REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV | BARI, 7 AGOSTO 2013 | N. **109**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1306
Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 art. 10. Rinnovo Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.
Pag. 26257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1307
Esecuzione sentenza del TAR Puglia Sezione Seconda n.738/2013 depositata il 14.5.2013.
Pag. 26259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1308
Programma di Cooperazione Europea 2007-2013. CBC IPA ADRIATICO. Progetto ARTVISION. Approvazione schema convenzione tra Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission.
Pag. 26261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1309
Organizzazione degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale nell'ambito del modello GAIA - dgr n. 1112 del 19/05/2011 - rettifica e integrazione.
Pag. 26275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1324
Proroga della fase transitoria dell'attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della LR 13/2008.
Pag. 26277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1325
Comune di Maglie (Le) - Piano di Lottizzazione Convenzionata comparto 10. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).
Pag. 26279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1326
Comune di Nardò (Le) - Piano Urbanistico Esecutivo Comparto 74, zona C5 in località S. Isidoro. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).
Pag. 26285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1327
Comune di Nardò (Le) - Piano Urbanistico Esecutivo Comparto 75, zona C5 in località S. Isidoro. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).
Pag. 26290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1328
Comune di Corato (BA). Lavori per il collegamento tra la SP 231 (ex SS 98) e la SP 238 nel Comune di Corato - Variante ad est dell'abitato di Corato. Parere Paesaggistico e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base (artt. 5.03, 5.04 e 5.07 NTA del PUTT/P) con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004.
Pag. 26296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1329
Comune di San Pietro Vernotico (BR). Ottemperanza Sentenza TAR/Puglia-Sez. di Lecce n. 1754/2009 del 01-07-2009. Del. di C.C. n. 4 del 10-02-2010. Esame delle Osservazioni Sig.ra BROCCA. Determinazioni Regionali.
Pag. 26306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1330
RODI GARGANICO (FG). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico alla contrada "Mascarizzo". Ditta: "Tur Invest s.r.l." Amm.re Unico Giglio Maria.
Pag. 26310

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1331
Comune di VIESTE (FG) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico-sportivo-alberghiero in loc.tà Piano Piccolo. Ditta:"PUPILLO Emanuela"
Pag. 26317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1332
Comune di APRICENA (FG). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art. 17 L.R. n.5/2010.
Pag. 26324

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1333
L.R. n. 4/2013, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti. Sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita di aree appartenenti al demanio armentizio, "Tratturo Foggia-Ofanto".
Pag. 26326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1336
Piano regionale di riparto del finanziamento statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2013/2014.
Pag. 26329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1337
Approvazione "LINEE GUIDA - Valutazione di congruità in Agricoltura" (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011).
Pag. 26339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1339
Approvazione schema di convenzione relativa alla conservazione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito Progetto di ricerca "Qualificazione del vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale, sanitaria e innovazioni nella tecnica vivaistica - OLVTVA", presso il Centro Didattico-Sperimentale "P. Martucci", Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Pag. 26345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1340
A.D. n. 59/2008 "Approvazione Avviso pubblico per le azioni innovative e sperimentali di iniziativa regionale". Approvazione definitiva del finanziamento concesso per le iniziative regionali del Comune di Stornarella e dell'Università di Foggia.
Pag. 26357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1342
L.R. n. 33/2006 e s.m.i - Titolo II - artt. 7-8 - Deliberazione del Consiglio regionale n.93 del 30/05/2012 "programma Regionale Triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive anni 2012-2014. Criteri e modalità di attuazione" (D.G.R. n. 723 dell'11/04/2012). Approvazione Schema tipo Avviso Pubblico anno 2013.
Pag. 26360

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1343
Presa d'atto dello schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.
Pag. 26373

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1345
Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010 e decreto del direttore generale per l'Armonizzazione del mercato e la Tutela dei consumatori del 6 agosto 2010. Programma regionale di interventi per l'attuazione di iniziative a vantaggio dei consumatori denominato La Puglia Tutela il Consumo. Conferma presa d'atto.
Pag. 26449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1470
Avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006. Proroga termini.
Pag.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1306

Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 art. 10. Rinnovo Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base della proposta espletata dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:

La legge n. 963 del 14/7/1965, modificata dalla legge n. 41/82 e poi sostituita interamente della legge n. 165/92, all'art. 18 affidava alle Capitanerie di Porto la regolamentazione delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

Successivamente, il Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanava il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003", disponendo all'art. 10 che:

1. "Le regioni istituiscono le Commissioni Consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria".
2. "Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni Consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Inoltre, il comma 6 art. 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo alle "Funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali" testualmente recita: "Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli Uffici delle capitanerie di porto".

Con D.G.R. n. 784 del 06/06/06 è stata istituita la Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura;

Con successive D.G.R. n. 1905/06 e n. 488/07 si è provveduto all' integrazione dei componenti ed alla nomina dei supplenti nella Commissione Consultiva di cui trattasi;

Con D.G.R. n. 1934 del 20/12/2006 è stato approvato il Regolamento interno della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura;

L'art. 2 del suddetto Regolamento "Durata in carica della Commissione" prevede che i componenti della Commissione siano nominati con provvedimento di Giunta Regionale, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati;

Con DGR n. 1507 del 04/08/09 si è proceduto al primo rinnovo della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura.

Considerata la necessità, ancora una volta, di rinnovare la stessa, in quanto scaduti i tre anni, si è provveduto a richiedere ai vari Enti/Organizzazioni la riconferma e/o la nuova designazione dei propri rappresentanti, quali componenti della Commissione Consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura;

Accolte le designazioni pervenute, si propone la seguente composizione della Commissione Consultiva Locale:

N.d:	Ente / Organizzazione		
1.	Regione Puglia -Assessorato Risorse Agro-Alimentari -Assessore pro-tempore o suo delegato	*Fabrizio Nardoni*	*Presidente*
2.	Regione Puglia -Servizio Caccia e Pesca -Dirigente pro-tempore o suo delegato	*Gennaro Russo*	*Vicepresidente*
		Componente	*Supplente*
3.	Regione Puglia- Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio Sanità Veterinaria - Dirigente pro-tempore	*Biagio Curci*	*Pierfrancesco Pinto*
4.	Regione Puglia -Servizio Demanio e Patrimonio -Dirigente pro-tempore	*Sergio De Feudis*	*Raffaella Bologna*
5.	Provincia di Bari	*Vito De Zio*	*Lucio Rositani*
6.	Provincia di Foggia	*Alberto Taccone*	*Francesco Matera*
7.	Provincia di Lecce	*Francesco Pacella*	*Vincenzo Castellano*
8.	Provincia di Taranto	*Giuseppe Elia*	*Giovanni Santoro*
9.	Capitaneria di porto di Bari	*Enrico Cincotti*	*Salvatore Greco*
10.	Capitaneria di Porto di Brindisi	*Luca Provenzano*	*Francesco Stomati*
11.	Capitaneria di Porto di Gallipoli	*Cosimo Rotolo*	*Mirko Negro*
12.	Capitaneria di Porto di Manfredonia	*Antonio Decembrino*	*Antonio Prencipe*
13.	Capitaneria di Porto di Molfetta	*Tullio Arcangeli*	*Salvatore Binetti*
14.	Capitaneria di Porto di Taranto	*Pietro Ruberto*	*Vito Leonardo Eramo*
15.	Capitaneria di Porto di Barletta	*Gianluca Scuccimarri*	*Salvatore Palmieri*
16.	A.G.C.I. AGRITAL Lega Pesca Fedecoopesca	*Angelo Petruzzella*	*Giovanni Schiavone*
17.	Federpesca Puglia	*Giuseppe Gesmundo*	*Salvatore Arena*
18.	UNCI Pesca	*Michele Turturro*	*Leonardo Pinto*
19.	F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque)	*Domenico Ruggiero*	*Antonio Fiore*
20.	ANAPI - Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca	*Giuseppe Spinosa*	*Mirko Alessandro Casalino*
21.	Coldiretti Puglia –Impresa Pesca	*Pietro Spagnoletti*	*Aldo Reho*

Il Segretario della Commissione è la Dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti - Funzionario della Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca.

La Commissione esprime pareri consultivi su:
- argomenti indicati da leggi o regolamenti attinenti la pesca e l'acquacoltura;
- tematiche inerenti la pesca marittima nell'ambito regionale;
- attività di pesca, acquicoltura ed attività ad esse connesse;
- aspetti di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
- fattori attinente la produzione peschereccia ed il ceto peschereccio locale.

In materia di ripartizione delle competenze, l'art. 4 - comma 4, punto c), della L. R. n. 7 del 4/02/97 sancisce che "gli atti a carattere normativo" spettano all'Organo di direzione politica.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come indicata in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta;
- di rinnovare la Commissione Consultiva Locale per la Pesca e l'Acquacoltura, così come riportata nelle premesse e qui integralmente richiamata;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Caccia e Pesca di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera e, L.R. n. 13/94;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta — Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1307

Esecuzione sentenza del TAR Puglia Sezione Seconda n.738/2013 depositata il 14.5.2013.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca,riferisce quanto segue.

Premesso:

che con nota di prot. 13575 del 9.3.2009 la Provincia di Foggia, sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato,comando provinciale per la Puglia, constatava la riduzione della consistenza complessiva dell'A.A.T.V.,denominata "Monte Alvaro",sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio, del sig. Piccolo Vincenzo ad ha 234.44.26,per l'intervenuta preclusione a causa di incendi, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353;

che con Deliberazione della Giunta Regionale n.761 del 16.3.2010 si revocava la concessione in argomento, per le motivazioni innanzi citate,nel senso che per gli effetti degli incendi del giugno

2007 le aree disponibili agli usi di cui al R.R. n. 6/2000 si erano assottigliate ad are 234.44.26,mancando il requisito di avere superfici comprese fra ha 300 e ha 1.500;

Che in osservanza dell'Ordinanza del TAR Puglia di Bari n.522/2011 si esibiva, come atto endoprocedimentale dell'istruttoria,il Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale e che lo stesso era stato dato nella seduta del 9.11.2010;

Che con deliberazione della Giunta Regionale n.1787 del 2.8.2011 si reiterava la revoca, ai sensi e per gli effetti del R.R. 6/2000 della concessione dell'A.A.T.V., denominata "Monte Alvaro, sita in agro del Comune di Rocchetta S.Antonio di residue ha 234.44.6, attualmente disponibili;

che è stato effettuato, in seguito all'Ordinanza del TAR Puglia Sezione Seconda n.259/2012,un ulteriore accertamento sullo stato dei luoghi,da parte del Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Ascoli Satriano, dal quale si evince che l'area totale percorsa da fuochi si estende per 96 ha circa, di cui 23 circa di seminativo e ha 73 di superficie boscata,onde per cui sono espliciti ed evidenti i danni causati dal fuoco per il 70% di quest'ultima, mentre per la parte non boscata, sempre percorsa da fuoco,risulta seminativa ma allo stato non coltivata e ricoperta da graminacee;

che per conseguenza si è confermata la revoca, ai sensi di quanto previsto dal R.R. n.6/2000,per le motivazioni citate in premessa,della concessione dell'A.A.T.V. "Monte Alvaro", di ha 234.44.26, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.1223 del 12.6.2012;

Che gli eredi ricorrenti del deceduto sig.Vincenzo Piccolo in primo,secondo e terzo dei motivi aggiunti e da ultimo impugnavano la deliberazione della Giunta Regionale n.1223 del 12.6.2012;

Che la sentenza n.738 del 2013 della Sezione Seconda del TAR per la Puglia ha rigettato in via definitiva il ricorso degli eredi Piccolo, sia per ciò che riguarda i primi motivi aggiunti che per quelli secondi aggiunti nonché del gravame per terzi motivi aggiunti, in merito alla vicenda della riduzione della consistenza complessiva dell'A.A.T.V. denominata "Monte Alvaro", per le aree percorse da fuoco, che ne hanno cagionato l'assottigliamento ad ha inferiori a 300, a causa degli incendi del giugno del 2007;

Che viene confermato quanto affermato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1223 del 12.6.2012 in particolar modo la determinazione della revoca, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n.6/2000, venendo a mancare il requisito dimensionale per l'uso agro-turistico- venatorio, con il rilievo che gli incendi delle aree percorse da fuoco, a mente della legge 21.11.2000 n.353,integrano gli estremi del divieto temporale di dieci anni;

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della L.R. n.7/97 e dell'articolo 6 comma 6 del R.R. n.6/2000;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanime espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare,in esecuzione della sentenza della II Sezione del TAR Puglia n.738/2013, la revoca all'uso agro-turistico-venatorio dell'A.A.T.V. "Monte Alvaro" per l'intervenuta preclusione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353;

- di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere, per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.27/1998 e R.R. n.6/2000;

- di pubblicare il presente atto sul BURP;

- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, sia alla Provincia di Foggia che agli Eredi Piccolo, domiciliati presso lo studio dell'avv.ssa Nicla Floro, piazza Garibaldi n. 23,in Bari, per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1308

Programma di Cooperazione Europea 2007-2013. CBC IPA ADRIATICO. Progetto ARTVISION. Approvazione schema convenzione tra Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission.

L'Assessore al Mediterraneo, Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Progetto "arTVision", dott. Piacentino Ciccarese, e confermata dal Direttore dell' Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, riferisce:

La Politica di Coesione 2007/2013 si è posta l'obiettivo di ridurre i divari esistenti tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni, al fine di rafforzarne la coesione economica e sociale;

In tale contesto la Commissione Europea, rispetto al periodo di programmazione 2000/2006, ha limitato le priorità istituendo tre Obiettivi;

Con l'istituzione dell'Obiettivo n. 3, denominato "Cooperazione Territoriale Europea" declinato in molteplici programmi operativi e modalità di collaborazione sovranazionale, la Commissione ha inteso rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale tra le diverse regioni;

Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e Paesi confinanti candidati/potenziali candidati all'adesione all'Unione Europea, il nuovo quadro finanziario UE 2007/2013 fornisce un singolo mezzo di approccio attraverso il nuovo strumento per l'Assistenza alla Pre-Adesione (I.P.A. nella sua sigla inglese);

Con Regolamento CE n. 1085 del 17 luglio 2006, il Consiglio dell'Unione Europea ha, dunque, ufficialmente istituito lo strumento di assistenza alla preadesione (I.P.A.);

Con Regolamento CE n. 718 del 12 giugno 2007, la Commissione Europea ha dato esecuzione al Regolamento CE n. 1085/2006;

L'assistenza è programmata e attuata in funzione di cinque componenti, tra cui la "cooperazione transfrontaliera" che si pone l'obiettivo di agevolare il processo di transizione e di riavvicinamento all'UE;

Nel quadro di tale componente la Commissione Europea, con Decisione C/2008/1073 del 25 marzo 2008, ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA - Adriatico 2007/2013 (di seguito denominato "Programma");

Il Programma interessa le sette Regioni Adriatiche Italiane (R.A.I.) Abruzzo, Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli stati Grecia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

Alla Regione Abruzzo è stato attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma;

La Delibera C.I.P.E. n. 158 del 21.12.2007, di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, prevede, per la parte relativa al Programma, che il Comitato di Sorveglianza sia composto, tra l'altro, dalle rappresentanze delle regioni partecipanti;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1017 del 16 giugno 2009, il Servizio Mediterraneo della Regione Puglia è stato, tra l'altro, individuato quale membro del Comitato di Sorveglianza del Programma e riconfermato quale referente unico per la governance delle iniziative progettuali e dei processi partecipativi di tutte le componenti regionali al Programma;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 13 luglio 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 31 speciale del 31 luglio 2009, la Regione Abruzzo ha

approvato il testo dei bandi per progetti ordinari a valere sulle singole priorità del Programma;

A seguito della pubblicazione dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, ha presentato in qualità di Lead Partner unitamente a partners italiani, del Montenegro, della Croazia e dell'Albania il progetto denominato "arTVision";

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2073 del 3 novembre 2009 si è preso atto delle proposte che vedono coinvolta la Regione Puglia, in qualità di Lead Partner, autorizzando il Direttore - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti alla sottoscrizione dei dossier di candidatura;

Il Comitato di Sorveglianza del Programma CBC IPA ADRIATICO nella seduta del 26 e 27 luglio 2012 in Trieste, ha approvato il progetto "arTVision" identificato con il codice 2°/ord/221. A seguito dell'approvazione è stato sottoscritto il Subsidy Contract e il Partnership Agreement tra il Lead Partner e i Project Partners;

Il Progetto arTVision pone come priorità strategica l'innovazione nella comunicazione culturale interattiva e interistituzionale tra tutti i paesi adriatici ed Europei attraverso la fruizione gratuita di "arTVision", canale televisivo tematico capace di offrire un palinsesto di contenuti culturali di alta qualità ed originalità sull'intera gamma delle arti visive contemporanee, ideati e prodotti all'interno di un laboratorio permanente di contaminazioni tra localismi e globalismi della nuova industria della creatività;

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2897/2012 si è provveduto, sulla base delle norme che regolano il finanziamento del Programma CBC IPA - Adriatico, alla presa d'atto dell'approvazione del progetto "arTVision" e si è proceduto alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi all'importo globale del progetto "arTVision". Infatti, considerato che la Regione Puglia è Lead Partner del progetto, è stato necessario iscrivere in Bilancio sia le risorse dedicate alle proprie attività sia le risorse U.E. e Stato dedicate alle attività del partenariato, con esclusione delle sole contropartite pubbliche nazionali dei partner non italiani;

L'assessorato al Mediterraneo ha sottoscritto una serie di Convenzioni con l'Apulia Film Commission con l'intento di sviluppare e implementare progetti nel settore audiovisivo in un ottica di consolidare la filiera tutta e di promuovere e valorizzare il territorio regionale quale location per l'attrazione di produzioni nazionali ed internazionali cinematografiche e audiovisive;

La Regione con nota del 18 giugno 2013 n. 753 ha richiesto all'Apulia Film Commission, che svolge funzioni di supporto nell'attuazione delle attività relative al settore dell'audiovisivo, l'interesse a collaborare per la partecipazione ad alcune sezioni di attività tecniche previste nell'ambito del progetto "arTVision";

L'Apulia Film Commission ha formalmente comunicato con nota n. 771 del 21 giugno 2013 di voler aderire alla richiesta di collaborazione nelle attività specifiche tecniche così come risultano dai documenti di progetto approvati;

In virtù della piena disponibilità della Fondazione Apulia Film Commission, la Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti intende affidarle la gestione e lo sviluppo di alcune sezioni di attività tecniche previste nell'ambito del Progetto "arTVision", così come risultano dall'Application Form approvato dal Comitato di Sorveglianza e che sono espressamente riportante nello schema di convenzione qui allegato in forma integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A e Allegato 1).

Considerato che:

- L'Apulia Film Commission assolve ai seguenti compiti istituzionali: a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la storia e le tradizioni delle comunità della Puglia, e le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere; b) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella regione; c) presentare le produzioni pugliesi nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali, per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
- L'Apulia Film Commission svolge per conto della Regione come da finalità statutarie attività volte a "promuovere e valorizzare il patrimonio

artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, sviluppare attivita di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero", tutte coerenti con le attività e le finalità dell'intervento oggetto della presente convenzione;

- Si è provveduto a verificare la sussistenza, in capo all'Apulia Film Commission, dei requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in cohousing, riscontrando che l'Apulia Film Commission è interamente partecipata da soggetti pubblici, non ha scopo di lucro, ed è istituita con Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2004. Inoltre, la Regione Puglia concorre al bilancio della Apulia Film Commission con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di dotazione, ed e inoltre a capo dell'Assemblea dei Soci della Apulia Film Commission, ovvero dell'organo che delibera gli indirizzi generali delle attivita della Fondazione stessa. Tanto considerato, l'Amministrazione regionale esercita sulla Fondazione un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attivita della AFC, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai piu importanti atti di gestione;.
- Ai sensi dell'articolo 121, REG. (CE) N. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, istitutivo dello strumento di assistenza preadesione (IPA), per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d'appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002, al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e alla decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006;
- Sono state valutate attentamente le possibili soluzioni procedurali, ed in particolare quella consistente nell'affidamento in house providing all'Apulia Film Commission dell'esecuzione degli interventi di cui allo schema di convenzione allegato;
- Il Manuale di Management e Controllo del Programma IPA Adriatico prevede tra le possibili modalità di affidamento quella dell' in house providing precisando che l'affidatario in tal caso è un soggetto delegato del Beneficiario Finale e che agisce quale longa manus dell'amministrazione;
- Nell'ipotesi di affidamento in house providing, il citato Manuale prevede, altresì, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - l'Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture (structural subordination);
  - allo stesso tempo deve sussistere il requisito dello svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti dell'amministrazione controllante (economical dependency);
  - l'Amministrazione aggiudicatrice è proprietaria dell'intero capitale e che questo non sia aperto ai privati.
- Gli interventi da realizzare presentano profili di organicità tali da renderne inopportuno il loro frazionamento e rispondono in via esclusiva al perseguimento di finalità di interesse generale, rilevabili su scala regionale, incompatibili con modalità di attuazione non pubblicistiche;
- Il ricorso a procedure concorsuali esporrebbe al rischio, da un lato, della moltiplicazione delle stazioni appaltanti, con il consequenziale aumento delle spese generali, dall'altro, attesa l'ineleggibilità dell'IVA prevista dal Programma per i soggetti che svolgono esercizio d'impresa o di arti e professioni a mente del DPR 633/72, della partecipazione all'eventuale bando;

Accertato che:

- sussistono i requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in cohousing, riscontrando la sussistenza delle note condizioni del "controllo analogo" da parte della Regione e della "destinazione prevalente dell'attività" in favore del medesimo ente, in conformità alla normativa comunitaria e al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- Quando le condizioni per l'in-house providing sono rispettate, i costi della ditta incaricata deve essere sempre addebitati sulla base della regola del real cost basis, quindi senza alcun margine di profitto, ed devono essere rispettate tutte le regole previste per l'Amministrazione aggiudicatrice in quanto agisce per conto del beneficiario del progetto;
- La giurisprudenza amministrativa e contabile ha precisato che l'affidamento diretto in argomento

necessita la presenza di un negozio bilaterale regolativo, esecutivo della scelta organizzativa dell'in house (cfr., tra tante, C.d.S, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428 e 3 febbraio 2005, n. 272);
- La giurisprudenza ha avuto, altresì, modo di rimarcare la necessaria stipula di un contratto di servizio, non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato l'affidamento del servizio;
- Tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio del negozio avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, deve tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal quale possano desumersi le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
- L'istituto della convenzione si configura come uno degli strumenti normativi più importanti della c.d amministrazione concertata, cioè fondata sull'accordo di due o più soggetti pubblici posti su un piano di parità e quindi equiordinati.

Visto:
- lo schema di Convenzione qui allegato (allegato A) predisposto dall' Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;
- la nota del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti con protocollo n° 753 del 18 giugno 2013 e la risposta del Direttore Generale dell'Apulia Film Commission n° 2921/13/U del 19 giugno 2013;
- la determinazione n. 2 del 17 gennaio 2013 del Dirigente dell' Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti con la quale si è impegnata per il progetto "arTVision" la somma di €. 2.697.962,63, riservandosi di impegnare e classificare sulla base delle norme relative al Codice Siope, con distinti e separati atti, le somme destinate per i servizi di assistenza tecnica per l'espletamento delle attività tecno/scientifiche previste dal progetto e per l'individuazione delle attrezzature necessarie per l'avvio della workstation TV.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 della L.R. n.7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- **di approvare** lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti e l'Apulia Film Commission, allegato A, comprensivo dell'allegato tecnico 1), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di autorizzare** il Direttore dell' Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 2;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio,
dei Saperi e dei Talenti

APULIA FILM COMMISSION
La Puglia è tutta da girare.
Puglia, scenes to explore.

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DEI TASK E QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO – PROGETTO arTVision

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle attività da svilupparsi a cura dell'Apulia Film Commission in relazione ai vari task di progetto.

WP1

- **T1.1** – Operational Project manager- esterno. L'AFC garantisce la figura dell'Operational Project Manager, assicurando così la corretta implementazione del progetto, in tutte le sue fasi ed in raccordo con il RUP e il Financial manager espressi dal LB.
- **T1.2** - Responsabile per l'amministrazione interna di progetto e rendicontazione spese AFC - interno.
- **T. 1.1 e 1.2** – viaggi per personale interno ed esterno

WP2

- **T2.1** – Communication Manager e relativi viaggi – esterno. L'AFC garantisce la figura del Communication Manager, assicurando così la redazione e realizzazione del Piano di Comunicazione di progetto, il management delle attività di comunicazione in capo al LB Regione Puglia (pianificazione e management attività così come previste in progetto, gestione sito web con il supporto del web master e di tutti i partner, contatti con i media e gestione manageriale eventi e produzione materiali) ed il governo delle attività di comunicazione dei partner; si specifica che i costi di realizzazione website, produzione materiali e realizzazione eventi restano in capo al LB.

WP4

- **T4.2** – Produzione audiovisivi: equipment/attrezzature tecnica per la produzione e post produzione audio video

La seguente tabella mostra il dettaglio delle voci di costo per WP riconosciute dalla Regione Puglia all'AFC:

WP	**Task**	**Voce di costo**	**€ (iva inclusa)**
WP1	1.2	Responsible for internal project administration and accounting	5.000,00
Wp1	1.1	Operational Project manager	€ 22.500,00
WP1	1.1	Travel and accomodation for external expertise	€ 2.500,00
WP1	1.2	Notebook	€ 1.000,00
WP1	1.2	Travel and accommodation for internal staff	€ 1.500,00
WP2	2.1	Communication Manager and related travels	€ 40.500,00
WP4	4.2	Produzione audio video/equipment	€ 10.000,00
		TOTALE	**€ 83.000,00**

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio,
dei Saperi e dei Talenti

APULIA FILM COMMISSION
La Puglia è tutta da girare.
Puglia, scenes to explore.

ALLEGATO A

CONVENZIONE

ADRIATIC IPA – Cross Border Cooperation 2007-2013

Progetto ARTVISION

Tra

La REGIONE PUGLIA, di seguito denominata "Regione" con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (CF 80017210727), legalmente rappresentata dal Dr. Francesco Palumbo nato a Roma il 3 agosto 1966 in qualità di Direttore Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, domiciliato ai fini della presenta convenzione presso la sede dell'Area in Bari, Via Gobetti n. 26

e

La Fondazione Apulia Film Commission, di seguito denominata "AFC" – con sede in Bari, in Bari, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita n. 1 – P. IVA n. 06631230726, legalmente rappresentata dal Presidente, dott.ssa Antonia Gaeta, nata a Bari il luglio 1971, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Fondazione AFC

PREMESSO CHE

- L'AFC, è una Fondazione di natura pubblica istituita con Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2004 e partecipata dalla Regione Puglia per circa l'80%, e svolge per conto della Regione come da finalità statutarie attività volte a "promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero", tutte coerenti con le attività e le finalità dell'intervento oggetto della presente convenzione;

- è il soggetto in co-housing della Regione che svolge funzioni di supporto nella attuazione delle attività relative al settore audiovisivo, sviluppando e rafforzando politiche di settore e promuovendo progetti tesi a sostenere il sistema-spettacolo in Puglia nel suo complesso;

- Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e Paesi confinanti candidati/potenziali candidati all'adesione all'Unione Europea, il nuovo quadro finanziario UE 2007/2013 fornisce un singolo mezzo di approccio attraverso il nuovo strumento per l'Assistenza alla Pre-Adesione (I.P.A. nella sua sigla inglese);

- Alla Regione Abruzzo è stato attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma CBC IPA Adriatico 2007-2013;

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 13 luglio 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 31 speciale del 31 luglio 2009, la Regione Abruzzo ha approvato il testo dei bandi per progetti ordinari a valere sulle singole priorità del Programma;

- A seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, , ha presentato in qualità di Lead Partner, unitamente a partners Italiani, del Montenegro, della Croazia e dell'Albania il progetto denominato "arTVision";

- Il Comitato di Sorveglianza del P.O. I.P.A. / ADRIATIC 2007/2013 CBC, nella seduta del 26 e 27 Luglio 2012 – in Trieste, ha approvato il progetto denominato "arTVision" (identificato dal codice: 2° ord/221). A seguito dell'approvazione è stato sottoscritto il Subsidy Contract e il Partnership Agreement tra l'Area Politiche per la Promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti e Project Partners;

- Il Progetto arTVision pone come priorità strategica l'innovazione nella comunicazione culturale interattiva e interistituzionale tra tutti i paesi adriatici ed Europei attraverso la fruizione gratuita di "arTVision", canale televisivo tematico capace di offrire un palinsesto di contenuti culturali di alta qualità ed originalità sull'intera gamma delle arti visive contemporanee, ideati e prodotti all'interno di un laboratorio permanente di contaminazioni tra localismi e globalismi della nuova industria della creatività;

- L'assessorato al Mediterraneo ha sottoscritto una serie di Convenzioni con l'AFC con l'intento di sviluppare e implementare progetti nel settore audiovisivo in un ottica di .consolidare la filiera tutta e di promuovere e valorizzare il territorio regionale quale location per l'attrazione di produzioni nazionali ed internazionali cinematografiche e audiovisive;

- La Regione con nota del 18 giugno 2013 n. 753 ha richiesto all'AFC l'interesse a collaborare per la partecipazione alle attività di progetto come riferimento alle attività allegate alla presente;

- L'AFC ha formalmente comunicato con nota n. 771 del 21 giugno 2013 di voler aderire alla richiesta di collaborazione nelle attività specifiche tecniche così come risultano dai documenti di progetto approvati;

- Si è provveduto a verificare la sussistenza, in capo all'AFC, dei requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in cohousing alla AFC, riscontrando che questa è interamente partecipata da soggetti pubblici, non ha scopo di lucro, ed è istituita con Legge regionale n. 6 del 2004. Inoltre, la Regione Puglia concorre al bilancio della AFC con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di dotazione, ed è inoltre a capo dell'Assemblea dei Soci della AFC, ovvero dell'organo che delibera gli indirizzi generali delle attività della Fondazione stessa. Tanto considerato, l'Amministrazione regionale esercita sulla Fondazione un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della AFC, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____si è provveduto alla approvazione della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2 – Oggetto e svolgimento dell'incarico

1. La Regione affida all'AFC Puglia, che accetta, l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche previste nell'ambito del progetto ArTVision, di cui ai WP1, WP2, WP4 del Application Form presentato e approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma e qui allegato in forma integrante e sostanziale (allegato 1).

2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission derivanti dal Finanziamento del suddetto Programma a valere sulle risorse IPA.

Articolo 3 – Obblighi dell'AFC

1. L'AFC si impegna come concordato e dettagliato nell'allegato 1:

   a. A realizzare le attività, come concordate e dettagliate nell'Allegato 1, secondo le modalità definite nel programma di lavoro previsto dal Progetto ArTVision e successive sue modificazioni ed integrazioni, come derivanti dalle comunicazioni ufficiali stabilite dalle regole del Programma CBC IPA Adriatico;

   b. A rispettare la normativa del Programma CBC IPA Adriatico, che qui si intende integralmente richiamata;

   c. A rispettare il relativo cronoprogramma delle azioni ;

   d. A rispettare il quadro delle attività ed economico-finanziario di cui all'allegato 1 della presente convenzione, ed eventuali modifiche ed integrazione e/o riprogrammazioni approvate secondo le regole del Programma;

   e. A rispettare le procedure di rendicontazioni periodica e finale sulla base degli accordi di cui all'art. 6 della presente convenzione;

   f. A rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;

   g. Ad adottare un sistema di contabilità separata nella gestione delle risorse trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma CBC IPA Adriatico, istituendo nell'ambito della propria organizzazione contabile , appositi capitoli di bilancio per l'accertamento la riscossione e il versamento delle entrate e l'impegno la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese, presso cui far transitare i finanziamenti relativi al progetto in questione e a darne formale comunicazione alla Regione del conto corrente bancario da utilizzare per il trasferimento delle somme;

   h. A rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi alle operazioni ;

i. A esplicare tutte le procedure connesse all'attuazione del progetto in conformità alla normative vigente in materia di contratti pubblici e a rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;

j. A riferire alla Regione dello stato d'avanzamento delle attività del progetto in questione il linea con le prescrizioni e nei termini richiesti dal Programma in merito al Monitoraggio fisico e finanziario;

k. Ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione del finanziamento con fondi comunitari, nonché ad utilizzare nelle azioni informative e pubblicitarie previste dal progetto l'immagine concordata dalla *governance* del Progetto ArTVision;

l. A garantire la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art- 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006;

m. A pubblicare e trasmettere alla Regione l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali , comprensivi degli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art.22 della legge regionale 15/2008.

Articolo 4 – Durata

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 marzo 2015, salvo proroga espressa.

    1. Ai fini dell'ammissibilità delle spese l'AFC potrà rendicontare le spese a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

    2. La Regione per reali ed oggettive condizioni, derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate dalla *governance* del Programma, che non consentono il concreto svolgimento, può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività indicate all'art. 2.

Articolo 5 - Responsabilità dell'attuazione del progetto ArTVision

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le attività indicate all'art.2, l'AFC individua il responsabile del procedimento per le funzioni previste dall'art. 272 e ss. del DPR 207/2010.

2. Il referente dell'AFC del progetto arTVision avrà il compito di partecipare alle riunioni che saranno di volta in volta convocate dalla Regione e armonizzare le attività di cui all'art. 2 con le decisioni assunte dal partenariato di progetto.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, l'AFC si avvarrà del proprio personale, nonché in assenza di specifici profili professionali, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti prescritti dall'art.22 della LR 15/2008.

2. L'AFC si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dei servizi affidati.

3. L'AFC parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e nei quali relazionerà sullo stato d'attuazione anche al fine di permettere una valutazione sul corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alle attività affidate.

4. In ogni caso, l'AFC presenterà alla Regione:

   a. Relazioni di monitoraggio intermedie sull'attività svolta secondo le regole e procedure previste dal Manuale di Gestione e Controllo del Programma;

   b. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati le attività svolte, gli output prodotti e i risultati conseguiti;

   c. Le rendicontazioni finanziarie sulla base delle regole e prescrizioni stabilite dal Programma.

Articolo 7 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire la copertura complessive delle spese sostenute dall'AFC per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 e per tutti gli impegni qui assunti, la Regione corrisponderà un importo pari a € 83.000,00 (ottantatremila/00 €) a valere sulle risorse del Progetto, così come ripartito nel quadro allegato (allegato 1).

2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsivoglia genere e potrà essere soggetta a variazioni previa presentazione e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma di eventuali rimodulazioni.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Adempimenti art. 3, Legge 136/2010 e ss.mm.ii.)

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'AFC Puglia, riceverà un anticipo pari al 30% delle somme indicate al comma 1 dell'art. 7, entro e non oltre il termine di 30 giorni a partire dalla data di ricezione da parte della Regione della quota di anticipo.

2. I rimborsi delle spese scaturenti dalla rendicontazione validata e certificata saranno erogati dalla Regione Puglia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione delle risorse da parte dell'Autorità di Gestione.

Articolo 10 – Variazione del progetto e del finanziamento

1. Ogni variazione o modifica al progetto ammesso al finanziamento dovrà essere preventivamente concordata tra la Regione e l'AFC, mediante apposita accordo scritto.

2. L'accordo dovrà richiamare la valutazione di coerenza e congruità sotto il profilo economico e degli obiettivi del progetto senza ulteriori oneri da parte delle parti.

Articolo 11 – Responsabilità verso i terzi e i dipendenti

1. L'AFC prende atto che la Regione non assume altro onere economico-finanziario aggiuntivo e nessuna responsabilità nei confronti di terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dall'AFC.

3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente convenzione cessi di produrre effetti, l'AFC si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, trattamenti di fine rapporti, ferie non godute o ogni altra pretesa riferibile a lavoratori, consulenti e/o collaboratori impiegati dall'AFC per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

4. L'AFC si impegna a rendere noto al personale utilizzato a qualsiasi titolo per l'adempimento delle attività qui affidate la presente convenzione e la sua durata.

5. L'AFC si impegna a rispettare le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale impiegato ai fini della presente convenzione.

6. Restano a carico dell'AFC le retribuzioni e gli oneri riflessi diretti ed indiretti per l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 12 – Verifiche e poteri ispettivi

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sullo stato d'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell'AFC in rifermento alla presente convezione.

2. La Regione di riserva di mettere a disposizione dell'AFC la modulistica a supporto della fase di monitoraggio e controllo.

3. I dati relativi all'attuazione degli interventi, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio saranno resi disponibili per gli organi di controllo previsti dal Programma.

Articolo 13 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revoca del contributo finanziario concesso nel caso in cui l'AFC quale soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e prescrizioni

stabilite dal Programma, da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltre che dalle regole di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'AFC comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita delle attività assegnate.

3. Nel caso di revoca l'AFC è obbligata alla restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali, nel caso di versamento delle stesse su conti fruttiferi.

4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare i poteri di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendenti da fatti direttamente imputabili all'AFC.

5. In caso di realizzazione di spese non ammissibili da parte del Programma, queste comporteranno la revoca parziale del contributo sino a concorrenza di queste e resteranno a carico dell'AFC.

Articolo 14 – Risoluzione della convenzione

1. Nel caso l'AFC non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione si riserva il diritto di risolvere la presente a norma dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 15 – Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro indipendentemente della presente convenzione.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 16 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati saranno utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo le norme vigenti.

Articolo 17 – Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Le parti convengono che la presente convenzione, composta dal 17 articoli, venga registrata in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Articolo 18– Proprietà dei dati e dei risultati

1. AFC prende atto che i risultati di progetto sono di intendersi di proprietà della Regione Puglia.

Articolo 19 – Integrazioni

1. È facoltà della Regione Puglia proporre alla AFC eventuali integrazioni alla presente convenzione, in termini di attività e budget. Ogni eventuale integrazione sarà oggetto di addendum alla presente convenzione, da sottoscrivere tra le parti.

Letto, firmato e sottoscritto in Bari li, _____

Regione Puglia

Area Politiche per la Promozione del Territorio,
dei Talenti e dei Saperi - Servizio Mediterraneo
Il Direttore
Dott. Francesco Palumbo

_____

Fondazione Apulia Film Commission

il Presidente
dott.ssa Antonia Gaeta

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1309

Organizzazione degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale nell'ambito del modello GAIA - dgr n. 1112 del 19/05/2011 - rettifica e integrazione.

Assente l'Assessore al Lavoro, con delega al personale e organizzazione, sulla base dell'istruttoria dell'Alta Professionalità "Organizzazione", approvata dal direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'amministrazione, riferisce l'Ass. Minervini.

La modularità del modello GAIA consente le più immediate ed efficaci risposte organizzative alle criticità, determinatesi a seguito di norme e vincoli sopravvenienti, che necessitano di indispensabili "aggiustamenti". Con deliberazione n. 1112 del 19/05/2011, quindi, la Giunta regionale ha ritenuto di operare, in unico atto la rivisitazione complessiva di ciascuna Area di coordinamento regionale. L'estrema flessibilità del modello GAIA ha consentito - nella seduta del 12/04/2013 - alla Conferenza di Direzione (C.d.D.) di valutare i mutamenti oggettivi determinati dall'entrata in vigore della legge regionale 24/09/2012, n. 25 che regola l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di proporre, mediante decisione n. 20 (in atti), gli opportuni correttivi organizzativi dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, volti alla migliore gestione della materia, riportati di seguito:

1) cessazione del Servizio Competitività in favore dell'istituzione del **Servizio Competitività dei sistemi produttivi**

   nuove funzioni:
   - definizione e gestione del complesso del sistema degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle agricole;
   - definizione e gestione del sostegno pubblico regionale alle infrastrutture produttive.

2) cessazione del Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo in favore dell'istituzione del **Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica**

   nuove funzioni:
   - rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
   - definizione e gestione delle politiche pubbliche per la realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica;
   - monitoraggio degli impianti FER, Reti ed efficienza energetica.

3) rimodulazione delle funzioni del **Servizio Attività economiche consumatori**

   nuove funzioni:
   - definizione e gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore dell'artigianato e del commercio;
   - attuazione della normativa regolatrice del sistema delle Camere di Commercio;
   - definizione e gestione dei procedimenti relativi allo svolgimento delle attività fieristiche;
   - definizione e gestione delle attività a tutela dei consumatori;
   - definizione della programmazione nel settore estrattivo;
   - definizione e gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
   - definizione e gestione del sostegno pubblico regionale alle infrastrutture turistiche e fieristiche.

Secondo le previsioni della Conferenza di direzione, in applicazione dell'art.12 commi 2 e 3 del DPGR 22/2/2008, n. 161, i sopradetti correttivi realizzeranno una virtuosa contrazione delle strutture dirigenziali che da nove passeranno a sette direzioni di ufficio e una direzione di struttura di progetto, quindi a termine.

L'Assessore relatore, quindi, rappresenta alla Giunta Regionale la proposta dei correttivi organizzativi come sopra dettagliati, per l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta, in applicazione

dell'art.42, comma 2 lett. h, dello Statuto della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della LR n. 7/1997, dell'art.59, co.1, LR 1/2004 e dell'art. 12, co. 1, DPGR 22 febbraio 2008, n. 161.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'AP "Organizzazione" e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- rettificare e integrare la deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 19/05/2011, per la parte afferente i Servizi dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione;

- cessare il Servizio Competitività in favore dell'istituzione del **Servizio Competitività dei sistemi produttivi** con le seguenti funzioni:
  - definizione e gestione del complesso del sistema degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle agricole;
  - definizione e gestione del sostegno pubblico regionale alle infrastrutture produttive.

- cessare il Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo in favore dell'istituzione del **Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica** con le seguenti funzioni:
  - rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
  - definizione e gestione delle politiche pubbliche per la realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica;
  - monitoraggio degli impianti FER, Reti ed efficienza energetica.

- rimodulare le funzioni del Servizio Attività economiche consumatori nel seguente modo:
  - definizione e gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore dell'artigianato e del commercio;
  - attuazione della normativa regolatrice del sistema delle Camere di Commercio;
  - definizione e gestione dei procedimenti relativi allo svolgimento delle attività fieristiche;
  - e gestione delle attività a tutela dei consumatori;
  - definizione della programmazione nel settore estrattivo;
  - definizione e gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
  - definizione e gestione del sostegno pubblico regionale alle infrastrutture turistiche e fieristiche.

- di affidare al Presidente della Giunta regionale l'adozione delle modifiche all'assetto organizzativo deliberate con il presente provvedimento, in applicazione dell'art.42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia;

- confermare, stante la similarità delle funzioni precedentemente svolte, la direzione ad interim del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, al dott. Pasquale ORLANDO; la direzione del Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, al dott. Giuseppe RUBINO la direzione

del Servizio Attività economiche consumatori, al dott. Pietro TRABACE;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di trasmettere copia del presente atto, a cura del Servizio Personale e Organizzazione, alle Organizzazioni sindacali aziendali della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1324

Proroga della fase transitoria dell'attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della LR 13/2008.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

La Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, "Norme per l'abitare sostenibile", è strumento essenziale per diffondere l'abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di efficienza negli usi finali dell'energia.

L'art. 9 della legge regionale n. 13/2008 disciplina la Certificazione della sostenibilità degli edifici, disponendo al comma 3 che "Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori".

La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 24 novembre 2009, n. 2272 "Certificazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (artt. 9 e 10, l.r. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009", la quale, più in particolare, prevede:

"la definizione del Sistema di Procedure per la Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 13/2008, stabilendo contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la Certificazione Energetica, perché quest'ultima sia ricompresa nel Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 13/2008".

L'Atto si compone di sette paragrafi, ed in particolare al paragrafo 6 "Soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale" definisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati.

A seguito del ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale presentato in data 13 febbraio

2010 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, dall'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, in data 11/6/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha annullato con la sentenza n.2426 la Deliberazione di Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2272 e il Regolamento Regionale n. 10 del 10/2/2010 nel limite dell'interesse dei ricorrenti.

A seguito di incontri tra Regione Puglia e Ordini e Collegi professionali, questi ultimi hanno manifestato e confermato l'interesse a pervenire ad un accordo in merito allo sviluppo del sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale della Regione Puglia, in quanto consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell'importanza del sistema per promuovere l'edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici,

per garantire i livelli di qualità ambientale previsti dal protocollo, nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio;

In data 10 luglio 2012 è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1372 lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi Professionali per la definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento come certificatori di sostenibilità degli iscritti agli albi professionali, poi sottoscritto in data 26 luglio 2012 dai seguenti Ordini e Collegi professionali:

Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Lucera

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia

Collegi Provinciale Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Bari-BAT, Foggia, Lecce- Brindisi e Taranto

CONSIDERATO CHE

- La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale 2751/2012 "ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI SOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI AI SENSI DELLA LR 13/2008".
- Tale DGR prevede all'art. 6 dell'Allegato A "Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici" che "al fine di consentire agli Ordini e Collegi professionali di valutare i curricula degli iscritti ed eventualmente organizzare nuovi corsi, nei primi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Sistema di accreditamento, sono Soggetti Certificatori tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui all'art 1" dell'allegato stesso.
- I novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 18-01-2013, sono decorsi il giorno 13 aprile 2013.
- In data 09/3/2013 e 25/05/2013 la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia (Prot. Segreteria Ass.to Qualità del Territorio 27/03/2013 n° 0000573) ha richiesto di rinviare al 31.12.2013 il termine di scadenza della fase transitoria, in quanto si ritenevano i tempi necessari per l'attuazione di quanto disposto dalla DGR "non compatibili" con il periodo di 90gg previsto dal succitato art. 6 dell'allegato.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la Proroga alla **Fase Transitoria del Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici**, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 13/2008,

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'assessore relatore, sulla base dell'istruttoria come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di fissare al 31/12/2013 la data entro la quale, al fine di consentire agli Ordini e Collegi professionali di valutare i curricula degli iscritti ed eventualmente organizzare nuovi corsi, sono Soggetti Certificatori tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui all'art 1 dell'allegato A alla DGR 2751/2012. Decorso tale termine saranno soggetti abilitati ai sensi della DGR 2751/2012;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1325

Comune di Maglie (Le) - Piano di Lottizzazione Convenzionata comparto 10. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:
VISTI:

- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi, che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:
(Documentazione agli atti)

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 7318 del 03.04.2013 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 2721 del 03.04.2013, con la quale, il Comune di Maglie ha trasmesso, per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, gli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale in oggetto costituiti dalla seguente documentazione (in duplice copia):

- Copia DGC n. 220 del 19.09.2011
- Copia nulla osta Forestale n. 23039 del 05.12.2012
- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola 1 Inquadramento urbanistico e catastale
- Tavola 2 Unità minime di intervento
- Tavola 3 Sovrapposizione del PdL su Mappe catastali
- Tavola 4 Planivolumetria e standard urbanistici
- Tavola 5 Quotizzazione delle aree
- Tavola 6.1 Reti Infrastrutturali: rete idrica, rete fogna nera e rete fogna bianca
- Tavola 6.2 Reti Infrastrutturali: pred. Rete Telecom, pred. Rete Elettrica, Previsione rete Gas, Rete Pubblica Illuminazione
- Tavola 6.3 Reti Infrastrutturali: Rete pubblica illuminazione
- Tavola 6.4 Reti Infrastrutturali: Rete Elettrica
- Tavola 6.5 Reti Infrastrutturali: Rete Telecom
- Tavola 6.6 Reti Infrastrutturali: Fogna bianca
- Tavola 6.7 Reti Infrastrutturali: Fogna nera
- Tavola 6.8 Reti Infrastrutturali: Rete Idrica
- Tavola 6.9 Reti Infrastrutturali: Verde Pubblico

- Tavola 7 Sezioni stradali
- Tavola 8.1 Tipologia A
- Tavola 8.2 Tipologia B
- Tavola 8.3 Tipologia C
- Verifica di assoggettabilità a VAS
- Relazione idrogeologica
- Relazione agroforestale
- Relazione paesaggistica
- Relazione geologica e geomorfologica

Con nota protocollo n. 3872 del 30.04.2013, il Servizio Assetto del Territorio della Regione, a seguito dell'esame preliminare degli atti trasmessi, nel richiedere ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalle LL.RR. n. 19/2010 e n. 28/2012 la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, ha chiesto contestualmente chiarimenti e integrazioni come di seguito testualmente riportato:

""(…) Inoltre, al fine di consentire allo scrivente Servizio un esame esaustivo della proposta progettuale di cui all'oggetto, è necessario che la stessa sia integrata con un'approfondita valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento con le disposizioni di tutela del PUTT/P, secondo quanto di seguito evidenziato.

Da un primo esame della documentazione pervenuta, si rileva, infatti, che le aree interessate dalla proposta progettuale in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse in parte ricadenti in un ***Ambito Territoriale Esteso*** *classificato "C - valore distinguibile" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).*

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- *Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.*
- *Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.*
- *Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

*Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (****Ambiti***

***Territoriali Distinti**) si rappresenta che l'area d'intervento è attraversata da un "ciglio di scarpata", sia come riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P, sia come confermato, per quanto rilevabile d'ufficio, dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia. Ciò implica che gran parte dell'area d'intervento è sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P. Occorre che tale aspetto sia ulteriormente verificato e approfondito poichè, in particolare, va ad incidere sull'attuazione dei lotti edificatori. Inoltre, occorre rilevare che la Carta dei Beni culturali (www.sit.puglia.it) segnala la presenza del "Villaggio Cavallare", di cui occorre chiarire la valenza storico-architettonica ed eventualmente vincolistica ai fini dell'attuazione della proposta progettuale.*

Premesso quanto sopra, al fine di verificare la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte di competenza dello scrivente Servizio, e consentire allo stesso di procedere con una valutazione esaustiva della proposta progettuale in oggetto, si ritiene che la stessa debba tenere in debita considerazione quanto sopra rappresentato.

Conseguentemente, si ritiene che, allo stato, in base a quanto sopra rilevato e salvo ulteriori valutazioni, rilievi e approfondimenti, le trasformazioni per come proposte risultano non compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di Tutela delle NTA del PUTT/P nonché, in parte, con le prescrizioni di base di cui al sopra citato art. 3.15.""

Con nota protocollo n. 12758 dell'11.06.2013 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio regionale n. 5955 del 20.06.2013, il Comune di Maglie ha trasmesso i suddetti chiarimenti e integrazioni, comprensivi della certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalle LL.RR. n. 19/2010 e n. 28/2012.

(Descrizione intervento proposto)

Come rappresentato nella documentazione in atti, ed in particolare nell'elaborato Relazione tecnica e nella Relazione paesaggistica, il progetto prevede l'attuazione di un comparto in zona C2 localizzato a sud del centro abitato di Maglie. Tale comparto prevede la realizzazione di 17 lotti caratterizzati da due tipologie edilizie per la destinazione residenziale, quadrifamiliare e bifamiliare. Inoltre è prevista una tipologia in linea con locali per attività terziaria al piano terra e abitazioni/attività terziaria al primo piano. Nella parte del comparto interessata dall'area annessa di una zona boscata, si prevede la localizzazione del verde pubblico e l'allargamento della sede stradale.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli ***Ambiti Territoriali Estesi*** le aree interessate dal Piano risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso "C - valore distinguibile".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- per il sistema **"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"**, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- per il sistema **"copertura botanico-vegetazionale e colturale"**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o impor-

tanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- per il sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, ***Ambiti Territoriali Distinti*** si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** riguardo a quanto rilevato dal Servizio Assetto del Territorio in merito alla presenza di un ciglio di scarpata, riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P e dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia, agli atti dello scrivente Servizio, il Comune di Maglie con la citata nota protocollo n. 12758 dell'11.06.2013, ha chiarito che l'AdB con nota prot. 14798 del 26.11.2010 ha trasmesso all'Amministrazione Comunale la carta redatta a seguito di osservazioni comunali e sopralluogo congiunto con il Comune, modificandola in funzione degli esiti di tale sopralluogo. Nelle nuove individuazioni prodotte dall'AdB (cartografia allegata alla citata nota comunale) il suddetto "ciglio di scarpata" non è stato confermato, sottraendo, quindi, le aree limitrofe dalle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** il comparto risulta parzialmente interessato dall'area annessa di un "bosco" sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P.
  Da accertamenti d'ufficio si rileva inoltre la presenza di alcune componenti arboree/arbustive anche di tipo spontaneo in forma sparsa e a gruppi;
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** in merito alla segnalazione della Carta dei Beni culturali del "Villaggio Cavallare" in prossimità del comparto in oggetto, il Comune di Maglie con la citata nota protocollo n. 12758 dell'11.06.2013, ha trasmesso gli atti del Direttore del Museo Civico di Maglie (trasmessi anche alla Soprintendenza Archeologica di Taranto) con i quali chiedeva l'autorizzazione, approvata, ad avviare le indagini sul sito località Cavallare per definire l'esatta consistenza archeologica dell'area, che, da quanto emerge dagli allegati cartografici trasmessi, è localizzata in posizione distante dal comparto in oggetto, non incidendo sull'attuazione dei lotti edificatori.

Dalla documentazione fotografica trasmessa e da accertamenti d'ufficio, inoltre, si rileva la presenza di muretti a secco di significativo valore paesaggistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex art 136 e 142 del DLgs 42/2004, vincolo idrogeologico).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta in oggetto, questo Servizio, a seguito dell'esame della proposta di intervento nonché esaminati gli atti integrativi trasmessi, ritiene di accogliere la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, secondo quanto di seguito motivato e rappresentato.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di volumi edilizi e opere annesse su aree che, da

approfondimenti d'ufficio sul reale stato dei luoghi, risultano insistere in un contesto rurale, che sia pure collocato ai margini dell'abitato di Maglie e a completamento dello stesso, rappresenta luogo di passaggio dalla città alla campagna, entro cui sono leggibili tracce e segni dell'organizzazione del suolo quali confini poderali, alberature, muretti a secco, risultato di un processo dell'azione naturale e antropica di modellamento del paesaggio agrario di significato paesaggistico.

A seguito dell'esame della proposta progettuale, si rileva che la configurazione del comparto prevede la localizzazione delle volumetrie e delle trasformazioni prioritariamente nelle aree del comparto libere dalla presenza di elementi di vegetazione esistente.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, pur comportando modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico dei luoghi interessati, si collocano comunque a ridosso di un contesto urbano, e con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole,** con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per l'ATE interessato.

Prescrizioni:

- Sia stralciata la previsione di adeguamento e allargamento della sede stradale nell'area annessa al bosco (Tav. 4) in quanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P. Inoltre, sia stralciato il tracciato viario che dalla strada intercomunale Maglie-Scorrano prevede una viabilità di accesso al comparto (direzione ovest-est), in quanto tale asse risulta impattante sia rispetto alla presenza di muretti a secco di significativo valore paesaggistico localizzati lungo la suddetta strada intercomunale e ad est della stessa in prossimità del confine nord della Villa Macrì. Inoltre lungo tali muretti si ritiene debbano essere salvaguardati i filari di alberature esistenti con assetto vegetazionale consolidato. Al fine di consentire, quindi, l'accesso ai lotti edificatori si utilizzino i tracciati viari esistenti a nord del comparto (in area già edificata) i cui prolungamenti, riducendo al minimo il consumo di suolo, possono garantire un'agevole ingresso al comparto in continuità con l'edificato esistente;
- Riguardo alla viabilità di accesso nell'area sud del comparto, dalla Via XXIV maggio, avendo la caratteristica di tracciato viario a ridosso di aree rurali, per la stessa sia prevista una sezione ridotta che consenta la transitabilità automobilistica di accesso ai lotti, ma al contempo sia affiancata (a sud), lungo il suo percorso, da piantumazioni arboree/arbustive e percorsi pedonali e ciclabili;
- Le aree derivanti dagli stralci di cui al precedente punto 1, siano destinate a verde con piantumazioni arboree/arbustive autoctone prevedendo al contempo percorsi pedonali/ciclabili con aree sosta ed esclusione di opere che comportino la completa impermeabilizzazione dei suoli e la modifica morfologia dei terreni;
- Sia garantita la salvaguardia e la ricostruzione dei muretti a secco esistenti (qualora diruti), consentendo, laddove strettamente necessario e in coerenza con quanto prescritto ai punti precedenti, l'apertura di varchi strettamente necessari per il transito di auto (da nord) e di percorsi pedonali/ciclabili, come sopra prospettati;
- Sia garantita la tutela delle essenze arboree/arbustive esistenti, prevedendone l'integrazione con ulteriori piantumazioni. A tal fine trattandosi di un'area di margine urbano, è necessario prevedere, nelle aree destinate a verde pertinenziale e pubblico e lungo la viabilità esistente e di progetto, la piantumazione di essenze arboree autoctone, sia al fine di integrare le componenti vegetazionali comunque presenti nel contesto di appartenenza, sia per creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale.

Indirizzi:

Nei successivi livelli di progettazione:

- le nuove recinzioni siano preferibilmente costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a incrementare i complessi vegetazionali;
- per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei vicini luoghi rurali, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;
- le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
- il progetto dei sistemi edilizi, al fine di migliorarne, il comfort, la vivibilità, il benessere e la salute degli abitanti, in funzione delle destinazioni d'uso, nonché le condizioni di sostenibilità complessiva, e la qualità urbana e paesaggistica, deve perseguire, anche in applicazione della LR n. 13/2008, della LR n.14/2009 e del DRAG-PUE, la qualificazione ambientale dell'insediamento urbano;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento, prevedendo anche la predisposizione di opportuni sistemi di schermature;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione

Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Maglie (Le)** per il Piano di Lottizzazione convenzionata comparto 10, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Indirizzi e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante e per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali:
- al Sig. Sindaco del Comune di Maglie (Le)

DI TRASMETTERE in copia a cura del Servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:
- per i lottizzanti, Arch. Antonio Rinaldi, Via Cicolella 8/b, 73100 Lecce

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta — Avv. Davide F. Pellegrino
Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1326

Comune di Nardò (Le) - Piano Urbanistico Esecutivo Comparto 74, zona C5 in località S. Isidoro. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:
VISTI:
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi, che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:
(Documentazione agli atti)
Si fa riferimento alla nota del Servizio Urbanistica regionale protocollo n. 9303 del 13.09.2012 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 10054 del 22.10.2012, con la quale, a seguito di soppressione del Comitato Urbanistico Regionale ai sensi della L.R. n. 22/2012, il suddetto Servizio Urbanistica della Regione ha trasmesso, per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, gli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale in oggetto costituiti dalla seguente documentazione (in duplice copia):
- A Relazione tecnica
- B Norme Tecniche di Attuazione
- C Schema di convenzione

- D Elenco ditte e ripartizione degli utili e degli oneri
- E Relazione geomorfologica, geologico-tecnica
- F Relazione tecnica compatibilità PUTT/P
- G Relazione tecnica smaltimento rifiuti
- 01 Planimetrie
- 02 Planimetria catastale
- 03 Rilievo plano altimetrico
- 04 Zonizzazione
- 05 Quotizzazione e lotti
- 06 Planimetria - tipi edilizi
- 07 Viabilità e sezioni stradali
- 08 Impianti tecnologici
- 09 Planovolumetria

Con nota protocollo n. 11253 del 19.11.2012, il Servizio Assetto del Territorio della Regione, a seguito dell'esame preliminare degli atti trasmessi, comunicava al Signor Sindaco di **Nardò**, al Dirigente dell'Area Funzionale 2° del Comune e ai progettisti (non risultando agli atti gli indirizzi dei soggetti proponenti), i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ritenendo la localizzazione e la configurazione dell'intervento di cui trattasi non idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto in contrasto con le NTA del PUTT/P.

Con nota protocollo 44832/12 del 29.11.2012 il Dirigente dell'Area Funzionale 2° del Comune di Nardò comunicava la rettifica degli indirizzi dei proponenti del Comparto n. 74.

Con successiva nota regionale protocollo n. 11672 del 30.11.2012 il Servizio Assetto del Territorio della Regione, comunicava ai soggetti proponenti e per conoscenza al Signor Sindaco di **Nardò** e al Dirigente dell'Area Funzionale 2° del Comune, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Con nota del 15.12.2012 acquisita al protocollo n. 14958 del 24.12.2012 del Servizio Assetto del Territorio, i progettisti trasmettevano Osservazioni alle suddette note regionali.

Con nota protocollo n. 504 del 17.01.2013 il Servizio Assetto del Territorio, da un primo esame delle osservazioni pervenute, invitava il Comune di Nardò ad una valutazione congiunta del Piano di Lottizzazione in oggetto.

A seguito del suddetto esame, con nota protocollo n. 19894 del 03.06.2013 acquisita al protocollo regionale n. 5451 del 10.06.2013, il Comune di Nardò ha trasmesso, su supporto informatico, copia del PdL del comparto n. 75 adeguato dai tecnici progettisti alle prescrizioni di cui alla Determinazione Regionale n. 28/2013 di esclusione dalla VAS e alle indicazioni dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia in sede di esame congiunto.

(Descrizione intervento proposto)

Come rappresentato nella documentazione in atti, ed in particolare nell'elaborato A - Relazione tecnica, il progetto prevede l'attuazione di un comparto a destinazione mista con aree a verde sportivo, attrezzature turistico alberghiere, parcheggi pubblici ed edilizia residenziale, integrati da viabilità di accesso ed interna al comparto.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, come già rappresentato nel citato preavviso di diniego regionale di cui alla citata nota protocollo n. 11253 del 19.11.2012, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli ***Ambiti Territoriali Estesi*** le aree interessate dal Piano risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "D - valore relativo".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli ATE di tipo "D" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema **"assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico"** le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ATD di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del

territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3";

- con riferimento al sistema **"copertura botanico-vegetazionale e colturale"** le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"** va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, ***Ambiti Territoriali Distinti*** si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** riguardo a quanto rilevato dal Servizio Assetto del Territorio in merito alla presenza di un ciglio di scarpata, riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P, nella Relazione geomorfologica, geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Andrea Vitale, si precisa testualmente quanto segue: ""(…) Questo elemento morfologico, rilevato qui in estremo dettaglio, corrisponde al "ciglio di scarpata" riportato in scala 1:50.000, sulla tavola tematica relativa alla geomorfologia del PUTT/P. Dalla carta geomorfologica di dettaglio, si può osservare che l'area in progetto, è ubicata ad una distanza di circa 200 metri dal limite superiore della scarpata e dal relativo "ciglio di scarpata" ad una quota compresa tra 7 e 13 m slm. Il dislivello tra il "piede della scarpata" e la "scarpata a debole inclinazione" è mediamente di circa 1,6 m.""";
- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.
  Da accertamenti d'ufficio si rileva la presenza di alcune componenti arboree/arbustive quali filari di alberature, alberature di ulivo sparse e a gruppi;
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 04.09.1975 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Nardò", motivato come segue:

"La zona ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche, paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito un'intensa opera di umanizzazione, sì che è possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali pressoché' intatti nella loro originaria bellezza incoraggiano

sempre più correnti turistiche di massa, mentre le numerose insenature e macchie verdi instaurano un equilibrato rapporto fra uomo, natura colonizzata, architettura e colore"

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta in oggetto, questo Servizio, a seguito dell'esame congiunto della proposta di intervento nonché esaminati gli atti sostitutivi trasmessi, ritiene di accogliere la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, secondo quanto di seguito motivato e rappresentato.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di volumi edilizi e opere annesse su aree che, da approfondimenti d'ufficio sul reale stato dei luoghi, risultano insistere in un contesto rurale, che sia pure collocato ai margini dell'abitato di S. Isidoro e a completamento dello stesso sulla SP n. 114, rappresenta luogo di passaggio dalla città alla campagna, entro cui sono leggibili tracce e segni dell'organizzazione del suolo quali confini poderali, filari di alberature, alberature di ulivo sparse, sentieri, strade bianche, percorsi, strade interpoderali, risultato di un processo dell'azione naturale e antropica di modellamento del paesaggio agrario di significato paesaggistico.

A seguito delle modifiche apportate alla proposta progettuale, si rileva che la nuova configurazione del comparto prevede la localizzazione delle volumetrie e delle trasformazioni prioritariamente nelle aree del comparto libere dalla presenza di elementi di vegetazione esistente che sostanzialmente è stata inclusa nella zona tipizzata F15.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, pur comportando modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico dei luoghi interessati, si collocano comunque a ridosso di un contesto urbano, e con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "D", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole,** con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per l'ATE interessato.

Prescrizioni:

- al fine di tutelare in modo complessivo il sistema di formazioni vegetazionali presenti nell'area d'intervento, consentendo loro di mantenere la configurazione attuale che appare consolidata, si prescrive che siano stralciati, nel lotto 2, o ne sia prevista una diversa collocazione all'interno del medesimo lotto e/o comparto, i volumi accorpati denominati "A- B-D-D-B-A" nella Tavola n. 09 Planovolumetria (color fucsia), localizzati ad est del lotto, in quanto tali aree risultano interessate da vegetazione arborea/arbustiva in filari di interesse paesaggistico, in continuità e a completamento delle alberature presenti a nord del comparto;
- sia prevista la salvaguardia del gruppo di alberature presente nella parte sud del comparto inclusa nella zona F15;
- trattandosi di un'area di margine urbano, è necessario prevedere, nelle aree destinate a verde pertinenziale e pubblico e lungo la viabilità esistente e di progetto, la piantumazione di essenze arboree autoctone, sia al fine di integrare le componenti vegetazionali comunque presenti nel contesto di appartenenza, sia per creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;

Indirizzi:

Nei successivi livelli di progettazione:

- le nuove recinzioni siano preferibilmente costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a incrementare i complessi vegetazionali;

- per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei vicini luoghi rurali, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;
- le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
- il progetto dei sistemi edilizi, al fine di migliorarne, il comfort, la vivibilità, il benessere e la salute degli abitanti, in funzione delle destinazioni d'uso, nonché le condizioni di sostenibilità complessiva, e la qualità urbana e paesaggistica, deve perseguire, anche in applicazione della LR n. 13/2008, della LR n.14/2009 e del DRAG-PUE, la qualificazione ambientale dell'insediamento urbano;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento, prevedendo anche la predisposizione di opportuni sistemi di schermature;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Nardò (Le)** per il Piano Urbanistico Esecutivo Comparto 74, zona C5 in località S. Isidoro, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Indirizzi e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante e per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali:
- al Sig. Sindaco del Comune di Nardò (Le)

DI TRASMETTERE in copia a cura del Servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:
- per i proponenti, al Sig. Cosimo Damiano Greco Via Falconieri Ignazio (ex 11), n. 2 Nardò (Le) e al Sig. Cosimo Nobile Via Maggiore Galliano n. 53 Copertino (Le)

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1327

Comune di Nardò (Le) - Piano Urbanistico Esecutivo Comparto 75, zona C5 in località S. Isidoro. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:
VISTI:
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi, che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:
(Documentazione agli atti)
Si fa riferimento alla nota del Servizio Urbanistica regionale protocollo n. 9305 del 13.09.2012 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 10055 del 22.10.2012, con la quale, a seguito di soppressione del Comitato Urbanistico Regionale ai sensi della L.R. n. 22/2012, il suddetto Servizio Urbanistica della Regione ha trasmesso, per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, gli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale in oggetto costituiti dalla seguente documentazione (in duplice copia):
- A Relazione tecnica
- B Norme Tecniche di Attuazione
- C Schema di convenzione
- D Elenco ditte e ripartizione degli utili e degli oneri

- E Relazione geomorfologica, geologico-tecnica
- F Relazione tecnica compatibilità PUTT/P
- G Relazione tecnica smaltimento rifiuti
- 01 Planimetrie
- 02 Planimetria catastale
- 03 Rilievo plano altimetrico
- 04 Zonizzazione
- 05 Quotizzazione e lotti
- 06 Planimetria - tipi edilizi
- 07 Viabilità e sezioni stradali
- 08 Impianti tecnologici
- 09 Planovolumetria

Con nota protocollo n. 11224 del 19.11.2012, il Servizio Assetto del Territorio della Regione, a seguito dell'esame preliminare degli atti trasmessi, comunicava al Signor Sindaco di **Nardò**, al Dirigente dell'Area Funzionale 2° del Comune e ai progettisti (non risultando agli atti gli indirizzi dei soggetti proponenti), i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ritenendo la localizzazione e la configurazione dell'intervento di cui trattasi non idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto in contrasto con le NTA del PUTT/P.

Con nota protocollo 44832/12 del 29.11.2012 il Dirigente dell'Area Funzionale 2° del Comune di Nardò comunicava la rettifica degli indirizzi dei proponenti del Comparto n. 74.

Con successiva nota regionale protocollo n. 11674 del 30.11.2012 il Servizio Assetto del Territorio della Regione, comunicava ai soggetti proponenti e per conoscenza al Signor Sindaco di **Nardò** e al Dirigente dell'Area Funzionale 2° del Comune, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Con nota del 15.12.2012 acquisita al protocollo n. 14959 del 24.12.2012 del Servizio Assetto del Territorio, i progettisti trasmettevano Osservazioni alle suddette note regionali.

Con nota protocollo n. 504 del 17.01.2013 il Servizio Assetto del Territorio, da un primo esame delle osservazioni pervenute, invitava il Comune di Nardò ad una valutazione congiunta del Piano di Lottizzazione in oggetto.

A seguito del suddetto esame, con nota protocollo n. 19894 del 03.06.2013 acquisita al protocollo regionale n. 5451 del 10.06.2013, il Comune di Nardò ha trasmesso, su supporto informatico, copia del PdL del comparto n. 75 adeguato dai tecnici progettisti alle prescrizioni di cui alla Determinazione Regionale n. 28/2013 di esclusione dalla VAS e alle indicazioni dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia in sede di esame congiunto.

(Descrizione intervento proposto)

Come rappresentato nella documentazione in atti, ed in particolare nell'elaborato A - Relazione tecnica, il progetto prevede l'attuazione di un comparto a destinazione mista con aree a verde attrezzato, attrezzature turistico alberghiere, parcheggi pubblici, attrezzature e impianti tecnologici, attrezzature civili di interesse comune e turistico-commerciali ed edilizia residenziale, integrati da viabilità di accesso ed interna al comparto.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, come già rappresentato nel citato preavviso di diniego regionale di cui alla citata nota protocollo n. 11224 del 19.11.2012, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli ***Ambiti Territoriali Estesi*** le aree interessate dal Piano risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in parte in un Ambito Territoriale Esteso "C - valore distinguibile" e in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "D - valore relativo".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- per il sistema **"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"**, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e

idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- per il sistema **"copertura botanico-vegetazionale e colturale"**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- per il sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli ATE di tipo "D" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema **"assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico"** le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ATD di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3";
- con riferimento al sistema **"copertura botanico-vegetazionale e colturale"** le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"** va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non com-

patibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, ***Ambiti Territoriali Distinti*** si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** riguardo a quanto rilevato dal Servizio Assetto del Territorio in merito alla presenza di un ciglio di scarpata, riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P, nella Relazione geomorfologica, geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Andrea Vitale, si precisa testualmente quanto segue: ""(…) Questo elemento morfologico, rilevato qui in estremo dettaglio, corrisponde al "ciglio di scarpata" riportato in scala 1:50.000, sulla tavola tematica relativa alla geomorfologia del PUTT/P. Dalla carta geomorfologica di dettaglio, si può osservare che l'area in progetto, è ubicata ad una distanza di circa 200 metri dal limite superiore della scarpata e dal relativo "ciglio di scarpata" ad una quota compresa tra 7 e 13 m slm. Il dislivello tra il "piede della scarpata" e la "scarpata a debole inclinazione" è mediamente di circa 1,6 m.""";
- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.
  Da accertamenti d'ufficio si rileva la presenza di alcune componenti arboree/arbustive quali filari di alberature, alberature di ulivo sparse;
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 04.09.1975 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Nardò", motivato come segue:

"La zona ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche, paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito un'intensa opera di umanizzazione, sì che e' possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali pressoché' intatti nella loro originaria bellezza incoraggiano sempre più correnti turistiche di massa, mentre le numerose insenature e macchie verdi instaurano un equilibrato rapporto fra uomo, natura colonizzata, architettura e colore"

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta in oggetto, questo Servizio, a seguito dell'esame congiunto della proposta di intervento nonché esaminati gli atti sostitutivi trasmessi, ritiene di accogliere la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, secondo quanto di seguito motivato e rappresentato.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di volumi edilizi e opere annesse su aree che, da approfondimenti d'ufficio sul reale stato dei luoghi, risultano insistere in un contesto rurale, che sia pure collocato ai margini dell'abitato di S. Isidoro e a completamento dello stesso sulla SP n. 114, rappresenta luogo di passaggio dalla città alla campagna, entro cui sono leggibili tracce e segni dell'organizzazione del suolo quali confini poderali, filari di alberature, alberature di ulivo sparse, sentieri, strade bianche, percorsi, strade interpoderali, risultato di un processo dell'azione naturale e antropica di modellamento del paesaggio agrario di significato paesaggistico.

A seguito delle modifiche apportate alla proposta progettuale, si rileva che la nuova configurazione del comparto, che prevede la localizzazione delle volumetrie e delle trasformazioni prioritariamente nella parte ovest e a sud del comparto a completamento e in continuità dell'edificato esistente, è teso ad ottimizzare l'occupazione del suolo assicurandone tendenzialmente il basso consumo e tende a salvaguardare la presenza di elementi di vegetazione con specifico riferimento al filare di alberi

che interessa l'area ad est del comparto e di parte della vegetazione ivi presente (alberi isolati e in piccoli gruppi). Alcune ulteriori modifiche hanno meglio approfondito il rapporto fisico e relazionale tra il contesto paesaggistico di appartenenza, gli ambienti urbani, naturali e rurali adiacenti, con un nuovo disegno planimetrico che nel suo complesso fornisce soluzioni di miglioramento nella relazione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta, individuando collegamenti fisici (spazi aperti e maglia viaria) e rapporti visuali.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, pur comportando modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico dei luoghi interessati, si collocano comunque a ridosso di un contesto urbano, e con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "C" e dell'ATE "D", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole,** con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per gli ATE interessati.

Prescrizioni:

- al fine di tutelare in modo complessivo il sistema di formazioni vegetazionali presenti nell'area d'intervento, consentendo loro di mantenere la configurazione attuale che appare consolidata, si prescrive che siano stralciati, nel lotto 5, i volumi accorpati denominati "A" e "C" nella Tavola n. 09 Planovolumetria, in quanto tali aree risultano interessate da vegetazione arborea/arbustiva di interesse paesaggistico, in continuità e a completamento del richiamato filare di alberature e a sud dello stesso;
- sia conservato il filare di alberi presente nell'area est interessato compreso tra il lotto n. 3 e la zona F14 e la vegetazione arborea/arbustiva adiacente;
- sia rilocalizzata la zona destinata a parcheggio, prevista tra i lotti nn. 4 e 5 e la zona F14, al fine di garantire il mantenimento della vegetazione arborea/arbustiva esistente;
- trattandosi di un'area di margine urbano, è necessario prevedere, nelle aree destinate a verde pertinenziale e pubblico e lungo la viabilità esistente e di progetto, la piantumazione di essenze arboree autoctone, sia al fine di integrare le componenti vegetazionali comunque presenti nel contesto di appartenenza, sia per creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;

Indirizzi:

Nei successivi livelli di progettazione:

- le nuove recinzioni siano preferibilmente costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a incrementare i complessi vegetazionali;
- per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei vicini luoghi rurali, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;
- le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
- il progetto dei sistemi edilizi, al fine di migliorarne, il comfort, la vivibilità, il benessere e la salute degli abitanti, in funzione delle destinazioni d'uso, nonché le condizioni di sostenibilità complessiva, e la qualità urbana e paesaggistica, deve perseguire, anche in applicazione della LR n. 13/2008, della LR n.14/2009 e del DRAG-PUE, la qualificazione ambientale dell'insediamento urbano;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine

di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento; l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento, prevedendo anche la predisposizione di opportuni sistemi di schermature;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Nardò (Le)** per il Piano Urbanistico Esecutivo Comparto 75, zona C5 in località S. Isidoro, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Indirizzi e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante e per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali:
- al Sig. Sindaco del Comune di Nardò (Le)

DI PROVVEDERE alla pubblicawione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1328

Comune di Corato (BA). Lavori per il collegamento tra la SP 231 (ex SS 98) e la SP 238 nel Comune di Corato - Variante ad est dell'abitato di Corato. Parere Paesaggistico e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base (artt. 5.03, 5.04 e 5.07 NTA del PUTT/P) con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:

- la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;
- l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle NTA del PUTT/P siano sottoposte a "verifica di compatibilità paesaggistica", per l'ottenimento dell'"Attestazione di Compatibilità Paesaggistica";
- l'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P il quale prevede che nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:
  - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
  - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
  - non abbiano alternative localizzative;
  - l'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P "Autorizzazione paesaggistica";
  - l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- la delibera di CC. n. 21 del 05/05/2012, con cui il comune di **Corato (BA)** ha **approvato** il progetto definitivo in questione in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del DPR 327/01 e dell'art. 12, comma 3 della LR 03/2005, controdeducendo in merito alle osservazioni presentate;
- la delibera di CC. n. 28 del 18/06/2012, con cui il comune di **Ruvo di Puglia (BA)** ha **approvato** il progetto definitivo in questione in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del DPR 327/01 e dell'art. 12, comma 3 della LR 03/2005, controdeducendo in merito alle osservazioni presentate.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

- L'ANAS SpA con nota prot. n. CBA-0017869-P del 23/05/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 5094 del 20/06/2011 ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo, richiedendo l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P per le opere in oggetto e prevedendo lo svolgimento di Conferenza di Servizi per l'ottenimento dei relativi pareri;
- il Comune di Corato (BA), Settore Urbanistica, con nota prot. n. 22632 del 22/07/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 6437 del 03/08/2011, ha trasmesso parere obbli-

gatorio della Commissione Locale per il Paesaggio per le opere in oggetto, ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, unitamente alla Del GC n. 92 del 20/07/2011 con cui si prendeva atto di tale parere, richiedendo contestualmente l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica;
- questo Ufficio, con nota prot. n. 6945 del 06/09/2011, ha richiesto al Comune di Corato (BA) e all'ANAS SpA documentazione integrativa, e precisamente lo Studio d'Impatto Paesaggistico, elencando i relativi elaborati;
- L'ANAS SpA, con nota prot. n. CBA-0030107-P del 12/09/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 7578 del 26/09/2011, ha trasmesso lo Studio di Impatto Paesaggistico;
- Il Comune di Corato (BA) con nota prot. n. 27018 del 13/09/2011, acquisita al prot. del Servizio del Territorio con n. 7864 del 04/10/2012, ha trasmesso lo stesso Studio di Impatto Paesaggistico, allegando copia della Determinazione n. 470 del 30/06/2011 della Provincia di Bari, Servizio Ambiente e Rifiuti, afferente la procedura di assoggettabilità a VIA, e precisamente l'esclusione da tale procedura;
- L'ANAS SpA, con nota prot. n. CBA-0003062-P del 30/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 2648 del 15/03/2012, ha convocato per Conferenza di Servizi per le opere in oggetto;
- L'ANAS SpA, con nota prot. n. CBA-0012260-P del 29/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 3476 dell'11/04/2012, ha trasmesso copia del verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 22/03/2012 e convocato la seconda seduta per il 09/05/2012 della stessa, aggiornando con la trasmissione di altri pareri ottenuti con nota prot. n. CBA-0014256-P del 13/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 4375 del 10/05/2012;
- il Comune di Corato (BA), con nota prot. n. 15625 del 18/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 5154 del 31/05/2012, ha trasmesso copia della DCC n. 20 dell'08/05/2012 con cui si esprime "parere favorevole all'istanza presentata giusta nota del 24/05/2011 con prot. n. 16441 dalla società "Anas SpA" avente ad oggetto la deroga al PUTT/P" per le opere in oggetto, e DCC n. 21 dell'08/05/2012 di approvazione del progetto definitivo per le stesse opere;
- l'ANAS SpA, con nota prot. n. CBA-0017860-P del 14/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 4966 del 25/05/2012, ha convocato la seduta conclusiva della suddetta Conferenza di Servizi;
- in sede di tale seduta di Conferenza dei Servizi, questo Ufficio ha richiesto "motivati approfondimenti circa la sussistenza delle condizioni per la derogabilità alle prescrizioni di base del PUTT/P. a tale scopo si chiede di trasmettere lo Studio di Prefattibilità Ambientale - Rapporto sui Possibili Tracciati e lo Studio di Fattibilità";
- con nota prot. n. 6156 del 03/07/2012, questo Ufficio ha rappresentato le criticità emerse nella valutazione del progetto in oggetto e, "non ritenendo verificata la sussistenza dei presupposti per la deroga", ha richiesto "documentazione che approfondisca gli aspetti evidenziati".

Con nota prot. n. 7392 del 23/05/2013, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 5437 del 10/06/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere **favorevole con prescrizioni**.

In merito alla sussistenza dei presupposti per la deroga di cui all'art 5.07 delle NTA del PUTT/P, il Comune di Corato ha trasmesso:
- con nota prot. n. 15625 del 18/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 5154 del 31/05/2012, copia della DCC n. 20 dell'08/05/2012 con cui si esprime "parere favorevole all'istanza presentata giusta nota del 24/05/2011 con prot. n. 16441 dalla società "Anas spa" avente ad oggetto la deroga al PUTT/P" (art. 5.07 NTA del PUTT/P) per le opere in oggetto;
- con nota prot. n. 5575 del 19/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 2710 del 03/04/2013, l'esplicitazione dei presupposti per la deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

La documentazione oggetto di valutazione, relativa al progetto in oggetto, acquisita in forma cartacea e digitale al prot. del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 5094 del 20/06/2011, è costituita dai seguenti elaborati:

- PP01: planimetrie planimetria di progetto parte prima
- PP02: planimetrie planimetria di progetto parte seconda
- FPO1: profili profilo longitudinale asse principale da progr. 0,00 a progr. 1700,00
- FPO2: profili profilo longitudinale asse principale da progr. 1700,00 a progr. 3400,00
- FPO3:profili profilo longitudinale asse principale da progr. 3400,00 a progr. 5100,00
- FPO4: profili profilo longitudinale asse principale da progr. 5100,00 a progr. 6728,44
- STO1: sezioni tipo asse principale parte prima
- STO4: sezioni tipo viabilità interferenti (strade provinciali)
- STO6: sezioni tipo rotatorie e viabilità agricole
- DIO1: opere d'arte maggiori: viadotti e ponti viadotto sez. 9 ÷ 23a piante, sezione longitudinale, prospetto, stralcio planimetrico, sezione impalcato, sezione trave, particolare cordolo
- CPO1: opere d'arte maggiori: viadotti e ponti viadotto sez. 9 ÷ 23a carpenteria spalle
- DI00: opere d'arte maggiori: viadotti e ponti ponte alla sez. 122 pianta fondazioni, pianta al piano appoggi, sezione longitudinale, sezione impalcato, particolari
- CPO1: opere d'arte maggiori: viadotti e ponti ponte alla sez. 122 carpenteria spalla Sx
- DI00: opere d'arte minori: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale corpo centrale sez. 33a lato sx stalcio planimetrico, pianta, prospetto e sezione tipologica
- DI00: opere d'arte minori: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale corpo centrale sez. 58a lato sx stalcio planimetrico, pianta, prospetto e sezione tipologica
- DI00: opere d'arte minori: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale corpo centrale sez. 62b lato sx stalcio planimetrico, pianta, prospetto e sezione tipologica
- DI00: opere d'arte minori: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale corpo centrale sez. 65 lato dx stalcio planimetrico, pianta, prospetto e sezione tipologica
- DI00: opere d'arte minore: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale corpo centrale sez. 78 lato sx stalcio planimetrico, pianta, prospetto e sezione tipologica
- DI00: opere d'arte minori: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale corpo centrale sez. 96 lato dx stalcio planimetrico, pianta, prospetto e sezione tipologica
- DI00: opere d'arte minori: opere di sostegno terre rinforzate a paramento verticale in pannelli in cls asse principale sezz. 7a ÷ 27 - lato Dx / Sx stralcio planimetrico, pianta e prospetti
- RE07: cave e discariche relazione descrittiva
- CD00: cave e discariche planimetria con ubicazione dei siti di cava e di deposito
- RE08: cave e discariche schede cave e depositi
- RE08: relazione paesaggistica
- PL01: relazione paesaggistica documentazione fotografica planimetria con indicazione degli scatti fotografici
- RE09: relazione paesaggistica documentazione fotografica album fotografico
- CT22: relazione paesaggistica carta dell'assetto del paesaggio
- CT21: relazione paesaggistica carta dei vincoli e delle tutele
- CT23: relazione paesaggistica carta della morfologia del paesaggio e percezione visiva
- PO00: inquadramento dell' intervento planimetria su fotomosaico di foto aeree
- RE00: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale relazione descrittiva
- PL01: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale planimetria generale interventi di mitigazione parte prima
- PL02: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale planimetria generale interventi di mitigazione parte seconda
- DT01: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale opere tipo per la salvaguardia dei corsi d'acqua disoleatore tipo 1 parte prima
- DT01: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale opere tipo per la salvaguardia dei corsi d'acqua disoleatore tipo 2 parte prima
- DT00: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale opere tipo per la salvaguardia dei corsi d'acqua vasca di filtrazione tipo
- DT00: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale interventi per la salvaguardia della fauna sottopasso faunistico ϕ 1500 - tipo
- DT05: interventi di inserimento paesaggistico e ambientale sezioni tipo opere a verde sottopasso faunistico

- CO00: inquadramento dell'intervento corografia generale
- RE05: inquadramento dell'intervento relazione descrittiva
- RE06: inquadramento dell'intervento relazione tecnica stradale
- PL00: inquadramento dell'intervento riepiloghi degli strumenti urbanistici
- RE03: documentazione indagini geotecniche (documentazione prodotta dalla società I.G. S.r.l.) Relazione geologica
- RE01: documento di verifica (art. 16 l.r.11/2001) relazione descrittiva
- RE02: documento di verifica (art. 16 l.r.11/2001) 3° alternativa di tracciato valutata documentazione fotografica
- RE03: documento di verifica (art. 16 l.r.11/2001) 3° alternativa di tracciato valutata inquinamento acustico schede di censimento dei ricettori impattati
- RE05: documento di verifica (art. 16 l.r.11/2001) 3° alternativa di tracciato valutata monitoraggio ambientale linee guida per la stesura del piano di monitoraggio ambientale
- RE04: documento di verifica (art. 16 l.r. 11/2001) 3° alternativa di tracciato valutata inquinamento acustico rapporto di misura per i rilievi acustici
- RE07: indagini archeologiche preventive (documentazione prodotta dalla dauniArchè s.c.a.r.l. servizi per i beni culturali e l'archeologia) relazione
- CT00: indagini archeologiche preventive (documentazione prodotta dalla dauniArchè s.c.a.r.l. servizi per i beni culturali e l'archeologia) tavola n. 1 - planimetria archeologica
- PC01: espropri piano particellare di esproprio comune di Ruvo di Puglia foglio 20
- PC02: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 57
- PC03: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 53
- PC04: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 52
- PC05: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 42
- PC06: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 43
- PC07: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 34
- PC08: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 26
- PC09: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 27
- PC10: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 25
- PC11: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 15
- PC12: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 14
- PC13: espropri piano particellare di esproprio comune di Corato foglio 24

(Descrizione intervento proposto)

Come rappresentato nella documentazione in atti, il progetto dei lavori di costruzione del collegamento fra la S.P 231 (ex SS. 98) e la S.P 238 "Variante ad Est dell'abitato di Corato", come descritto nella relazione e negli elaborati progettuali consegnati con prot. n. CBA-0017869-P del 23/05/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 5094 del 20/06/2011, trae origine dalla necessità di individuare nuove aree per un ulteriore sviluppo urbano, se si considera che attualmente il territorio urbanizzato del Comune di Corato è racchiuso tra la S.P. 231 (già S.S.98) ad Ovest e dalla ferrovia BARI - Nord ad Est.

Tale variante, adeguatamente raccordata con la S.P. 231, cingerà il comune di Corato, individuando al contempo, all'interno dello stesso, un'area nella quale il Comune troverà spazi territoriali di sviluppo. Inoltre, la nuova arteria secondo le previsioni progettuali lambirà e servirà in maniera razionale e funzionale un territorio agricolo, posto immediatamente ad Est di essa, in cui il Comune potrà individuare una nuova Zona Industriale, adeguatamente collocata fra la ex S.S. 98, il casello autostradale della A14 ed il porto di Molfetta.

La nuova arteria in progetto collegherà la S.P. 238 con la S.P. 231, innestandosi a Nord sulla bretella di collegamento con la ex S.S. 98, e a Sud con la S.P. 231, all'altezza del cavalcavia di svincolo con la ex SS 98 stessa.

La realizzazione del collegamento fra le SS.PP 231 (ex SS. 98) e 238 parte dall'asse dell'esistente cavalcavia di svincolo con la ex SS 98, prosegue verso Est interessando una zona in cui la Ferrovia Bari-Nord e la via Francavilla sono più vicine e a quota fra loro, consentendo la realizzazione di uno

scavalco più facilmente realizzabile a livello tecnico e meno impegnativo a livello economico. Lo scavalco necessario è costituito da un viadotto a sei luci di lunghezza complessiva pari a 205 m circa.

L'andamento plano-altimetrico della strada in oggetto è stato sviluppato in modo da garantire la piena compatibilità con le infrastrutture viarie esistenti, evitando rilevati o trincee invasivi nei confronti della natura del paesaggio, anche in relazione al futuro carattere essenzialmente urbano dell'arteria.

A tal fine tutte le intersezioni sono previste a raso e messe in assoluta sicurezza a mezzo di utilizzo di "rotatorie" dimensionate sulla base dei più moderni criteri di progettazione, e comunque nel rispetto delle recenti norme che disciplinano la materia (D.M. 19/04/06).

L'andamento altimetrico del profilo stradale è previsto in rilevato e termina a Nord dell'abitato mediante una rotatoria posta a circa 500 m (minimo previsto dalla normativa) a Sud del previsto punto di attacco lungo la bretella di collegamento della S.P. 238 con la S.P. 231.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Fermo restando che l'intervento proposto ricade in un'aree sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si specifica che riguardo ai rapporti del progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne gli interventi ricadenti nel Comune di **Corato (BA)**, il quale ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1.03 comma 5.3 delle NTA del PUTT/P, DCS del 22/12/2009 n. 82, tavole di Piano riportante la perimetrazione dei territori costruiti, ed è dotato di Piano Comunale dei Tratturi approvato con DCC n. 70 del 28/11/2008, si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade per l'80% circa del tracciato in un ***Ambito Territoriale Esteso*** di tipo E, mentre per il restante 20% circa, a sud, in ***Ambiti Territoriali Estesi*** di tipo B e C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, ***Ambiti Territoriali Distinti*** si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** l'intervento intercetta le aree di pertinenza e le aree annesse delle seguenti componenti geomorfoidrologiche:
  - n. 4 componenti geomorfoidrologiche denominate "versanti e crinali", e precisamente n. 4 cigli di scarpata, sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
  - n. 5 componenti geomorfoidrologiche denominate "versanti e crinali", e precisamente n. 5 ripe fluviali, sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
  - il corso d'acqua denominato Lama di Pietra individuato come corso d'acqua d'interesse paesaggistico nella Proposta di PPTR (approvata dalla giunta regionale con DGR n. 1 dell'11/01/2010);
  - n. 8 componenti del reticolo idrografico, riportati sugli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P;
- ***Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse biologico-vegetazionale;
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure

indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela; tuttavia, in prossimità delle sezioni di progetto individuate tra i nn. 20 e 10, l'intervento intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di una componente storico-culturale denominata "zone archeologiche", e precisamente il tratturello Via Traiana, sottoposto agli indirizzi di tutela di cui all'art. 11 del PCT, alle prescrizioni di base di cui all'art. 12 del PCT e agli indicatori di qualità, procedure e regole di buona pratica di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso PCT.

Per quanto concerne gli interventi ricadenti nel Comune di **Ruvo di Puglia (BA),** il quale ha ricevuto attestazione di coerenza al PUTT/P delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA, approvate con DCC n. 31 del 11/07/2008, dalla documentazione trasmessa, dalle tavole tematiche del PUTT/P e dai primi adempimenti si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un ***Ambito Territoriale Esteso*** di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, ***Ambiti Territoriali Distinti*** si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** l'intervento intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di una componente del reticolo idrografico, riportato sugli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P confermato nella nuova Carta Idrogeomorfologica dell'AdB e individuato come corso d'acqua d'interesse paesaggistico nella Proposta di PPTR (approvata dalla giunta regionale con DGR n. 1 dell'11/01/2010);
- ***Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse biologico-vegetazionale;
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'intervento intercetta potenzialmente l'area annessa di una componente storico-culturale denominata "zone archeologiche", e precisamente il tratturello Via Traiana, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

VINCOLI MINISTERIALI PRESENTI

Aree tutelate ex lege o art 142 DLgs n. 42/2004:

Lettera M: zone di interesse archeologico, e precisamente il tratturo Via Traiana (nel comune di Corato).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento proposto è in contrasto con le prescrizioni di base di alcuni Ambiti Territoriali Distinti, quali cigli di scarpata, ripe fluviali (art. 3.09 delle NTA del PUTT/P), il corso d'acqua denominato Lama di Pietra individuato come corso d'acqua d'interesse paesaggistico nella Proposta di PPTR, e il tratturello Via Traiana, sottoposto agli indirizzi di tutela di cui all'art. 11 del PCT, alle prescrizioni di base di cui all'art. 12 del PCT e agli indicatori di qualità, procedure e regole di buona pratica di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso PCT.

Tuttavia il Comune di Corato ha relazionato in merito alla sussistenza dei presupposti per la deroga, di cui all'art 5.07 delle NTA del PUTT/P, inviando le seguenti note al Servizio Assetto del Territorio:

- con nota prot. n. 22632 del 22/07/2011, acquisita con n. 6437 del 03/08/2011, il Comune di Corato ha trasmesso DGC n. 92 del 20/07/2011 con cui si prende "atto del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio relativo al progetto", e lo stesso "parere favorevole alla realizzazione dell'opera dal punto di vista paesaggistico" per le seguenti motivazioni: *i) "il 75% (del progetto, n.d.r.) ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E", non inficia nel complesso la tutela del PUTT/P […] e le peculiarità dei siti interessati"; ii) "per quanto riguarda la parte*

dell'intervento ricadente in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B", interessato dal vincolo archeologico […] con attraversamento con cavalcavia della sede tratturale […] il tratturo "Via Traiana" riguarda una strada comunale esterna asfaltata e già pertanto compromessa per lungo tratto"; iii) "per quanto riguarda la parte d'intervento ricadente nell'Ambito Esteso "C", la Commissione rileva che l'intervento, in considerazione delle forme di mitigazione proposte, non determina una compromissione sostanziale dell'assetto attuale", suggerendo "ulteriori opere di mitigazione mediante il recupero e il ripristino, ove possibile, di beni diffusi del paesaggio agrario, quali muiretti a secco, trulli, piante di pregio e monumentali"; iv) "per quanto attiene le parti dell'intervento che ricadono nell'Ambito Territoriale Distino "Geomorfologia (lame, cigli di scarpata, incisioni carsiche), la Commissione riconosce la non rispondenza alle proscrizioni di base del PUTT/P. in ogni caso, particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle aree limitrofe ai cigli di scarpata e alle ripe non direttamente coinvolte dall'intervento" […] e "la mancata compatibilità […] potrà essere superata in "deroga" ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P dall'organismo competente, esprimendo a tal proposito l'assenso alla richiesta di deroga".

- con nota prot. n. 15625 del 18/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 5154 del 31/05/2012, lo stesso comune di Corato ha trasmesso la DCC n. 20 del 08/05/2012 con cui ha espresso "parere favorevole all'istanza […] avente ad oggetto la deroga al PUTT/P ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.07 punto 3 del Piano medesimo per la realizzazione del progetto […] alla luce di quanto contenuto nell'istruttoria tecnica del Settore Urbanistica e nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio";
- con nota prot. n. 5575 del 19/02/2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 2710 del 03/04/2013, il Comune di Corato, in risposta alle criticità evidenziate nella valutazione del progetto con nota prot. n. 6156 del 03/07/2012 dall'Ufficio scrivente, il quale "non ritenendo verificata la sussistenza dei presupposti per la deroga", ha richiesto "documentazione che approfondisca gli aspetti evidenziati", ha dichiarato che:

i. circa il primo presupposto dell'art. 5.07, punto 3.01, il Comune dichiara che *"lo studio plano-altimetrico della strada in oggetto è stato sviluppato in modo da garantire la piena compatibilità con le infrastrutture viarie esistenti, evitando rilevati o trincee invasivi nei confronti della natura del paesaggio, anche in relazione al futuro carattere essenzialmente urbano dell'arteria e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia; […] l'adozione di tale soluzione ha consentito inoltre di progettare l'andamento altimetrico del profilo stradale in modo che esso corra sostanzialmente a quota terreno (ovvero in rilevato di altezza modesta), con conseguenti ricadute positive sia per le aree di occupazione che nei confronti degli impatti visivi. […] La soluzione peraltro permette la interconnessione immediata con la viabilità secondaria e pertanto la fruizione del territorio e delle localizzazioni a margine della strada". "Si è avuto cura di associare alla rete idraulica i necessari recapiti: diretti, come nel caso di sbocchi in linee di scorrimento d'acqua individuate sul territorio, e indiretti, quando il flusso è avviato verso una direzione preferenziale o allontanato […] Inoltre per diminuire l'impatto sull'ambiente si utilizzeranno le "**terre rinforzate**", allo scopo di ridurre le superfici di occupazione, garantendo nel contempo una minimizzazione degli impatti visivi e un adeguato inserimento con il paesaggio circostante. La minimizzazione dell'impatto sul paesaggio legato alla realizzazione della nuova infrastruttura consiste non solo nel ridurre la "intrusione visiva" dell'opera stradale, ma anche nel ricucire la rottura della continuità morfologica, biologica e percettiva". Concludendo, "nel loro complesso le opere stradali sono state rese il più possibile compatibili con l'ambiente. Il paesaggio naturale viene interessato per l'intero tratto, ma in ogni caso la sua fruizione visiva non viene mutata e gli interventi di mitigazione propongono un'attenta conservazione delle preesistenze vegetazionali, lasciando immutato il paesaggio locale degli oliveti".*

ii. circa il secondo presupposto dell'art. 5.07, punto 3.01, il Comune dichiara che *"trattasi di un'opera di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente, dati i fenomeni di crescente pendolarismo verso i centri di Molfetta e Bisceglie verso Est, di Trani a Nord e di Ruvo a Sud, che di fatto hanno compromesso, congestionandolo, il centro urbano della Città di Corato e le complanari della ex SS 98"*.

iii. circa il terzo presupposto dell'art. 5.07, punto 3.01, il Comune dichiara che *"la scelta localizzativa del tracciato deriva dalla condivisione unanime, espressa in sede di conferenza di servizi del 03.04.2009 dagli Enti interessati, quali Comune di Corato, Comune di Ruvo di Puglia, Soprintendenza ai Beni Archeologici, Provincia di Bari e ANAS. […] L'assenza di alternative si giustifica peraltro alla luce della considerazione che la parte di territorio comunale interessata dal nuovo progetto, pur urbanisticamente tipizzata come agricola, è già interessata da una densa antropizzazione con preesistenze di natura residenziale e produttiva. […]L'Ipotesi di uno spostamento del tracciato stradale verso sud e quindi verso la città o comunque di una qualsiasi altra alternativa, non risulterebbe fattibile in quanto sarebbe troppo vicino alla infrastruttura delle Ferrovie del Nord Barese interferendo dal punto di vista urbanistico e paesaggistico in maniera tale da compromettere definitivamente la fascia di territorio compresa tra le due grandi arterie e rendendo di fatto inabitabile una zona ormai da tempo antropizzata. Oltretutto, l'innesto attualmente previsto sulla S.P. 231 sfrutterebbe la stessa opera d'arte di scavalco esistente effettuando un opportuno raccordo di svincolo, evitando quindi di realizzare una ulteriore opera di scavalco più a sud e quindi la creazione di ulteriore impatto sul territorio. Vieppiù, sempre il versante ad est del territorio comunale è interessato dalla presenza della zona urbanisticamente tipizzata dal vigente PRG come "industriale", detta zona "D3", oggetto di un Piano per gli Insediamenti Produttivi già adottato dal Consiglio Comunale ai sensi della L.R.56/80. La zona industriale de qua lambisce la progettata arteria stradale ed, evidentemente, ne troverebbe giovamento". Concludendo, "non è razionale né possibile pensare a soluzioni alternative, in coerenza proprio con quanto richiesto dall'art.5.07 punto 3 del PUTT/P"*.

(Conclusioni e prescrizioni)

Premesso quanto innanzi, essendo stata motivata la sussistenza dei presupposti per la "deroga" ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole con prescrizioni** per l'intervento in oggetto.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

come da parere reso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 7392 del 23/05/2013:

- *"in generale, si rileva un elemento di criticità nella definizione dei profili longitudinali delle opere a realizzarsi che, così come proposte, risultano non seguire, in varie localizzazioni, la giacitura del terreno. Ciò comporta eccessivi movimenti di terra e realizzazioni di opere in rilevato, causando un elevato impatto paesaggistico che invece potrebbe essere ridimensionato seguendo il più possibile la conformazione geomorfologica originaria del terreno";*
- *"i muretti a secco preesistenti e ricadenti all'interno delle aree interessate dall'intervento dovranno essere preservati il più possibile nella loro posizione originaria";*
- *"particolare cura dovrà essere posta alla realizzazione del viadotto in corrispondenza dell'attraversamento del tratturello Via Traiana, il quale dovrà essere opportunamente ridimensionato e rivisto da un punto di vista compositivo-formale oltre che statico, al fine di ridurne ulteriormente l'impatto paesaggistico-visivo";*
- *"al fine di garantire un maggiore rispetto dell'area di sedime del tratturello suddetto, particolarmente in tale area dovranno essere limitate al massimo le opere di scavo, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ed inoltre dovranno essere previste opere di mitigazione costituite da:*

i. sistemazioni ambientali da prevedere nelle aree sottostanti il viadotto sopra citato, che dovranno essere documentate in maniera più specifica e dettagliata e dovranno comportare il mantenimento della configurazione botanico-vegetazionale e paesaggistica preesistente;

ii. opere di ingegneria naturalistica da prevedere sulle spalle del viadotto di cui sopra";

- *"compatibilmente con quanto normato dal DM del 21/06/2004, sul suddetto viadotto dovranno essere posti in opera guard-rail e barriere di sicurezza laterali aventi altezza massima pari a 1.05 m, oltre che pannelli con grigliato e paramassi aventi altezza massima pari a 2.00 m, al fine di ridurre l'impatto visivo e di consentire la facile fruizione della trama agraria e del paesaggio circostante".*

Inoltre:

- al fine di garantire la conservazione del carattere rurale del sito, sui due lati della strada, per una fascia di 500 metri e in aree già tipizzate come agricole dal vigente strumento urbanistico, sia conservata la destinazione agricola dei suoli, escludendo la localizzazione di volumetrie derivanti da accorpamento e/o varianti urbanistiche ordinarie;
- la rotatoria sia traslata all'esterno dell'area annessa della Lama, anche deviando il tracciato di Via Vecchia Bisceglie, prevedendo in prossimità di essa isole spartitraffico di lunghezza considerevole, in modo da anticipare la percezione dell'avvicinamento e dell'ingresso in rotatoria e al suo interno sistemazioni a verde con essenze arbustive della flora locale disposte in modo irregolare evitando sesti di impianto simmetrici e polari;
- l'eventuale tratto stradale di Via Vecchia Bisceglie dismesso in forza dell'ottemperanza alla precedente prescrizione, sia interessato da interventi di rinaturalizzazione e disimpermeabilizzazione;
- in corrispondenza delle ripe fluviali e linee d'impluvio intercettati, siano predisposti idonei sistemi di canalizzazione delle acque, rivestiti ai bordi dei terrapieni in muratura a secco, prevedendo in corrispondenza degli spessi idonei e semplici sistemi di discesa/salita pedonali in pietra con parapetti pieni;
- le nuove barriere di sicurezza, previste in materiale metallico, siano realizzate nelle parti con differenza di quota rispetto al piano di campagna da 0.00 m a 0.80 m con muretti a secco, i quali dovranno essere preservati in futuro come limiti uniformi delle recinzioni delle proprietà fondiarie;
- all'eventuale abbattimento di specie arboree, faccia seguito il relativo reimpianto o la messa a dimora di altri esemplari nella stessa area, in maniera tale da costituire filari con intervalli regolari di alberatura stradale a distanza di sicurezza dalla sede stradale;
- le isole di traffico, in particolare quelle degli svincoli di progetto, e le rotatorie siano sottoposte a progetti di rinaturalizzazione e inserimento paesaggistico, conservando il più possibile la permeabilità, mettendo a dimora soggetti arborei e/o arbustivi con sistemazione planimetrica a sesto irregolare non rado, ovvero con impianto a morfologia naturaliforme e mediante l'utilizzo di soggetti arborei e/o arbustivi di specie ed altezza differenziata, comunque rientranti nel novero della vegetazione naturale potenziale dell'ambito territoriale di riferimento;
- le scarpate dei rilevati siano interessate da interventi di inserimento paesaggistico attraverso l'insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, ***Phillyrea latifolia***, ecc.;
- sia prevista la realizzazione, nelle immediate vicinanze delle aree verdi (lungo le scarpate, nelle rotatorie) di strutture in pietra tradizionali di modesta entità, quali specchie, tratti di muretti a secco ecc., che possano fungere anche da microhabitat di colonizzazione da parte di specie botaniche e faunistiche;

Infine, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti:

- siano limitate l'area di cantiere e le relative opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc), in quanto la stessa non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area di pertinenza di alcun Ambito Territoriale Distinto come identificato nelle relative tavole tematiche del PUTT/P o del PUG; tali aree

saranno interessate esclusivamente dall'allargamento stradale e le opere non dovranno comportare l'abbattimento di alberi o arbusti, manufatti rurali e gli altri beni diffusi del paesaggio agrario, ripristinando totalmente, a cantiere ultimato, lo stato dei luoghi;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento, compatibilmente con le previsioni di progetto;
- gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P in deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, atteso che le opere autorizzate rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili "in deroga" ex art. 5.07 delle NTA con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per i Lavori per il collegamento tra la SP 231 (ex SS 98) e la SP 238 nel Comune di Corato - Variante ad est dell'abitato di Corato, Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga ex 5.07 delle NTA del PUTT/P, con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:
- all'ANAS SpA;
- ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di Corato (BA) e Ruvo di Puglia (BA);

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 2905/2012, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1329

Comune di San Pietro Vernotico (BR). Ottemperanza Sentenza TAR/Puglia-Sez. di Lecce n. 1754/2009 del 01-07-2009. Del. di C.C. n. 4 del 10-02-2010. Esame delle Osservazioni Sig.ra BROCCA. Determinazioni Regionali.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di San Pietro Vernotico (BR), dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con D.G.R. n. 80 del 31-01-2008, con nota prot. n. 3515 del 22-02-2010, acquisita in data 26-02-2010 al prot. n. 3972, ha trasmesso la Del. di.C.C. n. 4 del 10-02-2010, relativa all'esame della osservazione al P.R.G. proposta dalla Sig.ra BROCCA Carmela, a seguito di ripubblicazione del P.R.G. in ottemperanza della Sentenza TAR/Lecce n. 1754/2009.

Elenco degli atti trasmessi con prot. n. 3515 del 22-02-2010, acquisiti in data 26-02-2010 con prot. n. 3972:
- copia sentenza TAR per la Puglia - Sezione distaccata di Lecce - n. 1754/2009 del 01-07-2009;
- copia della Determinazione n. 525 del 21-09-2009; Attestazione di Deposito Atti;
- copia dell'Osservazione dell'avv. Lorenzo Durano, a nome e per conto della Sig.ra BROCCA Carmela;
- copia del Parere dell'U.T.C. Area Urbanistica;
- copia della Deliberazione di C.C. n. 4 del 10-02-2010.

Preliminarmente circa la strumentazione urbanistica in dotazione al Comune di San Pietro Vernotico si evidenzia quanto segue:
- con Del. di C.C. n. 20 del 15-05-1997 è stato adottato il P.R.G. del Comune di San Pietro Vernotico;
- con Del. di G.R. n. 1838 del 05-12-2006, giusto parere del Comitato Urbanistico Regionale, il P.R.G. del Comune di San Pietro Vernotico è stato approvato con prescrizioni e modifiche;
- con Del. di C.C. n. 33 del 18-05-2007 il Comune di San Pietro Vernotico ha adottato, così come richiesto, specifico provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento alle prescrizioni regionali;
- con Del. di G.R. n. 80 del 31-01-2008 il Piano Regolatore Generale del Comune di S. Pietro Vernotico è stato approvato in via definitiva (BURP n. 32 del 27-02-2008);
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 28-03-2008 il Comune di San Pietro Vernotico ha preso atto dei contenuti nella D.G.R. n. 80 del 31-01-2008 e, a sua volta, ha approvato in via definitiva il P.R.G. (con questo ultimo provvedimento, di cui si ha notizia esclusivamente dalla relazione-parere dell'U.T.C. allegata alla nota prot. n. 3515 del 22-02-2010, in adeguamento alle prescrizioni regionali, il Comune ha provveduto allo stralcio della zona C6 dalla tav. del P.R.G. e dell'art. 57 bis dalle NTA);

successivamente:
- la Sig. BROCCA Carmela, proprietaria di alcuni suoli in agro di San Pietro V.co, contrada "Artisti", presentava ricorso (n. 1246/2008) presso il TAR Lecce per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di GR n. 80/2008 di approvazione del PRG, in uno agli atti presupposti e conseguenti, o comunque connessi, con particolare riferimento a quelli adottati dal Comune con i quali lo stesso ha adeguato gli elaborati progettuali di P.R.G. alla citata deliberazione regionale, stralciando la zona C6 dalla Tav. del PRG e l'art. 57 bis dalle NTA;
- il TAR con sentenza n. 1754/09, depositata in data 01-07-2009, in considerazione che:
  - "l'intervento regionale modificava completamente la destinazione urbanistica di una parte del territorio comunale che, tipizzata come residenziale in sede di adozione, diveniva agricola dopo il passaggio regionale, cui la stessa A. C. si adeguava non controdeducendo sul punto";
  - "la mancata pubblicazione del PRG, a seguito delle modifiche in sede di esame regionale in assenza di contraddittorio con i soggetti interessati, inficia inevitabilmente in parte qua il relativo procedimento"; "la ripubblicazione del Piano - quanto alle sue parti modificate rispetto alle previsioni originarie - risultava in specie

necessaria per consentire ai privati di interloquire proprio rispetto alla questione dello stralcio della zona "C6", stralcio emergente in modo non perfettamente chiaro dalle prescrizioni poste dal C.U.R. - non risultando univocamente se lo stesso dovesse riguardare solo le aree a vocazione industriale/artigianale o anche quelle, come le "C6", destinate ad attività terziarie e direzionali."

ha disposto che:
- "il ricorso merita dunque di essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione, annullamento degli atti impugnati in parte qua e riapertura, nei limiti suddetti, delle fasi della pubblicazione e delle osservazioni".

- con Determinazione Dirigenziale n. 525 del 21-09-2009 il "Responsabile del settore Area 8" ha predisposto il nuovo deposito del P.R.G. del territorio del Comune di San Pietro Vernotico" Zona C6 - Attività Terziarie e Direzionali" e della relativa Deliberazione di G.R. n. 80 del 31-01-2008 presso la Segreteria Comunale, ai sensi della L.R. n. 56/80 ed in ottemperanza della sopra citata sentenza TAR/Puglia;
- giusta certificazione in atti, datata 22-02-2010, il Dirigente dell'Area Tecnica Urbanistica comunale ha certificato che le pubblicazioni sono avvenute a far data dal 18-09-2009 al 19-11-2009 e a seguito della pubblicazione, risulta acquisita da parte comunale, in data 17-11-2009 al n. 18229, la unica osservazione proposta dalla Sig.ra BROCCA Carmela;
- con Del. di C.C. n. 4 del 10-02-2010 il Comune ha accolto la osservazione della Sig.ra Brocca.

Nel merito di quanto determinato dal Comune di San Pietro Vernotico si rappresenta quanto in appresso:

Osservazione Sig. ra BROCCA

Sinteticamente con la osservazione prodotta si richiede:
1. la ritipizzazione dell'area di proprietà della Sig.ra Brocca come "Zona C6 ", così come operato in sede di adozione del P.R.G. e la conseguente reintroduzione dell' "art. 57 bis - ZONE C6 - ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI" delle N.T.A;
2. in alternativa al primo punto, la stessa osservazione propone per l'area in oggetto la qualificazione dell'area di proprietà quale zona "residenziale a completamento della fascia prospiciente la prov.le per Lecce".

Determinazioni Comunali

Con Del. di C.C. n. 4/2010, il Comune, ha accolto la osservazione proposta dalla Sig.ra Brocca, condividendo e facendo propria la "Relazione Parere" del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica comunale che qui di seguito, per la parte più rilevante, si riporta testualmente:

"Omissis […]

questo ufficio, considerato che il sistema delle residenze tende a contenere sempre più una maggiore complessità di funzioni ed attività e prevedendo pertanto che in esse andranno a collocarsi sempre più importanti centri direzionali e commerciali, con conseguente necessità di integrazioni del sistema di servizi alla residenza esprime un parere tecnico favorevole all'accoglimento delle osservazioni in argomento, ritenendo la Zona C6 di cui si tratta conforme alle normative vigenti e rispondente ai criteri di valutazione urbanistica generali".

Determinazione Regionali

In via preliminare, atteso il particolare iter imposto dalla necessaria ottemperanza alla sentenza n. 1246/2008 del TAR/Puglia, per una migliore comprensione della vicenda, si evidenzia quanto segue:
- l'area di proprietà della Sig.ra Brocca, individuata in catasto al Foglio 40 con le p.lle n. 143, 646 +647 (ex 90), 755 + 756 + 649 (ex 91), 757 + 758 (ex 92), 759 + 760 (ex 93) per una superficie complessiva pari a mq. 9.030 (dati Agenzia del Territorio), nel previgente P.d.F. era classificata come "Zona rispetto assoluto";
- per detta superficie il P.R.G. adottato prevedeva la qualificazione di "Zona C6 - Attività Terziarie e Direzionali" con la disciplina urbanistica di cui all'art. 57 bis delle N.T.A. che così recita (testualmente):

"ART 57 bis - ZONE C6 - ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI

Comprende le aree previste dal P.R.G. per nuove attività terziarie e direzionali. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- *uffici pubblici;*
- *sale di esposizione e convegni;*
- *attrezzature commerciali e grandi magazzini;*
- *sedi bancarie;*
- *attività direzionali di rappresentanza;*
- *attrezzature e servizi e tempo libero;*
- *attrezzature ricettive limitatamente agli alberghi di tipo tradizionale.*

E' ammessa la residenza nella misura non superiore al 10% della superficie utile (Su) complessiva.

Dette zone, ciascuna nella sua totalità, costituiscono comparto di intervento unitario, gli interventi sono subordinati alla formazione di strumento urbanistico preventivo, PP o PLC.

Si applicano i seguenti indici:

- *indice di fabbricabilità territoriale* *Ift = 0,50 mc/mq*
- *Rapporto di copertura* *Rc = 0,30 mq/mq*
- *Aree da cedere ad uso pubblico per parcheggi e verde di arredo urbano* *1 mq ogni 3 mq di Su*
- *Altezza massima* *H max = 15,00 m*
- *Numero dei piani* *NP = 3 + pt*

- Detta "Zona C6", così come prospettato nel P.R.G., in effetti non partecipa alla espansione di tipo residenziale prevista dal P.R.G. adottato ed è, invece, destinata ad accogliere le "attività terziarie e direzionali" con una incidenza residenziale limitata all'utilizzo della superficie utile complessiva per una quota massima pari al 10%;
- In riferimento alla sopra citata classificazione la Relazione del P.R.G. al paragrafo "Centro Urbano - Settore residenziale", pag. n. 50, tra le zone residenziali annovera, specificatamente, le zone: "Zona A; B1; B2; B3; C1; C2 e C3";
- con D.G.R. n. 1838/2006 la Giunta Regionale, sulla base del parere del C.U.R., al punto 7.3 relativamente al settore produttivo si è espresso nei seguenti termini:

"Punto 7.3 Settore produttivo Parere C.U.R.:

Non risultando agli atti alcuna giustificazione in merito al dimensionamento delle aree produttive che vengono implementate rispetto alle previsioni di P.F., allo stato vengono stralciate le nuove previsioni, salvo ulteriori verifiche e approfondimenti in fase di controdeduzioni."

Ovvero la G. R. si è determinata nel senso di richiedere al Comune di San Pietro Vernotico le puntuali verifiche ed approfondimenti;

- il Comune di San Pietro Vernotico, con Deliberazione C.C. n. 33 del 18-05-2007, in riferimento ai contenuti della D.G.R. 1838/2006, in ordine alla problematica in questione non ha fornito alcuna specifica controdeduzione, né tantomeno ha fornito alcun chiarimento circa il "dimensionamento delle aree produttive";
- con D.G.R. n. 80/2008 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione definitiva del P.R.G. in questione, con la specifica determinazione, in riferimento alla problematica del settore produttivo, di quanto in appresso riportato:

"c) Punto 7.3 Settore Produttivo

"Omissis […]

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la necessità di verificare il dimensionamento relativo alle aree produttive, l'Amministrazione Comunale non assume alcuna determinazione in merito, non essendo, la prescrizione in oggetto, espressamente richiamata e recepita nel testo dell'atto deliberativo del Comune.

Peraltro, la Relazione Tecnica allegata alla citata deliberazione comunale n. 33 del 18/05/2007 non risulta accompagnata da ulteriori elaborati scritto-grafici di esplicitazione, recepimento e approfondimento della prescrizione in oggetto.

Determinazioni regionali

Considerato che non risulta prodotta alcuna controdeduzione in ordine alla prescrizione regionale, di cui al punto 7.3 della Relazione parere del CUR. parte integrante della D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006, si ritiene di dover confermare la citata prescrizione regionale".

- il Comune, come si evince dall'osservazione presentata dalla Sig.ra Brocca, con riferimento alle determinazioni assunte con la D.G.R. n. 80/2008, in "adempimento alle prescrizioni regionali di cui al punto c)" assimilando le "Zone C6" al "Settore Produttivo" ha provveduto allo stralcio dagli elaborati del P.R.G. oltre che di una parte delle aree indicate come "Zone D3" anche delle "Zone C6", nonché ha operato lo stralcio dell'art. 57 bis delle N.T.A.;

In proposito circa detta attività di adeguamento degli atti di P.R.G. si rappresenta, come innanzi già rilevato, che il Comune non ha dato alcuna notizia al competente ufficio regionale.

Ciò premesso, nel merito di quanto operato dalla Amm.ne Com.le, si rappresenta che:

- dalla documentazione grafica allegata alla delibera di C.C. n. 4 del 10-02-2010 si evince che la ritipizzazione derivante dall'accoglimento della Sig.ra Brocca è stata estesa a tutta la previsione originaria della "Zona C6" ubicata in Contrada "Artisti", ovvero risulta interessata una superficie complessiva pari a mq. 22.810 (dati Agenzia del Territorio), all'interno della quale la proprietà della Sig.ra Brocca incide per una quota pari a circa il 40%;
- in sede di accoglimento dell'osservazione, così come si evince dal parere dell'UTC, laddove si ritiene che "il sistema delle residenze tende a contenere sempre più una maggiore complessità di funzioni ed attività", riproponendo la commistione tra "residenza" e "centri direzionali e commerciali", il Comune assegna di fatto alla prima la funzione principale, senza alcuna analisi di dimensionamento e verifica dell'incidenza nell'ambito del carico insediativo complessivo del P.R.G.;
- altresì, anche in relazione all'insediamento delle funzioni relative ai "centri direzionali e commerciali", l'Amm.ne Com.le non propone alcuna analisi di dimensionamento delle cd "attività terziarie e direzionali"; aspetto quest'ultimo oggetto di specifici chiarimenti ed approfondimenti da parte della Giunta Regionale in sede di prima approvazione (D.G.R. n. 1838 del 05-12-2006);
- ancora, nel parere dell'U.T.C. non si affronta in alcun modo la problematica relativa della concreta attuazione delle previsioni urbanistiche, atteso che l'art. 57 bis proposto prevede per le "Aree da cedere ad uso pubblico per parcheggi e verde di arredo urbano" la quantità di "1 mq ogni 3 mq di Su", in contrasto con la normativa vigente di settore, ed in particolare con l'art. 5 del D.M. n. 1444/1968, che qui si riporta:

  "art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

  "Omissis […]

  2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative."

Ciò considerato, per quanto attiene la osservazione della Sig.ra Brocca si ritiene la stessa non accoglibile nella presente fase per le carenze innanzi evidenziate; potrà essere presa in considerazione successivamente sulla base di apposito motivato provvedimento comunale da sottoporre all'iter di variante al P.R.G. nei modi di legge, nell'intesa che, allo stato, le aree oggetto della osservazione della Sig.ra Brocca, ai sensi e per gli effetti del vigente P.R.G., debbano intendersi tipizzate quale "Zona E1 - AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE"."

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di non accogliere la osservazione della Sig. Brocca, e quindi la variante sottesa alla stessa, non condividendo le determinazioni poste a base del provvedimento adottato dal Comune di San Pietro Vernotico (BR), ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni sopra riportate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NON ACCOGLIERE la osservazione presentata dalla Sig.ra Brocca ad esito del procedimento di ripubblicazione del P.R.G. di San Pietro Vernotico per effetto delle modifiche introdotte nello stesso P.R.G. dalla Giunta Regionale in sede di approvazione definitiva del P.R.G. (delibera G.R. n. 80/2008), per le motivazioni riportate in narrativa che qui per economia espositiva si intendono riportate e condivise;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (Br), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1330

RODI GARGANICO (FG). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico alla contrada "Mascarizzo". Ditta: "Tur Invest s.r.l." Amm.re Unico Giglio Maria.

Il Vice Presidente, Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di RODI GARGANICO (FG) con nota n. 2796 del 11.03.2004, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Tur Invest s.r.l." Amm.re Unico Giglio Maria, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada "Mascarizzo".

In data 20.12.2004 con nota n. 12718 il Comune di Rodi Garganico ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale atti e documentazione integrativa.

Ai predetti atti trasmessi dal Comune di RODI GARGANICO era allegata la relazione tecnica redatta dal Dirigente della Ripartizione Tecnica comunale del 10.03.2004.

In data 18.06.2008 con nota n. 5371, indirizzata al Sindaco del Comune di Rodi Garganico e per conoscenza alla Società proponente l'intervento di cui trattasi, il Servizio Urbanistica Reg.le nel merito della proposta di Accordo di Programma rilevava quanto testualmente di seguito si riporta:

“”Entrando nel merito della proposta progettuale ed esaminati gli atti trasmessi, questo ufficio rileva quanto segue:

- l’intervento ricade in zona C3 e prospetta, dal punto di vista urbanistico, una sottrazione di superfici desti- nate all’uso residenziale ovvero comporta una diminuzione della capacità insediativa del P.R.G.;
- l’intervento è articolato su più aree non contigue e prevede una soluzione non organica del progetto con una conseguente compromissione di una porzione di territorio molto estesa;
- l’intervento ancorché localizzato su aree morfologicamente mosse con pendenze accentuate, prevede notevoli sbancamenti non compatibili con l’assetto paesaggistico dei luoghi interessati;
- le tipologie edilizie utilizzate dalla soluzione progettuale adottata risultano non conformi alle disposizioni di cui alla L.R. n.11/1999 in quanto, così come proposto per le strutture ricettive, non sono stati previsti nè la gestione unitaria nè i servizi ad essa annessa.

Dal punto di vista urbanistico quindi il progetto proposto determina:

- una modifica delle previsioni urbanistiche del P.R.G. con la presenza, tra l’altro, in prossimità della zona C3 di aree CT -Turistico residenziale;
- uno stravolgimento del sistema botanico vegetazionale caratterizzato dalla presenza di agrumeti tipici della zona garganica rientranti nella tipologia classica dei “giardini di Rodi”;
- la soluzione progettuale, così come proposta, non prevede la realizzazione di attrezzature complementa- ri a quelle più propriamente ricettive (quale ad esempio la reception ecc) connotando pertanto un inter- vento non propriamente produttivo.”“

Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/P., approvato dalla G.R. con delibera n.1748 del 15/12/2000, da verifiche d’ufficio si è rilevato che le aree oggetto d’intervento attualmente non sono inserite, diversamente a quanto affermato nella relazione del Dirigente dell’UTC, all’interno dei “territori costruiti”cosi come normati dall’art.1.03 delle N.T.A. del PUTT.

Infatti, questo Servizio con attestazione di compatibilità n. 1143 del 8/02/2007, al capo A punto 2., ha stralciato detta area “in quanto riferita ad una strumentazione priva di efficacia alla data del 06.06.90. Pertanto l’intera area è assoggettata alle norme tecniche del già citato Piano ed in particolare ai Regimi di Tutela dell’art. 3.07 - Coste ed aree Litoranee, e conseguentemente non è ammissibile, quindi, la scelta di ubicare parte dell’intervento entro la fascia dei 100 ml dal limite interno del demanio marittimo ovvero in “zona litoranea”.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, in ordine agli elementi di criticità soprattutto dal punto di vista botanico-vegetazionale e di compatibilità con il PUTT/P. ovvero di sostenibilità sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico, questo Servizio ritiene di non poter dar seguito all’iter successivo previsto dalla L.R. 34/94.”“

Nonostante i rilievi e le valutazioni, in ordine all’intervento proposto, di natura urbanistica e paesaggistica operate in sede regionale la Società “Tur Invest s.r.l.” presentava ricorso al T.A.R. Puglia, per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza presentata.

La Sez. II del T.A.R. Puglia - sede di Bari - con sentenza n. 2137, depositata in data 25.09.2009 e notificata al Servizio Urbanistica Regionale in data 2.11.2009, condannava la Regione Puglia a provvedere su detta istanza mediante l’adozione di un provvedimento definitivo da parte della Giunta Regionale.

In data 18.12.2009, nel merito della proposta di Accordo di Programma in questione, la Giunta Regionale con atto n. 2525 deliberava testualmente quanto di seguito si riporta:

“”**DI NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di RODI GARGANICO (BA) per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta “Tur Invest s.r.l.” Amm.re Unico Giglio Maria, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada Mascarizzo.”“

Le motivazioni e le considerazioni, di cui alla narrativa della suddetta delibera G.R. n. 2525/09, possono sintetizzarsi come di seguito si riporta:

- L'intervento così come proposto, interessa una zona di espansione di tipo "C3" a prevalente destinazione residenziale tanto che la propria capacità insediativa è stata, in sede di redazione del P.R.G., computata al fine della determinazione dei fabbisogni residenziali a livello comunale che verrebbero contratti in maniera tale da rendere necessaria un'integrazione delle previsioni del P.R.G. vigente;
- L'aver articolato l'intervento in parola su aree tra loro non in contiguità ha comportato una disorganica progettazione con interessamento di una porzione di territorio molto estesa;
- Dalla documentazione ortofotodigitale e dalla fotosimulazione ad intervento realizzato presentati dalla stessa Società proponente, si rileva che lo stesso intervento interessa aree morfologicamente mosse con pendenze accentuate e prevede notevoli sbancamenti non compatibili con l'assetto paesaggistico dei luoghi interessati;
- dalla "planimetria della piantumazione" (tav. n. 5 di progetto), trasmessa al Servizio Urbanistica con nota comunale n. 12718 del 20.12.2004, redatta dal progettista dell'intervento, si rileva al contrario che tutta l'area è densamente piantumata ad agrumi rientranti nella tipologia classica dei "Giardini di Rodi";
- Le tipologie edilizie utilizzate dalla soluzione progettuale adottata risultano non conformi alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/1999 in quanto come proposto per le strutture ricettive non sono state previste né la gestione unitaria né i servizi ad essa annessi.

Anche avverso la deliberazione di G.R. n. 2525/2009, la Soc. "Tur Invest s.r.l." presentava specifico ricorso al TAR Puglia - sede di Bari - rubricato al n. 420/10, che con sentenza n.3880 del 27.10.2010 lo ha accolto parzialmente e per l'effetto annullava la predetta delibera G.R., come da motivazione, ai fini del riesame dell'istanza della Soc. "Tur Invest s.r.l.".

Nello specifico, il T.A.R. con la predetta sentenza ha ritenuto che l'Amministrazione Regionale, a fronte dell'istanza originariamente presentata dalla società ricorrente e della successiva richiesta del Sindaco del Comune di Rodi Garganico, doveva espletare la fase istruttoria inerente l'Accordo di Programma, mediante "convocazione di una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate", secondo il disposto del comma 3 dell'art. 34 T.u.e.l. richiamato dalla l.r. 34/94 e s.m.

Al fine di adempiere alla sentenza n. 3880/2010 del TAR Puglia, con nota n. 4669 del 13.04.2011 l'Assessore alla Qualità del Territorio ha convocato per il giorno 21.04.2011 una Conferenza di Servizi - presso gli uffici regionali - anche al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione del richiesto Accordo di Programma.

In data 21.04.2011, nel corso della riunione il Sindaco del Comune di Rodi Garganico chiedeva chiarimenti in merito alla circostanza che non risultavano invitati alla riunione gli Enti e/o Uffici territorialmente competenti sui vincoli gravanti sulle aree oggetto d'intervento; conseguentemente gli intervenuti convenendo in merito a quanto richiesto dal Sindaco aggiornavano i lavori a data da destinarsi con invito da estendersi a tutti gli Enti e/o Ufficio a vario titolo coinvolti nel procedimento.

Successivamente in data 21 luglio 2011, alle ore 15,00 giusta convocazione prot. n. 8300 del 04.07.2011, si è tenuta la seduta in aggiornamento della predetta Conferenza di Servizi.

Nel corso della riunione, preliminarmente, si dava lettura della nota n. 4287 del 20.07.2011 con la quale l'Ente Parco Nazionale del Gargano nel comunicare la non partecipazione alla riunione, in quanto non in possesso degli atti progettuali, richiedeva la trasmissione degli stessi unitamente alla copia del Verbale della seduta di conferenza di Servizi con le relative risultanze.

Ancora, dal verbale della seduta del 21.07.2011, si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

""Il Dirigente del Servizio Urbanistica ripercorre l'iter sino ad oggi seguito per la richiesta in oggetto, evidenziando la necessità, così come disposto dal T.A.R. Puglia, di esaminare ed operare le opportune valutazioni in ordine alla soluzione progettuale rimodulata prodotta dalla Società proponente nell'anno 2008.

In merito a detta proposta si rileva che la stessa risulta carente delle valutazioni tecniche istruttorie da operarsi da parte del Dirigente dell'U.T.C., in quanto la stessa non risulta trasmessa anche al

Comune di Rodi Garganico; in ogni caso detta nuova proposta è comunque variante al vigente P.R.G. sia per quanto attiene al vincolo procedimentale (adozione ed approvazione di uno strumento attuativo esteso all'intera maglia) sia per il superamento degli indici e parametri regolanti l'edificazione nelle aree interessate dall'intervento.

Il Dirigente dell'Ufficio Attuazione Paesaggistica, per quanto attiene agli aspetti di propria competenza, nel premettere che trattasi di un ambito territoriale di pregio paesaggistico, evidenzia che trattasi di aree che il PUTT/p classifica quale ATE di tipo "C" e rileva la presenza in aree contigue a quella oggetto d'intervento di una formazione boschiva, non cartografata dal piano paesistico vigente, ma individuata come tale nella specifica cartografia predisposta ai sensi dell'art. 142 del Codice Urbani, elaborata nell'ambito del procedimento di formazione del PPTR e certificata dalla Direzione Regionali ai Beni ed alle Attività Culturali.

Detta circostanza viene contestata dal Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Rodi e dal progettista dell'intervento che viceversa ritengono che trattasi di alberi di leccio con funzioni di frangivento.

Nel merito gli intervenuti ritengono necessario interessare della questione il competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia con invito ad effettuare appositi accertamenti in loco al fine di verificare l'effettivo stato di fatto.

In ogni caso il Dirigente dell'Ufficio Attuazione Paesaggistica, rileva l'assenza negli atti di idonea documentazione scrittografica che meglio chiariscano i rapporti tra quanto proposto e gli indirizzi e le direttive di tutela fissate per l'ambito esteso di tipo "C" dal PUTT/p e ciò con particolare riferimento al bene costa, ai versanti e alla presenza della strada panoramica Rodi - San Menaio

Il Dirigente dell'U.T.C. ed il progettista si impegnano a produrre tutta la documentazione necessaria tesa a meglio esplicitare l'inserimento dell'intervento proposto nell'ambito paesaggistico-ambientale di riferimento; il tutto al fine di superare le carenze progettuali innanzi esplicitate; ivi compresa la predisposizione di elaborati grafici che meglio esplichino la previsione planovolumetrica presentata dalla parte nell'anno 2008 unitamente a specifiche risultanze istruttorie a firma del Dirigente U.T.C."

La documentazione inviata dal Comune di Rodi Garganico con nota protocollo n. 1306 del 10.02.2012, relativa alla richiesta di esaminare la Proposta di Accordo di Programma come rimodulata ad esito delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, al fine di verificarne la compatibilità paesaggistica in relazione al rilascio del "parere paesaggistico" ex art 5.03 è stata trasmessa all'Ufficio Regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio che in ordine a quanto rilevato nel verbale della Conferenza di Servizi circa "la presenza in aree contigue a quella oggetto d'intervento di una compagine boschiva, non cartografata dal Piano Paesaggistico vigente ma individuata come tale nella specifica cartografia predisposta ai sensi dell'art. 142 del Codice Urbani ed elaborata nell'ambito del procedimento di formazione del PPTR.", con nota n. 9805 del 12.10.2012, ha invitato l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia a "volere effettuare gli appositi accertamenti in loco ai fini di verificare l'effettivo stato della vegetazione nelle aree indicate nella mappa alla presente allegata, ovvero rendere noti allo scrivente Ufficio gli esiti dell'accertamento ove già richiesto dal Comune in ottemperanza al verbale della Conferenza di Servizi".

In data 01.02.2013 con nota n. 2639 il Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Foggia ha precisato in relazione alla nota n. 9805/2012 che: "il Servizio scrivente esaminerà le condizioni del sito in seno alle procedure di valutazione dell'Accordo di Programma di che trattasi solo in merito alle competenze relative al vincolo idrogeologico, se assoggettato, in un ottica di equlibrio dell'intero sisteama in funzione dei proposti inserimenti."

Tanto premesso, nel merito degli atti trasmessi, relativi alla rimodulazione progettuale operata a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi di cui si è detto in precedenza, si rappresenta quanto di seguito si riporta.

La proposta di accordo di programma ai sensi della LL.RR n.34/94 e 8/98 per la costruzione di un complesso turistico alberghiero di tipologia interessa una zona tipizzata dal vigente PRG del Comune di Rodi Garganico come zona territoriale omogenea C3 estensiva, comparto 6, a destinazione residenziale.

Il progetto ricade su aree individuate in catasto al Fg. n. 9 part. 40, 41, 42, 43, 422, 550, 662, 663.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Parametri	PRG	Progetto
Iff	0,30 mc/mq	0,29 mc/mq
Procedura d'intervento	pp	pdc
Superficie min. d'intervento	Intera maglia	5.613 mq
Volumetria	1.685,51 mc	1.684,41 mc
Numero max di piani	2	2
Altezza max	7,50 m	7,50 m
Distanza min. dai confini	4 m	5 m
Distanza min. tra edifici	10 m	10 m
Distanza min. dal ciglio stradale	5 m	> 5 m
Area a parcheggio	1/10 mq/mc	620,54 mq
Indice di piantumazione	20 p/ha	40 p/ha
Tip. Edilizie consentite	Abitazioni, alberghi, uffici	Albergo

Dalla documentazione trasmessa si rileva che il programma costruttivo in parola prevede la realizzazione di un complesso turistico ricettivo costituito da tre corpi di fabbrica, organizzati su due piani fuori terra, di cui due destinati ad unità abitative e autonome per ospiti indicati nella Tav. 5 come lotto A e B ed uno a direzione.

In particolare il progetto di cui trattasi presenta una capacità di 22 cellule (unità abitative autonome del tipo monolocale) con ricettività complessiva di n. 44 posti letto oltre a direzione e n. 2 camere per il personale.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali trasmessi con la nota comunale n. 1306 del 10.02.2012 di seguito elencati:

- Tav. A -Relazione illustrativa;
- Tav. B - Relazione paesaggistica; Dichiarazione di compatibilità con il PUTT/P; Tav 1 - Corografia;
- Tav 2 - Stralcio catastale e PRG; Tav 3 - Ortofoto;
- Tav 4 - Inquadramento territoriale;
- Tav 4.1 - Inquadramento dell'intervento nell'ambito dei territori costruiti; Tav 5 - Planimetria generale;
- Tav 5.1 - Dati Tecnici;
- Tav 6 - Orografia e profili;
- Tav 7 - Planimetria impianti particolari costruttivi; Tav 8 - Piante;
- Tav 9 - Prospetti; Tav 10 - Sezioni;
- Tav 11 - Pianta piano seminterrato -Lotto A; Tav 12 - Pianta piano rialzato - Lotto A;
- Tav 13 - Pianta piano copertura - Lotto A; Tav 14 - Prospetti - Lotto A;
- Tav 15 - Sezioni - Lotto A;
- Tav 16 - Pianta piano seminterrato -Lotto B; Tav 17 - Pianta piano rialzato - Lotto B;
- Tav 18 - Pianta piano copertura - Lotto B; Tav 19 - Prospetti - Lotto B;
- Tav 20 - Sezioni - Lotto A;
- Tav 21 - Documentazione fotografica.

Nel merito della proposta progettuale si ritiene in questa sede di confermare i rilievi e le valutazioni di natura urbanistica contenuti nella delibera di G.R. n. 2525 del 18.12.2009, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- L'intervento così come proposto, interessa una

zona di espansione di tipo "C3" a prevalente destinazione residenziale tanto che la propria capacità insediativa è stata, in sede di redazione del P.R.G., computata al fine della determinazione dei fabbisogni residenziali a livello comunale che verrebbero contratti in maniera tale da rendere necessaria un'integrazione delle previsioni del P.R.G. vigente;
- L'aver articolato l'intervento in parola su aree tra loro non in contiguità ha comportato una disorganica progettazione con interessamento di una porzione di territorio molto estesa;

Operate le verifiche di natura tecnica - urbanistica, nel merito degli aspetti di tutela paesaggistica connessi alla realizzabilità dell'intervento in esame, dalla nota n. 4224 datata 10.05.2013, acquisita al prot. n. 6008 in data 20.05.2013 del Servizio Urbanistica, il competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica esaminati gli atti progettuali ha espresso il parere che di seguito - in sintesi - testualmente si riporta:

*""**Tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza***

La documentazione presentata evidenzia che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:
- vincolo paesaggistico ex L 1497/39 denominato "Dichiarazione dl notevole interesse pubblico dl una zona in comune di Rodi Garganico" decretato il 15.04.1975 (ed integrato con decreto del 01.08.1985), ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: *"La zona ha notevole interesse pubblico perché, composta da una linda e graziosa cittadina adagiata dolcemente su di un pittoresco scoglio che si sporge per gradi verso il mare, con le sue case luminose lambite dalle onde, nonché da una deliziosa riviera verde azzurra formata da spiagge dorate e rosse rupi chiomate di pini, con terrazze di verde che scendono gradatamente sempre più folte di aranci e limoni verso la distesa vivida e ammagliante del mare, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza e, unitamente agli antichi resti di edifici di indiscussa importanza storico-artistica, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo delle sopracitate bellezze"*.
- aree tutelate ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 lettera C (territori costieri), lettera F (parchi e riserve).

Istruttoria rapporti con il PUTT/P

Dalle tavole di perimetrazione dei "Territori Costruiti" trasmessi dal Comune di Rodi Garganico con nota n. 9463 del 01.09.2003 si evince che l'intervento di cui in oggetto ricade all'interno dei cosiddetti "Territori Costruiti" perimetrati secondo quanto disposto dall'art 5.05 delle NTA del PUTT/P. In dette tavole l'area ricade nelle "aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla data del 06.06.1990 (punto 5.2)".

Tuttavia come già rappresentato nell'Istruttoria del Responsabile dell' UTC del 06.06.2012 relativa alla richiesta dell'Accordo di Programma, l'individuazione operata dal Comune di Rodi Garganico delle suddette aree, tra i cd. Territori Costruiti non è stata condivisa dal Settore Urbanistico regionale che ha provveduto nell'attestazione di compatibilità n. 1143 del 08.02.07, delle perimetrazioni dei Primi Adempimenti, a stralciare dette aree in quanto riferite ad una strumentazione priva di efficacia alla data 06.06.1990.

In riferimento alle decisioni regionali di cui alla nota n. 1143 del 08.02.07 il Comune di Rodi Garganico ha presentato ricorso al TAR Puglia, dichiarato in data 19.02.2013 perento con decreto presidenziale.

Per quanto attiene agli ***Ambiti Territoriali Estesi***, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene gli ***Ambiti Territoriali Distinti***, e le componenti di paesaggio presenti nell'area, dalla documentazione trasmessa, si evince

quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, e dalle tavole dei Primi Adempimenti Comunali risulta direttamente interessata dall' area di pertinenza e area annessa di una componente di riconosciuto valore, ed in particolare da un ATD coste ed aree litoranee sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P. Da accertamenti d'Ufficio si rileva, che l'area d'intervento è interessata da "Versanti" così come cartografati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR.1 del 11.01.2010). L'area di intervento è interessata dalla presenza di vincolo idrogeologico.
- ***Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, e dalle tavole dei Primi Adempimenti Comunali non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Di contro da accertamenti d'ufficio si rileva che l'area d'intervento:
  - come già rappresentato nel verbale della Conferenza di Servizi ricade nell'area annessa di una compagine boschiva, cartografata nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "g", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
  - è interessata da "barriere frangivento" costituite da pareti a secco, siepi e alberature componenti ascrivibili alla categoria,"Beni diffusi nel paesaggio agrario", di cui dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P.
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, e dalle tavole dei Primi Adempimenti Comunali non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali. Tuttavia da accertamenti d'ufficio si rileva che, a valle l'area d'intervento è delimitata da una "strada panoramica" così come cartografata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR. 1 del 11.01.2010), nel dettaglio si fa riferimento alla strada "Rodi-San Menaio".

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento, in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Est del Comune di Vieste, il località Mascherizzo, in un'area distinta dalla presenza di versanti e dagli agrumeti.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti i paesaggi naturali, con i valloni dominati da compagini boschive, e i paesaggi rurali storici, con i sistemi terrazzati dell'oasi agrumaria e degli uliveti, che caratterizzano il promontorio garganico compreso tra Vico, Rodi Garganico e Ischitella.

In particolare l'area d'intervento ricade in una zona prossima alla costa caratterizzata da compagini boschive e da un sistema di orti, con i tipici coltivi di uliveto e agrumeto protetti da muretti a secco e da barriere frangivento con alberi di leccio, allori e olivi. Il valore paesaggistico di questi orti è connesso non solo al valore identitario e testimoniale del più articolato e complesso sistema dell'oasi agrumaria dei "giardini di Rodi", ma anche al valore ambientale che essi rappresentano poiché elementi della rete ecologica di connessione con le compagini boschive.

Premesso quanto sopra si rileva che la Proposta di Accordo di Programma, risulta in contrasto con la qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, in quanto i corpi di fabbrica, seppur non ricadenti nell'area litoranea come rappresentato nella Tav. 5.1, interessano direttamente i primi 200 metri dell'area annessa dell'ATD "coste ed aree litoranee" per il quale le NTA del PUTT/P non ammettono nuovi insediamenti residenziali.

Conclusioni

Pertanto in merito agli aspetti paesaggistici, si rilevano motivi ostativi ai fini del rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, poichè:

- in riferimento alla sua localizzazione l'intervento

proposto non rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal PUTT/P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) nel caso in specie dell'area annessa dell'ATD "coste ed aree litoranee" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P
- la realizzazione di volumi edilizi risulta interferire con l'area di pertinenza e area annessa dell'ATD "Versanti e crinali", nonché con l'aree annessa dell'ATD "Boschi e macchie", componenti strutturanti l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi, risultando pertanto parzialmente in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'artt 3.09 e 3.10 delle NTA del PUTT/P."".

Alla luce di quanto innanzi prospettato, la variante sottesa all'attuazione dell'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di RODI GARGANICO.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004."".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4. COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01"

""La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"".

Il Vice presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON AUTORIZZARE, per le motivazioni, i rilievi e le criticità relativi agli aspetti sia urbanistici che paesaggistici di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di RODI GARGANICO (FG) per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta "Tur Invest s.r.l." Amm.re Unico Giglio Maria, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada Mascarizzo.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1331

Comune di VIESTE (FG) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico-sportivo-alberghiero in loc.tà Piano Piccolo. Ditta:"PUPILLO Emanuela"

Il Vice presidente, Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBA-

NENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere ".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di VIESTE (Fg) con nota n. 7139 del 22/06/2000, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta Pupillo Emanuela di un complesso turistico-sportivo-alberghiero di tipologia "beauty farm" in loc.tà Piano Piccolo, nell'ambito del territorio comunale su di un area tipizzata dal vigente P.R.G. come zona "E1" (per la maggiore estensione) e per la restante parte come zona "E2", censita in catasto al foglio 18 p.lle nn. 146 e 346.

Il Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 7295/1 del 30.07.2001, a seguito di istruttoria preliminare, richiedeva al Comune di Vieste ed al soggetto proponente di integrare gli atti trasmessi con la documentazione di seguito riportata:

- *Istanza al Sindaco. prodotta dal soggetto destinatario della Concessione Edilizia, che manifesti la disponibilità dell'imprenditore ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.*
- *Idonea documentazione di verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto in relazione agli indirizzi direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del citato P.U.T.T/ Paesaggio approvato con delibera di GR. n.1748 del 15/12/2000 (pubblicato sul BUR in data 11/01/2001). Quanto sopra in considerazione che l'intervento ricade in Ambiti territoriali Estesi. di tipo "D" del PUTT/Paesaggio e, quindi, per l'approvazione della richiesta variante è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 del citato PUTT/Paesaggio.*
- *Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C..*
  - *che attesti la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive manate dalla GR. con provvedimento n.1284 del 10.10.2000;*
  - *che attesti. per il caso in specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica);*
  - *che attesti che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulti sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;*
  - *che identifichi, in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico - edilizi dello strumento urbanistico generale vigente, rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'assenza di contrasto dell'intervento a farsi con i criteri informatori generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione di opere pubbliche;*
  - *che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rap-*

porto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;
- *che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT/Paesaggio;*
- *che attesti che il piano occupazionale, presentato dalla ditta proponente risulti idoneo ed il piano economico finanziario risulti coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n° l284 del 10/10/2000;*
- *che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponete risaltino conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 e alle richiamate direttive della G.R.*

La suindicata richiesta regionale di integrazione documentale è stata riscontrata dal Comune di Vieste con le note n. 10483 del 05.07.2002 e n. 8209 del 24.04.2008, con le quali il Responsabile del Servizio Urbanistica comunale ha rispettivamente trasmesso:

1) nota n. 10483/02:
- Istanza al Sindaco circa la disponibilità ad attivare livelli occupazionali;
- Titolo di proprietà e certificato catastale dell'area oggetto d'intervento;
- Attestazione del Dirigente dell' U.T.C., n. 11390 del 11.02.2002, con la verifica della compatibilità con il PUTT vigente che di seguito si riporta:
  "Il Dirigente del Settore Tecnico
  VISTI gli atti relativi alla pratica in oggetto distinta;
  VISTA la richiesta integrativa formulata da Settore Urbanistico con nota n. 7295 del 30.07.2001;
  ATTESTA
  CHE il progetto presentato dalla ditta PUPILLO Emanuela concernente la costruzione di un complesso turistico-sportivo-alberghiero di tipologia "beauty farm" in loc.tà Piano Piccolo, è coerente con i contenuti dell'Accordo di programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n° 1284 del 10.10.2000;
  CHE l'intervento proposto interessa aree di proprietà della ditta proponente;
  CHE nell'ambito dello strumento urbanistico generale vigente non sussistono aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione la realizzazione dell'intervento in progetto;
  CHE la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente è sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
  CHE l'intervento rientra in zona agricola del P.R.G. e non vi è contrasto con la previsione di opere pubbliche;
  CHE l'area d'intervento non sono presenti opere di urbanizzazioni primarie;
  CHE l'area d'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico, e non sussistono condizioni di immodificabilità assoluta;
  CHE il piano occupazionale è idoneo ed il piano economico finanziario è coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n° 1248 del 10.10.2008;
  CHE i contenuti della bozza di convenzione sono conformi alle disposizioni della L.R. 8/98 ed alle richiamate direttive della G.R."

2) nota 8209 del 24.04.2008:
- Nuova soluzione progettuale (con ridimensionamento volumetrico);
- Relazione geologica
- Copia Parere dell'Ufficio del Genio Civile del 16.02.2000.

Tanto premesso l'intervento proposto interessa un'area agricola, ubicata in località Piano Piccolo, in parte tipizzata dal vigente PRG del Comune di Vieste come "zona E1" e in parte come "zona E2", dalla superficie complessiva di mq. 36.870,00 in catasto riportata alle p.lle nn. 146 e 346 del foglio di mappa n. 18.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo gli indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto e di seguito si riportano:
- Superficie lotto: mq 36.870;
- Superficie di coperta di progetto: mq 3.280;
- Iff mc/mq 0,50
- Superficie coperta mq 2.013

- Superficie adibita a parcheggio	mq 1.800
- Distanza minima fra i fronti	m 10
- Altezza max dei fabbricati	m 6,30
- N. max piani	n. 2
- Distanza mini. dai confini	m. 10,00
- Parcheggio privato	mq 1.227
- Aree per standard	mq 1.528
- Volumetria in progetto	mc 12.274

L'intervento prevede, l'ampliamento dell'l'attività turistica esistente denominata "Villaggio Elisena" composta da n. 38 unità abitative organizzate in n. 7 corpi di fabbrica, il programma costruttivo in parola prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica polifunzionale con impianto planimetrico ad "U" su due livelli fuori terra.

Nel dettaglio si rileva che:

- al piano terra sono previsti i servizi del centro benessere e congressuale (fitness center, sala congressi, mediateca, sala biliardo, sala ristorante e piano bar);
- al primo piano è previsto il centro di soggiorno con 34 camere per una capacità complessiva di n. 68 persone.

In particolare il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione a monte della struttura ricettiva-alberghiera di una zona sportiva con campo di calcio, piscina olimpionica con annessi servizi, mentre a valle è previsto un campo da tennis.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi

riferimento agli elaborati grafici progettuali trasmessi con la nota com.le n. 8209/2008:

- Tav A - Relazione illustrativa;
- Tav B - Documentazione fotografica;
- Tav C - Relazione di inquadramento del PUTT/P;
- Tav D - Relazione geologica;
- Tav 1 - Stralcio dal Piano Regolatore Generale;
- Tav 2 - Stralcio catastale - Planimetria;
- Tav 3 - Planimetria generale di collegamento con villaggio esistente;
- Tav 4 - Struttura albergo e centro benessere -Conteggio volumetria;
- Tav 5 - Struttura albergo e centro benessere - Pianta piano terra - pianta piano primo;
- Tav 6 - Struttura albergo e centro benessere - Prospetto - Sezione AA;

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94 e s.m. ed i. dagli atti trasmessi dal Comune di Vieste, si desume che:

a) l'attività dell'insediamento a carattere turistico ricettivo comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari ad un numero di n. 10 unità;
b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) nel Comune di Vieste non dispone di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

Tanto premesso, nel merito degli aspetti di natura tecnica - urbanistica connessi alla realizzabilità della proposta in esame si rileva che la infrastrutturazione della zona interessata a livello di urbanizzazioni e viabilità risulta alquanto carente e comunque tale da non consentire il carico urbanistico derivante dalla realizzazione dell'intervento proposto.

Nello specifico:

1. La viabilità esistente è costituita da strade comunali, ex vicinalie, di modesta larghezza, e comunque non idonee, a consentire un accesso/deflusso dalla zona interessata agevole ed in condizioni di sicurezza;
2. dalla documentazione trasmessa non è possibile attestare la presenza nell'area d'intervento di opere di urbanizzazione primaria adeguate alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto e, peraltro, quelle esistenti legate alla presenza del "Villaggio Elisa" risultano sicuramente da potenziare;
3. non risultano correttamente quantificate le aree a standard da cedere gratuitamente al Comune ai sensi dell' art. 5 punto 2 del D.M. 1444/68 (80 mq di superficie ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento).

Necessitando la proposta progettuale di puntuali approfondimenti istruttori relativi al suo inserimento nell'ambito paesaggistico interessato, con nota n. 7764 del 16.06.2011 veniva convocata per il giorno 18.07.2011 una specifica Conferenza di Servizi "al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione del programma" proposto dalla Ditta "Pupillo Emanuele".

Dal verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 18.07.2011 si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

""In particolare è emersa la necessità, atteso il numero delle proposte progettuali presentate ed al fine di consentire di disporre di una visione complessiva degli interventi e di valutare gli effetti e le eventuali interferenze con la pianificazione comunale generale, nonché dello stato di infrastrutturazione ed urbanizzazione delle aree interessate, propedeuticamente a qualsiasi valutazione nel merito di ciascun intervento, che da parte dell'U.T.C. venga trasmessa ai Servizi regionali interessati (Assetto del Territorio ed Urbanistica), la seguente documentazione:

- Rappresentazione su idonea cartografia aerofotogrammetrica e CTR (carta tecnica regionale) delle aree interessate dagli interventi suindicati e/o già precedentemente trasmessi, nonché di quelli già oggetto di Accordi di Programma il cui iter procedimentale all'attualità risulta perfezionato e concluso;
- idonea cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, in scala adeguata (1:5.000, 1:10.000) avente gli stessi contenuti di cui al punto precedente.

Ancora, i progettisti presenti sono invitati per ciascuna istanza ad integrare e/o aggiornare la Relazione paesaggistica trasmessa con gli elaborati scrittografici di cui all'Allegato 1 delle N.T.A. PUTT/P..

Gli uffici regionali, nel contempo, provvederanno a richiedere, ove necessario ulteriori atti e grafici integrativi e/o esplicativi di quelli già trasmessi e ciò ai fini della definizione istruttoria delle singole istanze.

Ad esito della trasmissione di quanto innanzi richiesto, l'Assessore Regionale assicura che la Regione provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza.""

Successivamente in data 20.06.2012 con nota n. 6333 il Servizio Urbanistica ha trasmesso al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - unitamente alla copia del verbale della conferenza di servizi del 18.07.2011, copia della documentazione trasmessa dal Comune di Vieste con nota n. 1958 del 07.02.2012 e acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica n. 1647 del 20.02.2012, ovvero:

- Cartografia aerofotogrammetria e CTR con l'individuazione delle aeree interessate dagli interventi nel territorio comunale di Vieste oggetto di Accordo di Programma in itinere, nonché di quelli già perfezionati e conclusi;
- Cartografia dello strumento urbanistico generale, in scala (1:5000, 1:10.000) con l'individuazione delle aeree interessate dagli interventi nel territorio comunale di Vieste oggetto di Accordo di Programma in itinere, nonché di quelli già perfezionati e conclusi;
- Nota del Comune di Vieste n. 641 del 12.01.2012;
- N. 2 copie della Relazione Paesaggistica aggiornata.

Tanto premesso, nel merito degli aspetti di tutela paesaggistica connessi alla realizzabilità dell'intervento in esame, dalla nota n. 4223 del 10.05.2013, acquisita al prot. n. 6009 in data 20.05.2013 del Servizio Urbanistica, il competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica esaminati gli atti progettuali ha espresso il parere che di seguito - in sintesi - testualmente si riporta:

""**Tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza**

La documentazione presentata evidenzia che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

- vincolo paesaggistico ex L 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Vieste" decretato il 16.11.1971 (ed integrato con decreto del 01.08.1985), ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: "Il centro abitato che si affaccia e si protende nel mare, costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività, quale nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale".
- aree tutelate ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, lettera F (parchi e riserve).

Istruttoria rapporti con il PUTT/P

Dalle tavole di perimetrazione dei "Territori Costruiti", si evince che l'intervento di cui in oggetto non ricade all'interno dei cosiddetti "Territori Costruiti" perimetrati secondo quanto disposto

dall'art 5.05 delle NTA del PUTT/P, aree all'interno delle quali ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo Il "Ambiti Territoriali Estesi" e al Titolo III "Ambiti Territoriali Distinti".

Per quanto attiene agli ***Ambiti Territoriali Estesi***, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" e "D" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

Per quanto attiene gli ***Ambiti Territoriali Distinti***, e le componenti di paesaggio presenti nell'area, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema, tuttavia dalla consultazione degli atlanti cartografici del PUTT/P, e dalle tavole dei Primi Adempimenti Comunali essa è interessata dalla presenza di "piane alluvionali, conche e depressioni alluvionali". Da accertamenti d'Ufficio si rileva, dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), che l'area d'intervento in corrispondenza della particella n. 146 è attraversata da un "corso d'acqua", pertanto ricade nell'alveo in modellamento attivo e nelle aree golenali su cui vigono i regimi di cui all'art. 6 delle NTA del Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI - approvato in data 30.11.2005). Si rappresenta inoltre che l'area d'intervento in corrispondenza dell'insediamento esistente è interessata da "Versanti" così come cartografati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR. 1 del 11/01/2010).
- ***Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area d'intervento, così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, e dalle tavole dei Primi Adempimenti Comunali risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema in particolare la porzione di territorio già interessata da trasformazioni edilizie ricade nell'area annessa degli ATD - Boschi e macchie sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P. Da accertamenti d'ufficio e dagli elaborati trasmessi nonché dall'analisi delle foto aeree disponibili si rileva la presenza di alberature d'ulivo, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art.3.14 delle NTA del PUTT/P.
- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, e dalle tavole dei Primi Adempimenti Comunali non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento, in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Nord-Ovest del Comune di Vieste in una zona distinta dalla presenza di piantate olivetate e da compagini boschive.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti le "piane alluvionali garganiche", zone caratterizzate da depositi alluvionali, che confluiscono verso gli archi litoranei del promontorio garganico. In particolare l'area d'intervento ricade nella zona retro costiera della spiaggia di Scialmarino, connotata da un sistema di solchi vallivi, nel dettaglio la Piana Grande e il Piano Piccolo, con i tipici coltivi olivetati, lambiti dai versanti dominati prevalentemente da compagini boschive.

Le suddette componenti, assumono una singolare rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico poiché elementi identitari della forma visibile del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi della rete ecologica che contribuisce a generare un sistema di connessione con il territorio.

Nel dettaglio l'area d'intervento è qualificata paesaggisticamente da una compatta compagine olivetata con impianto a sesto regolare, che si attesa secondo la trama agraria strutturante il territorio, testimonianza del processo antropico di modellamento del paesaggio agrario. La realizzazione di quanto previsto nell'Accordo di Programma in esame comporterebbe una trasformazione del sito in contrasto con gli indirizzi di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche, previste per gli ATE.

Inoltre la soluzione progettale prevista per dimensione delle strutture e per la giacitura dei tracciati viari, dei parcheggi, delle aree attrezzate e dei corpi di fabbrica sono in discontinuità con l'orientamento e la giacitura della trama agricola, risultando incompatibile con la tutela e la qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

Conclusioni

Premesso quanto sopra si rileva che la rielaborazione progettuale, proposta dalla Ditta e trasmessa dal Comune di Vieste con nota n. 8209/07 del 24.04.2008 acquisita al prot. del Servizio Urbanistica con n. 4239 del 15.05.2008**, risulta in contrasto con gli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti territoriale estesi interessati, nonché con le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal PUTT/P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III).**

Pertanto in merito agli aspetti paesaggistici, si rilevano motivi ostativi ai fini del rilascio del parere paesaggistico di cui all'art 5.03 delle NTA del PUTT/P."“

Tutto ciò premesso ed In relazione a quanto sopra prospettato, la variante sottesa all'attuazione dell'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di VIESTE.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004."“

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4. COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01"

“"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"“.

Il Vice presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON AUTORIZZARE, per le motivazioni, i rilievi e le criticità relativi agli aspetti sia urbanistici che paesaggistici di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Vieste per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di un di un complesso

turistico-sportivo-alberghiero di tipologia "beauty farm" in loc.tà Piano Piccolo da parte della ditta PUPILLO Emanuela.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1332

Comune di APRICENA (FG). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art. 17 L.R. n.5/2010.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Con nota n. 8394 del 09.05.2013, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in data 29.05.2013 con n. 6234, il Comune di Apricena, dotato di P.R.G. vigente, ha trasmesso la documentazione relativa al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" di cui all'art. 58 della L. n. 133/2008, per il controllo di compatibilità da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010.

La documentazione pervenuta consiste nei seguenti atti:
- Delibera di C.C. n. 18 del 29.04.2013 ad oggetto: "P*iano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2013.", comprensiva dell'allegato:* "P*iano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2013.";*
- Attestazione di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata a firma del Responsabile del procedimento.

Ciò premesso si rappresenta che il controllo di compatibilità, come previsto nel modulo procedimentale delineato dall'art. 17 della L.R. n. 5/10, è effettuato rispetto ai seguenti atti di pianificazione sovraordinata:
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia;
- Piano di Tutela delle Acque;

Nel contempo si sottolinea che per le varianti proposte è altresì necessario effettuare la verifica di coerenza con la impostazione della strumentazione urbanistica generale vigente nel Comune di Apricena nonché con il quadro normativo di legge.

In riferimento alla pianificazione sovraordinata innanzi elencata risulta acquisita la sola attestazione di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata a firma del Responsabile del procedimento comunale ovvero non risulta acquisito alcun parere rilasciato dagli Enti Territoriali competenti.

Il P.A.V. prevede complessivamente la dismissione di n. 4 immobili come di seguito elencati:
1. Edificio "ex carcere mandamentale" sito tra via Lavagnini e via Salvo d'Acquisto;
2. Aree libere annesse all' "ex Mattatoio" in via Italia;
3. Locali di via Melissa adibiti a deposito/autorimessa;
4. Terreni uhicati in zona agricola normale.

Entrando nel merito degli atti trasmessi, si rappresenta che circa lo stesso "P.A.V." (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) il Servizio Urbanistica è coinvolto relativamente a due specifiche competenze la prima relativa agli aspetti urbanistici; la seconda relativa agli aspetti inerenti gli "usi civici".

Aspetti Urbanistici

Preliminarmente si rileva che la documentazione, comportando il "P.A.V." variante al vigente P.R.G., risulta carente di quanto in appresso indicato:
- Certificazione di avvenuto deposito e pubblicazione ai sensi del combinato disposto ex art. 58 L. 133/2008; ex art. 16 L.. n. 56/80;
- Certificazione inerente l'esito delle pubblicazioni;

- Delibera del Consiglio Comunale relativa all'eventuale esame delle osservazioni;
- Parere ex art. 89 D.P.R. n. 380/01;
- Parere ex art. 5.03 N.T.A. PUTT/P.

In particolare gli aspetti di variante urbanistica riguardano n. 2 aree/immobili, così come in appresso indicato:

Area n.	Localizzazione	Dati catastali		Sup. mq.	PRG vigente	Variante
		Fg.	P.lla			
1	Via Lavagnini (ex Carcere)	39	1168-1169-1170-1171-1172-1174-4458-4546-4547-4550	3.907	"G1- Aree per la mobilità stradale"; "F1-zone per servizi e attrezzature di uso pubblico, area per il rispetto degli standard/ sottozona IC6 - attrezzature di interesse comune"	B1 di completamento ad attuazione diretta
2	Via Italia (ex Mattatoio)	52	142-310-311-519-145-547	1697	"F3 – zone per servizi e attrezzature di uso pubblico, area per servizi di interesse generale	B1 di completamento ad attuazione diretta

Ciò premesso, nel merito delle varianti urbanistiche proposte, si rappresenta quanto in appresso:

Per quanto riguarda l'immobile n. 1: (ex Carcere)
- si rileva che l'immobile non è nella totale disponibilità dell'Amministrazione comunale atteso, così come evidenziato nella documentazione pervenuta, che non risulta perfezionata la procedura espropriativa nonché non risulta concluso il giudizio pendente presso il TAR Puglia inerente la legittimità dell'occupazione, risarcimento del danno ovvero la restituzione del bene;
- la documentazione trasmessa risulta carente dei pareri AdB/P atteso che l'area in questione è ubicata in prossimità del Torrente "Canale Vallone";

Per quanto riguarda l'immobile n. 2: (ex Mattatoio)
- la documentazione trasmessa risulta carente dei pareri AdB/P atteso che l'area in questione è limitrofa al Torrente "Canale Vallone";
- la proposta di alienazione interessa la superficie pertinenziale annessa alla struttura pubblica ex Mattatoio ed attualmente libera da costruzioni;
- la variante proposta di destinazione a zona B1 di completamento non risulta supportata da una adeguata motivazione ovvero risulta avulsa dalla pianificazione generale vigente. nonché dal contesto territoriale che caratterizza lo stato di fatto limotrofo al "Canale Vallone"; altresì non risulta verificata e/o verificabilie la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. B) del D.IM. 1444/68.

Per le varianti di cui trattasi ai sensi dell'art. 58 della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 17 comma 2 della L.R. n.5/2010.

All'uopo, si evidenzia che le proposte di varianti, oggetto della Del. di C.C. n. 18/2013 risultano, allo stato, affette dalle criticità come innanzi rilevate, qui di seguito sinteticamente richiamate:
- assenza della certificazione di avvenute pubblicazioni, che comporta un vizio invalidante per il procedimento di variante urbanistica attivato;

- assenza di compatibilità delle varianti proposte con la pianificazione sovraordinata come in precedenza indicata;
- carenza di motivazioni in merito alle nuove destinazioni a zona B1 di completamento in particolare per i suoli liberi annessi all'ex mattatoio.

Aspetti "Usi Civici"

Preliminarmente si rileva che i terreni uhicati in zona agricola normale, alla attualità concessi in fitto agli ex combattenti (terre di demanio civico di cui alla normativa di riferimento ex L. 1766/1927, R.D. n. 332/1928, nonché L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii.).

Per detti terreni si evidenzia che agli atti d'Ufficio non risulta ancora definito il procedimento di "declassificazione del gravame dell'uso civico".

Ciò posto si ritiene che l'Amministrazione comunale potrà dar corso all'alienazione solo successivamente all'esito positivo del procedimento di declassificazione dal demanio civico avviato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 19.12.2008 ed alla attualità non ancora definito.

Tutto ciò premesso ed in relazione alle carenze di motivazioni e di verifiche con la pianificazione sovraordinata nonché alle carenze documentali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 56/80, ed alle criticità relative agli aspetti urbanistici e del demanio civico, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" del Comune di Apricena.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 11, comma 9 e seguenti, della L.R. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente per le motivazioni nelle premesse riportate, qui intese in toto condivise, la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" del Comune di Apricena alla pianificazione sovraordinata nelle premesse richiamata;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Apricena (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta — Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1333

L.R. n. 4/2013, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti. Sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita di aree appartenenti al demanio armentizio, "Tratturo Foggia-Ofanto".

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istrut-

toria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione beni" del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dalla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale n. 4 del 5 febbraio 2013 è stato approvato il "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti*" (T.U.);
- il predetto T.U. si pone in continuità con le previgenti disposizioni regionali in materia (L.R. n. 67/1980, L.R. n. 5/1985 e L.R. n. 29/1993), che sono state ivi recepite, anche se formalmente abrogate;
- il nuovo testo dell'art. 3 del T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67 del 9 giugno 1980, dispone che "*i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca*'";
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003 prevedevano, in capo ai Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, l'obbligo di redigere il **"**Piano comunale dei tratturi"(P.C.T.), con il compito di individuare e perimetrare:
  - *"a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione (art.3 - comma1);*
  - *b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
  - *c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia";*
- secondo la previgente normativa, sopra richiamata, i tronchi armentizi di cui alla lett. *c),* a domanda e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, avrebbero potuto essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;
- il Comune di Foggia, ai sensi dell'allora vigente art. 2 della L.R. n. 29/2003, acquisiti in seno alla Conferenza di servizi del 20 dicembre 2010, i pareri favorevoli delle Amministrazioni partecipanti ed, in particolare, quelli vincolanti della Regione Puglia Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011 approvava definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, tra gli altri, l'assetto delle destinazioni funzionali di cui alle lett. *a), b),* e *c)* della medesima disposizione, sopra richiamata;
- l'art. 25 del T.U., rubricato "*norme transitorie*", fa salvi, fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo documento normativo, i Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle *lett*. b) e c) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 29/2003 ed effettivamente approvati dai Comuni interessati.

CONSIDERATO CHE

- Con D.P.R. 31 marzo 1979, "*Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti*", è stato stabilito che "*i beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"* (art. 1);
- in esecuzione del suddetto D.P.R. sono state devoluti a favore della Regione Puglia, tra l'altro, i fabbricati ricadenti in agro di Foggia, alla località "*Borgo Incoronata*";
- con Deliberazione n. 2065 del 29.12.2004, *"L.R. 15.02.1985 n. 5 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell'Opera Nazionale per i Com-*

battenti", la Giunta regionale ha disposto l'alienazione dei predetti fabbricati a favore degli aventi diritto adottando, ai sensi dell'art. 8 della richiamata normativa, gli elenchi dei beni ex O.N.C., suddivisi in beni da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse (lett. *A*) e beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi (lett. *B*);

- tra questi ultimi beni figurano i fabbricati registrati al Catasto Fabbricati con i seguenti identificativi: **foglio 197, particelle 767778798147,** con diversi subalterni, che insistono su aree appartenenti al Demanio Armentizio regionale;
- al fine di dare attuazione a quanto disposto con l'atto deliberativo innanzi richiamato (la vendita dei fabbricati) occorre procedere preliminarmente alla sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita dei suoli di sedime dei fabbricati, sopra identificati, facenti parte del Tratturo "Foggia - Ofanto"*;*
- tali suoli tratturali sono stati classificati dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali contraddistinti dalla lett. *c)* dell'art. 2, comma 1, della l. r. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. r. n. 29/2003;
- con deliberazione n. 1824/2011 la Giunta regionale ha preso atto del suddetto Piano comunale di Foggia, approvando gli elenchi, ivi contenuti, relativi rispettivamente ai suoli armentizi da alienare a titolo oneroso (tab. A) ed a quelli da cedere a titolo gratuito al Comune in quanto destinati a viabilità pubblica (tab. B);
- i suoli tratturali oggetto del presente provvedimento figurano tra quelli rientranti nella tabella "*A"* della precitata deliberazione.

TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della Legge regionale n. 4/2013, in ordine alla sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita dei predetti suoli del Tratturo "Foggia - Ofanto", in agro di Foggia, costituenti il sedime dei fabbricati ex O.N.C. in premessa identificati, i quali saranno oggetto di procedura alienativa da autorizzarsi con successivi atti deliberativi.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura fi nanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. *k),* della Legge regionale n. 7/97 e dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 29/2003, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionari responsabile P. O. del Servizio Demanio e Patrimonio, dal dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **dare atto** di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di **sdemanializzare ed autorizzare**, per le motivazione in narrativa riportate, alla vendita i suoli del Tratturo "Foggia - Ofanto", in agro di Foggia, costituenti il sedime dei fabbricati ex O.N.C. in premessa identificati;

- di **disporre** la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1336

Piano regionale di riparto del finanziamento statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2013/2014.

Assente l'Assessore alla Formazione professionale e al Diritto allo studio prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Diritto allo studio, confermata dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

A partire dalla Legge statale n. 448/1998, art.27, è stato previsto annualmente un finanziamento finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore di alunni frequentanti le Scuole secondarie di 1° e 2° grado provenienti da famiglie meno abbienti. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 5.8.1999, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 211 del 6.4.2006, è stato emanato il Regolamento contenente le disposizioni di attuazione delle norme sopracitate.

Possono essere ammessi al beneficio gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado appartenenti a famiglie il cui indicatore I.S.E.E. non superi la soglia di € 10.632.,94;

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012 concernente la ripartizione in capitolo delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, è stata appostata, per l'anno finanziario 2013, sul capitolo 7243 del Ministero dell'Interno, la somma di € 103.000.000.

Con successivo Decreto n. 35/1 del 19 giugno 2013 il Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Dipartimento per l'istruzione -, nel prendere atto dell'accantonamento di € 49.440.000 operato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettuato in via cautelativa nelle more dell'applicazione dell'art.2 del decreto legge n.174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ha effettuato il riparto a favore delle Regioni, per l'anno scolastico 2013/14, dello stanziamento di competenza pari a € 53.560.000;

Sulla base del riparto effettuato con il decreto soprarichiamato si evince che alla Regione Puglia sono state attribuite le seguenti somme: € 3.675.550 per la "Scuola dell'obbligo" (deve intendersi la Scuola secondaria di 1° grado, ed il 1° e 2° anno di corso della Scuola secondaria di 2° grado) ed € 1.324.227 per la "Scuola secondaria superiore" (deve intendersi il 3°,4° e 5° anno della Scuola secondaria di 2° grado), per un totale di € 4.999.777, secondo un criterio di riparto che si basa sui dati ISTAT relativi alle famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 dell'anno 2011 e sul numero totale degli alunni riferiti all'a.s. 2011/12, come risultano al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. Tale finanziamento risulta notevolmente inferiore rispetto a quello assegnato per il precedente anno scolastico, che è stato pari ad € 10.049.787.

Spetta alle Regioni, in attuazione dell'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. n. 320/99, approvare il Piano di riparto a favore dei Comuni.

Sulla base delle indagini conoscitive svolte negli anni scorsi dall'Ufficio Diritto allo studio del Servizio Scuola Università e Ricerca, con la collaborazione dei Gruppi provinciali di lavoro di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, nonché dell'istruttoria svolta sull'analisi dei dati raccolti dai Comuni, sono stati compilati gli allegati elenchi, nei quali sono riportati per ciascun Comune:

- I contributi assegnati per l'a.s. 2012/13, sulla base degli alunni beneficiari nell'a.s. 2011/12;
- le economie rinvenute nella precedente annualità, comprensive eventualmente di quelle degli anni precedenti (se le stesse superano la soglia di € 50,00);
- il numero degli alunni beneficiari nell'anno 2012-13.

Le somme che si propone di assegnare per l'anno scolastico 2013-14 sono state calcolate con riferimento al numero degli alunni beneficiari dello scorso anno e considerando le economie rinvenute dai Comuni. La riutilizzazione delle economie dei fondi statali è consentita poiché la norma di riferimento non prevede la restituzione al Ministero delle somme eventualmente residuali.

Le somme che non verranno utilizzate dai Comuni per l'anno scolastico 2013-14 rimarranno in capo ai Comuni e potranno essere riutilizzate per

lo stesso beneficio nel successivo anno scolastico previa verifica delle economie da parte della Regione Puglia.

Successivamente, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del succitato decreto, il Servizio Scuola Università e Ricerca chiederà al Ministero dell'Interno di accreditare direttamente ai Comuni le quote loro assegnate dal Piano regionale di riparto.

Tutto ciò premesso con il presente atto si propone l'approvazione del Piano regionale di riparto del finanziamento statale per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014, da trasmettere successivamente al Ministero dell'Interno che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. n.320 del 5.8.1999 e s.m. e int., provvederà direttamente all'accreditamento delle somme spettanti ai Comuni pugliesi.

"Copertura finanziaria"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 4° lett. d) ed f), della L.R. n. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Diritto allo Studio, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, senza osservazioni da parte del Direttore di Area;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:

- di approvare il piano di riparto, a favore dei Comuni pugliesi, dei contributi per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2013-2014, secondo il criterio indicato in premessa, come si evince dai prospetti allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento, per complessivi € 4.999.777;

- di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Puglia, della scuola secondaria di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie il cui indicatore I.S.E.E. non superi la soglia di € 10.632.,94;

- di demandare al Servizio Scuola Università e Ricerca la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Interno, al fine dell'attribuzione diretta ai Comuni pugliesi delle quote assegnate con il presente piano di riparto, a norma del comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. n.320 del 5.8.1999 e s.m. e int.,

- di precisare che le somme che non verranno utilizzate dai Comuni per l'anno scolastico 2013-14 potranno essere trattenute dai Comuni e riutilizzate per lo stesso beneficio nel successivo anno scolastico previa verifica delle economie da parte della Regione Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art. 6. e darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Acquaviva delle Fonti	BA	072	001	396	34.479,00		171	218	389	**17.906,00**	17.906,40	
2	Adelfia	BA	072	002	481	41.880,00		202	226	428	**19.702,00**	19.701,64	
3	Alberobello	BA	072	003	120	10.448,00		71	57	128	**5.892,00**	5.892,08	
4	Altamura	BA	072	004	2.451	207.601,00	3.651,19	1.079	1.203	2.282	**101.394,00**	105.044,74	
5	Bari	BA	072	006	6.879	598.940,00		3.071	3.585	6.656	**306.388,00**	306.388,16	
6	Binetto	BA	072	008	61	5.311,00		23	32	55	**2.532,00**	2.531,75	
7	Bitetto	BA	072	010	313	27.252,00		144	167	311	**14.316,00**	14.315,91	
8	Bitonto	BA	072	011	1.964	170.278,00	105,00	908	1.168	2.076	**95.457,00**	95.562,17	
9	Bitritto	BA	072	012	254	22.115,00		167	88	255	**11.738,00**	11.738,13	
10	Capurso	BA	072	014	412	35.872,00		242	138	380	**17.492,00**	17.492,11	
11	Casamassima	BA	072	015	394	34.196,00		187	245	432	**19.886,00**	19.885,77	
12	Cassano delle Murge	BA	072	016	373	32.476,00		188	191	379	**17.446,00**	17.446,08	
13	Castellana Grotte	BA	072	017	280	24.379,00		93	134	227	**10.449,00**	10.449,24	
14	Cellamare	BA	072	018	161	14.018,00		86	76	162	**7.457,00**	7.457,16	
15	Conversano	BA	072	019	447	38.919,00	79,00	192	255	447	**20.497,00**	20.576,25	
16	Corato	BA	072	020	1.882	163.862,00		771	919	1.690	**77.794,00**	77.793,87	
17	Gioia del Colle	BA	072	021	489	42.576,00		225	258	483	**22.233,00**	22.233,40	
18	Giovinazzo	BA	072	022	497	43.273,00		183	262	445	**20.484,00**	20.484,18	
19	Gravina in Puglia	BA	072	023	1.939	168.825,00		852	1.015	1.867	**85.942,00**	85.941,51	
20	Grumo Appula	BA	072	024	482	41.672,00	277,00	252	193	445	**20.207,00**	20.484,18	
21	Locorotondo	BA	072	025	190	15.538,00	2.502,62	76	102	178	**5.691,00**	8.193,67	
22	Modugno	BA	072	027	1.025	87.881,00	2.436,54	467	540	1.007	**43.918,00**	46.354,10	
23	Mola di Bari	BA	072	028	642	55.898,00		247	247	494	**22.740,00**	22.739,75	
24	Molfetta	BA	072	029	1.567	136.435,00		577	795	1.372	**63.156,00**	63.155,73	
25	Monopoli	BA	072	030	1.240	107.964,00	506,59	511	670	1.181	**53.857,00**	54.363,64	
26	Noci	BA	072	031	1.485	129.296,00		550	895	1.445	**66.516,00**	66.516,06	
27	Noicattaro	BA	072	032	1.013	88.200,00		425	575	1.000	**46.032,00**	46.031,87	
28	Palo del Colle	BA	072	033	720	62.689,00		332	387	719	**33.097,00**	33.096,92	
29	Poggiorsini	BA	072	034	75	6.530,00		18	29	47	**2.163,00**	2.163,50	
30	Polignano a Mare	BA	072	035	541	47.104,00		216	301	517	**23.798,00**	23.798,48	
31	Putignano	BA	072	036	465	40.487,00	2.242,00	206	237	443	**18.150,00**	20.392,12	
32	Rutigliano	BA	072	037	523	45.174,00	478,73	245	265	510	**22.998,00**	23.476,26	
33	Ruvo di Puglia	BA	072	038	822	71.570,00		576	217	793	**36.503,00**	36.503,28	
34	Sammichele di Bari	BA	072	039	97	8.446,00		38	44	82	**3.775,00**	3.774,61	
35	Sannicandro di Bari	BA	072	040	322	27.981,00		142	190	332	**15.283,00**	15.282,58	
36	Santeramo in Colle	BA	072	041	984	85.345,00	418,00	414	592	1.006	**45.890,00**	46.308,07	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
37	Terlizzi	BA	072	043	1.025	89.245,00	317,00	425	621	1.046	**47.832,00**	48.149,34	
38	Toritto	BA	072	044	313	27.199,00		147	166	313	**14.408,00**	14.407,98	
39	Triggiano	BA	072	046	714	62.166,00		320	360	680	**31.302,00**	31.301,67	
40	Turi	BA	072	047	167	14.540,00		61	69	130	**5.984,00**	5.984,14	
41	Valenzano	BA	072	048	395	34.392,00		145	219	364	**16.756,00**	16.755,60	
1	Andria	BT	110	001	4.287	372.275,00	1.767,28	1.919	2.285	4.204	**191.751,00**	193.518,00	
2	Barletta	BT	110	002	3.555	306.641,00	1.108,00	1.517	1.854	3.371	**154.065,00**	155.173,45	
3	Bisceglie	BT	110	003	1.544	134.133,00	313,00	620	864	1.484	**67.998,00**	68.311,30	
4	Canosa di Puglia	BT	110	004	1.430	124.507,00		542	728	1.270	**58.460,00**	58.460,48	
5	Margherita di Savoia	BT	110	005	472	41.096,00		183	262	445	**20.484,00**	20.484,18	
6	Minervino Murge	BT	110	006	375	32.650,00		125	169	294	**13.533,00**	13.533,37	
7	San Ferdinando di Puglia	BT	110	007	611	53.198,00	62,00	262	314	576	**26.452,00**	26.514,36	
8	Spinazzola	BT	110	008	218	18.981,00		77	124	201	**9.252,00**	9.252,41	
9	Trani	BT	110	009	1.948	169.373,00	880,00	743	1.039	1.782	**81.149,00**	82.028,80	
10	Trinitapoli	BT	110	010	636	54.875,00	500,00	257	308	565	**25.508,00**	26.008,01	
1	Brindisi	BR	074	001	2.014	175.355,00		915	1.072	1.987	**91.465,00**	91.465,34	
2	Carovigno	BR	074	002	416	35.554,00	362,48	128	191	319	**14.322,00**	14.684,17	
3	Ceglie Messapica	BR	074	003	614	53.460,00		231	346	577	**26.560,00**	26.560,39	
4	Cellino San Marco	BR	074	004	160	13.931,00		39	121	160	**7.365,00**	7.365,10	
5	Cisternino	BR	074	005	135	10.039,00		56	81	137	**6.306,00**	6.306,37	
6	Erchie	BR	074	006	369	32.128,00		163	204	367	**16.894,00**	16.893,70	
7	Fasano	BR	074	007	1.027	88.470,00	920,60	413	528	941	**42.395,00**	43.315,99	
8	Francavilla Fontana	BR	074	008	1.131	98.022,00	307,00	409	578	987	**45.126,00**	45.433,46	
9	Latiano	BR	074	009	321	27.949,00		128	172	300	**13.810,00**	13.809,56	
10	Mesagne	BR	074	010	597	51.980,00		234	304	538	**24.765,00**	24.765,15	
11	Oria	BR	074	011	426	36.893,00	178,00	191	230	421	**19.201,00**	19.379,42	
12	Ostuni	BR	074	012	425	37.004,00		218	242	460	**21.175,00**	21.174,66	
13	San Donaci	BR	074	013	156	13.583,00		65	78	143	**6.583,00**	6.582,56	
14	San Michele Salentino	BR	074	014	230	20.026,00		87	97	184	**8.470,00**	8.469,86	
15	San Pancrazio Salentino	BR	074	015	347	30.093,00		102	169	271	**12.475,00**	12.474,64	
16	San Pietro Vernotico	BR	074	016	293	25.511,00		115	137	252	**11.600,00**	11.600,03	
17	San Vito dei Normanni	BR	074	017	491	42.750,00		178	273	451	**20.760,00**	20.760,38	
18	Torchiarolo	BR	074	018	152	13.234,00		70	83	153	**7.043,00**	7.042,88	
19	Torre Santa Susanna	BR	074	019	251	21.854,00		145	95	240	**11.048,00**	11.047,65	
20	Villa Castelli	BR	074	020	357	31.083,00		155	180	335	**15.421,00**	15.420,68	
1	Accadia	FG	071	001	54	4.702,00		31	24	55	**2.532,00**	2.531,75	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI **a.s. 2013/2014** (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Alberona	FG	071	002	24	2.090,00		10	14	24	**1.105,00**	1.104,76	
3	Anzano di Puglia	FG	071	003	26	2.264,00		18	2	20	**921,00**	920,64	
4	Apricena	FG	071	004	453	39.442,00		291	156	447	**20.576,00**	20.576,25	
5	Ascoli Satriano	FG	071	005	141	12.277,00		70	71	141	**6.490,00**	6.490,49	
6	Biccari	FG	071	006	49	4.266,00		19	24	43	**1.979,00**	1.979,37	
7	Bovino	FG	071	007	49	4.266,00		16	13	29	**1.335,00**	1.334,92	
8	Cagnano Varano	FG	071	008	346	30.125,00		156	166	322	**14.822,00**	14.822,26	
9	Candela	FG	071	009	82	7.140,00		44	52	96	**4.419,00**	4.419,06	
10	Carapelle	FG	071	010	268	23.334,00		99	130	229	**10.541,00**	10.541,30	
11	Carlantino	FG	071	011	26	2.264,00		8	18	26	**1.197,00**	1.196,83	
12	Carpino	FG	071	012	131	11.406,00		38	70	108	**4.971,00**	4.971,44	
13	Casalnuovo Monterotaro	FG	071	013	38	3.309,00		19	18	37	**1.703,00**	1.703,18	
14	Casalvecchio di Puglia	FG	071	014	51	4.440,00		23	23	46	**2.117,00**	2.117,47	
15	Castelluccio dei Sauri	FG	071	015	26	2.264,00		10	15	25	**1.151,00**	1.150,80	
16	Castelluccio Valmaggiore	FG	071	016	37	3.222,00		10	10	20	**921,00**	920,64	
17	Castelnuovo della Daunia	FG	071	017	30	2.612,00		13	12	25	**1.151,00**	1.150,80	
18	Celenza Valfortore	FG	071	018	44	3.831,00		19	17	36	**1.657,00**	1.657,15	
19	Celle di San Vito	FG	071	019	7	609,00		3	4	7	**322,00**	322,22	
20	Cerignola	FG	071	020	2.697	234.822,00	210,09	1150	1.264	2.414	**110.911,00**	111.120,95	
21	Chieuti	FG	071	021	53	4.615,00		27	26	53	**2.440,00**	2.439,69	
22	Deliceto	FG	071	022	27	2.351,00		8	18	26	**1.197,00**	1.196,83	
23	Faeto	FG	071	023	7	609,00		4	3	7	**322,00**	322,22	
24	Foggia	FG	071	024	3.944	343.396,00		1.700	1.930	3.630	**167.096,00**	167.095,71	
25	Ischitella	FG	071	025	147	12.799,00		59	77	136	**6.260,00**	6.260,33	
26	Isole Tremiti	FG	071	026	-	-		0	-	-	-	-	Non ci sono alunni
27	Lesina	FG	071	027	91	7.923,00		45	37	82	**3.775,00**	3.774,61	
28	Lucera	FG	071	028	1.122	97.631,00	103,43	471	557	1.028	**47.217,00**	47.320,77	
29	Manfredonia	FG	071	029	2.369	205.504,00		859	1.071	1.930	**88.842,00**	88.841,52	
30	Mattinata	FG	071	031	196	17.065,00		68	82	150	**6.905,00**	6.904,78	
31	Monte Sant'Angelo	FG	071	033	479	41.706,00	191,79	167	245	412	**18.773,00**	18.965,13	
32	Monteleone di Puglia	FG	071	032	64	5.572,00		27	21	48	**2.210,00**	2.209,53	
33	Motta Montecorvino	FG	071	034	9	784,00		6	4	10	**460,00**	460,32	
34	Ordona	FG	071	063	127	11.058,00		64	21	85	**3.913,00**	3.912,71	
35	Orsara di Puglia	FG	071	035	68	5.921,00		23	36	59	**2.716,00**	2.715,88	
36	Orta Nova	FG	071	036	738	64.256,00		453	273	726	**33.419,00**	33.419,14	
37	Panni	FG	071	037	13	1.132,00		4	6	10	**460,00**	460,32	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
38	Peschici	FG	071	038	103	8.968,00		41	49	90	**4.143,00**	4.142,87	
39	Pietramontecorvino	FG	071	039	48	4.179,00		27	24	51	**2.348,00**	2.347,63	
40	Poggio Imperiale	FG	071	040	50	4.353,00		19	25	44	**2.025,00**	2.025,40	
41	Rignano Garganico	FG	071	041	114	9.926,00		44	62	106	**4.879,00**	4.879,38	
42	Rocchetta Sant'Antonio	FG	071	042	32	2.786,00		27	7	34	**1.565,00**	1.565,08	
43	Rodi Garganico	FG	071	043	129	11.232,00		58	71	129	**5.938,00**	5.938,11	
44	Roseto Valfortore	FG	071	044	18	1.567,00	124,00	8	5	13	**474,00**	598,41	
45	San Giovanni Rotondo	FG	071	046	756	65.748,00	92,00	245	455	700	**32.130,00**	32.222,31	
46	San Marco in Lamis	FG	071	047	700	60.947,00		272	361	633	**29.138,00**	29.138,18	
47	San Marco la Catola	FG	071	048	19	1.290,00		11	13	24	**1.105,00**	1.104,76	
48	San Nicandro Garganico	FG	071	049	591	51.457,00		384	119	503	**23.154,00**	23.154,03	
49	San Paolo di Civitate	FG	071	050	210	17.846,00	394,00	90	95	185	**8.122,00**	8.515,90	
50	San Severo	FG	071	051	1.937	168.650,00		948	981	1.929	**88.795,00**	88.795,49	
51	Sant'Agata di Puglia	FG	071	052	19	1.654,00		12	15	27	**1.243,00**	1.242,86	
52	Serracapriola	FG	071	053	97	8.446,00		53	46	99	**4.557,00**	4.557,16	
53	Stornara	FG	071	054	206	17.936,00		110	83	193	**8.884,00**	8.884,15	
54	Stornarella	FG	071	055	142	12.364,00		61	77	138	**6.352,00**	6.352,40	
55	Torremaggiore	FG	071	056	419	36.481,00		191	215	406	**18.689,00**	18.688,94	
56	Troia	FG	071	058	148	12.886,00		58	72	130	**5.984,00**	5.984,14	
57	Vico del Gargano	FG	071	059	216	18.807,00		93	102	195	**8.976,00**	8.976,22	
58	Vieste	FG	071	060	375	32.650,00		221	154	375	**17.262,00**	17.261,95	
59	Volturara Appula	FG	071	061	2	90,00		0	-	-	-	-	Non ci sono alunni
60	Volturino	FG	071	062	16	1.393,00		7	14	21	**967,00**	966,67	
61	Zapponeta	FG	071	064	246	21.419,00	2.232,77	93	131	224	**8.078,00**	10.311,14	
1	Acquarica del Capo	LE	075	001	230	20.026,00		114	78	192	**8.838,00**	8.838,12	
2	Alessano	LE	075	002	176	15.324,00		114	50	164	**7.549,00**	7.549,23	
3	Alezio	LE	075	003	127	11.058,00		75	53	128	**5.892,00**	5.892,08	
4	Alliste	LE	075	004	194	12.355,00	2.868,37	57	112	169	**4.911,00**	7.779,39	
5	Andrano	LE	075	005	144	12.538,00		52	76	128	**5.892,00**	5.892,08	
6	Aradeo	LE	075	006	339	29.516,00		128	161	289	**13.303,00**	13.303,21	
7	Arnesano	LE	075	007	79	6.878,00		45	39	84	**3.867,00**	3.866,68	
8	Bagnolo del Salento	LE	075	008	71	6.182,00		25	37	62	**2.854,00**	2.853,98	
9	Botrugno	LE	075	009	94	8.184,00		33	47	80	**3.683,00**	3.682,55	
10	Calimera	LE	075	010	132	11.493,00		51	82	133	**6.122,00**	6.122,24	
11	Campi Salentina	LE	075	011	274	23.857,00		100	154	254	**11.692,00**	11.692,10	
12	Cannole	LE	075	012	48	4.179,00		20	24	44	**2.025,00**	2.025,40	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Caprarica di Lecce	LE	075	013	19	1.654,00		15	6	21	**967,00**	966,67	
14	Carmiano	LE	075	014	244	21.245,00		110	117	227	**10.449,00**	10.449,24	
15	Carpignano Salentino	LE	075	015	89	7.749,00		33	48	81	**3.729,00**	3.728,58	
16	Casarano	LE	075	016	673	57.597,00	600,00	476	209	685	**30.932,00**	31.531,83	
17	Castri di Lecce	LE	075	017	95	8.271,00		41	35	76	**3.498,00**	3.498,42	
18	Castrignano de' Greci	LE	075	018	87	7.575,00		39	39	78	**3.590,00**	3.590,49	
19	Castrignano del Capo	LE	075	019	155	13.496,00		71	66	137	**6.306,00**	6.306,37	
20	Castro	LE	075	096	46	4.005,00		16	21	37	**1.703,00**	1.703,18	
21	Cavallino	LE	075	020	259	22.551,00		121	118	239	**11.002,00**	11.001,62	
22	Collepasso	LE	075	021	220	19.155,00		70	115	185	**8.516,00**	8.515,90	
23	Copertino	LE	075	022	862	75.052,00		366	457	823	**37.884,00**	37.884,23	
24	Corigliano d'Otranto	LE	075	023	143	12.451,00		52	79	131	**6.030,00**	6.030,18	
25	Corsano	LE	075	024	280	24.379,00		96	155	251	**11.554,00**	11.554,00	
26	Cursi	LE	075	025	123	10.709,00		38	70	108	**4.971,00**	4.971,44	
27	Cutrofiano	LE	075	026	248	21.593,00		108	126	234	**10.771,00**	10.771,46	
28	Diso	LE	075	027	58	5.050,00		26	30	56	**2.578,00**	2.577,78	
29	Gagliano del Capo	LE	075	028	221	19.242,00		84	127	211	**9.713,00**	9.712,73	
30	Galatina	LE	075	029	659	57.378,00		434	179	613	**28.218,00**	28.217,54	
31	Galatone	LE	075	030	544	47.274,00		211	314	525	**24.167,00**	24.166,73	
32	Gallipoli	LE	075	031	709	60.066,00	3.008,00	224	347	571	**23.276,00**	26.284,20	
33	Giuggianello	LE	075	032	34	2.960,00		12	17	29	**1.335,00**	1.334,92	
34	Giurdignano	LE	075	033	32	2.786,00		14	15	29	**1.335,00**	1.334,92	
35	Guagnano	LE	075	034	132	11.493,00		58	90	148	**6.813,00**	6.812,72	
36	Lecce	LE	075	035	1.284	111.541,00	256,01	558	711	1.269	**58.158,00**	58.414,45	
37	Lequile	LE	075	036	206	17.936,00		79	128	207	**9.529,00**	9.528,60	
38	Leverano	LE	075	037	488	42.489,00	2.095,23	203	206	409	**16.732,00**	18.827,04	
39	Lizzanello	LE	075	038	351	30.561,00		133	193	326	**15.006,00**	15.006,39	
40	Maglie	LE	075	039	282	24.553,00	145,82	106	150	256	**11.638,00**	11.784,16	
41	Martano	LE	075	040	235	20.461,00		70	122	192	**8.838,00**	8.838,12	
42	Martignano	LE	075	041	28	2.438,00		11	11	22	**1.013,00**	1.012,70	
43	Matino	LE	075	042	362	31.519,00		150	213	363	**16.710,00**	16.709,57	
44	Melendugno	LE	075	043	194	16.891,00		77	98	175	**8.056,00**	8.055,58	
45	Melissano	LE	075	044	245	21.332,00		133	228	361	**16.618,00**	16.617,51	
46	Melpignano	LE	075	045	64	5.572,00		25	40	65	**2.992,00**	2.992,07	
47	Miggiano	LE	075	046	92	7.932,00		32	56	88	**4.051,00**	4.050,80	
48	Minervino di Lecce	LE	075	047	59	5.137,00		22	41	63	**2.900,00**	2.900,01	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
49	Monteroni di Lecce	LE	075	048	389	33.869,00		196	208	404	**18.597,00**	18.596,88	
50	Montesano Salentino	LE	075	049	108	9.403,00		41	64	105	**4.833,00**	4.833,35	
51	Morciano di Leuca	LE	075	050	76	6.617,00		49	31	80	**3.683,00**	3.682,55	
52	Muro Leccese	LE	075	051	114	9.926,00		64	47	111	**5.110,00**	5.109,54	
53	Nardo'	LE	075	052	904	78.709,00		385	504	889	**40.922,00**	40.922,34	
54	Neviano	LE	075	053	174	15.150,00		74	119	193	**8.884,00**	8.884,15	
55	Nociglia	LE	075	054	68	5.921,00		30	42	72	**3.314,00**	3.314,29	
56	Novoli	LE	075	055	222	19.191,00	1.378,68	64	88	152	**5.618,00**	6.996,84	
57	Ortelle	LE	075	056	79	6.878,00		26	42	68	**3.130,00**	3.130,17	
58	Otranto	LE	075	057	56	4.876,00		20	24	44	**2.025,00**	2.025,40	
59	Palmariggi	LE	075	058	45	3.918,00		14	29	43	**1.979,00**	1.979,37	
60	Parabita	LE	075	059	231	19.922,00	225,44	104	124	228	**10.270,00**	10.495,27	
61	Patù	LE	075	060	53	4.615,00		22	33	55	**2.532,00**	2.531,75	
62	Poggiardo	LE	075	061	100	8.707,00		51	63	114	**5.248,00**	5.247,63	
63	Porto Cesareo	LE	075	097	180	15.672,00		94	83	177	**8.148,00**	8.147,64	
64	Presicce	LE	075	062	137	11.928,00		92	61	153	**7.043,00**	7.042,88	
65	Racale	LE	075	063	311	27.078,00		132	186	318	**14.638,00**	14.638,14	
66	Ruffano	LE	075	064	338	29.429,00		241	104	345	**15.881,00**	15.881,00	
67	Salice Salentino	LE	075	065	254	22.115,00		111	140	251	**11.554,00**	11.554,00	
68	Salve	LE	075	066	127	11.058,00		45	62	107	**4.925,00**	4.925,41	
69	San Cassiano	LE	075	095	41	3.570,00		16	24	40	**1.841,00**	1.841,27	
70	San Cesario di Lecce	LE	075	068	183	15.933,00		90	80	170	**7.825,00**	7.825,42	
71	San Donato di Lecce	LE	075	069	121	10.535,00		47	53	100	**4.603,00**	4.603,19	
72	San Pietro in Lama	LE	075	071	71	6.182,00		23	39	62	**2.854,00**	2.853,98	
73	Sanarica	LE	075	067	33	2.873,00		10	22	32	**1.473,00**	1.473,02	
74	Sannicola	LE	075	070	114	9.926,00		74	78	152	**6.997,00**	6.996,84	
75	Santa Cesarea Terme	LE	075	072	45	3.918,00		23	11	34	**1.565,00**	1.565,08	
76	Scorrano	LE	075	073	223	19.416,00		80	137	217	**9.989,00**	9.988,92	
77	Seclì	LE	075	074	89	7.749,00		45	44	89	**4.097,00**	4.096,84	
78	Sogliano Cavour	LE	075	075	93	8.097,00		78	43	121	**5.570,00**	5.569,86	
79	Soleto	LE	075	076	119	10.361,00		62	61	123	**5.662,00**	5.661,92	
80	Specchia	LE	075	077	163	14.192,00		59	87	146	**6.721,00**	6.720,65	
81	Spongano	LE	075	078	104	9.055,00		40	61	101	**4.649,00**	4.649,22	
82	Squinzano	LE	075	079	407	35.437,00		173	229	402	**18.505,00**	18.504,81	
83	Sternatia	LE	075	080	23	2.003,00		12	17	29	**1.335,00**	1.334,92	
84	Supersano	LE	075	081	95	8.271,00		37	63	100	**4.603,00**	4.603,19	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
85	Surano	LE	075	082	45	3.918,00		14	20	34	**1.565,00**	1.565,08	
86	Surbo	LE	075	083	538	46.843,00		227	282	509	**23.430,00**	23.430,22	
87	Taurisano	LE	075	084	687	59.816,00		279	345	624	**28.724,00**	28.723,89	
88	Taviano	LE	075	085	407	35.437,00		147	191	338	**15.559,00**	15.558,77	
89	Tiggiano	LE	075	086	101	8.794,00		44	39	83	**3.821,00**	3.820,65	
90	Trepuzzi	LE	075	087	413	35.959,00		164	240	404	**18.597,00**	18.596,88	
91	Tricase	LE	075	088	537	46.616,00		320	186	506	**23.292,00**	23.292,13	
92	Tuglie	LE	075	089	115	10.013,00		42	68	110	**5.064,00**	5.063,51	
93	Ugento	LE	075	090	309	26.904,00		147	192	339	**15.605,00**	15.604,81	
94	Uggiano la Chiesa	LE	075	091	63	5.089,00	513,16	18	34	52	**1.880,00**	2.393,66	
95	Veglie	LE	075	092	493	42.924,00		174	200	374	**17.216,00**	17.215,92	
96	Vernole	LE	075	093	162	14.105,00		62	70	132	**6.076,00**	6.076,21	
97	Zollino	LE	075	094	43	3.744,00		18	24	42	**1.933,00**	1.933,34	
1	Avetrana	TA	073	001	241	20.983,00		125	115	240	**11.048,00**	11.047,65	
2	Carosino	TA	073	002	148	12.886,00		52	86	138	**6.352,00**	6.352,40	
3	Castellaneta	TA	073	003	395	34.260,00	157,00	162	217	379	**17.289,00**	17.446,08	
4	Crispiano	TA	073	004	284	24.550,00		106	147	253	**11.646,00**	11.646,06	
5	Faggiano	TA	073	005	94	8.184,00		46	45	91	**4.189,00**	4.188,90	
6	Fragagnano	TA	073	006	144	12.538,00	78,91	53	66	119	**5.399,00**	5.477,79	
7	Ginosa	TA	073	007	739	63.922,00	1.029,37	276	366	642	**28.523,00**	29.552,46	
8	Grottaglie	TA	073	008	746	64.953,00		277	333	610	**28.079,00**	28.079,44	
9	Laterza	TA	073	009	466	40.574,00		163	222	385	**17.722,00**	17.722,27	
10	Leporano	TA	073	010	124	10.796,00		70	70	140	**6.444,00**	6.444,46	
11	Lizzano	TA	073	011	301	26.207,00		128	140	268	**12.337,00**	12.336,54	
12	Manduria	TA	073	012	896	77.075,00	984,00	379	467	846	**37.959,00**	38.942,97	
13	Martina Franca	TA	073	013	1.086	94.556,00		456	544	1.000	**46.032,00**	46.031,87	
14	Maruggio	TA	073	014	155	13.496,00		56	64	120	**5.524,00**	5.523,82	
15	Massafra	TA	073	015	909	78.991,00	197,00	368	423	791	**36.214,00**	36.411,21	
16	Monteiasi	TA	073	016	147	12.799,00		64	87	151	**6.951,00**	6.950,81	
17	Montemesola	TA	073	017	164	14.279,00		68	67	135	**6.214,00**	6.214,30	
18	Monteparano	TA	073	018	66	5.368,00		28	33	61	**2.808,00**	2.807,94	
19	Mottola	TA	073	019	451	38.910,00	308,00	186	264	450	**20.406,00**	20.714,34	
20	Palagianello	TA	073	020	297	25.859,00		185	67	252	**11.600,00**	11.600,03	
21	Palagiano	TA	073	021	303	26.382,00		186	120	306	**14.086,00**	14.085,75	
22	Pulsano	TA	073	022	225	19.590,00	68,58	82	118	200	**9.138,00**	9.206,37	
23	Roccaforzata	TA	073	023	54	4.702,00		20	27	47	**2.163,00**	2.163,50	

REGIONE PUGLIA

Piano di riparto dei contributi per la fornitura di libri di testo - Anno Scolastico 2013/2014

N°	Comune	Pr	CODICE ISTAT COMUNI		Totale degli alunni beneficiari a.s. 2011/12	Contributi assegnati a.s. 2012/13	Economie a.s. 2012/13 e precedenti >50 euro	Alunni beneficiari nell'a.s. 2012/13			CONTRIBUTI ASSEGNATI a.s. 2013/2014 (arrotondati)	*Importi complessivi spettanti (disponibilità totale) (non arrotondati)*	Note
								Scuola Secondaria 1° grado	Scuola Secondaria 2° grado	Totale degli alunni beneficiari			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
24	San Giorgio Ionico	TA	073	024	326	28.384,00		140	176	316	**14.546,00**	14.546,07	
25	San Marzano di S.G.	TA	073	025	353	30.535,00	265,00	169	200	369	**16.721,00**	16.985,76	
26	Sava	TA	073	026	464	40.399,00		217	242	459	**21.129,00**	21.128,63	
27	Statte	TA	073	029	446	38.832,00		186	247	433	**19.932,00**	19.931,80	
28	Taranto	TA	073	027	4.311	340.070,00		2.052	2.276	4.328	**199.226,00**	199.225,95	
29	Torricella	TA	073	028	117	10.180,00		43	52	95	**4.378,00**	4.373,03	*
	Totale regionale				116.199	10.049.787,00	36.938,68	50.488	58.930	109.418	**4.999.777,00**	5.036.715,68	

* Al Comune di Torricella vengono assegnati € 5 in più per motivi di quadratura della somma.

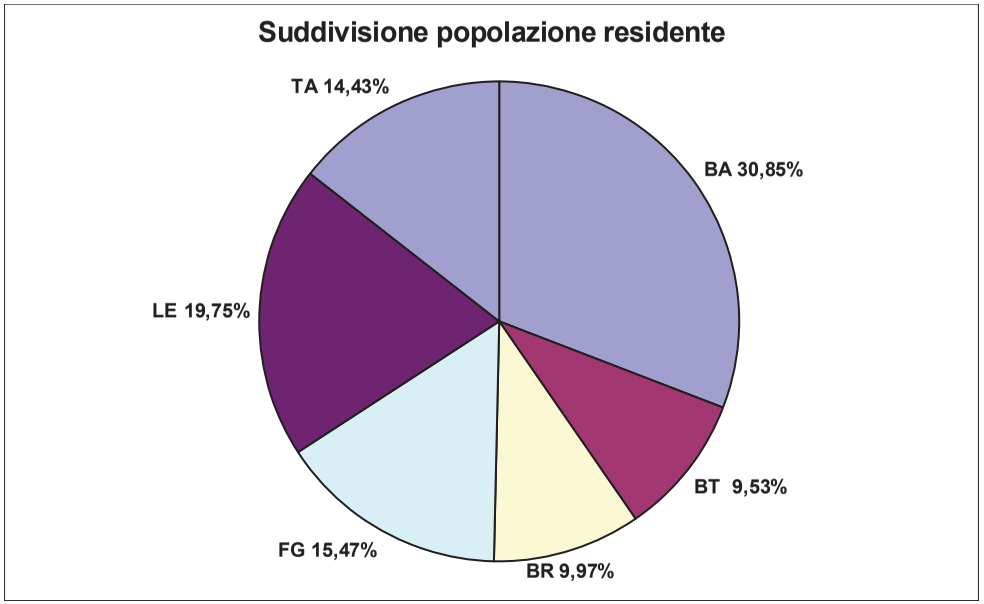

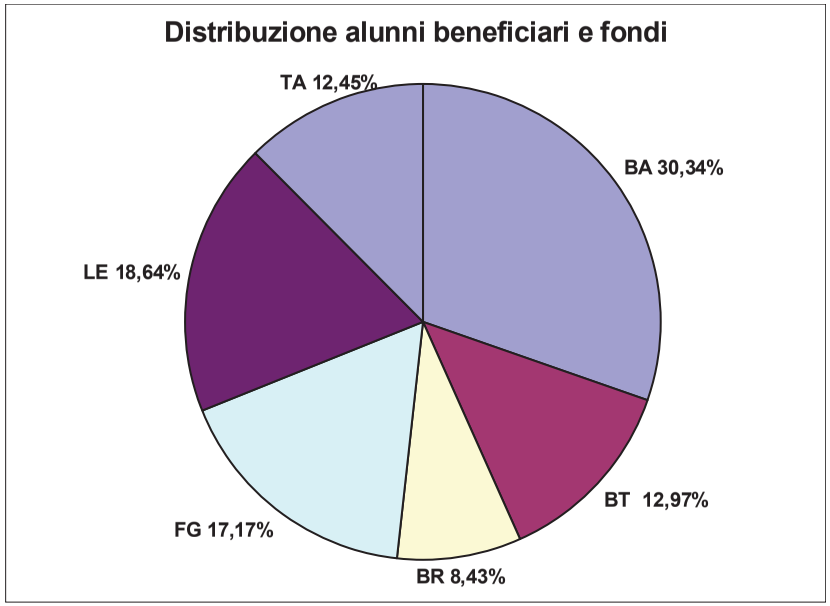

Il Dirigente del Servizio
(Dott. ssa Maria Rosaria Gemma)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1337

Approvazione "LINEE GUIDA - Valutazione di congruità in Agricoltura" (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011).

Assente l'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue l'Ass. Gentile:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2506 del 15 novembre 2011, attuativa della L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", il Governo regionale ha stabilito che nel settore agricolo, nelle more della definizione di appositi "Indici di congruità", la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il "fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato" (cd. Tabelle ettaro-coltura), già approvate ad altro fine con D.D. del Settore Alimentazione n. 356/2007;

La suddetta Delibera, inoltre, ha istituito un apposito Tavolo tecnico - composto dai rappresentanti delle parti sociali e degli altri attori istituzionali presenti nella Commissione regionale per l'Emersione del lavoro non regolare - con il compito specifico di definire le modalità applicative di tale regime transitorio al fine di indirizzare l'attività degli Assessorati chiamati ad una prima applicazione della disciplina nel settore agricolo e, al contempo, offrire indicazioni certe agli operatori del settore interessati.

All'esito dei lavori del Tavolo tecnico tenutosi in data 19.06.2013, previa rituale convocazione di tutte le parti sociali interessate, alla presenza dell'Assessore al Lavoro e delle sole organizzazioni sindacali, è stato adottato il testo relativo alle "Linee Guida - Valutazione di congruità in Agricoltura", ad integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011.

Per tutto quanto esposto in premessa, preso atto del parere favorevole espresso in data 24.06.2013 dalla Commissione Regionale per le Politiche per il lavoro, si propone di procedere, ad integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011, all'approvazione delle "Linee guida - Valutazione di congruità in Agricoltura".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 4,lett. e) L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia";

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;

- di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011, il testo relativo alle " Linee Guida - Valutazione di Congruità in Agricoltura", di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Assessore al Lavoro
Leo Caroli

Verbale di incontro

In data 19 giugno 2013, a seguito di regolare convocazione da parte dell'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, si è riunito il Tavolo Tecnico, presso l'Assessorato, per approvare il testo relativo alle "Linee Guida – Valutazione di Congruità in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011).

Sono presenti, oltre all'Assessore Leo Caroli, le OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL-Agroalimentare .

Le parti, così come convenute, approvano il testo innanzi citato, che si allega in copia al presente verbale.

Bari, 19 giugno 2013

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

UGL-Agroalimentare

LINEE GUIDA Valutazione di congruità in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011)
Esito lavori Tavolo tecnico

Con la Deliberazione n. 2506 del 15 novembre 2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 recante «*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*», stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il «*fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato*» (cd. tabelle ettaro-coltura) già definite ad altro fine con D.D. del Settore Alimentazione n. 356/2007.

Le presenti Linee Guida, adottate a seguito di consultazione delle parti sociali, assenti le organizzazioni datoriali agricole, così come previsto dalla D.G.R. n. 2506/2011, integrano le disposizioni contenute nella L.R. 28 e nella predetta D.G. e, assolvono alla funzione di indirizzare l'attività degli Assessorati impegnati nella valutazione di congruità nel settore agricolo offrendo, nello stesso tempo, indicazione certe agli operatori agricoli interessati .

L'applicazione di quanto definito con le presenti Linee Guida decorrerà dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURP.

1. Le tabelle ettaro-colturali di riferimento.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che nell'applicazione delle tabelle ettaro-coltura definite dalla suddetta D.D. del Settore Alimentazione n. 356/2007 (ed allegate alle presenti linee guida) è necessario tenere conto anche delle indicazioni applicative ivi previste.

In applicazione della D.G.R. n. 2506/2011 le imprese agricole che intendano avvalersi di un contributo o di un finanziamento pubblico dovranno indicare, a corredo della richiesta del beneficio, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 2, co. 4, LR n. 28/2006, i seguenti dati:

- la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
- il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS 356/2007;
- il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente,
- il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
- eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità.

A richiesta degli uffici competenti le aziende dovranno fornire dimostrazione dei dati comunicati nei termini indicati dagli uffici.

Nella valutazione di congruità si considera congruo uno scostamento massimo del 20% rispetto al valore stabilito nelle tabelle di cui alle DD n. 356/2007, percentuale elevata al 35% per le imprese con meno di 2 lavoratori dipendenti, in ragione del tasso di produttività estremamente ridotto evidenziato dalle statistiche regionali e per le colture estensive cerealicole.

Tale congruità, in generale, deve essere valutata in sede di istruttoria della richiesta di aiuto pubblico, con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerla negli anni successivi sino alla scadenza degli impegni previsti .

Da ciò deriva la necessità che tutti i bandi e gli avvisi concernenti la concessione di benefici e di incentivi di qualsiasi tipo contengano una specifica clausola che condizioni la concessione dell'aiuto al possesso del requisito di congruità. A tal fine appare opportuno riportare nei singoli avvisi anche le conseguenze del sopravvenuto mancato rispetto degli indici di congruità

Fermo restando l'obbligo da parte di tutte le imprese di rispettare quanto disposto dalla LR 28/2006, in sede di prima applicazione ed al solo fine di evitare che l'immediata operatività delle presenti linee guida incida negativamente sull'avanzamento della spesa comunitaria, è opportuno procedere nella valutazione della congruità secondo le disposizioni delle presenti Linee Guida.

L'Amministrazione regionale competente dovrà procedere alla valutazione della congruità, a campione, per le domande di aiuto da avviare all'istruttoria. L'estrazione del campione avverrà in funzione dell'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda ed in considerazione di eventuali fattori di rischio (aziende a indirizzo produttivo intensivo e con fabbisogno di lavoro elevato, area geografica soggetta a caporalato, del tasso di scostamento riscontrato, ecc.), il campione nella fase di avvio dovrà riguardare complessivamente almeno 600 aziende agricole, come di seguito riportato:

- per richieste di aiuto pubblico fino a €10.000 il campione estratto dovrà essere non inferiore a 50 aziende ;
- per richieste di aiuto pubblico superiori a € 10.000 e fino a € 150.000 il campione estratto dovrà essere non inferiore a 350 aziende ;

per richieste di aiuto pubblico superiori a € 150.000 il campione estratto dovrà essere non inferiore a 200 aziende .Per le aziende del campione le cui domande di aiuto dipendono da bandi da emanare, gli esiti dei controlli di cui alle presenti linee guida esplicheranno effetti pieni. Per le domande di aiuto riferite a bandi chiusi gli esiti dei controlli avranno effetti statistici e le aziende incongrue secondo le presenti linee guida saranno incluse nel campione estratto per l'applicazione a regime.

2. Le causali di giustificazione.

La L.R. 28/2006, peraltro, prevede che il datore di lavoro che sia stato valutato come non congruo ad un primo scrutinio possa «*nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione [...], fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile*» (art. 3, co. 6).

In questo modo è avviato un procedimento di giustificazione dell'eccessivo scostamento registrato che, sempre stando alla legge regionale, l'Assessorato al Lavoro deve concludere «*nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte*».

Orbene, con la Deliberazione n. 2506/2011, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno tipizzare le causali giustificative che l'amministrazione è tenuta a valutare individuandole nelle «*condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco, utilizzo di personale esterno, produttività particolarmente elevata dovuta ad investimenti, calamità naturale ed eventi accidentali, presenza di rimanenze adeguatamente certificate*». La medesima D.G.R., poi, ha rinviato ad una successiva fase concertativa ogni ulteriore specificazione in merito.

All'esito della consultazione con le parti sociali, è emerso che non tutte le ipotesi di giustificazione tipizzate della D.G.R. assumono specifico rilievo nel settore agricolo in questa fase sperimentale.

Più precisamente, essendo le tabelle costruite stimando le ore di lavoro necessarie per ciascun ettaro di coltura o per ciascun capo di bestiame, risulta priva di rilievo l'esistenza o meno di "rimanenze di magazzino" prodotte e commercializzate in anni di calendario differenti, salvo che non sia documentalmente dimostrato che sia stata ridotta la produzione annua e i ricavi aziendali siano costituiti dalla vendita di prodotti precedentemente stoccati.

3. L'utilizzo di personale "esterno".

Il rapporto tra fabbisogno annuo aziendale di manodopera determinato con riferimento alle tabelle ettaro-coltura e l'effettivo utilizzo di manodopera riferito alla specifica annata agraria può essere alterato

dall'utilizzazione di personale occasionalmente impiegato mediante il ricorso ai cd. *voucher* di cui all'articolo 70 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il datore di lavoro agricolo abbia fatto ricorso a questa forma di impiego, dovrà presentare all'Amministrazione idonea documentazione attestante il nominativo del lavoratore occasionalmente occupato e il numero dei *voucher* allo stesso consegnati.

Il suddetto rapporto, inoltre, può essere alterato anche dalla decisione del datore di lavoro di utilizzare lavoratori somministrati secondo quando disposto dagli artt. 20 e seguenti del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, comunque, nei limiti dei contingenti massimi fissati dal CCNL applicato; oppure dalla circostanza che l'esecuzione di una o di più operazioni colturali sia affidata ad altro operatore economico specializzato (attività cd. in conto terzi).

In entrambe le ipotesi ora menzionate, il datore di lavoro che sia risultato incongruo ad una prima valutazione può giustificare gli scostamenti anomali registrati presentando all'Amministrazione la documentazione attestante sia l'instaurazione del rapporto giuridico di somministrazione o di appalto, sia il numero dei lavoratori somministrati o impegnati nell'appalto, le giornate di lavoro e il CCNL applicato dal quale risulti l'orario di lavoro giornaliero.

Infine, potrebbero verificarsi casi in cui il rapporto di cui sopra sia alterato dalla circostanza che il datore di lavoro sia aiutato nell'attività di coltura o di allevamento di bestiame dai componenti il nucleo familiare.

In proposito, occorre ricordare preliminarmente che – anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 74 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – per componenti il nucleo familiare devono intendersi soltanto le prestazioni lavorative rese da parenti o affini sino al quarto grado «a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori» e sempre che esse, non essendo prestate in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, non siano comunque da ritenere rese in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel valutare l'incidenza di siffatta circostanza ai fini della giustificazione dello scostamento dai valori medi espressi dalle tabelle ettaro-colturali, l'Amministrazione potrà tenere conto di qualsiasi documento presentato dall'operatore agricolo interessato, ivi comprese eventuali dichiarazioni e attestazioni sottoscritte e autocertificate dagli stessi familiari.

Altra fattispecie di alterazione del rapporto è costituita dalla tipologia di commercializzazione del prodotto che nel caso di vendita "su pianta" o di vendita di specie erbacee "in pieno campo" in fase di maturazione cerosa, riducono il fabbisogno unitario di lavoro, in quanto parte delle operazioni colturali (raccolta, essiccazione ecc) vengono effettuate dagli acquirenti che utilizzano/ commercializzano il prodotto. Tali elementi devono essere suffragati da specifici documenti (fatture di vendita o atti di compravendita del prodotto).

4. Gli investimenti in innovazioni tecnologiche.

Il rapporto di cui al precedente paragrafo potrebbe altresì essere alterato, con l'effetto di rendere incongruo il datore di lavoro agricolo, dalla circostanza che quest'ultimo abbia acquistato o utilizzato macchine e attrezzature innovative rispetto a quelle ordinariamente in uso alla data dell'approvazione della DDS 356/2007 e in grado di elevare la produttività del lavoro diminuendo di conseguenza il fabbisogno quantitativo di personale.

Anche in questo caso, il datore di lavoro agricolo avrà la possibilità di giustificare lo scostamento registrato presentando all'Amministrazione documentazione idonea ad attestare sia l'acquisto o l'utilizzo delle macchine ed attrezzature innovative, sia l'effetto consistente in un incremento della produttività del lavoro.

Al fine di dimostrare il nesso di causalità tra investimento e riduzione del fabbisogno di manodopera, ad esempio, il datore di lavoro agricolo potrà presentare una perizia giurata di agronomo o di altro esperto, ovvero dichiarazione asseverata da parte dei CAA , nella quale sia evidenziata le specificità colturali rese

possibili dall'investimento rispetto ai metodi ed alle tecniche colturali diffuse nell'area territoriale di appartenenza.

5. Situazioni di "calamità naturale" o "evento eccezionale".

Considerato il particolare metodo di costruzione delle tabelle ettaro-colturali, è possibile che incidano sul rapporto tra fabbisogno di manodopera per ettaro di coltura tutti quegli eventi straordinari e quelle calamità naturali che distruggono la coltura o riducono temporaneamente la superficie coltivata. A queste situazioni sono equiparate le situazioni in cui la coltivazione è impedita o sospesa a seguito di provvedimento amministrativo o giudiziario.

Nel corso del procedimento di giustificazione della non congruità, il datore di lavoro agricolo potrà produrre e far valere ogni atto amministrativo o altro documento che attesti la ricorrenza dell'evento e le conseguenze sulle colture o sull'allevamento dallo stesso praticato, purché reso sotto forma di perizia giurata di agronomo o di altro esperto, ovvero di dichiarazione asseverata da parte dei CAA.

6. Condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco.

Questa causale giustificativa si presenta ogni volta che, in conseguenza di un eccesso di produzione, la coltivazione o la raccolta di un prodotto agricolo non sia più economicamente conveniente. Nel caso in cui la coltivazione sia interrotta o la raccolta del prodotto non sia effettuata, infatti, si registra un minor fabbisogno di manodopera ferma restando la superficie coltivata; tale circostanza si presta ad alterare il normale rapporto di congruità stimato nelle tabelle ettaro-colturali.

In sede di giustificazione, pertanto, il datore di lavoro agricolo potrà far valere qualsiasi provvedimento normativo o amministrativo nonché qualsiasi documento attestante la crisi che ha colpito un determinato mercato di sbocco.

In mancanza della suddetta documentazione, il datore di lavoro potrà produrre una dichiarazione sottoscritta e autocertificata attestante l'interruzione della coltivazione o la mancata effettuazione della raccolta del prodotto.

7. Adempimenti amministrativi.

Gli Assessorati competenti per materia, con provvedimenti dirigenziali, provvederanno ad istituire i raccordi operativi necessari a dare piena attuazione alla l.r. Puglia n. 28/2006 e alla delibera n. 2506 del 15/11/2011.

Bari, 19 giugno 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1339

Approvazione schema di convenzione relativa alla conservazione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito Progetto di ricerca "Qualificazione del vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale, sanitaria e innovazioni nella tecnica vivaistica - OLVTVA", presso il Centro Didattico-Sperimentale "P. Martucci", Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio Nardoni sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

Visto che con Decreto n. 25279 del 23/12/03, il Mi.P.A.F. approvava i Programmi Interregionali - III^ fase, tra i quali il Programma Interregionale "Sviluppo Rurale - Sottoprogramma Innovazione e Ricerca" e provvedeva all'assegnazione ed impegno a favore delle Regioni delle risorse per il finanziamento delle azioni previste;

Vista la Relazione della Direzione Generale per le Politiche Strutturali del Mi.P.A.F., dalla quale si evinceva che per il suindicato Sottoprogramma Innovazione e ricerca venivano definite 11 tematiche di ricerca, corrispondenti ad altrettanti programmi interregionali di ricerca, individuando per ciascuno di essi una Regione capofila cui veniva affidata, in nome e per conto delle altre Regioni aderenti alle specifiche tematiche, l'attività di realizzazione e gestione;

Visto che alle rispettive Regioni capofila venivano assegnate direttamente le risorse previste a livello nazionale per le diverse tematiche;

Visto che la Regione Puglia veniva individuata come capofila per la tematica "Miglioramento e qualificazione del vivaismo olivicolo. Diagnosi delle malattie da virus e virus simili, loro ruolo eziologico e tecniche di risanamento. Miglioramento delle tecniche di propagazione dell'olivo. Identificazione e riordino del patrimonio olivicolo mediante analisi e descrizione del loro DNA" e che, pertanto, con Decreto del Mi.P.A.A.F. n. 25279/2003 veniva assegnata alla Regione Puglia la somma di € 800.000,00;

Considerato che la Regione Puglia ha operato anche in nome e per conto delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, che hanno formalmente aderito alla tematica "Miglioramento e qualificazione del vivaismo olivicolo" di cui al punto precedente;

Vista la D.G.R. n. 1186 del 04/08/2004, con la quale si è acquisita al Bilancio regionale la somma assegnata dal suddetto DM 25279/2003 e venivano istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa, in conformità all'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e al correlato art. 13 della L.R. n. 30/2003;

Considerato che con D.G.R. n. 173 del 02/03/2005 veniva approvato il programma interregionale nel quale la Regione Puglia è stata individuata come capofila per la realizzazione del progetto di ricerca correlato alla suddetta tematica, da affidare ad Istituzioni scientifiche secondo procedure ad evidenza pubblica;

Visto che la realizzazione dei suddetti programmi interregionali è stata condotta secondo le modalità organizzative e operative delle Regioni capofila, affiancate da un Comitato di progetto, di cui fanno parte i rappresentanti delle Regioni aderenti alle singole tematiche;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 236/AGR del 22/03/05 venivano approvate le linee guida ad uso dei comitati di progetto ed ha disposto la costituzione presso il Settore Agricoltura del Comitato di progetto relativo al programma "Miglioramento e qualificazione del vivaismo olivicolo", costituito da rappresentanti designati dalle Regioni aderenti;

Dato atto che il Comitato di Progetto delle Regioni stabiliva di impegnare la somma di euro 800.000,00 assegnata alla Regione Puglia secondo la seguente ripartizione: euro 720.000 per la realizzazione delle attività di ricerca ed euro 80.000,00

per le spese di pubblicizzazione dell'iniziativa, valutazione dei progetti e diffusione dei risultati;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 732/AGR del 22/07/05 veniva approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 29/09/05 e sul portale della Regione Puglia, disponendo l'impegno della somma di euro 720.000,00 per la realizzazione della ricerca, disponendo altresì di provvedere con successivo atto all'impegno delle restanti somme;

Dato atto che a conclusione della fase di valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta all'Avviso, in data 25/05/06 il Comitato di progetto approvava le risultanze delle commissioni giudicatrici sulla base del procedimento amministrativo condotto dal Settore, e assegnava il finanziamento del progetto di ricerca dal titolo "Qualificazione del vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale sanitaria e innovazioni nella tecnica vivaistica", acronimo "OLVIVA", al Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università degli Studi di Bari, per l'importo totale di euro 1.012.000,00, con un contributo a carico della Regione Puglia pari a euro 720.000,00;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 31/08/2006 veniva approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università degli Studi di Bari per l'attuazione del progetto di ricerca interregionale in narrativa, convenzione stipulata in data 6/09/2006, e registrata dall'Ufficio Rogazione atti in data 7/09/2006 al n. 7447 di repertorio;

Considerato che le attività scientifiche e la rendicontazione finanziaria del progetto OLVIVA sono state concluse il 30 giugno 2011 e, come previsto nella proposta progettuale, tra i prodotti della ricerca sono state costituite 84 Fonti Primarie di olivo;

Considerato che il Comitato Nazionale per la Certificazione nella seduta del 25 marzo 2011 ha accolto con parere favorevole, ai sensi del DM 20/11/2006, le richieste avanzate dai Costitutori per il riconoscimento e la registrazione nel Sistema Nazionale di Certificazione di n. 84 Fonti Primarie, costituite nell'ambito della predetta proposta progettuale;

Considerato che, ai sensi del DM 20/11/2006, i costitutori delle Fonti Primarie sono tenuti a conservare le stesse in serre a rete a prova di insetto;

Dato atto che nel verbale relativo alla seduta del Comitato di Progetto del 6 giugno 2011 è riportata la decisione delle Regioni sulla opportunità di attivare la conservazione delle Fonti Primarie costituite non solo laddove presenti, presso le strutture esistenti nelle rispettive Regioni, ma altresì presso una Repository regionale ubicata nella Regione Puglia;

Dato atto che le Fonti Primarie costituite nelle Regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Marche e Sicilia, sono attualmente conservate presso la Repository regionale ubicata presso il Centro Didattico-Sperimentale "P. Martucci", Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ove sono anche conservate repliche relative alle Fonti Primarie di Umbria, Lazio e Sardegna;

Dato atto che per n. 13 varietà non è stato possibile completare il programma di risanamento e quindi la registrazione delle relative Fonti Primarie;

Considerato che per l'attuazione del programma di ricerca di che trattasi, si sono realizzate economie pari a 17.361,92 (diciassettemilatrecentosessantuno/92) euro, e che è interesse delle Parti assicurare la corretta gestione e conservazione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto OLVIVA, affinché non venga disperso il germoplasma selezionato e le risorse finanziarie investite per l'attuazione dell'intero programma di ricerca.

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 683/AGR del 19.12.2012, con la quale si è provveduto all'impegno della somma di euro 17.361,92 per le spese connesse alla conservazione delle fonti primarie;

Considerato che, ai sensi del DM 20/11/2006, i costitutori delle Fonti Primarie sono tenuti a conser-

vare le stesse in serre a rete a prova di insetto, e che pertanto è risultato necessario provvedere, con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 88/AGR del 7.3.2013, all'affidamento dell'attività in parola al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", altresì per evitare la perdita del materiale vegetale conseguente ad interruzione dell'attività;

PRESO ATTO che, in attuazione della riforma dell'Istituzione Universitaria, il Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università degli Studi di Bari ha mutato denominazione in Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

CONSIDERATO necessario quindi sviluppare, a cura del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le attività finalizzate a:

a) allevare le n. 84 Fonti Primarie in narrativa in condizioni di sanità ed in particolare secondo il Disciplinare di produzione del materiale di propagazione di categoria Prebase di cui al DM 20/11/2006;
b) completare l'acquisizione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto;
c) completare il risanamento in corso per le n. 13 accessioni selezionate in Puglia e Sicilia di cui al Programma delle Attivita' di Salvaguardia e Valorizzazione del Germoplasma Olivicolo Sanitariamente Migliorato annesso allo schema di Convenzione (allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) tra il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia;

In relazione a tutto quanto sin qui esposto, si propone:

- di fare propri ed approvare i contenuti in narrativa;
- di approvare, a sanatoria, lo schema di Convenzione - allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da n. 8 pagine - tra il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia;
- dare incarico al Dirigente del Servizio Agricoltura per la sottoscrizione della Convenzione;
- di dare atto che la spesa per l'attività prevista dall'allegata convenzione sarà subordinata al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, relativamente alla spesa regionale, come stabiliti dalla legge di stabilità.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 17.361,92 trova copertura sul capitolo 111174 del Bilancio regionale, giusto impegno assunto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 683/AGR del 19.12.2012.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle specifiche competenze della Giunta, ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente dell' Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di approvare, a sanatoria, lo schema di Convenzione - allegato "A" parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, costituito da n. 8 pagine - tra il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della Convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- dare atto che la spesa per le attività previste dall'allegata convenzione sarà subordinata al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, come stabiliti dalla legge di stabilità;

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 6, L.R. 13/1994, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di incaricare l'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di notificare il presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;

- di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet www.regione.puglia.it ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

SCHEMA DI CONVENZIONE

fra

la REGIONE PUGLIA

rappresentata dal Dirigente del Servizio Agricoltura

lungomare Nazario Sauro, 45, 70121 Bari - C.F.: 80017210727

e

il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

via Amendola, 165/A, 70126 Bari - C.F.: 80002170720

rappresentata dal Direttore del Dipartimento

PREMESSO

- che la Regione Puglia - Servizio Agricoltura, nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge n. 499/99 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", in attuazione del programma "Sviluppo rurale - Sottoprogramma "Innovazione e Ricerca", in coerenza con il Decreto del Mi.P.A.A.F. n.S/25279 del 23/12/2003 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 2/03/2005, in accordo con le decisioni assunte dal Comitato di progetto delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna istituito con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 236/AGR del 22/03/2005, in qualità di soggetto capofila ha emanato l'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento dell'innovazione di interesse interregionale, aventi per oggetto "Miglioramento e qualificazione del vivaismo olivicolo, diagnosi delle malattie da virus e virus simili, loro ruolo eziologico e tecniche di risanamento, miglioramento delle tecniche di propagazione dell'olivo. Identificazione e riordino del patrimonio olivicolo mediante analisi e descrizione del loro DNA";
- che alla predetta iniziativa è stata assegnata, con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 732 del 22/07/2005 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 29/09/2005), la somma di euro 720.000,00, restando per le attività di per le attività di diffusione e pubblicizzazione dei risultati a cura della Regione Puglia la somma di euro 80.000,00 impegnata con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 1121/AGR del 13 ottobre 2005;
- che sulla base degli esiti riportati dalle commissioni giudicatrici e dal Comitato di progetto nella riunione del 25 maggio 2006 la proposta progettuale dal titolo "Qualificazione del vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale sanitaria e innovazioni nella tecnica vivaistica, acronimo "OLVIVA", è risultata beneficiaria del contributo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che

- le attività scientifiche del progetto OLVIVA in premessa sono state regolarmente condotte e si sono concluse il 30/06/2011;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 104/AGR del 6.2.2012 è stato erogato il saldo del contributo concesso al progetto, sulla base della verifica della rendicontazione finanziaria presentata e del collaudo finale effettuato;
- come previsto nella proposta progettuale, tra i deliverables della ricerca sono state costituite n. 84 Fonti Primarie di olivo;

- il Comitato Nazionale per la Certificazione nella seduta del 25 marzo 2011 ha accolto con parere favorevole, ai sensi del DM 20/11/2006, le richieste avanzate dai Costitutori per il riconoscimento e la registrazione nel Sistema Nazionale di Certificazione di n. 84 Fonti Primarie costituite nell'ambito della predetta proposta progettuale;
- come si evince dalle predette richieste di registrazione, le Fonti Primarie costituite nelle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Marche e Sicilia sono conservate presso la Repository Regionale ubicata presso il Centro Didattico-Sperimentale "P. Martucci" - Facoltà di Agraria- Università degli Studi di Bari Aldo Moro; sono altresì conservate repliche relative alle Fonti Primarie di Umbria, Lazio e Sardegna, in alcuni siti specifici;
- ai sensi del DM 20/11/2006 i costitutori delle Fonti Primarie sono tenuti a conservare le stesse in serre a rete a prova di insetto;
- per l'attuazione del programma di ricerca di che trattasi, si sono realizzate economie pari a 17.361,92 (diciassettemilatrecentosessantuno/92) euro, nella seduta del Comitato di Progetto del 6 giugno 2011 si è convenuto sulla opportunità di attivare la conservazione delle Fonti Primarie costituite non solo, laddove presenti, presso le strutture esistenti nelle rispettive Regioni, ma anche presso la predetta Repository Regionale;
- per 13 varietà non è stato possibile completare il programma di risanamento e quindi la registrazione di Fonti Primarie;
- è interesse delle Parti, oltre a completare l'attività di risanamento, assicurare la corretta gestione e conservazione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto OLVIVA, affinché non venga disperso il germoplasma costituito con le risorse finanziarie investite, nel dettaglio:

  a) allevare le n. 84 Fonti Primarie in narrativa in condizioni di sanità ed in particolare secondo il Disciplinare di produzione del materiale di propagazione di categoria Prebase di cui al DM 20/11/2006;

  b) completare l'acquisizione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto;

  c) completare il risanamento in corso per le n. 13 accessioni selezionate in Puglia e Sicilia.
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 683/AGR del 19/12/2012 si è provveduto all'impegno della somma di euro 17.361,92 per le spese connesse alla conservazione delle fonti primarie;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 88/AGR del 7.3.2013 si è provveduto ad affidare al Di.S.S.P.A., le attività in parola;
- il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", già Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata, già Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale e Ambientale:
- ha realizzato il coordinamento scientifico del progetto interregionale di ricerca "Qualificazione del vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale sanitaria e innovazioni nella tecnica vivaistica, acronimo "OLVIVA";
- svolge riconosciuta attività di ricerca scientifica a carattere internazionale sull'attività di diagnosi, risanamento, mantenimento e conservazione del materiale di propagazione vegetale;
- ospita da tempo per conto dell'Amministrazione regionale attività di mantenimento e conservazione di fonti primarie di materiale di propagazione di categoria Prebase, secondo il Disciplinare di cui al DM 20/11/2006;
- rappresenta, per quanto sopra, la struttura scientifica presente sul territorio regionale *dotata di alta e riconosciuta esperienza nonché delle strutture* necessarie per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente atto al quale, per tutto quanto in esso non espressamente disciplinato, si applicano le norme del vigente codice civile e la normativa vigente all'uopo applicabile.

ART. 2 – OBIETTIVO

Obiettivo della presente convenzione è la salvaguardia e la valorizzazione del germoplasma olivicolo sanitariamente migliorato, ed in particolare delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto di ricerca OLVIVA (2006-2011), secondo il programma di attività riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente atto.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, la Regione Puglia affida al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", di seguito Di.S.S.P.A., che accetta, la conservazione delle suddette Fonti Primarie. La Regione Puglia si impegna ad assicurare il corrispondente sostegno finanziario, in forma di contributo, come previsto e quantificato nei successivi art. 4 e 5.

ART. 3 – STRUTTURE

Il Di.S.S.P.A. accetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegna a realizzare l'attività sotto la propria responsabilità, per la quale non fruirà di altri finanziamenti specifici. È comunque vietato il cumulo di finanziamenti.

La conservazione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del Progetto OLVIVA è attuata presso la Repository Regionale, ubicata nel Centro Didattico-Sperimentale "P. Martucci" nelle aree in dotazione al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

Per lo svolgimento dell'affidamento di cui all'art. 2, il Di.S.S.P.A. si impegna a sviluppare il programma di attività riportato nell'annesso 1, ed in particolare a:

a) allevare le Fonti Primarie in condizioni di sanità, in particolare secondo il Disciplinare di produzione del materiale di propagazione di categoria Prebase di cui al DM 20/11/2006;

b) completare l'acquisizione delle Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto;

c) fornire i materiali derivanti dalla prima moltiplicazione della Fonte Primaria ai Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione che ne dovessero far richiesta, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Costitutore;

d) fornire marze delle Fonti in conservazione per eventuali scopi scientifici, previa acquisizione dell'autorizzazione del Costitutore;

e) completare il risanamento in corso per le 13 accessioni selezionate in Puglia e Sicilia, rispettivamente per le seguenti varietà: Cima di Bitonto, Cazzinicchio, Cellina di Nardò, Ogliarola barese, Toscanina, Calatina, Giarraffa, Moresca, Cerasuola, Nocellara Etnea, Ogliarola messinese, Santagatese, Tonda Iblea;

f) curare l'iter per la registrazione delle Fonti Primarie delle 13 varietà di cui al precedente punto e);

g) mettere a disposizione le competenze del proprio personale tecnico per la gestione ottimale della Repository;

h) redigere una relazione annuale sull'attività svolta, che evidenzi in particolare le risorse impiegate e le eventuali criticità.

La Regione Puglia si impegna a:

a) contribuire ai costi necessari alla gestione e conduzione delle Fonti Primarie OLVIVA, attraverso l'erogazione di un contributo pari a euro 17.361,92 (diciassettemilatrecentosessantuno/92). Trattandosi di un contributo alla ricerca, è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A.

b) promuovere azioni tese a favorire la diffusione del materiale certificato.

ART. 5 CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

È riconosciuta al Di.S.S.P.A., a titolo di contributo, la somma di euro 17.361,92 (diciassettemilatrecentosessantuno/92), per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, erogata con la seguente modalità:

a. acconto pari all'80%, previa sottoscrizione della presente convenzione e attestazione da parte del Di.S.S.P.A., beneficiario del contributo, di avvio delle attività, della trasmissione del cronoprogramma del piano di attività, nonché di nota di debito corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
- che l'IVA costituisce/non costituisce un costo e pertanto può/non può essere recuperata, rimborsata o compensata;

b. saldo, a seguito della presentazione della relazione tecnica finale, della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute e relativa nota di debito, previa emissione del verbale di omologazione della spesa da parte della Regione Puglia. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di contributo, a rimborso delle spese per la realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento.

La somma da erogare al Di.S.S.P.A. verrà versata a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Banca UBI CARIME - IBAN IT31J0306704000000000002519, indicando come causale: "Conservazione Fonti Primarie OLVIVA".

La spesa per le attività previste dalla presente convenzione è subordinata al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, come previsti dalla legge di stabilità.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 – DURATA

L'attività relativa all'affidamento deve essere avviata entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e dovrà essere completata entro anni 2 dalla stessa data, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione. Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 8 – PROROGHE E RIMODULAZIONI

Eventuali proroghe potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta del Di.S.S.P.A., esclusivamente:

- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
- se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
- purché non superiori a 120 giorni.

In nessun caso eventuali proroghe potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo non superiori al 20% dell'importo ammesso per ciascuna voce. In tal caso sussiste l'obbligo di comunicare alla Regione Puglia l'avvenuta rimodulazione e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate.

Eventuali compensazioni superiori al 20% possono essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che la Regione Puglia si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

ART. 9 - RISULTATI DELL'ATTIVITA'

I risultati dell'attività sono di interesse pubblico e a disposizione di tutti i Costitutori delle Fonti Primarie e di tutte le Regioni, secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

ART. 10 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Di.S.S.P.A. si obbliga a favorire tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie da parte della Regione Puglia sull'esecuzione dell'attività, nonché ad acquisire e trasmettere ad essa le certificazioni indispensabili al controllo del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti.

ART. 11 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente atto, redatto in duplice copia originale, verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131 e sue modificazioni. Le spese di registrazione saranno a carico del soggetto che ne farà esplicita richiesta.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

Alla Regione Puglia è riservato il potere di risolvere la presente convenzione nel caso in cui il Di.S.S.P.A. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al presente atto, quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e norme di buona e corretta amministrazione.

ART. 13 - CONTROVERSIE

I committenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente attività e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile ad opera di un Collegio di tre Arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del contraente, dal Presidente del tribunale di Bari, città dove il Collegio Arbitrale avrà sede.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a totale carico del Di.S.S.P.A., senza diritto di rivalsa.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo rurale – Servizio Agricoltura - Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì

Il Dirigente del Servizio Agricoltura	Il Direttore del Di.S.S.P.A.
Regione Puglia	Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
dott. Giuseppe D’Onghia	Prof. Teodoro Miano
……..	……..

ANNESSO 1

ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA OLIVICOLO SANITARIAMENTE MIGLIORATO

PREMESSA.

L'attività mira a valorizzare e non dissolvere le conoscenze scientifiche e i prodotti scaturiti dalle ricerche sviluppate dal Progetto Interregionale "Miglioramento e qualificazione del vivaismo olivicolo – OLVIVA" (2006-2011), nell'ambito del Programma "Sviluppo rurale" sottoprogramma "Innovazione e ricerca" - D.M. n. 25279 del 23/12/03.

Le attivita' di ricerca sviluppate da 25 Istituzioni Scientifiche, partners del progetto, dislocate in 12 regioni olivicole italiane hanno permesso non solo di migliorare ed armonizzare i protocolli di accertamento della corrispondenza varietale e dello stato fitosanitario delle produzioni vivaistiche olivicole, ma anche di selezionare, costituire e conservare materiali iniziali (piante capostipiti) che rispondono agli standard qualitativi minimi previsti dalle normative fitosanitarie nazionali ed internazionali.

Tutto ciò ha interessato non solo le varietà di maggiore interesse, ma anche quelle autoctone tipiche dei diversi areali olivicoli italiani, contribuendo così a fornire i presupposti per l'avvio di azioni di rivalutazione e salvaguardia del germoplasma locale.

In riferimento a questo ultimo aspetto, il Comitato Nazionale per la Certificazione nella seduta del 25 marzo 2011 ha accolto con parere favorevole, ai sensi del DM 20/11/2006, le richieste avanzate dai Costitutori per il riconoscimento e la registrazione nel Sistema Nazionale di Certificazione di n. 84 Fonti Primarie costituite nell'ambito del progetto OLVIVA, sancendo pertanto l'obbligo per i Costitutori (Istituzioni Scientifiche e, in alcuni casi, Regioni) di conservare in condizioni di isolamento (serre a rete a prova di insetto) due piante per ciascuna accessione registrata.

Il Comitato di Progetto di OLVIVA nella seduta del 6 giugno 2011 ha convenuto sulla opportunità di attivare la conservazione delle Fonti Primarie costituite non solo, laddove presenti, presso le strutture esistenti nelle rispettive Regioni, ma anche presso la Repository Regionale ubicata presso il Centro Didattico-Sperimentale "P. Martucci" - Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ciò al fine di mantenere in unico Centro tutto il materiale costituito nell'ambito del progetto e assicurare la presenza di una collezione di *backup*.

Il presente programma di attività definisce gli interventi continuativi nel tempo tali da assicurare il mantenimento in condizioni idonee del germoplasma selezionato e la sua salvaguardia.

ATTIVITA' PREVISTE.

1) **Conduzione della Repository delle Fonti Primarie.**

Obiettivo è assicurare le condizioni ottimali di allevamento delle 50 accessioni OLVIVA (2 piante per accessione) attualmente in allevamento nella serra a rete a prova di insetto.

Il programma di interventi colturali fa riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di produzione del materiale di propagazione di categoria Prebase di cui al DM 20/11/2006, finalizzato a garantire da eventuali rischi di reinfezione del materiale. Nel corso del 2012 oltre al normale piano di interventi di concimazione, irrigazione, potatura e difesa fitosanitaria si prevede di procedere al trapianto delle piante, attualmente in vaso da 4 litri, in contenitori da 50 litri, utilizzando miscele di terreno preventivamente sottoposte ad analisi nematologica e micologica.

Si prevede inoltre di provvedere - previa acquisizione del parere favorevole da parte del Costitutore - ad evadere le richieste di materiali da parte di Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione o da parte di Istituzioni, per scopi scientifici; a seconda delle richieste si prevede di provvedere a fornire marze per innesto o autoradicazione, oppure piante innestate o autoradicate.

2) Acquisizione e produzione delle rimanenti Fonti Primarie OLVIVA.

Per le varietà extraregionali attualmente in conservazione solo presso i rispettivi centri regionali, si procederà a richiedere ai Costitutori e ai responsabili dei centri di conservazione due repliche o eventualmente un numero sufficiente di marze da innestare, al fine di completare il panel delle Fonti Primarie OLVIVA.

Per le varietà Cima di Bitonto, Cazzinicchio, Cellina di Nardò, Ogliarola barese, Toscanina, Calatina, Giarraffa, Moresca, Cerasuola, Nocellara Etnea, Ogliarola messinese, Santagatese e Tonda Iblea si prevede di completare il programma di risanamento e di curare l'iter per la registrazione nel Sistema Nazionale di Certificazione.

3) Azioni di promozione e valorizzazione.

Le attivita' saranno tese a:

- mantenere attivo ed aggiornato il sito dedicato al progetto;
- presentare relazioni orali o poster in occasione di convegni del settore;
- continuare a promuovere la pubblicazione su riviste scientifiche delle metodologie operative validate con il progetto OLVIVA;
- organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, visite tecniche inerenti la filiera vivaistica in olivicoltura.

PIANO FINANANZIARIO.

Spese per la conduzione della Repository (inclusa la verifica sanitaria periodica)	**€** 14.000,00
Acquisizione e produzione delle rimanenti Fonti Primarie OLVIVA*	**€** 3.000,00
Azioni di promozione e valorizzazione dei risultati del progetto	**€** 4.000,00
Costo totale del programma	**€ 21.000,00**
Finanziamento a carico della Regione Puglia	**€ 17.361,92**
Cofinanziamento a carico del DiSSPA (mesi/uomo del personale dipendente per coordinamento e supervisione delle attività tecniche)	€ 3.638,08

* La propagazione delle accessioni da inserire *ex-novo* presso la Repository verrà effettuata compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1340

A.D. n. 59/2008 "Approvazione Avviso pubblico per le azioni innovative e sperimentali di iniziativa regionale". Approvazione definitiva del finanziamento concesso per le iniziative regionali del Comune di Stornarella e dell'Università di Foggia.

L'Assessore al Welfare, di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Lavoro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Socio-sanitaria, come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociale, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2011 del 27 novembre 2007 con cui è stato approvato il piano di attività per le azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale, di cui alla l. r. n. 19/2006, a cui sono state assegnate le risorse derivanti dalla quota del FNPS 2004 e 2005 già finalizzate per le stesse azioni, per un importo complessivo di Euro 4.679.608,43 a valere sul Cap. 785050 - "*FNPS L. n. 328/2000 - Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale. Art. 67 c. 3 della l.r. n. 19/2006*"- UPB 7.3.1;
- considerato che la suddetta Deliberazione ha previsto che il piano di attività venga realizzato mediante la predisposizione di un Avviso Pubblico, a cura del Settore Programmazione Sociale e Integrazione, per la selezione di proposte progettuali per interventi a carattere innovativo e sperimentale, di cui la citata deliberazione ha fornito le principali caratteristiche;
- considerato che le stesse caratteristiche dell'Avviso Pubblico sono state integrate e modificate con Delib. di G.R. n. 248 del 26.02.2008, la quale, nel confermare gli indirizzi e le direttive al Settore già espresse con la precedente deliberazione, ha provveduto ad integrare e modificare gli stessi indirizzi al fine di uniformare le modalità di selezione e di finanziamento delle operazioni a quelle che saranno applicate in occasione dell'utilizzo delle risorse FESR di cui all'Asse III del PO FESR 2007-2013 della Puglia;
- richiamato l'A.D. n. 59 del 14 luglio 2008 della Dirigente del Servizio Programmazione sociale e Integrazione, che ha approvato l'Avviso pubblico per le azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionali, quale primo intervento di attuazione dell'Azione 3.2.1 della Linea 3.2 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, cui risultano assegnate risorse complessive pari ad Euro 13.944.228,02, a valere sulla quota regionale, che sono state complessivamente oggetto di impegno con i seguenti provvedimenti dirigenziali:
  a) A.D. n. 93/2007 per € 4.679.608,43 a valere sulle disponibilità del capitolo Cap. 785050 - UPB 7.3.1 - Bilancio di Previsione 2007;
  b) A.D. n. 59/2008 per €.7.162.511,81 a valere sulle disponibilità del capitolo Cap. 785050 - UPB 7.3.1 - Bilancio di Previsione 2008;
  c) A.D. n. 79/2008 per 1.744.228,02 a valere sulle disponibilità del capitolo Cap. 785050 - UPB 7.3.1 - Bilancio di Previsione 2008;

CONSIDERATO CHE:

- Con AD n.50 del 27/04/2009 sono state approvate le graduatorie prodotte in esito dei lavori di istruttoria e valutazione della Commissione nominata con AD 91/2008;
- con l'atto dirigenziale n. 85 del 27/07/2009 sono stati determinati gli importi dei contributi regionali provvisoriamente concessi alla prima tranche di n. 46 progetti, nel rispetto delle quote percentuali differenziate per ciascuna graduatoria;
- l'UNIVERSITA' DI FOGGIA, risulta ammessa a finanziamento nella graduatoria LINEA C /soggetti pubblici (posizione graduatoria n. 5), con il progetto "Femminile Plurale", per un finanziamento regionale provvisoriamente concesso pari a € 442.488,56 a fronte di un investimento complessivo di € 531.336,00;
- il COMUNE DI STORNARELLA, risulta ammesso a finanziamento nella graduatoria LINEA B /soggetti pubblici (posizione graduatoria n. 2), con il progetto *"Albergo Diffuso Masseria Pozzelle"*, per un finanziamento regionale provvisoriamente concesso pari a € 740.000,00 a fronte di un investimento complessivo di € 1.000.000,00;
- con A.D. n. 216/2010 la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha approvato lo schema di disciplinare

regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione di infrastrutture private, recependo e integrando, per quanto coerente, lo schema di Disciplinare già approvato con A.D. n. 44/2010 dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;
- in data 29/07/2009 sono stati sottoscritti, tra gli altri, dalla Regione Puglia e dal rappresentante legale di ciascun soggetto beneficiario, il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l' Università di Foggia per la realizzazione del progetto "FEMMINILE PLURALE" e tra la Regione Puglia e il Comune di Stornarella per il progetto "Albergo diffuso Masseria Pozzelle";

PRESO ATTO che:
- in data 1 ottobre 2012, sulla base di apposito campionamento effettuato dalla Responsabile di Linea 3.2 sui progetti che abbiano già prodotto spesa certificata alla data del 7 settembre 2012, è stata realizzata la visita in loco per il controllo di I livello da parte della struttura preposta per l'Asse III del PO FESR 207-2013 presso le sedi del Progetto "Femminile Plurale";
- in data 2 ottobre 2012, sulla base di apposito campionamento effettuato dalla Responsabile di Linea 3.2 sui progetti che abbiano già prodotto spesa certificata alla data del 7 settembre 2012, è stata realizzata la visita in loco per il controllo di I livello da parte della struttura preposta per l'Asse III del PO FESR 207-2013 presso la sede del Comune di Stornarella nonché presso la sede della Masseria Pozzelle in cui troverà svolgimento il progetto "Albergo Diffuso";
- gli esiti del suddetto controllo in loco sono integralmente riportati nell'apposito verbale redatto e sottoscritto dai presenti nelle stesse date di svolgimento dei controlli in loco, e acquisiti agli atti dell'Ufficio Programmazione Sociale;
- per quanto attiene al Progetto "Femminile Plurale" dell'Università di Foggia dal suddetto verbale emerge che "il progetto si presenta nei contenuti parzialmente esistente e funzionante. (…) L'avanzamento finanziario è apri al 25%. Delle 10 azioni avviate 4 non sono verificabili in sede di controllo in loco perché la documentazione è insufficiente. Considerato che il termine ultimo indicato in disciplinare, per completare il progetto era il 29.01.2011, prorogato su richiesta e d'ufficio al 31.12.72012, si ritiene di dover procedere alla revoca del progetto non essendo alla data odierna attendibilmente assicurato il completamento dello stesso entro la scadenza suindicata (…)";
- per quanto attiene il Progetto "Albergo Diffuso Masseria Pozzelle" del Comune di Stornarella, dal suddetto verbale nonché dalle note di richiesta di controdeduzioni e documentazione integrativa, emerge che il progetto si presenta nei contenuti parzialmente esistente ma ancora non funzionante. L'avanzamento finanziario è pari al 50%. Il termine ultimo indicato in disciplinare, per completare il progetto era il 29.07.2012, prorogato su richiesta e d'ufficio al 31/01/2013, e quindi non si ritiene alla data odierna attendibilmente assicurato il completamento dello stesso entro la scadenza suindicata; nel corso controllo in loco, inoltre, sono emerse irregolarità nelle procedure di spesa con riferimento alle spese generali, tanto da supportare la proposta di taglio del 25% delle spese generali previste, in attuazione della nota COCOF 07/0037/03-IT del 29.11.2007;
- il Progetto "Albergo diffuso Masseria Pozzelle" e il Progetto "Femminile Plurale" presentano per la loro coerenza con il fabbisogno rilevato nel territorio di riferimento un indubbia rilevanza per la Regione Puglia in relazione ai risultati attesi e alla opportunità di promuovere la diffusione di una buona pratica in tema di accoglienza di lavoratori stagionali immigrati e in tema di pari opportunità e contrasto della violenza contro le donne e i minori;
- alla luce degli esiti dei controlli in loco, riferiti alla ammissibilità della spesa ai fini della certificabilità della stessa a valere sul PO FESR 2007-2013, si è reso necessario decertificare la spesa già certificata nel sistema MIR dal soggetto beneficiario dei rispettivi progetti, come precedentemente validata dalla Regione Puglia, atteso lo sforamento dei tempi utili per il completamento dello stesso ai fini del pieno rispetto del disciplinare di attuazione; si è proceduto alla decertificazione rispettivamente:
  a) con A.D. n. 98 del 2 aprile 2013 per il Progetto "Albergo Diffuso Masseria Pozzelle - Comune di Stornarella" - somma decertificata pari ad Euro 483.202,95 come già validata a MIR;
  b) con A.D. n. 97 del 2 aprile 2013 per il Progetto "Femminile Plurale - Università di Foggia" - somma decertificata pari ad Euro 137.548,61

rispetto a un costo sostenuto complessivo di Euro 175.928,61.
- tale decertificazione non comportava la revoca del finanziamento concesso a valere su fondi regionali di cui al Cap. 785050 - UPB 5.2.1, attesa la piena coerenza con i fabbisogni che avevano generato entrambi i progetti, la coerenza complessiva con la normativa regionale e con le priorità della programmazione regionale. I suddetti atti dirigenziali, A.D. n. 97 e 98 del 2 aprile 2013, hanno peraltro evidenziato la necessità di rinviare alle successive decisioni della Giunta Regionale in ordine al permanere della concessione del finanziamento per consentire il completamento della sperimentazione pur al di fuori del parco progetti di cui all'Azione 3.2.1 del PO FESR 2007-2013.

Tanti premesso e considerato, pertanto, si propone alla Giunta Regionale di approvare il mantenimento del finanziamento concesso per i due progetti de quo, al fine di consentirne il completamento delle relative sperimentazioni, pur al di fuori della certificazione di spesa a valere sulla Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013. Precisamente si propone di mantenere l'assegnazione dei seguenti finanziamenti:
- Euro 1.000.000,00 per il Comune di Stornarella, al fine di completare l'intervento denominato "Albergo Diffuso Masseria Pozzelle", nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, e nel rispetto degli impegni assunti con il Disciplinare già sottoscritto con la Regione Puglia in ordine alla rendicontazione dell'intera spesa, al mantenimento in funzione con la medesima destinazione d'uso della struttura per i cinque anni successivi al conseguimento della autorizzazione al funzionamento, agli indirizzi in materia di comunicazione e pubblicità;
- Euro 175.928,61 per l'Università di Foggia, al fine di completare il pagamento di tutta la spesa sostenuta per l'intervento denominato "Femminile Plurale", nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, e nel rispetto degli impegni assunti con il Disciplinare già sottoscritto con la Regione Puglia in ordine alla rendicontazione dell'intera spesa, al mantenimento in funzione con la medesima destinazione d'uso delle strutture e dei servizi attivati per i cinque anni successivi al conseguimento della autorizzazione al funzionamento, agli indirizzi in materia di comunicazione e pubblicità.

Si rinvia ai successivi atti dirigenziali della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per l'accertamento di eventuali economie di progetto e per l'erogazione dello somme ancora spettanti in capo agli stessi finanziamenti concessi, a valle delle attività di controllo di primo livello e in loco da realizzare in linea con il Manuale di Gestione e Controllo in analogia a quanto adottato per gli investimenti di cui all'Asse III del PO FESR 2007-2013.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti, dal Responsabile delegato dell'Asse III e dall'Autorità di Gestione,

A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **approvare** quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;

- di **approvare** il mantenimento del finanziamento concesso per i due progetti di seguito indicati, al fine di consentirne il completamento delle relative sperimentazioni, pur al di fuori della certificazione di spesa a valere sulla Linea 3.2 del PO

FESR 2007-2013:

a) euro 1.000.000,00 per il Comune di Stornarella, al fine di completare l'intervento denominato "Albergo Diffuso Masseria Pozzelle";
b) euro 175.928,61 per l'Università di Foggia, al fine di completare il pagamento di tutta la spesa sostenuta per l'intervento denominato "Femminile Plurale;

- di **dare atto** che il completamento dei due interventi dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, e nel rispetto degli impegni assunti con il Disciplinare già sottoscritto con la Regione Puglia in ordine alla rendicontazione dell'intera spesa, al mantenimento in funzione con la medesima destinazione d'uso delle strutture e dei servizi attivati per i cinque anni successivi al conseguimento della autorizzazione al funzionamento, agli indirizzi in materia di comunicazione e pubblicità;

- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento attuativo che discenda dal presente provvedimento;

- di **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1342

L.R. n. 33/2006 e s.m.i. - Titolo II - artt. 7-8 - Deliberazione del Consiglio regionale n. 93 del 30/05/2012 "programma Regionale Triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive anni 2012-2014. Criteri e modalità di attuazione" (D.G.R. n. 723 dell'11/04/2012) Approvazione Schema tipo Avviso Pubblico anno 2013.

L'Assessore alle Politiche giovanili e Sport, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, con la L.R. n. 33/2006, "Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti", così come modificata dalla L. R. n. 32 del 19 novembre 2012, persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini anche mediante:

- un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano e accessibile agli sportivi disabili;
- lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo e della loro piena fruibilità da parte degli sportivi disabili.

Lo strumento che dà attuazione alle disposizioni enunciate all'art.7 della L.R. n.33/2006 e s.m.i è il P*rogramma triennale per l'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive*, che deve stabilire le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso ed i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione.

Come previsto dall'art. 8 della LR n. 33/2006 e s.m.i, i contributi regionali sono concessi ogni anno**,** in conto capitale o, ove stipulate, le convenzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2, in conto interesse**,** per la costruzione, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale di cui all'articolo 7, comma 1.

Le Province, come previsto al comma 6 dell'art. 8 della LR n. 33/2006 e s.m.i, secondo le direttive emanate dalla Regione in materia, assegnano i contributi sulla base di apposite graduatorie provinciali.

I soggetti ammessi al finanziamento sono:

a) enti locali;
b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal

CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;

e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;

f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.

Con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 93 del 30/5/2012 è stato approvato il nuovo "Programma Regionale Triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio - sportive - anni 2012-2014 - Criteri e modalità di attuazione" (Delibera di Giunta n. 723 dell'11/4/2012) i cui obiettivi principali riguardano il recupero dell'agibilità, della fruibilità e della funzionalità degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento all'adeguamento alle normative di sicurezza, alle norme igienico-sanitarie ed a quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché interventi finalizzati al risparmio energetico e/o idrico e all'utilizzo di energie alternative.

Le misure di finanziamento individuate sono tre:
- Misura 1.1 - Recupero funzionale, messa a norma, adeguamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi esistenti;
- Misura 1.2 - Completamento, ampliamento e diversificazione di impianti sportivi esistenti;
- Misura 1.3 - Realizzazione di spazi attrezzati per attività motorie e sportive in aree verdi urbane.

Per l'anno 2012, l'intervento regionale è stato finalizzato alle sole Misure 1.1 e 1.2 e con la DGR. n. 2207 del 31/10/2012 è stato approvato lo Schema tipo di Avviso Pubblico per l'"Assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione del "Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive - anni 2012-2014- Finanziamento 2012".

Per l'anno 2013 l'intervento regionale riguarderà solo la Misura 1.3. -Realizzazione di spazi attrezzati per attività motorie e sportive in aree verdi urbane.

Le risorse finanziarie disponibili saranno suddivise tra le Province con le seguenti modalità:
- il 35% sarà suddiviso in parti uguali tra tutte le Province;
- il rimanente 65% sarà ripartito sulla base della popolazione residente in ogni provincia calcolata annualmente su base ISTAT.

Le risorse assegnate ad ogni singola Provincia devono essere ripartite per il 65% tra i soggetti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 8 ed il restante 35% tra tutti gli altri soggetti, e devono essere assegnate secondo le direttive emanate dalla Regione in materia, sulla base di apposite graduatorie provinciali.

Pertanto, atteso che le Province devono bandire annualmente un avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi economici e che, così come stabilito dal nuovo documento di programmazione regionale, i bandi provinciali devono essere predisposti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, anche alla luce delle modifiche apportate alla L.R.n. 33/2006, si propone alla Giunta di approvare lo Schema tipo di Avviso Pubblico per l'"Assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione del "Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive - anni 2012-2014- Finanziamento 2013", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità di accesso ai contributi, i cri-

teri di valutazione, la documentazione da presentare e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, nonché i criteri di spesa ai quali attenersi nell'elaborazione delle graduatorie.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 - lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili e Sport;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili e Sport in premessa esplicitata che qui si intende integralmente riportata;

2. di approvare lo Schema tipo di Avviso Pubblico per l' "Assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione del "Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive - anni 2012-2014-Finanziamento 2013", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare alla Dirigente del Servizio Sport per Tutti ogni ulteriore adempimento attuativo;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web: www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

LOGO PROVINCIA **LOGO REGIONE**

ALLEGATO A –

DGR n. del

SCHEMA TIPO AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER L'IMPIANTISTICA E GLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ MOTORIO-SPORTIVE – ANNI 2012-2014- FINANZIAMENTO 2013"

1– Premessa

Il presente bando è finalizzato all'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione del "Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive – anni 2012-2014" , adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 30 maggio 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 85 del 14/06/2012.

Gli interventi previsti dal presente bando sono finanziati con le risorse di cui al fondo regionale istituito ai sensi della L. R. 33/2006 e s.m.i. "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti", attraverso la concessione di contributi annuali erogati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, sulla base di apposite graduatorie di merito.

Le norme da porre a base per l'attuazione degli interventi di cui al finanziamento regionale sono: il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il DPR n. 554/1999 per le parti ancora applicabili, la Legge Regionale n. 13/2001, così come modificata dalla L. R. n. 40/2007 art. 19, e la DGR n. 406/2008.

2– Obiettivi e azioni finanziabili

Con la nuova programmazione il sostegno della Regione Puglia è indirizzato sia al recupero dell'agibilità, della fruibilità e della funzionalità degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento all'adeguamento alle normative di sicurezza, alle norme igienico-sanitarie ed a quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sia alla realizzazione di spazi attrezzati per attività motorie e sportive in aree verdi urbane al fine di favorire l'aggregazione sociale in aree e spazi non destinati in modo specifico all'impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività culturali, associative e ricreative.

Per l'anno 2013 il finanziamento regionale è relativo alla seguente misura:

Misura 1.3 - Realizzazione di spazi attrezzati per attività motorie e sportive in aree verdi urbane

Obiettivi

Favorire l'attività motoria e sportiva nonché l'aggregazione sociale, in aree e spazi non destinati in modo specifico all'impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività culturali, associative e ricreative.

Azioni volte a

a) **realizzare interventi di sistemazione in aree verdi e spazi urbani mediante l'installazione di attrezzature sportive, per consentire un loro utilizzo finalizzato allo svolgimento di attività motorie e sportive anche in forma libera o non organizzata;**
b) **realizzare spazi attrezzati per le attività motorie e sportive all'aperto.**

3 – **Destinatari degli interventi**

I soggetti ammessi al finanziamento sono quelli previsti dall'art. 8 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i:

a) enti locali;

b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;

e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;

f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.

4 – **Risorse finanziarie**

Sono quelle stanziate dalla Regione Puglia per l'anno 2013 ai sensi della L. R. 33/2006 e s.m.i "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti" e che, con proprio provvedimento, sulla base del "Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive – anni 2012-2014", trasferirà/ha trasferito alla Provincia di _____ per l'importo complessivo di €_____.

Le risorse assegnate ad ogni singola Provincia devono essere ripartite per il 65% tra i soggetti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 8 ed il restante 35% tra tutti gli altri soggetti.

5– Modalità e termini per la presentazione delle istanze

La domanda dovrà essere presentata con apposita istanza, su cui va applicata una marca da bollo del valore previsto dalle disposizioni di legge, esclusi i soggetti esenti, al seguente indirizzo:

Provincia di _____ - Assessorato _____
Servizio/Ufficio_____
via_____ n__ città_____

Potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo del Servizio postale con Raccomandata A/R o con corriere autorizzato, e pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il _____.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede il timbro d'arrivo al protocollo ufficiale della Provincia di _____ ovvero il timbro postale di spedizione.

La domanda dovrà essere spedita in busta chiusa recante sul frontespizio l'indicazione del mittente e la dicitura : "Avviso Pubblico: Assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione del "Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive – anni 2012-2014- Finanziamento 2013", e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione richiesta al punto 7.

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è _____ in servizio presso _____

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate via email al seguente indirizzo: _____

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web: www._____.it

6- Istruttoria e valutazione delle istanze

L'istruttoria formale dei progetti sarà espletata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla verifica sia dell'ammissibilità dei soggetti proponenti e dell'intervento proposto sia della completezza e adeguatezza della documentazione prodotta.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati al punto 3;
- inviati oltre il termine stabilito;
- non corredati dalla documentazione richiesta al punto 7;
- non conformi ai criteri di spesa stabiliti al punto 9.

L'attività di valutazione dei progetti sarà svolta da un'apposita Commissione giudicatrice sulla base dei criteri indicati al punto 8.

La data di pubblicazione della graduatoria provinciale costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorso amministrativo, da presentare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla:

Regione Puglia – Servizio Sport per Tutti
Via P. Lembo, 38/F
70124 Bari

7- Documentazione per la concessione dei contributi

Le domande per la concessione di contributi dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

per gli Enti locali (art.8, comma 1, lettera a) della L. R. n.33/2006 e s.m.i.)

1. relazione illustrativa atta a mettere in evidenza l'effettiva necessità ed utilità delle opere in relazione alle finalità del presente piano triennale;
2. progetto preliminare con i relativi allegati;
3. deliberazione di approvazione del progetto preliminare con l'esplicita indicazione della copertura finanziaria dell'intera spesa progettuale;
4. dichiarazione resa ai sensi di legge dal legale rappresentante dell'Ente che attesti:
   - la proprietà o la titolarità dell'area;
   - la compatibilità con gli strumenti urbanistici;
   - la compatibilità dell'intervento con vincoli di carattere paesaggistico, storico, monumentale, archeologico, idrogeologico o forestale, ovvero l'assenza di qualsiasi vincolo;
   - l'impegno a destinare in via esclusiva il finanziamento in questione per la realizzazione dell'intervento;
   - l'impegno a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Provincia;
   - l'impegno a tenere sollevate ed indenni le Amministrazioni regionale e provinciale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione;
   - l'impegno al mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti nei cinque anni successivi alla loro realizzazione;
   - l'indicazione di tutte le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati richiesti allo stesso titolo;
   - che le opere programmate non sono state già realizzate.

per gli altri soggetti (art.8, comma 1, lettera b), c), d), e) f) ed f bis) della L. R. n.33/2006 e s.m.i.)

1. copia autentica di apposita delibera dell'assemblea dei soci, ove sia approvata l'iniziativa e sia indicata anche la copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale richiesto.

   I soggetti destinatari indicati alla lettera e) del citato art. 8 dovranno presentare l'atto di assenso della Diocesi di appartenenza (parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa Cattolica) o della competente autorità omologa (Enti delle altre confessioni religiose) al programma di realizzazione dell'impianto sportivo. Dovranno inoltre esplicitare l'impegno a coprire finanziariamente la parte eccedente il contributo regionale richiesto.
2. titolo di proprietà dell'impianto o dell'area o, in mancanza, titolo di affidamento, concessione e/o gestione dell'impianto o dell'area per un periodo uguale o superiore a 5 anni ovvero concessione demaniale corredata da fidejussione bancaria atta a garantire alla Regione Puglia il recupero dei contributi erogati e oneri connessi, nell'eventualità di cessazione del rapporto di concessione prima dei 5 anni;
3. progetto preliminare con i relativi allegati previsti dalla normativa vigente;

4. relazione illustrativa atta a mettere in evidenza l'effettiva necessità ed utilità delle opere in relazione alle finalità del presente piano triennale;
5. certificato di destinazione urbanistica ovvero asseveramento sulla compatibilità urbanistica dell'intervento e certificato di agibilità per edifici sportivi esistenti;
6. certificazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 445/2000, con cui:
   a. i soggetti indicati all'art. 8, comma 1, lettera b) attestano il riconoscimento del CONI;
   b. i soggetti indicati alla lettera d) del citato art.8 attestano la natura di Ente morale con l'indicazione dell'atto di riconoscimento;
7. copia dell'iscrizione al Registro CONI per i soggetti indicati alla lettera c) del citato art.8;
8. copia conforme all'originale dell'iscrizione al relativo albo Regionale delle associazioni di volontariato per i soggetti indicati alla lettera d) del citato art.8;
9. copia conforme all'originale dell'iscrizione al relativo albo Regionale delle associazioni di promozione sociale, aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte, per i soggetti indicati alla lettera f bis) del citato art.8
10. dichiarazione che le opere programmate non sono state già realizzate.

8- Criteri di valutazione/Punteggio

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri:

Valutazione tecnico-economica e finanziaria – punti 0-30

- coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni indicati nella programmazione regionale;
- disponibilità di un livello di progettazione superiore a quello minimo richiesto per l'accesso (preliminare) e celerità nella realizzazione complessiva dell'intervento;
- interventi che evidenzino un alto rapporto costi/benefici in relazione al numero di utenti serviti e alle potenzialità di utilizzo degli spazi.

Innovatività e sostenibilità – punti 0-30

- innovatività ed eco sostenibilità degli interventi sia dal punto di vista energetico sia dei materiali utilizzati;
- maggiore quota percentuale di cofinanziamento disponibile a carico del soggetto richiedente;
- utilizzazione sovra comunale degli spazi e delle strutture sulla base di accordi formalizzati.

Impatto sul territorio – punti 0-40

- realizzazione di interventi su impianti sportivi esistenti ritenuti essenziali in Comuni che ne siano molto carenti, anche con riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;
- interventi ad elevato impatto socio-ambientale in aree periferiche ovvero in aree caratterizzate da marginalità socio-economica;
- polifunzionalità e polivalenza degli impianti sportivi di base al fine di incrementarne l'utilizzazione;
- interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche.

9– Criteri di spesa

I contributi economici regionali, concessi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui al presente avviso pubblico, sono sottoposti a vincolo di destinazione.

Al fine di consentire un utilizzo produttivo delle risorse finanziarie, i criteri di spesa ai quali attenersi sono i seguenti:

- la soglia minima di accesso ai contributi regionali è stabilita in € 30.000,00. Non verranno pertanto ammessi interventi che prevedano un costo inferiore a tale cifra;
- l'importo massimo del progetto deve essere di € 150.000,00;
- **il contributo regionale viene concesso nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il tetto massimo di € 50.000,00.**

Non potranno essere ammesse ai contributi opere realizzate prima della data di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti.

Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi ubicati su aree oggetto di urbanizzazione secondaria a carico dei soggetti lottizzanti.

Il finanziamento regionale è cumulabile, nei limiti del tetto del costo globale dell'opera, con altre provvidenze provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

Ciascun soggetto beneficiario non potrà usufruire di più di un contributo per lo stesso anno finanziario. Nel caso in cui lo stesso soggetto risulti beneficiario di più contributi per più progetti, in forma singola o associata, deve esercitare opzione.

10– Ripartizione delle risorse

L'attività di valutazione dei progetti sarà svolta da un'apposita Commissione giudicatrice che redigerà una graduatoria di merito sulla base dei criteri indicati al punto 8.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, avrà facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta, fermo restando l'impossibilità di integrarla e/o modificarla.

Non saranno presi in considerazione, ai fini del riparto delle risorse disponibili, i progetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a punti 50/100.

La risorsa complessiva disponibile sarà divisa fra le domande ammesse in proporzione ai punteggi finali attribuiti. La parte del singolo contributo eventualmente esorbitante l'importo massimo erogabile sarà assegnato agli altri soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, proporzionalmente ai punteggi finali conseguiti. Un conseguente eventuale ulteriore eccesso verrà allo stesso modo ridotto e ripartito.

11- Concessione del contributo

Approvata la graduatoria ed il piano di riparto dei contributi la Provincia di _____ ne darà comunicazione con raccomandata A.R ai soggetti beneficiari. Questi, ai fini della concessione del contributo, entro e non oltre 120 giorni, dovranno produrre all'Amministrazione provinciale, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente

documentazione:

a) **progetto definitivo completo di elaborati tecnici;**

b) **parere tecnico del CONI e relativo visto sugli atti progettuali;**

c) ***per gli Enti locali*, atto amministrativo di approvazione del progetto;**

d) ***per i soggetti privati*** **presa d'atto dell'avvenuta ammissione al finanziamento e autorizzazione edilizia rilasciata secondo le norme di legge (D.I.A., S.C.I.A. o permesso di costruire);**

e) **piano finanziario di copertura della spesa;**

f) **dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di eventuali provvidenze concesse da altri Enti pubblici;**

g) **regolamento di uso dell'impianto.**

12-Erogazione del contributo

Per gli Enti locali

I contributi assegnati e concessi in conto capitale in favore degli Enti Locali saranno erogati così come di seguito:

- per l'80%, quale acconto, previa trasmissione:

1) del progetto esecutivo;

2) del certificato di inizio lavori.

- per il 20%, quale saldo, previa presentazione:

1) atti di contabilità finale;

2) collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione dei lavori;

3) certificato di agibilità (ove previsto);

4) omologazione della spesa sostenuta, sottoscritta dal R.U.P. e relativa approvazione con atto amministrativo dell'Ente Locale , ai sensi dell'art. 24 della L. R. 13/2001.

Per i soggetti privati

I contributi assegnati e concessi in conto capitale in favore dei soggetti privati di cui alla L.R. n.33/2006, art. 8, comma 1, lettera b), c),d),e),f) ed f bis) saranno erogati così come di seguito:

a) ***in un'unica soluzione***, previa presentazione di:

1. Atti di contabilità finale;

2. Titoli di spesa fiscalmente validi;

3. Documentazione amministrativa comprovante l'agibilità dell'impianto, (ove previsto);

4. Stipula di convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a 5 anni;

5. Collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione dei lavori;

6. Omologazione della spesa sostenuta, sottoscritta dal R.U.P. e relativa approvazione con atto del rappresentante legale del soggetto beneficiario, entrambe ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13/2001;

b) ***a stati di avanzamento lavori***, con rate in acconto non superiore al 40% dell'importo complessivo ammesso a contributo, previa presentazione di:

1. Polizza Fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma ammessa a contributo, a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo. (La Polizza Fidejussoria, deve riportare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Provinciale. Lo svincolo sarà autorizzato ad avvenuto accertamento delle opere realizzate);
2. Atti di contabilità relativi allo specifico stato di avanzamento;
3. Titoli di spesa fiscalmente validi.

Lo stato di avanzamento finale, a saldo del contributo concesso, non inferiore al 20%, sarà erogato previa presentazione di:

1. Atti di contabilità finale;
2. Titoli di spesa fiscalmente validi;
3. Documentazione amministrativa comprovante l'agibilità dell'impianto, (ove previsto);
4. Stipula di convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a 5 anni;
5. Collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione dei lavori;
6. Omologazione della spesa sostenuta, sottoscritta dal R.U.P. e relativa approvazione con atto del rappresentante legale del soggetto beneficiario, entrambe ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13/2001;

L'erogazione finale sarà subordinata al sopralluogo da parte dei funzionari dell'Amministrazione Provinciale che dovranno accertare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa.

Si procederà alla omologazione della spesa in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I soggetti beneficiari dovranno avviare i lavori, secondo le disposizioni di legge, entro 180 giorni dalla data di notifica della concessione e dovranno ultimarli entro un anno dalla data di inizio lavori.

I soggetti beneficiari dovranno apporre all'ingresso dell'impianto sportivo idonea insegna/targa nella quale dovrà essere riportato che " I lavori di _____ (*indicare la tipologia dei lavori effettuati*) sono stati realizzati con il contributo della Regione Puglia – Assessorato allo Sport".

13– Riduzione e revoca dei contributi

Ciascun progetto ammesso a contributo potrà essere sottoposto a verifiche preliminari, in corso d'opera e finali, mediante sopralluoghi che costituiscono parte integrante del controllo tecnico - amministrativo.

La Regione Puglia e la Provincia di _____ si riservano di effettuare sopralluoghi al fine di verificare la corretta applicazione delle modalità indicate nel presente bando e negli atti presupposti.

Il contributo verrà ridotto in maniera proporzionale sia all'eventuale ridimensionamento del progetto sia agli esiti dell'esame del rendiconto di spesa, e la quota eccedente rideterminata dovrà essere restituita dal soggetto attuatore alla Provincia di _____.

Qualora in sede di verifica delle opere sia accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto.

In sede di omologazione della spesa sarà operata la compensazione contabile tra le somme maturate e da corrispondere al soggetto attuatore per i titoli di spesa maturati e non ancora liquidati, comunque debitamente riportati nel quadro economico approvato, con le somme non rendicontate per le quali non esistono giustificativi di spesa, ovvero ancora, che risultano in economia.

La Provincia di _____ procederà alla revoca parziale o totale del contributo in caso di:

a) mancata realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
b) ingiustificata realizzazione dell'intervento difforme rispetto a quella che ne ha determinato l'ammissione a contributo;
c) mancato ingiustificato inizio dei lavori entro il termine indicato nell'atto dirigenziale di formale concessione del contributo;
d) ingiustificato mancato rispetto dei termini previsti nell'atto di concessione e di erogazione del contributo.

Le eventuali economie rivenienti dalla riduzione o dalla revoca, parziale o totale, del contributo saranno restituite dal Soggetto Attuatore alla Provincia di _____ che le utilizzerà per ammettere a contributo i progetti inseriti in graduatoria e non finanziati. Di tanto verrà data comunicazione alla Regione Puglia, Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti.

Le risorse rimaste non utilizzate anche a seguito di scorrimento della graduatoria, rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale che potrà utilizzarle con il bando dell'anno successivo, previa autorizzazione della Regione Puglia a seguito di istanza corredata da una relazione che dia contezza della quantificazione e delle motivazione del mancato utilizzo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, verrà revocato il contributo ovvero verrà richiesta la restituzione dell'indebito eventualmente già percepito.

14– **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (codice privacy), la Provincia di _____ informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 33/2006. I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza da personale della Regione Puglia e della Provincia di _____.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi previsti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1343

Presa d'atto dello schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio e Vicepresidente della Giunta regionale, Angela Barbanente - sulla scorta della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -, riferisce quanto segue:

PREMESSA

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni reca (alla Parte Seconda) recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare:

- il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che "*le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali …*";
- il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le "*[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto …*".

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS
- le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti dell'autorità competente.

In particolare, il comma 4, art. 1, della l.r. 44/2012 prevede che "*[l]a Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa*".

Inoltre, all'art. 3 (comma 11), la l.r. 44/2012 individua la necessità di emanare specifici regolamenti di attuazione al fine di disciplinare le "*ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS*", ivi incluse "*la verifica di assoggettabilità semplificata (come definita al comma 6 dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE [nonché] le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente*".

Al successivo comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012 sono specificate le condizioni cui è subordinata l'adozione dei regolamenti di attuazione concernenti le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'adozione deve avvenire su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, d'intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti;
- sono richieste, in via preventiva, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 6 della l.r. 44/2012 e l'audizione del pubblico interessato;

- è necessario tenere conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006;
- i piani o programmi da sottoporre ad una particolare disciplina devono essere definiti in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all'estensione delle aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate.

CONSIDERATO CHE

Si rilevano molteplici condizioni di esclusione dalla VAS, nonché disposizioni specifiche in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità, introdotte dal legislatore nazionale nel d.lgs. 152/2006 (commi 3, 3-bis, 4 e 12, art. 6; comma 6, art. 12) e in atti normativi in materia di governo del territorio - ultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dal comma 8, art. 5 del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011; art. 27 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla l. 214 del 22 dicembre 2011).

Appare necessario garantire il coordinamento con la normativa in materia di governo del territorio - nella quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente -, anche in ragione della natura endoprocedimentale della VAS rispetto ai procedimenti di formazione dei piani e programmi a cui la valutazione si applica (d.lgs. 152/2006, art. 11, comma 5; l. 1150/1942, art. 16).

Inoltre, la l.r. 44/2012 ha introdotto (all'art. 4) una delega della competenza per la VAS a favore dei Comuni, il cui esercizio armonioso da parte degli enti delegati si gioverebbe di un quadro di riferimento univoco in merito alle ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS.

Infine, assume particolare rilievo l'esigenza di emanare atti regolamentari attuativi, nei termini suesposti, relativamente ai piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli - formati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio nella Regione Puglia, e per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012 -, attesa la numerosità dei procedimenti di VAS aventi ad oggetto tali piani e programmi.

TUTTO CIÒ PREMESSO
E CONSIDERATO

Appare opportuno procedere all'adozione di un apposito Regolamento regionale che disciplini le procedure di VAS relative ai piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli, con particolare riferimento alla definizione di ulteriori modalità per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, nei termini stabiliti dalla l.r. 44/2012, agli artt. 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12).

"Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi del comma 1, art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio, propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione del presente schema di Regolamento, corredato della Relazione tecnica prevista all'art. 4 del Regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2484 del 23/11/2010.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti interessati;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto dello schema di "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 2, art. 44 della l.r. 7/2004;

- di rinviare ad un successivo provvedimento, in esito all'espletamento degli adempimenti previsti dalla l.r. 7/2004 e dalla d.g.r. n. 2484 del 23/11/2010, l'adozione definitiva del regolamento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.

SOMMARIO DELLE RUBRICHE

CAPO I:
ASPETTI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 Definizioni

CAPO II:
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS A PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI COMUNALI

Art. 3 Modalità per la definizione dell'ambito di applicazione della VAS
Art. 4 Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS
Art. 5 Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
Art. 6 Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata
Art. 7 Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS

CAPO III:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 Disposizioni transitorie
Art. 9 Indicazioni operative
Art. 10 Disposizioni finali

ALLEGATO I: Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente.

1.2 Il regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) – di seguito, legge VAS, ed in particolare dell'art. 1 (comma 4) e dell'art. 3 (commi 11 e 12) –, coerentemente con le disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. (di seguito, decreto), con particolare riferimento all'art. 7 (comma 7) e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel medesimo decreto, nonché nel rispetto della legislazione dell'Unione Europea (UE).

Art. 2
Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 della legge VAS e quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio, si assumono le seguenti ulteriori definizioni:

a) piani urbanistici comunali: piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli – sia generali sia attuativi, e incluse le relative modifiche – formati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio nella Regione Puglia, e per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, art. 2 della legge VAS.

b) piani urbanistici comunali di riqualificazione: piani e programmi che interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati, finalizzati a interventi di recupero, rigenerazione urbana, ristrutturazione urbanistica o riqualificazione, comunque definita ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

c) piani urbanistici comunali di nuova costruzione, i piani, differenti da quelli di riqualificazione di cui alla lettera b, che costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi di nuova costruzione, così come definiti dalla normativa vigente in materia edilizia;

d) zone ad elevata sensibilità ambientale: le zone del territorio regionale – identificate nell'Allegato 1 in ragione della ricognizione delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative volte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale – nelle quali si ritiene più probabile che l'attuazione di piani e programmi comporti impatti significativi sull'ambiente, in applicazione del principio di precauzione;

e) piccole aree a livello locale – a condizione che non siano interessate da funzioni urbane o ambientali sovralocali nei termini stabiliti al comma 4.3:

i. per i piani urbanistici comunali di riqualificazione, le aree che si estendono su una superficie territoriale inferiore o uguale a 40 ettari (oppure a 20 ettari nella *zone ad elevata sensibilità ambientale*);

ii. per i piani urbanistici comunali di nuova costruzione, le aree che si estendono su una superficie territoriale inferiore o uguale a 20 ettari (oppure a 10 ettari nella *zone ad elevata sensibilità ambientale*).

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS A PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI COMUNALI

Art. 3
Modalità per la definizione dell'ambito di applicazione della VAS

3.1 I piani urbanistici comunali rientrano nell'ambito di applicazione della VAS, così come definito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3.2 Le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani urbanistici comunali da sottoporre alle procedure di VAS di cui al presente regolamento sono emanate in attuazione della lettera c, comma 7, art. 7 del decreto, alla luce di quanto disposto agli artt. 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12) della legge VAS, in esito alla conclusione della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi ivi prevista.

3.3 Ai sensi della legge regionale 9 marzo 2009, n. 3 (Norme in materia di regolamento edilizio), i nuovi regolamenti edilizi e le relative modifiche (nonché le modifiche agli strumenti urbanistici vigenti che riguardino esclusivamente il regolamento edilizio ivi contenuto) non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS, in quanto non possono contenere norme di carattere urbanistico (come stabilito al comma 4, art. 1 della predetta legge).

Art. 4
Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS

4.1 Fatto salvo quanto disposto ai successivi artt. 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti direttamente alla VAS di cui agli artt. da 9 a 15 della legge VAS:

a) piani urbanistici generali, formati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio);

b) piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*)

c) piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20 ettari, oppure superiori a 10 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*);

d) modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate minori – ai sensi di quanto disposto al successivo art. 5;

e) piani urbanistici comunali soggetti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata", ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

f) piani urbanistici comunali, in esito alla verifica di assoggettabilità (anche semplificata) di cui ai successivi artt. 5 e 6, laddove l'autorità competente disponga in tal senso.

4.2 La VAS relativa a modifiche che non possono essere considerate minori di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati, e si svolge secondo modalità semplificate concordate fra l'autorità procedente e l'autorità competente, sentiti i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, nel corso della fase di impostazione della VAS di cui all'art. 9 della legge VAS.

4.3 Sono sempre sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la localizzazione o per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovralocali, come di seguito individuati:

a) progetti per i quali è necessaria la valutazione d'impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi nell'Allegato IV se l'autorità competente ne abbia disposto l'assoggettamento a VIA;

b) progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale.

4.4 Le procedure di VIA dei progetti e di VAS dei piani urbanistici comunali funzionali alla loro realizzazione si svolgono secondo modalità coordinate o comuni, alle condizioni e nei termini stabiliti all'art. 17 della legge VAS.

4.5 La VAS relativa ai piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.

Art. 5
Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS

5.1 Fatto salvo quanto disposto ai successivi artt. 6 e 7, i seguenti piani e programmi sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della legge VAS (di seguito, verifica):

a) piani urbanistici comunali come di seguito specificati:
   i. piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 40 ettari, oppure inferiori o uguali a 20 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*);
   ii. piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*);

b) modifiche minori ai piani urbanistici comunali, ivi incluse:
   i. modifiche ai piani urbanistici comunali che riguardano l'uso di piccole aree a livello locale, come definite alla lettera 2.1.e;
   ii. modifiche ai piani urbanistici comunali che non trasformano in edificabili aree a

destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

c) piani urbanistici comunali non esplicitamente menzionati nel presente regolamento.

5.2 La verifica relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.

Art. 6
Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata

6.1 I seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, art. 8 della legge VAS – fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto – secondo la procedura descritta al comma 6.2:

a) gli strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante ma lo strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia dettato tutti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, così come definiti alla lettera 7.2.f;

b) le disposizioni della lettera 6.1.a si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica;

c) le modifiche minori, come definite alla lettera 5.1.b, di piani urbanistici comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure a verifica di assoggettabilità a VAS;

d) modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, fatto salvo quanto previsto alla lettera 7.2.b;

e) gli strumenti attuativi di Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione vigenti, le cui caratteristiche coincidano con quelle dei piani urbanistici comunali definiti alla lettera 5.1.a, a condizione che siano elaborati coerentemente con i criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (limitatamente alla Parte II – Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano), emanati con deliberazione della Giunta regionale n. 2753 del 14 dicembre 2010;

f) i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi – di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore–, fatto salvo quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento, e ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, art. 17 della legge VAS.

6.2 Nel caso di piani urbanistici comunali di cui al comma 6.1,

- l'autorità procedente:
  - presenta un'istanza all'autorità competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull'ambiente che siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché

del rapporto preliminare di verifica e dell'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale – individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della legge VAS;

- avvia, contestualmente alla presentazione dell'istanza, la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;
- comunica all'autorità competente, in esito alla conclusione della predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;

- gli enti consultati rendono il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro 15 giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro 30 giorni;
- l'autorità competente:
  - comunica all'autorità procedente, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'eventuale necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;
  - adotta il provvedimento di verifica entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

6.3 La verifica semplificata relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.

6.4 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge VAS.

Art. 7
Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS

7.1 Le disposizioni del presente articolo sono emanate in esito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista al comma 11, art. 3 della legge VAS. L'esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA – ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

7.2 Per i seguenti piani urbanistici comunali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

i. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici
ii. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
iii. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
iv. adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici esecutivi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai precedenti

punti i, ii, e iii;

v. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

vi. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della l.r. 56/1980 o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento, a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

vii. modifiche ai piani urbanistici comunali che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

viii. modifiche ai piani urbanistici comunali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura, non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

ix. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;

b) modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;

c) piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*) – purché non riguardino zone territoriali omogenee "A" degli strumenti urbanistici comunali generali vigenti, non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi e non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata";

d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*), purché

i. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi, non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata", non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree ad elevato rischio di crisi ambientale, o zone territoriali omogenee "A" degli strumenti urbanistici comunali generali vigenti, e gli interventi previsti non comportino l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi

monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

ii. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m^3, oppure superiore a 5.000 m^3 (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*);

e) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio per attività produttive – industriali, artigianali, commerciali, terziarie, o turistico-ricettive – che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*), purché

i. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi, non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata", non costituiscano il quadro di riferimento per opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree ad elevato rischio di crisi ambientale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, o zone territoriali omogenee "A" degli strumenti urbanistici comunali generali vigenti, e gli interventi previsti non comportino l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

ii. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m^3, oppure superiore a 2.500 m^3 (nelle *zone ad elevata sensibilità ambientale*) – la predetta volumetria è incrementata del 100% nel caso in cui l'intervento sia localizzato in un'area produttiva paesisticamente ed ecologicamente attrezzata, oppure riguardi la trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001;

f) gli strumenti esecutivi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS_detti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:

i. l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,

ii. gli indici di fabbricabilità,

iii. gli usi ammessi e

iv. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri contenuti definiti dal piano urbanistico comunale generale ai fini dell'applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2753 del 14 dicembre 2010;

g) le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica, a condizione che l'applicazione delle predette disposizioni sia espressamente prevista nel provvedimento conclusivo della VAS o della verifica;

h) le varianti urbanistiche direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di singole opere, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7.6, a condizione che i possibili impatti sull'ambiente siano già stati valutati secondo una delle

seguenti modalità

i. nel corso di processi di VAS relativi alla pianificazione di settore, alla programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di sostegno allo sviluppo, o alla pianificazione territoriale;

ii. nell'ambito di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, art. 17 della legge VAS.

i) le varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, a condizione che si configurino come modifiche minori ai sensi della lettera 5.1.b;

7.3 La legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione (previste al comma 7.2) dalle procedure di VAS è soggetta a controlli a campione svolti dall'autorità competente per la VAS in sede regionale, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7.4 e sulla base di una metodologia di campionamento definita ai sensi dell'art. 9.

7.4 Nel caso di piani urbanistici comunali inclusi nel comma 7.2,

- **l'autorità procedente**:
  - trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS per un determinato piano urbanistico comunale – la predetta comunicazione si intende effettuata con la pubblicazione nel Portale VAS previsto all'art. 19 della legge VAS, a far data dalla sua attivazione;
  - su richiesta dall'autorità competente, fornisce la documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di controllo;
  - dà atto della procedura di registrazione prevista al presente comma nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali – tale funzione è demandata all'organo competente all'approvazione, laddove esso non coincida con l'autorità procedente;
- **l'autorità competente**:
  - per i piani urbanistici comunali selezionati ai fini del controllo previsto al comma 7.3 in base alla metodologia campionamento definita ai sensi dell'art. 9, invita l'autorità procedente a fornire la documentazione necessaria entro 30 giorni dalla data di registrazione;
  - consulta, se necessario, determinati soggetti competenti in materia ambientale o enti territoriali interessati;
  - conclude il procedimento di verifica della legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione dalle procedure di VAS entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte dell'autorità procedente, con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione – in caso di esito negativo – consiste in un sintetico riferimento alle ragioni ostative all'applicabilità delle pertinenti condizioni di esclusione;
- **gli enti consultati:**
  - forniscono eventuali chiarimenti all'autorità competente in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione, entro 15 giorni, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro 30 giorni.

7.5 La registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS che risultavano

adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente all'approvazione.

7.6 Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del comma 7, art. 3 della legge VAS, si fornisce di seguito, in via preliminare, un elenco ricognitivo dei provvedimenti di autorizzazione di opere singole che, in quanto hanno per legge l'effetto di variante ai piani urbanistici comunali, comportano l'esclusione dall'ambito di applicazione della VAS delle predette varianti – senza che sia richiesta la procedura di registrazione prevista al comma 7.4:

a) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (e per le relative varianti sostanziali), ai sensi dell'art. 208 del decreto – oppure l'autorizzazione integrata ambientale per i medesimi impianti ai sensi dell'art. 29-sexies del decreto, in virtù del rinvio operato al comma 11 dell'art. 29-quater del medesimo decreto;

b) approvazione del progetto di bonifica in siti potenzialmente contaminati o in siti di interesse nazionale, ai sensi – rispettivamente – dell'art. 242 (comma 7) e dell'art. 252 (comma 6) del decreto;

c) autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e s.m.i.;

d) approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) dei progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 7, art. 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;

e) approvazione da parte del CIPE dei progetti di insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, ai sensi del comma 5, art. 179 del d.lgs. 163/2006.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 Disposizioni transitorie

8.1 Le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio. Su richiesta dell'autorità procedente – sentito il proponente –, l'autorità competente può disporre l'applicazione del presente regolamento ad una procedura di VAS in corso.

Art. 9 Indicazioni operative

9.1 All'autorità competente per la VAS in sede regionale – di concerto con i Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio – è demandata l'adozione, la pubblicazione sul Portale VAS (previsto al comma 5, art. 19 della legge VAS), e l'aggiornamento (con analoghe

modalità) di indicazioni operative concernenti le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali.

9.2 Le indicazioni operative, adottate nel rispetto del decreto, della legge VAS e del presente regolamento, e coerentemente con gli analoghi indirizzi pubblicati sul proprio sito informatico dal Ministero per la Tutela dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, includono:

a) modelli e specifiche tecniche per la redazione e la presentazione su supporto informatico dei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento;

b) schemi di raccordo procedimentale per l'integrazione della VAS nei processi di formazione di tipologie specifiche di piani urbanistici comunali;

c) contenuti minimi del rapporto preliminare (di verifica o di orientamento), del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio;

d) aggiornamento dell'elenco ricognitivo (fornito in via preliminare al comma 7.6) delle norme nazionali la cui applicazione, in combinato disposto con le previsioni del comma 7, art. 3 della legge VAS, determina l'esclusione dei piani urbanistici comunali dalle procedure di VAS;

e) cartografia digitale delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" identificate nell'Allegato I.

Art. 10 Disposizioni finali

10.1 L'autorità competente per la VAS in sede regionale cura la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative ai provvedimenti adottati e ai procedimenti svolti in applicazione del presente regolamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'attuazione della VAS in Puglia previste all'art. 20 della legge VAS.

10.2 L'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, di concerto con quello titolare delle funzioni in materia di governo del territorio, propone le opportune modifiche e integrazioni al presente regolamento – anche in seguito alla segnalazione di eventuali criticità nel corso delle attività di monitoraggio richiamate al precedente comma 10.1.

10.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge VAS.

ALLEGATO I: Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale

La presente classificazione si intende finalizzata unicamente alla razionalizzazione dell'inquadramento procedurale disciplinato dagli artt. da 3 a 7 del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 (commi 11 e 12) della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica).

La classificazione, operata in ossequio al principio di precauzione, è basata esclusivamente su una ricognizione degli istituti di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale vigenti in Puglia, e non determina alcun automatismo nella valutazione della significatività degli impatti potenziali di piani e programmi, essendo demandata ogni considerazione nel merito agli specifici procedimenti così come differenziati ai predetti artt. da 3 a 7 del presente regolamento.

Zone ad Elevata Sensibilità Ambientale	
Categoria	*Principali riferimenti normativi*
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI	Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e s.m.i., e decreti istitutivi delle singole aree protette; legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e s.m.i., e leggi regionali istitutive delle singole aree protette.
ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DI RAMSAR)	Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e s.m.i.; decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184 (Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982) e s.m.i.; singoli provvedimenti di istituzione.
SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA e ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (direttiva « Habitat »); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (direttiva « Uccelli »); decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.; Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia – attualmente vige il sesto elenco aggiornato approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 gennaio 2013; decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 (Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE).
IMPORTANT BIRD AREAS	Geoportale Nazionale, Progetto Natura (www.pcn.minambiente.it).
SITI INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO	Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
BENI CULTURALI	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., Parte II

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO	D.lgs. 42/2004, Parte III (art. 136).
AREE TUTELATE PER LEGGE	D.lgs. 42/2004, Parte III (art. 142).
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE «A», definite all'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 come « le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi ».	Le parti del territorio classificate come « zone territoriali omogenee A» dagli strumenti urbanistici comunali generali, vigenti all'atto della presentazione dell'istanza, in conformità con l'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
AREE AD ALTA (AP) e MEDIA (MP) PERICOLOSITÀ IDRAULICA E AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA (PG3), individuate nel Piano di Bacino Stralcio-Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese.	PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e s.m.i. ; PAI del Bacino interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, e s.m.i. ; PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, e s.m.i. ; Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PsAIrI), dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 2 del 05/04/2006, approvato con d.p.c.m. del 12/12/06.
AMBITI TERRITORIALI ESTESI A (di valore eccezionale) e B (di valore rilevante) del PUTT/P	Piano Urbanistico Terrioriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 Dicembre 2000, e s.m.i., come eventualmente modificati in esito all'adeguamento dei piani urbanistici comunali generali, ai sensi dell'art. 5.06 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P.
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA DI TIPO A O B, AREE SOGGETTE A CONTAMINAZIONE SALINA AREE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA (aree limitrofe al Canale Principale)	Piano di Tutela delle Acque, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009, e s.m.i.
SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., art. 242
SITI DI INTERESSE NAZIONALE	d.lgs. 152/2006, art. 252
AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE	Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e s.m.i. (art. 7), d.p.c.m. 30/11/1990, d.p.c.m. 30/07/1997; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i. legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e s.m.i. (art. 8)
AREE IN CUI RISULTI NECESSARIO ADOTTARE MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e s.m.i.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE **ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DEL TERRITORIO**

RELAZIONE TECNICA sullo schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.

Articolazioni regionali proponenti: Servizio Ecologia (Assessorato alla Qualità dell'Ambiente), di concerto con il Servizio Urbanistica e il Servizio Assetto del Territorio (Assessorato alla Qualità del Territorio)

Contatti:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
ufficio.vas@regione.puglia.it
Tel.: 080 540 6850
Fax: 080 540 6853

SOMMARIO

1. Il contesto normativo e le motivazioni del Regolamento
2. Contenuti dello schema di regolamento
3. Condivisione dello schema di regolamento e consultazioni preliminari
3.1 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
3.2 Audizione del pubblico interessato
4. Applicazione dei criteri per la verifica di assoggettabilità VAS

ALLEGATI

Allegato I: **Verbale dell'incontro con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali (09/05/2013)**
Allegato II: **Resoconto sintetico dell'incontro con i Servizi regionali afferenti all'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche**
Allegato III: **Controdeduzioni e modalità di recepimento dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali**
Allegato IV: **Elenco delle organizzazioni sociali, ambientali ed economiche sentite in qualità di pubblico interessato**
Allegato V: **Verbale dell'incontro con il pubblico interessato (13/06/2013)**
Allegato VI: **Riscontro alle osservazioni del pubblico interessato**

1. IL CONTESTO NORMATIVO E LE MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Con l'entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) il legislatore regionale ha provveduto all'adeguamento sistematico del quadro normativo in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), coerentemente con il mandato assegnatogli al comma 7.7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientali) e s.m.i.

In considerazione della complessità della materia trattata, trasversale ad una molteplicità di piani e programmi – afferenti ai più diversi settori dell'azione amministrativa – per i quali la VAS costituisce "*parte integrante del procedimento di adozione e approvazione*" (comma 3.14 della l.r. 44/2012), il legislatore regionale ha ritenuto opportuno attribuire alla Giunta regionale la facoltà di disciplinare le "*modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa*" (comma 1.4 della l.r. 44/2012). Inoltre, all'art. 3 (commi 11 e 12), la l.r. 44/2012 individua la necessità di disciplinare le "*ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS*", ivi incluse "*la verifica di assoggettabilità semplificata (come definita al comma 6 dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE [nonché] le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente*". Al medesimo art. 3, il legislatore regionale ha fissato le condizioni alle quali è subordinata l'emanazione dei regolamenti attuativi che declinano l'ambito di applicazione della VAS in Puglia, e che possono essere riassunte come segue:

a) **trasversalità** – gli schemi di regolamenti che disciplinano la VAS di piani e programmi afferenti a specifici settori dell'azione amministrativa devono essere elaborati e proposti di concerto fra l'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e, di volta in volta, gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti;
b) **consultazione** (dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali) e **audizione** del partenariato sociale, economico e ambientale (in qualità di pubblico interessato);
c) considerazione esplicita dei **criteri per la valutazione** delle sensibilità ambientali nelle aree interessate e della significatività degli impatti dei piani e programmi proposti (contenuti nell'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006);
d) **declinazione** dei piani e programmi sottoposti ad una particolare disciplina in base al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti, e all'estensione e al livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

Nel processo di formazione del presente schema di Regolamento, assume un ruolo centrale la **verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi** – approccio previsto al paragrafo 3.5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (nel seguito, direttiva VAS) –, la cui attivazione rientra nell'ambito di competenza legislativa delle regioni in materia di VAS in virtù della definizione operata dal legislatore nazionale al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 (come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129/2011[1]). In esito a tale verifica per tipologie, l'articolato spettro di piani e

[1] La quale recita: "*Il vigente ordinamento prevede innanzitutto una competenza della Provincia autonoma [e della Regione, n.d.r.] in tema di VAS e, segnatamente, quella di disporre eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel d.lgs. n. 152 del 2006, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina in questione, nonché per lo svolgimento della consultazione (art. 7, comma 7)*". Le articolazioni regionali proponenti sono al corrente della recente pronuncia della Consulta (n. 178/2013) con la quale si "*dichiara l'illegittimità*

programmi urbanistici comunali risulterà inquadrato in quattro canali procedurali al fine di applicare il principio di **proporzionalità** (attribuendo ad ogni piano o programma la procedura di VAS adeguata in termini di grado di complessità), e di ridurre il margine di **incertezza** nell'applicazione della normativa in materia di VAS che, sia a livello nazionale sia in ambito comunitario, costituisce una delle principali criticità nella fase di istituzionalizzazione della VAS[2]:

a) il processo completo di **VAS** disciplinato dagli artt. da 9 (impostazione) a 15 (monitoraggio) della l.r. 44/2012;

b) la **verifica di assoggettabilità a VAS** (di seguito, verifica), cui è subordinato l'eventuale avvio della VAS nel caso di modifiche minori o piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ovvero per piani e programmi diversi da quelli individuati al comma 3, art. 3 della l.r. 44/2012;

c) la **verifica di assoggettabilità a VAS semplificata** (di seguito, verifica semplificata), che riguarda tipicamente le modifiche o gli strumenti attuativi relativi a piani e programmi che siano già stati sottoposti a VAS o a verifica;

d) la **registrazione dei casi di esclusione** dalle procedure di VAS di cui ai punti precedenti, in virtù delle specifiche normative nazionali che dispongono in tal senso, o in esito alla predetta verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi – limitatamente alle specifiche tipologie per le quali sia stato determinato che non possono comportare impatti significativi sull'ambiente.

La presente relazione tecnica, nell'ottemperare alle previsioni del Regolamento interno della Giunta regionale (Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale), adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2484 del 23/11/2010, è altresì volta ad esplicitare come il processo di formazione dello schema di Regolamento abbia tenuto conto delle previsioni della l.r. 44/2012. A tal fine, le condizioni cui è subordinata la legittimità della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi, e di riflesso quella del regolamento, sono illustrate sinteticamente nella tabella seguente, affiancando ad ognuno dei requisiti previsti al comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012 le corrispondenti sezioni di questa Relazione tecnica nelle quali si fornisce evidenza dell'ottemperanza.

Requisiti per la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e	**Sezioni della Relazione tecnica**

costituzionale dell'allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi" anche perché la norma censurata "*alimenta il dubbio (rimuovibile soltanto mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale) in ordine alla prefigurabilità di fattispecie sottratte «in ogni caso» alla procedura di screening, in contrasto con la disciplina statale, secondo la quale, questa va svolta ed è poi la VAS che può non essere necessaria, qualora ciò risulti all'esito della stessa*". In disparte la mancata evidenza che il legislatore regionale della Liguria abbia rispettato tutti i requisiti che il combinato disposto della normativa nazionale e UE pone a fondamento dell'esercizio della potestà legislativa in materia di definizione dell'ambito di applicazione della VAS, si osserva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la sentenza del 18/04/2013 nella causa C-463/11) si è recentemente espressa in merito al recepimento della direttiva VAS nel Codice dell'Urbanistica della Germania, ritenendo legittima "*la dispensa del piano di costruzione «di sviluppo interno» dalla valutazione ambientale, [poiché] il legislatore nazionale ha fatto uso della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva e ha stabilito tale eccezione mediante la determinazione di un tipo particolare di piano, effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II della medesima direttiva*".

[2] Come risulta, rispettivamente, dal "Monitoraggio sull'applicazione della VAS in Italia – 2011", curato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con le Regioni, e dal "Report on the Application and Effectiveness of the Directive on Strategic Environmental Assessment (Directive 2001/42/EC), COM 2009-469, redatto dalla Commissione delle Comunità Europee.

programmi (art. 3.12 della l.r. 44/2012)	
Adozione su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, di concerto con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti	**Sezione 1**
Considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale riscontrato nelle aree interessate dai piani o programmi	**Sezione 2**, con riferimento all'Allegato 1 e alle ulteriori condizioni inserite, in particolare, alle lettere da 7.2.c a 7.2.e
Definizione del tipo di piani o programmi in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti o all'estensione delle aree interessate, nonché alle specifiche sensibilità ambientali riscontrate negli ambiti territoriali di localizzazione.	**Sezione 2** (Contenuti dello schema di regolamento), con riferimento agli artt. 2, 4, 5, 6 e 7
Consultazione preventiva dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati	**Sezione 3.1**
Audizione preventiva del pubblico interessato	**Sezione 3.2**
Considerazione dei pertinenti criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006	**Sezione 4**

2. CONTENUTI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

La struttura dello schema di Regolamento è stata impostata coerentemente con il mandato assegnato dal legislatore regionale all'art. 3 (commi 11 e 12) della l.r. 44/2012, come illustrato nella precedente **Sezione 1**.

Di conseguenza, l'articolato è stato così sviluppato:

CAPO I:	**ASPETTI GENERALI**
Art. 1	**Oggetto e finalità del regolamento**
Art. 2	**Definizioni**
CAPO II:	**AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS A PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI COMUNALI**
Art. 3	**Modalità per la definizione dell'ambito di applicazione della VAS**
Art. 4	**Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS**
Art. 5	**Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS**
Art. 6	**Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata**
Art. 7	**Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS**
CAPO III:	**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
Art. 8	**Disposizioni transitorie**

Art. 9 Indicazioni operative
Art. 10 Disposizioni finali

Allegato I: Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale

Nel seguito, si illustra sinteticamente il contenuto di ciascuna partizione, sottolineandone le motivazioni, gli aspetti salienti e i meccanismi operativi.

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

All'art. 1 si chiarisce che l'ambito di applicazione del Regolamento include i piani e programmi afferenti al settore della "*pianificazione territoriale o della destinazione d'uso dei suoli*" una definizione attinta dal d.lgs. 152/2006 (comma 6.2) che, in termini costituzionali va riferita alla materia del "governo del territorio", oggetto di legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Il secondo comma ricostruisce invece il contesto normativo, di cui si è data ampia evidenza nella **Sezione 1**.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni fornite ad integrazione di quelle già introdotte all'art. 2 della l.r. 44/2012 (cui, nel Regolamento, si fa riferimento in termini di "legge VAS"), anticipano in larga misura alcuni dei principî fondativi dello schema di Regolamento. Innanzitutto, viene introdotta la definizione generale di "piani urbanistici comunali", ricomprendendo in essa i piani e programmi urbanistici (sia generali sia attuativi, nonché le relative modifiche) per i quali "*sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente*". Segue la distinzione fra i piani urbanistici comunali di *riqualificazione* e quelli di *nuova costruzione* che, muovendo dal riconoscimento della criticità assunta dai fenomeni di urbanizzazione di suoli naturali, semi-naturali o agricoli[3], mira a sintonizzare le procedure di VAS con gli obiettivi di tutela, riqualificazione e contenimento del consumo di suolo che la Regione Puglia ha assunto nel proprio ordinamento in materia di governo del territorio – si vedano, a tale riguardo, il comma 1, art. 2 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e s.m.i., e la Parte IV del Documento Regionale di Assetto Generale - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali, approvato con d.g.r. n. 1328 del 03/08/2007 (DRAG/PUG). Tale differenziazione, operata assumendo a riferimento le principali normative nazionali e regionali in materia urbanistico-edilizia, si traduce nella determinazione per i piani di riqualificazione di soglie dimensionali di valore doppio rispetto ai piani di nuova costruzione, al superamento delle quali il piano deve essere sottoposto direttamente a VAS. Analogamente, e passando ad un altro dei requisiti che la l.r. 44/2012 impone come presupposto delle ulteriori modalità per la definizione dell'ambito di applicazione della VAS, si è ritenuto di individuare un elenco di "zone ad elevata sensibilità ambientale" in presenza delle quali, in ossequio al principio di precauzione, è opportuno prevedere approcci procedurali alla valutazione della significatività degli impatti sull'ambiente più prudenziali. Vale la pena di evidenziare che la necessità di declinare l'ambito di applicazione della VAS in riferimento all'oggetto e alle dimensioni

[3] Una criticità che, pur segnalata da tempo in ambito scientifico, si è più di recente affermata anche nella giurisprudenza amministrativa in materia di VAS e governo del territorio – si veda in questo senso la Sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia (Sezione Prima di Brescia) n. 1568/2011 (sostanzialmente confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta, n. 4926/2012), nella quale si identificano le aree agricole come "*una tipologia di destinazione urbanistica che, oltre ad avere una finalità economica in quanto produttrice di ricchezza, assolve per sua essenza una funzione di equilibrio di tutto il territorio circostante garantendo l'equilibrio dei valori ambientali tra aree urbanizzate ed aree naturali*".

degli interventi previsti nei piani, nonché al livello di sensibilità ambientale delle aree interessate, è stata chiaramente affermata nella giurisprudenza UE, estendendo alla VAS considerazioni già consolidate nella trattazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)[4].

Infine, la definizione di piccole aree a livello locale costituisce un ulteriore tassello nel percorso di specificazione delle previsioni del d.lgs. 152/2006, limitatamente al settore del governo del territorio, senza il quale la facoltà di distinguere i piani da sottoporre direttamente a VAS da quelli cui applicare in via preventiva la verifica appare frustrata dall'indeterminatezza. Sebbene la definizione proposta contenesse sin dalla versione sottoposta alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale una differenziazione in base al diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate, si è ritenuto necessario specificare anche il significato di "uso locale", coerentemente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi[5]. Di conseguenza, e come meglio illustrato in riferimento al comma 4.3, la mera definizione in termini quantitativi di "piccole aree" è stata affiancata da disposizioni che assicurino la qualifica di "uso locale", ad esempio, subordinandola alla mancata previsione di insediamento di nuove funzioni urbanistiche sovralocali o di attività suscettibili di determinare impatti ambientali significativi al di là del diretto sito di inserimento. Al contrario, si è ritenuto che la considerazione della proporzione delle aree interessate rispetto alla dimensione demografica o alla superficie territoriale complessiva dei Comuni (estremamente variabile in Puglia), possa essere oggetto della valutazione caso per caso nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità, costituendo in tale sede uno dei criteri di valutazione della significatività degli impatti.

Art. 3 - Modalità per la definizione dell'ambito di applicazione della VAS

Dell'art. 3, corre l'obbligo di sottolineare due aspetti:

a) la riaffermazione (per via dei riferimenti normativi citati) della sintassi del processo di definizione dell'ambito di applicazione della VAS ai piani urbanistici comunali, come attuazione del mandato legislativo del d.lgs. 152/2006 attraverso lo svolgimento preventivo di una "verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi" già prevista dalla legislazione comunitaria, al cui rispetto il decreto stesso subordina la legittimità dell'attività legislativa regionale;
b) l'esclusione dall'ambito di applicazione della VAS dei regolamenti edilizi, in quanto non possono contenere norme di carattere urbanistico – come stabilito al comma 1.4 della legge regionale 9 marzo 2009, n. 3 (Norme in materia di regolamento edilizio).

Art. 4 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS

---

[4] Si veda, da ultimo, la Sentenza pronunciata il 22/09/2011 dalla Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C 295/10, nella quale si afferma che un'intera categoria di piani non può essere sottratta all'ambito di applicazione della VAS, "*a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l'estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo*".

[5] Ci si riferisce, in particolare, alla recentissima Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) n. 2446, depositata il 06/05/2013, nonché all'art. 23 del disegno di "Legge Europea 2013" (approvato in data 08/07/2013 dal Senato della Repubblica, e attualmente in discussione alla Camera dei Deputati) volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di VIA (oggi sostituita dalla direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011) – in quest'ultimo caso sono in discussione le soglie dimensionali introdotte dal legislatore nazionale per le categorie di progetti dell'Allegato IV, delle quali si prospetta una sostituzione con criteri e soglie elaborati dalle Regioni coerentemente con linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (sentita la Conferenza Stato-Regioni), e in ossequio agli stessi principî normativi e giurisprudenziali comunitari cui è ispirato lo schema di regolamento proposto.

L'art. 4 definisce il novero dei piani urbanistici comunali per i quali deve essere svolta la procedura di VAS disciplinata dagli artt. da 9 a 15 della l.r. 44/2012, riconducendolo a cinque diverse fattispecie:

a) i piani urbanistici generali ai sensi della l.r. 20/2001;
b) i piani urbanistici comunali che corrispondono a determinate combinazioni dei parametri quali-quantitativi (già illustrati nella presente Sezione, con riferimento ai contenuti dell'art. 2);
c) modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate minori (in base alla definizione introdotta al successivo art. 5);
d) piani urbanistici comunali soggetti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata", ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
e) piani urbanistici comunali per i quali, in esito alla procedura di verifica (anche semplificata), l'autorità competente abbia disposto l'assoggettamento a VAS;
f) piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la localizzazione o per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovralocali.

Quest'ultima categoria (comma 4.3), introdotta in seguito agli approfondimenti svolti a riguardo della qualifica di "uso locale" da associare alle "piccole aree" (cfr. nota n. 5), è stata popolata attingendo da due diverse – ancorché spesso coincidenti – fattispecie di progetti:

a) progetti soggetti a VIA;
b) progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente[6], sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale.

Si sottolinea che – alla luce di quanto previsto al comma 4.1 –, le eventuali sovrapposizioni fra tipologie di piani urbanistici comunali soggette sia alle disposizioni del medesimo comma sia a quelle degli art. 6 o 7, sono risolte a favore dell'applicazione di queste ultime, il che ha imposto una rigorosa considerazione delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto dei predetti articoli, al fine di assicurarsi che nessun piano suscettibile di determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale potesse risultare escluso dalla procedura di VAS. A tale riguardo, si osserva che le previsioni del comma 4.3 prevalgono su qualsiasi altra disposizione. Per quanto riguarda la relazione fra VAS e valutazione d'incidenza, nel regolamento si stabilisce di anteporre concettualmente il livello I – "screening" (come definito dalla d.g.r. n. 304 del 14/03/2006 e s.m.i. ed eventualmente integrato nel procedimento di verifica) alla decisione di assoggettare a VAS i piani che interessano aree della Rete Natura 2000, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali comunitari[7].

Art. 5 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS

Il contenuto dell'art. 5 individua i piani urbanistici comunali da sottoporre alla preventiva verifica di assoggettabilità a VAS prevista all'art. 8 della l.r. 44/2012, innanzitutto, in quelle fattispecie che risultino complementari (con riferimento ai parametri quali-quantitativi) ai piani direttamente soggetti a VAS ai sensi delle lettere 4.1.b e 4.1.c. Inoltre, il punto 5.1.b.ii introduce una definizione di "modifiche minori" indipendente dall'estensione delle aree interessate, mentre il punto 5.1.c dispone che siano sottoposti a verifica tutti i piani urbanistici comunali non esplicitamente menzionati nel Regolamento – come clausola di

[6] Si pensi, ad esempio, alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio) e s.m.i.

[7] Si veda la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 giugno 2012 nella causa C 177/11.

salvaguardia per prevenire eventuali omissioni nel passaggio ad una definizione dettagliata dell'ambito di applicazione della VAS. Il comma 5.2, analogamente alle disposizioni dei commi 4.5, 6.3 e 7.5, è volto ad armonizzare quanto prescritto dal comma 7.3 della l.r. 44/2012 (ovvero, che l'impostazione della VAS o la verifica si svolgono anteriormente all'adozione del piano o programma, laddove prevista) con il buon andamento dei procedimenti di pianificazione urbanistica comunale, atteso che un numero elevato di piani risultava già adottato alla data di entrata in vigore della norma regionale. La l.r. 44/2012, infatti, ha introdotto una scansione delle fasi della valutazione che, ancorché logicamente desumibile dal complesso delle indicazioni contenute nel d.lgs. 152/2006, non è stata esplicitamente prescritta dal legislatore nazionale. In questi casi, le predette fasi della valutazione potranno essere svolte a valle dell'adozione e prima della definitiva approvazione.

Art. 6 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata

Lo schema di Regolamento proposto, all'art. 6, attua le previsioni di semplificazione delle procedure di VAS relative a modifiche o a strumenti attuativi di piani comunali che siano stati già sottoposti a VAS – introdotte dal legislatore statale al comma 6, art. 12 del d.lgs 152/2006 e successivamente ribadite con specifico riferimento ai piani urbanistici comunali attuativi con l'introduzione dell'ultimo comma all'art. 16 della l. 1150/1942, e s.m.i., operata con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). A tal fine, l'art. 6 disciplina le modalità semplificate per l'espletamento della procedura di verifica – prevedendo una maggiore autonomia da parte dell'autorità procedente e tempi ridotti per l'espressione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (cui è tuttavia attribuita la facoltà di esigere che siano confermati i termini ordinari) e del provvedimento conclusivo da parte dell'autorità competente. Inoltre, l'ambito di applicazione della verifica semplificata è esteso ad altri casi in cui il **principio di non duplicazione delle valutazioni** – richiamato ripetutamente dal legislatore nazionale nella Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (si vedano il comma 5, art. 10; il comma 6, art. 12; il comma 4, art. 13) – lo raccomandi, sia perché vi è stata una valutazione dei profili ambientali a monte nella definizione di "*disposizioni normative e/o piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale*" (lettera 6.1.d), sia in ragione di una integrazione di criteri ambientali nella progettazione degli strumenti urbanistici attuativi (lettera 6.1.e), o, infine, per perseguire obiettivi più generali di efficacia dell'azione amministrativa e semplificazione degli iter procedurali nel caso particolare di varianti urbanistiche "*direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi*" (lettera 6.1.f).

Art. 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS

L'art. 7 concerne tutti i casi di esclusione dalle procedure di VAS, che si possono ricondurre a tre categorie:

a) le **esclusioni derivanti direttamente da disposizioni del legislatore nazionale**, per le quali non è necessaria l'adozione di norme regionali attuative – è questo il caso delle previsioni del comma 12, art. 6 del d.lgs. 152/2006 (ripreso alla lettera dal comma 7, art. 3 della l.r. 44/2012), in riferimento al quale il Regolamento fornisce un elenco meramente ricognitivo delle norme di settore che ne determinano l'applicabilità (al comma 7.6);
b) le **esclusioni che, pur derivando da disposizioni nazionali, richiedono norme di coordinamento con l'ordinamento regionale in materia di governo del territorio** – vengono qui in rilievo le lettere 7.2.f e 7.2.i relative, rispettivamente, ai piani attuativi di strumenti urbanistici generali già sottoposti a VAS e alle varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (per le quali il legislatore, con l'art. 27 del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva stabilito l'esclusione dalla VAS laddove consistessero in modifiche minori o determinassero l'uso di piccole aree a livello locale, due condizioni prive tuttavia di definizione univoca nella normativa nazionale);

c) le **esclusioni stabilite in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi**, svolta dall'autorità competente in sede regionale nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 3 (commi 11 e 12) della l.r. 44/2012, in conformità alla definizione dell'ambito di competenza regionale definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, e nel rispetto della legislazione UE (con particolare riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva VAS), anche alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza comunitaria[8].

La coerenza delle condizioni di esclusione con i requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla legge VAS (all'art. 3, commi 11 e 12) è illustrata in dettaglio, rispettivamente nella **Sezione 3** nella **Sezione 4**.

Per i casi di esclusione di cui alle lettere "b" e "c" del precedente elenco, della cui applicazione sono responsabili le amministrazioni comunali in qualità di autorità procedenti, il comma 7.4 prevede una procedura di registrazione volta a garantire la trasparenza nelle attività di pianificazione e governo del territorio e l'accesso alle informazioni in materia ambientale – principi ormai consolidati nell'ordinamento nazionale, come dimostra, da ultimo, l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (si vedano, rispettivamente, l'art. 39 e l'art. 40) –, nonché l'esercizio delle funzioni di controllo (a campione) da parte dell'autorità competente per la VAS in sede regionale.

Art. 8 - Disposizioni transitorie

Atteso che le norme introdotte dal Regolamento si riverbereranno con modalità differenziate sui procedimenti in corso, e al fine di prevenire, da un lato, aggravi ingiustificati dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, possibili disparità di trattamento, **all'art. 8 si dispone che il Regolamento si possa applicare alle procedure di VAS in corso solo su espressa richiesta delle autorità procedenti, sentiti i proponenti**.

Art. 9 - Indicazioni operative

Nell'art. 9, la Giunta regionale demanda all'autorità competente per la VAS in sede regionale l'elaborazione, la pubblicazione sul Portale VAS (previsto al comma 5, art. 19 della l.r. 44/2012), e l'aggiornamento di indicazioni operative volte alla facilitazione dei processi disciplinati dal Regolamento, con particolare riferimento agli indirizzi per la redazione dei documenti necessari nelle diverse fasi e procedure, alle specifiche tecniche per la presentazione di tali documenti su supporto informatico, e alla definizione degli schemi di raccordo procedurale fra VAS e pianificazione urbanistica comunale.

Le indicazioni operative, suscettibili di frequenti modifiche in risposta alle criticità emerse nel corso dei procedimenti di VAS e di verifica, saranno elaborate coerentemente con gli analoghi indirizzi pubblicati sul proprio sito informatico dal Ministero per la Tutela dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dovranno essere obbligatoriamente modificati, se necessario, in seguito all'emanazione dei regolamenti recanti norme tecniche, organizzative e integrative, previsti al comma 1, art. 34 del d.lgs. 152/2006.

Art. 10 - Disposizioni finali

[8] Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22/09/2011 nel procedimento C 295/10 e del 18/04/2013 nel procedimento C-463/11 (cfr, rispettivamente, note n. 4 e n. 1).

Le disposizioni finali, oltre al doveroso rinvio alla legge VAS per tutto quanto non disciplinato dal regolamento, esplicitano la necessità di far confluire le informazioni sull'applicazione del regolamento nelle attività di monitoraggio previste all'art. 20 della legge VAS (in attuazione di previsioni contenute sia nella direttiva VAS, sia nel d.lgs. 152/2006) e i meccanismi per pervenire ad una revisione del regolamento stesso, anche in risposta ad eventuali criticità che emergessero nell'ambito di tali attività di monitoraggio.

Allegato I: Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale

L'Allegato I allo schema di Regolamento contiene l'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale", la cui funzione è stata chiarita nell'illustrazione dell'art. 2 (Definizioni). La premessa all'elenco chiarisce che la classificazione ivi operata, basata su una ricognizione degli istituti di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale vigenti in Puglia, risponde esclusivamente all'esigenza di differenziare la disciplina dell'inquadramento procedurale dei piani urbanistici comunali in riferimento al diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate (ai sensi del comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012), al fine di contribuire (di concerto con i parametri qualitativi riferiti alle caratteristiche dei piani o programmi e alle soglie dimensionali) all'applicazione del **principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – nel senso della selezione preventiva della procedura di VAS che risulti al contempo idonea, necessaria e adeguata**, dal novero di quelle disciplinate nel Regolamento.

3. CONDIVISIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO E CONSULTAZIONI PRELIMINARI

Le articolate procedure poste a garanzia della legittimità, della coerenza e della condivisione del Regolamento dal legislatore regionale (nei più volte richiamati commi 11 e 12, art. 3 della l.r. 44/2012) si sono sostanziate in un percorso di formazione comprendente tre fasi:

1) **concertazione** fra l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente e l'Assessorato alla Qualità del Territorio dello schema di Regolamento, attraverso l'istituzione di un tavolo interassessorile che, dopo aver curato la redazione della prima bozza, sta provvedendo ad organizzare le successive fasi all'interno dell'iter di formazione, con particolare riguardo alle consultazioni descritte ai due punti successivi, ai relativi riscontri e alle necessarie modifiche e integrazioni allo schema;

2) **consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati**, nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi afferenti al settore della "pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli", i cui esiti saranno inclusi nel Regolamento;

3) **audizione del pubblico interessato** – identificato nell'ampio partenariato sociale, economico e ambientale già coinvolto nella fase di predisposizione della l.r. 44/2012.

Queste fasi, specifiche per il Regolamento VAS, devono necessariamente integrarsi con la procedura ordinaria di formazione dei regolamenti regionali – ai sensi del Regolamento interno della Giunta regionale (Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale), adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 23/11/2010 e della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), art. 44. Nelle sezioni seguenti, atteso che la relazione tecnica nel suo complesso testimonia puntualmente le attività del tavolo interassessorile, si rende conto delle fasi di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di audizione del pubblico interessato.

3.1 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati

Di seguito, si illustrano le attività svolte nel corso della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, prevista nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani urbanistici comunali cui esiti confluiscono nel Regolamento. Per il riscontro sistematico dei pareri resi, si rimanda all'**Allegato III**.

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SER) n. 89/4424 del 02/05/2013 – a firma congiunta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente (Lorenzo Nicastro), dell'Assessore alla Qualità del Territorio (Angela Barbanente), del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche (Antonello Antonicelli) e del Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana (Roberto C. Giannì) – veniva avviata la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, e convocata una riunione in data 09/05/2013, presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
- L'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, individuati ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 44/2012, e successivamente integrato in occasione dell'audizione del pubblico interessato (convocata con nota prot. SER n. 5383 del 06/06/2013) comprende:
  - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
  - Regione Puglia – Area di Coordinamento Finanza e controlli
  - Regione Puglia – Area di Coordinamento Organizzazione e riforma dell'amministrazione
  - Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
  - Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
  - Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale
  - Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità
  - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA)
  - Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
  - Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
  - Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
  - Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
  - Autorità Idrica Pugliese
  - Autorità di Bacino della Puglia
  - Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata

- Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione, Fortore
- Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno
- Ente Parco Nazionale del Gargano
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
- Enti di gestione delle Aree naturali Protette Nazionali e Regionali istituite nel territorio regionale
- Provincia di Bari
- Provincia di Barletta-Andria-Trani
- Provincia di Brindisi
- Provincia di Foggia
- Provincia di Lecce
- Provincia di Taranto
- Azienda Sanitaria Locale Bari
- Azienda Sanitaria Locale BAT
- Azienda Sanitaria Locale Brindisi
- Azienda Sanitaria Locale Foggia
- Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Azienda Sanitaria Locale Taranto
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata
- Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto
- Comuni della Regione Puglia;
- Autorità portuali e marittime presenti nel territorio regionale.

Preliminarmente allo svolgimento della riunione di cui al punto precedente:

- con nota prot. n. 5945 dell'08/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/4689 del 14/05/2013, il Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia delegava la dott.ssa Caterina Annese a rappresentare l'Ufficio;
- con nota prot. n. 6629 del 09/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/4691 del 14/05/2013, il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia designava l'arch. Patrizia Caliandro a rappresentare la Soprintendenza;
- con nota prot. n. 7969 del 09/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/4808 del 20/05/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto comunicava che "*nessun Funzionario potrà partecipare all'incontro di consultazione fissato per la data odierna per impegni programmati anzitempo*", invitando a convocare ulteriori incontri "*con ragionevole anticipo*";

- Alla riunione convocata per il 09/05/2013 (giusta nota prot. SER n. 89/4424 del 02/05/2013) presso la sede degli Assessorati alla Qualità dell'Ambiente e alla Qualità del Territorio, di cui si allega il verbale (**Allegato I**), risultano intervenuti i seguenti partecipanti:
  - in rappresentanza delle strutture regionali proponenti del Regolamento in oggetto – l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro; l'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente; il Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Antonello Antonicelli; il Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, Roberto Carlo Giannì; la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, Francesca Pace; la Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, Caterina Dibitonto;
  - Lucia Patrizia Caliandro, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
  - Giovanni D'attoli, Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia;
  - Caterina Annese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia;
  - Gregorio Raho, Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;
  - Sallustio Lagattolla, funzionario dell'Autorità Idrica Pugliese;
  - Antonio Di Santo, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia;
  - Danilo Stefanelli, funzionario dell'Autorità di Bacino della Puglia;
  - Nicola Robles, ARPA Puglia;
  - Rocco Labbelarte, funzionario dell'Ufficio Energie e Reti Energetiche, afferente al Servizio Regionale Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
  - Angela D'Innella, funzionaria dell'Area Regionale Politiche per la mobilità e qualità urbana;
  - Alessandra Arrivo, funzionaria dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS;
  - Alessandro Bonifazi, consulente PON GAT presso il Servizio Regionale Ecologia;
  - Benedetta Radicchio, consulente PON GAT presso il Servizio Regionale Ecologia.
- A conclusione della riunione fra gli Assessorati regionali proponenti del Regolamento e i soggetti competenti in materia ambientale di cui al punto precedente, si concordava un termine di 10 giorni per la presentazione in forma scritta di eventuali pareri.
- Con nota (priva di protocollo) del 09/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/4686 del 14/05/2013, il Direttore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano rappresentava la piena condivisione dello schema di Regolamento proposto.
- Con nota prot. dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche n. 3/849 del 13/05/2013, veniva trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il verbale dell'incontro tenutosi il 09/05/2013.
- Con nota prot. dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche n. 3/850 del 13/05/2013, veniva convocata per il giorno 16/05/2013 una riunione dei Servizi regionali ad essa afferenti, come di seguito elencati:
  - Servizio Tutela delle Acque;

- Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- Servizio Lavori Pubblici;
- Servizio Risorse Naturali;
- Servizio Protezione Civile;
- Servizio Rischio industriale.

- Della riunione di cui al punto precedente, si allega un resoconto sintetico (**Allegato II**) – evidenziando che a conclusione dell'incontro si concordava che eventuali osservazioni sarebbero state presentate per iscritto dai Servizi regionali entro un termine di 10 giorni.

- Con nota prot. n. 6659 del 15/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/4821 del 20/05/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia suggeriva due integrazioni all'Allegato I allo schema di Regolamento, di cui si dà conto – fornendo al contempo l'adeguato riscontro – nell'**Allegato III**.

- Con nota prot. n. 4862 del 20/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/5096 del 28/05/2013 e inviata per competenza anche alle tre Soprintendenze istituite nel territorio regionale pugliese, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici – sentite la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – trasmetteva un articolato parere, per la cui illustrazione (ed il relativo riscontro) si rimanda all'**Allegato III**.

- Con nota prot. n. 2009 del 16/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/5099 del 28/05/2013, l'Autorità Idrica Pugliese esprimeva "*il proprio parere favorevole sulla proposta di regolamento attuativo di cui all'oggetto*".

- Con nota prot. n. 6303 del 17/05/2013 – acquisita al prot. SER n. 89/5056 del 27/05/2013 e inviata per competenza anche al Servizio Regionale Assetto del Territorio e per conoscenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto–, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia:

  - esaminata la proposta di regolamento attuativo;
  - visto il verbale dell'incontro tenutosi in data 09/05/2013;
  - valutate le disposizioni in merito ai piani urbanistici comunali da sottoporre direttamente a VAS, a verifica di assoggettabilità (anche semplificata) o da escludere in esito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi in corso – contenute, rispettivamente, agli artt. 4, 5, 6 e 7 (comma 2) –;
  - "*considerato che l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di assoggettabilità a VIA – ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente*";
  - esprimeva "*per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, parere favorevole alla bozza di regolamento della L.R. 44/2012 per le tipologie di piani e programmi afferenti al settore della* "*pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*";

- segnalava come elemento di criticità il mancato inserimento delle "*segnalazioni archeologiche*", individuate come Ambiti Territoriali Distinti nel PUTT/P nell'elenco delle "*zone ad elevata sensibilità ambientale*" di cui all'Allegato al Regolamento in parola, in quanto "*tali segnalazioni, infatti, sono di fondamentale importanza in una fase di valutazione dei possibili effetti di determinati piani/programmi, oltre che dei loro potenziali impatti, anche cumulativi, sul patrimonio archeologico*"
- riteneva pertanto opportuno "*che anche le 'segnalazioni archeologiche' del PUTT/P, comprese le loro aree annesse, costituite da una fascia della profondità di mt 100 o come diversamente definite nei piani urbanistici comunali legittimamente adeguati al PUTT/P, siano considerate 'zone ad elevata sensibilità ambientale', esclusivamente nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, lettere c), d), e) della bozza di regolamento*";
- chiedeva, inoltre, "*che siano meglio specificati modalità e tempi dei chiarimenti, in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione, che potrebbero essere richiesti a quest'Ufficio in qualità di soggetto competente in materia ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del sopracitato regolamento*"

- Con nota prot. n. 8483 del 20/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/5097 del 28/05/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, svolte le medesime premesse già illustrate al punto precedente:
  - esprimeva "*per quanto di propria competenza, parere favorevole alla bozza di regolamento della L.R. 44/2012 per le tipologie di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*".
- Con nota prot. n. 7224 del 20/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/5098 del 28/05/2013 e inviata per conoscenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava "*Dato l'interesse di carattere generale della questione riportata in oggetto, … di aver inoltrato … parere endoprocedimentale alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici … [e che] … il procedimento sarà pertanto concluso dalla suddetta Direzione Regionale]*".
- Con nota prot. SER n. 5758 del 12/06/2013, veniva comunicata ai soggetti competenti in materia ambientale la pubblicazione, in una sezione del portale ambientale regionale dedicata ai lavori preparatori del Regolamento (all'indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it/regolamentovas), del riscontro sistematico alle osservazioni pervenute nel corso della consultazione. Inoltre, nella medesima nota, si evidenziava che "*in ragione del protrarsi della successiva fase di audizione del pubblico interessato (prevista al comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012), e al fine di consentire ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimersi in merito alle successive modifiche e integrazioni apportate alla bozza di regolamento originariamente sottoposta alla loro attenzione, saranno presi in considerazione ulteriori pareri che dovessero pervenire nel corso dell'iter di formazione del regolamento stesso*".
- Con una osservazione formulata nel corso dell'audizione del pubblico interessato del 13/06/2013, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia rappresentava l'esigenza di introdurre atti regolamentari riguardanti altri settori di pianificazione, compreso quello inerente alla conservazione della natura e alla gestione delle aree protette (si veda l'**Allegato III** per il riscontro).

- Con una osservazione presentata nel corso dell'audizione del pubblico interessato del 13/06/2013, il Comune di Conversano, anche in qualità di ente di gestione della "Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore proponeva di accentuare la differenza relativamente modesta (generalmente stabilita in un rapporto di 1:2, n.d.r.) fra le soglie applicabili nelle "zone ad elevata sensibilità ambientale" e quelle altrimenti valide nel resto del territorio regionale (si veda l'**Allegato III** per il riscontro).

3.2 Audizione del pubblico interessato

- Con nota prot. SER n. 5383 del 06/06/2013 – a firma congiunta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente (Lorenzo Nicastro), dell'Assessore alla Qualità del Territorio (Angela Barbanente), del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche (Antonello Antonicelli) e del Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana (Roberto C. Giannì) –, veniva avviata l'audizione del pubblico interessato, e convocata una riunione in data 13/06/2013, presso il Cineporto di Bari (all'interno della Fiera del Levante, a Bari).
- Alla predetta riunione erano convocate le organizzazioni del partenariato sociale, ambientale ed economico elencate nell'**Allegato IV**. Successivamente, l'invito veniva esteso agli enti indicati di seguito, ad integrazione dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale di cui al comma 6, art. 6 della l.r. 44/2012 e degli enti territoriali interessati di cui all'art. 5 della medesima legge:
  - Comuni della Regione Puglia;
  - Autorità portuali e marittime presenti nel territorio regionale;
  - Enti di gestione delle Aree naturali Protette Nazionali e Regionali istituite nel territorio regionale.
- Dello svolgimento e degli esiti dell'incontro, cui partecipavano numerosi rappresentanti delle organizzazioni sociali, ambientali ed economiche maggiormente rappresentative nel territorio regionale, è dato conto nell'**Allegato V**.
- Con nota (priva di segnatura di protocollo) acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5181 del 18/06/2013), la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)-Puglia, si riservava di presentare in seguito osservazioni e proposte di integrazione.

Nel corso dell'audizione, anche successivamente all'incontro pubblico del 13/06/2013, risultano presentate le seguenti osservazioni puntuali (riscontrate sistematicamente nell'**Allegato VI**):

- Università degli Studi di Foggia – in merito all'inserimento degli ulteriori contesti paesaggistici previsti dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale nell'elenco delle zone ad elevata sensibilità ambientale;
- Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia – a proposito della disciplina applicabile agli strumenti urbanistici esecutivi di PUG non soggetti alle disposizioni del DRAG/PUG;

- Legambiente Puglia – con riferimento all'inserimento delle "oasi faunistiche" (di cui all'art. 3.13.1 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P) nell'elenco delle zone ad elevata sensibilità ambientale, nonché all'istituzionalizzazione della partecipazione pubblica nei processi di VAS;
- Ing. Mario E. de Gennaro, con nota del 27/06/2013 (priva di segnatura di protocollo), acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 6570 del 04/07/2013 – riguardo all'incidenza percentuale delle zone ad elevata sensibilità ambientale rispetto al totale delle superfici interessate dai piani.

- Inoltre, venivano presentate due serie articolate di osservazioni, alle quali si fornisce sistematicamente riscontro nell'**Allegato VI**, da parte di:
  - Italia Nostra-Puglia, Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) e Associazione Sviluppo Sostenibile – osservazioni presentate nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013;
  - Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Puglia – documento consegnato a mano in occasione dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (privo di segnatura di protocollo), e acquisito al prot. SER n. 6101 del 21/06/2013.

4. APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Riprendendo quanto già illustrato nella **Sezione 1**, si sottolinea che **le disposizioni contenute nel regolamento** – riconducibili in sostanza ad un inquadramento procedurale che distribuisce tutte le tipologie di piani urbanistici comunali in quattro iter (dal più complesso al più semplice: la VAS, la verifica di assoggettabilità, la verifica di assoggettabilità semplificata e la registrazione di casi di esclusione) – **sono l'esito di una procedura di verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi svolta nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite, in combinazione, al paragrafo 5.3 della direttiva VAS e all'art. 12 del d.lgs. 152/2006**.

Come fase integrante del processo che ha portato all'elaborazione dello schema di regolamento, e, in particolare, come fondamento a legittimazione della verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi, in questa sezione si illustra l'applicazione dei "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi" dell'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

Nell'ultimo paragrafo della **Sezione 2** di questa Relazione tecnica, si è già sottolineata l'importanza del principio di **proporzionalità dell'azione amministrativa** – nel senso della selezione preventiva della procedura di VAS che risulti al contempo idonea, necessaria e adeguata –, nell'impianto complessivo dello schema di regolamento. In questa prospettiva, l'applicazione dei criteri per la verifica di assoggettabilità appare inderogabile, in particolare, per assicurare che sia stata sempre individuata la procedura necessaria, in funzione del grado di **significatività dei possibili impatti** sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In altri termini, si è ritenuto obbligatorio ispirare le scelte di inquadramento procedurale al **principio di precauzione**[9], disponendo cioè il ricorso alla VAS (art. 4 dello schema di Regolamento) per ogni combinazione di tipologia di piani/programmi e livello di sensibilità ambientale delle aree interessate per la

[9] Sancito dall'art. 191 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea", ed espressamente richiamato all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006.

quale, con ragionevole certezza in base all'applicazione dei criteri in parola, si debbano supporre impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale. Analogamente, l'individuazione delle tipologie di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS e soggette alla sola registrazione ai sensi del comma 7.4 è stata volta "*a definire una categoria di piani o programmi che non potrebbero, **in determinate circostanze**, avere un effetto significativo sull'ambiente*", come spiegato al paragrafo 3.44 delle linee guida redatte dalla Commissione Europea per assistere gli Stati membri nel recepimento della direttiva VAS[10]. A tal fine, ad eccezione di un limitato numero di tipologie ritenute intrinsecamente non suscettibili di produrre impatti potenzialmente significativi (si vedano i punti da 7.2.a.i a 7.2.a.iv), è stato sempre necessario prevedere delle **ulteriori condizioni** cui subordinare l'esclusione dalle procedure di VAS.

È altresì utile ricordare che le valutazioni che hanno portato all'inquadramento procedurale delle diverse tipologie di piani urbanistici comunali hanno assunto due condizioni di base. La prima, come chiarito al comma 7.1 dello schema di regolamento, consiste nella consapevolezza che "*l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale*" sia relativamente agli stessi piani sia con riferimento ai progetti di interventi per la cui approvazione tali piani costituiscono quadro di riferimento. La seconda, riguarda la necessità di dare attuazione alle previsioni del comma 3.13 della l.r. 44/2012[11] (*[l]a VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni*"), bilanciando l'onere della VAS fra gli strumenti generali (e le relative modifiche) e quelli attuativi, e tenendo nella dovuta considerazione le valutazioni già effettuate a monte di una filiera decisionale, al fine di semplificare le procedure a valle.

Nel seguito si illustrano, per ognuno dei criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (riportati in corsivo nel testo), le pertinenti disposizioni inserite nello schema di regolamento (identificate attraverso le numerazioni corrispondenti alle partizioni dello schema di regolamento, indicate fra parentesi e in grassetto) – anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati (si veda l'**Allegato III** alla presente Relazione tecnica), oppure in riscontro alle osservazioni presentate dal pubblico interessato (**Allegato VI**). Si premette che, coerentemente con l'interpretazione fornita dalle già richiamate linee giuda per l'attuazione della direttiva VAS[12] al paragrafo 3.45, l'intera serie di criteri è stata confrontata con ognuna delle tipologie di piani e programmi, al fine di individuare quelli di volta in volta pertinenti ed applicarli.

4.1 Caratteristiche del piano o del programma

- ✓ *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.*

[10] Commissione delle Comunità Europee. 2003. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Lussemburgo: Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee. Documento reperibile in formato elettronico al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/eia/sea-support.htm.

[11] Il quale discende dal paragrafo 4.3 della direttiva VAS per il tramite del comma 11.4 del d.lgs. 152/2006.

[12] Documento citato, si veda la nota n. 6.

Questo criterio si è rilevato determinante nella decisione di sottoporre direttamente alla VAS di cui agli artt. da 9 a 15 della l.r. 44/2012:

- (**4.3**) i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la localizzazione o per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a **funzioni urbane e ambientali sovralocali**, come di seguito individuati:

  a) progetti soggetti a VIA in quanto inclusi negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure in quanto inclusi nell'Allegato IV se l'autorità competente ne abbia disposto l'assoggettamento a VIA;

  b) progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale.

Al contrario, lo stesso criterio ha supportato la definizione di una delle categorie di modifiche minori ai piani urbanistici comunali, da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS:

- (**5.1.b**) modifiche ai piani urbanistici comunali che non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola, e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

In questo caso, si è inteso sottolineare la differenza fra modifiche ai piani urbanistici comunali che non mettono in discussione l'assetto territoriale (in termini di equilibrio fra aree urbanizzate e aree agricole o naturali) e la struttura della "città pubblica", attribuendo pertanto alla categoria complementare di piani, in quanto determinano il quadro di riferimento per progetti che interferiscono con una o entrambe le dimensioni richiamate, la potenzialità di determinare impatti significativi sull'ambiente.

✓ *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.*

Costituendo lo strumento di pianificazione gerarchicamente sovraordinato fra quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, i **piani urbanistici generali** (**4.1.a**) sono stati inevitabilmente inquadrati nella VAS in base a questo criterio. D'altro canto, i vincoli gerarchici a cui i piani urbanistici comunali sono a loro volta sottoposti (sia rispetto a certa pianificazione di settore, ad esempio in materia di prevenzione del rischio idraulico e geo-morfologico, sia nella relazione fra strumenti attuativi e strumenti generali) ha indotto all'applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS semplificata affermata a più riprese nella normativa nazionale[13], anche:

- (**6.1.b**) agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica;

[13] Ci si riferisce, in termini generali, al combinato disposto del comma 12, art. 6 e dei commi 1 e 2, art. 13 del d.lgs. 152/2006 (nonché dei corrispondenti comma 7, art. 8 e commi da 1 a 5, art. 9 della l.r. 44/2012), da cui discende la necessità di effettuare delle procedure di VAS "semplificate" ogni qual volta ci si riferisca a modifiche o a strumenti attuativi di piani già sottoposti ad analoghe procedure – principio successivamente ribadito con specifico riferimento ai piani urbanistici comunali attuativi con l'introduzione dell'ultimo comma all'art. 16 della l. 1150/1942, e s.m.i., operata con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

- (**6.1.d**) alle modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative e/o piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

✓ *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*;

Seppure in modo differenziato, sia qualitativamente (a seconda degli usi del suolo e delle funzioni territoriali che mirano a insediare o modificare) sia quantitativamente (in base alla natura generale o attuativa del piano, nonché alle dimensioni, complessità e specificità del territorio interessato), **tutti i piani urbanistici comunali sono pertinenti all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile**, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della salvaguardia del patrimonio culturale. Le determinazioni assunte in merito al diverso inquadramento dei piani urbanistici comunali hanno pertanto riguardato solo la congruenza della procedura prescritta per ciascuno, secondo la modalità consolidata che suggerisce di prevedere la VAS – o viceversa di escludere ogni altra procedura ad eccezione della registrazione –, solo nei casi in cui sulla base di considerazioni quali-quantitative riferite sia alla natura dei piani sia alle sensibilità ambientali riscontrabili nelle aree interessate, fosse ragionevolmente possibile rimuovere il margine di incertezza in merito alla significatività degli impatti. Questa incertezza ha indotto, in tutti gli altri casi, a propendere per la verifica di assoggettabilità a VAS.

✓ *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*;

Nell'interpretazione di questo criterio si è nuovamente fatto ricorso alle linee guida per il recepimento della direttiva VAS predisposte dalla Commissione Europea[14], secondo le quali è opportuno considerare "*i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli*". In questa prospettiva, lo schema di regolamento applica una disciplina relativamente meno restrittiva ai "piani urbanistici comunali di riqualificazione" (**2.1.b**), in quanto "*comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono … il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale … la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie*"[15]. Al contrario, i "piani urbanistici comunali di nuova costruzione" (**2.1.c**) richiedono un'attenzione maggiore in sede di valutazione – che si traduce, a parità ad esempio di superficie territoriale interessata, nella prescrizione della VAS piuttosto che della verifica di assoggettabilità a VAS – in quanto si attribuisce alle prime fasi del ciclo

[14] Documento citato, si veda la nota n. 6.

[15] Il riferimento è al comma 2.1 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana) e s.m.i., recante la definizione dei programmi integrati di rigenerazione urbana.

di vita di un insediamento urbano (in termini soprattutto di trasformazione irreversibile degli usi del suolo agricoli o semi-naturali preesistenti, ma anche di flussi di materia e di energia necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati) una quota significativa dei possibili impatti sull'ambiente. Analoga interpretazione deve essere data, come chiarito in riscontro all'osservazione n. 3 del pubblico interessato (si veda l'**Allegato VI**), all'introduzione, come condizione per l'applicabilità di alcune forme di semplificazione procedurale, della mancata trasformazione di aree agricole in edificabili (**5.1.b.ii** e **6.2.a.viii**). Inoltre, come esempio di disposizioni rivolte a piani urbanistici comunali che mirano a risolvere, ridurre, o evitare problemi ambientali noti, in un'ottica di razionalizzazione dei procedimenti e prevenzione della duplicazione delle valutazioni, si evidenzia la prescrizione della sola registrazione dei casi di esclusione per le "modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative e/o piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale" (**7.2.b**). Tale disposizione, che potrebbe essere applicata, ad esempio, alle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianificazione paesaggistica vigente o ai requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante[16], è comunque limitata alle varianti di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento di diritti edificatori su aree a destinazione agricola.

- ✓ *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica comunale (ferma restando la differenziazione qualitativa e quantitativa fra singole tipologie di piani), si segnalano in particolare il pacchetto di politiche per contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sulla Qualità dell'Aria (2008/50/CE) la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE). Nel confermare le considerazioni generali già svolte in merito all'integrazione delle considerazioni ambientali, si sottolinea che si è ritenuto di subordinare l'applicazione della registrazione di esclusione per alcune tipologie di piani proprio all'assenza di interferenze con determinate normative di matrice comunitaria, ed in particolare:

- per i piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole (**7.2.d**), la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE);
- per i piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio per attività produttive – industriali, artigianali, commerciali, terziarie, o turistico-ricettive, oltre a quella già citata al punto precedente, anche la Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2008/50/CE), le direttive sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi

[16] Attualmente disciplinati, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e s.m.i, dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

con sostanze pericolose (96/82/CE e 2012/18/UE), e le direttive sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (2008/1/CE e 2010/75/UE).

4.1.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

✓ *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti*;

Con la doverosa premessa che la valutazione dei possibili impatti è stata svolta in termini qualitativi[17], le considerazioni sulla caratterizzazione degli impatti sono state integrate nello schema di regolamento nei termini di seguito illustrati. Stime quantitative sono state utilizzate al fine di stabilire le soglie dimensionali, in particolare all'art. 7, dove sono riferite al numero di abitanti insediabili o ad altri parametri rappresentativi delle attività produttive (rispettivamente, **7.2.d** e **7.2.e**). Per quanto concerne invece la probabilità, sono stati indirettamente recepite le analisi alla base di alcuni strumenti di governo del territorio e dell'ambiente cui si rinvia nell'**Allegato I** o all'**art. 7** (ad esempio, le procedure in materia di analisi del rischio nei siti potenzialmente contaminati, i piani stralcio per l'assetto idrologico, e il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Gli impatti connessi con le trasformazioni d'uso dei suoli agricoli sono stati considerati in via precauzionale certi e irreversibili, e trattati come già illustrato nel paragrafo riguardante i problemi ambientali pertinenti ai piani.

✓ *carattere cumulativo degli impatti*;

La necessità di assicurare un'adeguata considerazione degli impatti complessi (cumulativi, indiretti e interattivi) si è tradotta, da un lato, nell'individuazione di soglie dimensionali per la superficie territoriale interessata relativamente basse, superate le quali è necessaria la diretta sottoposizione a VAS (**4.1.c**), e dall'altro in un'estrema cautela nel concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani urbanistici comunali con l'esclusione di determinate categorie. Con particolare riferimento a questo secondo aspetto, sono stati introdotti due meccanismi a garanzia della prevenzione di fenomeni cumulativi, o almeno della loro adeguata valutazione. Primo, al fine di evitare fenomeni di elusione della normativa in materia di VAS dovuti alle innovazioni introdotte dal regolamento (rischio peraltro segnalato nell'osservazione n. 1 del pubblico interessato, per la quale si rimanda all'**Allegato VI**), è stato posto il divieto di applicazione dei casi di esclusione **7.2.c**, **7.2.d** e **7.2.e** se i piani urbanistici comunali candidati a usufruirne derivano da modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento – a loro volta escluse d'ufficio dalle procedure di VAS (**7.2.a.vi**) coerentemente con le previsioni della normativa regionale in materia di governo del territorio. Secondo, sono state esplicitate le modalità per le revisioni del regolamento stesso in seguito alla segnalazione di eventuali criticità inattese nell'ambito del monitoraggio sull'attuazione della VAS in Puglia previsto all'art. 20 della legge VAS. Si osserva, infine, che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani urbanistici comunali assicura pienamente la valutazione preventiva della significatività dei possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale (nel senso dell'indicazione di

[17] In linea con la prassi nel contesto europeo, come si desume dalla relazione sull'attuazione e l'efficacia della direttiva VAS: "*La mancanza di una metodologia per predire gli impatti è stata citata come un problema centrale. A causa della mancanza di indirizzi, la definizione degli impatti è essenzialmente basata sul giudizio degli esperti e gli impatti sono definiti in modo qualitativo piuttosto che quantitativo*" (documento citato, si veda la nota n. 1, p. 117).

assoggettare a VAS un piano quando non è possibile escludere possibili impatti cumulativi), soprattutto con riferimento alle previsioni complessive dello strumento urbanistico generale quando oggetto del procedimento siano piani attuativi o modifiche.

✓ *natura transfrontaliera degli impatti*;

Esclusa una possibile natura *transfrontaliera* degli impatti derivanti dai piani urbanistici comunali in Puglia, si ritiene che i possibili impatti *interregionali* significativi possano derivare dalle tipologie incluse nell'art. 4 (in particolare, **4.1.a** e **4.3**), per le quali è prevista obbligatoriamente la VAS. Si ricorda che in sede di VAS trovano applicazione le forme di consultazione delle autorità competenti delle regioni interessate, nonché degli enti territoriali, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato dai possibili impatti previste al comma 18.2 della l.r. 44/2012.

✓ *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*;

Questo tipo di impatti è risultato determinante nella definizione delle seguenti "zone ad elevata sensibilità ambientale" contenute nell'**Allegato I**:

- siti potenzialmente contaminati;
- siti di interesse nazionale;
- aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
- aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria;
- aree a pericolosità idraulica o geomorfologica perimetrate nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

Inoltre, perseguendo l'obiettivo di garantire una tutela maggiore attraverso il coordinamento nell'ambito dei processi di VAS delle differenti attività di valutazione in materia di tutela della salute e prevenzione del rischio antropogenico, l'applicazione dei casi di esclusione previsti per i piani urbanistici di nuova costruzione con destinazioni d'uso per attività produttive (**7.2.e**) è preclusa qualora tali piani costituiscano il quadro di riferimento per opere soggette alle procedure di:

- autorizzazione integrata ambientale;
- prevenzione del rischio di incidente rilevante,
- localizzazione delle industrie insalubri di prima classe.

✓ *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*;

Al di là delle soglie dimensionali (**4.1**, **5.1**, **7.2**), particolare rilievo assumono ai fini dell'applicazione del presente criterio le disposizioni in merito alla definizione di **funzioni urbane e ambientali sovralocali** (**4.3**), le quali risultano riconducibili ai progetti soggetti a VIA oppure a "*progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia **uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale***". Si osserva inoltre

che non si è ritenuto opportuno, come già argomentato nella **Sezione 2** (in merito all'art. 2), differenziare le disposizioni relative alle soglie dimensionali dello schema di regolamento rispetto alla consistenza demografica e/o alla superficie territoriale complessiva dei Comuni (pure estremamente variabile in Puglia), poiché a causa della potenziale arbitrarietà o dell'eccessiva complessità che ne sarebbe derivata si è preferito rimandare tali considerazioni all'esame caso per caso nel corso di procedure di valutazione (VAS o verifica di assoggettabilità), assumendole come uno dei criteri di valutazione della significatività degli impatti. Di conseguenza, non sono stati previsti casi di esclusione per i quali siano ipotizzabili significative entità ed estensioni nello spazio degli impatti.

✓ *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo*;

La differenziazione delle procedure previste nello schema di regolamento per i piani urbanistici comunali in base al diverso livello di sensibilità ambientale è stata perseguita, da un lato, attraverso i riferimenti alle "zone ad elevata sensibilità ambientale" individuate nell'Allegato I al fine di dimezzare le soglie dimensionali, dove presenti (**4.1**, **5.1**, **7.2**), e dall'altro lato, inserendo diffusamente (come già ampiamente richiamato nei paragrafi precedenti) delle ulteriori condizioni cui è subordinata l'applicazione delle diverse forme di semplificazione procedurale – che spesso attengono al valore e alla vulnerabilità delle aree interessate (**5.1.b.ii**, **6.2.a.viii**, **7.2.c**, **7.2.d** e **7.2.e**). L'ultimo caso citato (**7.2.e**) contiene inoltre un esempio di riferimento esplicito al superamento dei livelli qualità ambientale, ovvero alle "*aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*".

✓ *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*;

Tutte le aree interessate da forme di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale a livello nazionale, comunitario o internazionale sono state inserite nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" dell'Allegato I, cosicché ai piani urbanistici comunali che le riguardano si applicano sempre le previsioni relativamente più cautelative. In particolare, sono comprese nell'**Allegato I**:

- le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., Parti II e III;
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) facenti parte della RETE NATURA 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva « Habitat ») e della direttiva 2009/147/CE (direttiva « Uccelli »);
- le Important Bird Areas (IBA), così come riportate nel Geoportale Nazionale (Progetto Natura);
- le zone umide di importanza internazionale istituite in attuazione della Convenzione di Ramsar (1971);
- aree naturali protette nazionali e regionali, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e s.m.i., o della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e s.m.i.

ALLEGATI

Allegato I: Verbale dell'incontro con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali (09/05/2013)

Allegato II: Resoconto sintetico dell'incontro con i Servizi regionali afferenti all'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Allegato III: Controdeduzioni e modalità di recepimento dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali

Allegato IV: Elenco delle organizzazioni sociali, ambientali ed economiche sentite in qualità di pubblico interessato

Allegato V: Verbale dell'incontro con il pubblico interessato (13/06/2013)

Allegato VI: Riscontro alle osservazioni del pubblico interessato

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente **Assessorato alla Qualità del Territorio**

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l'Attuazione delle Opere Pubbliche

Uscita _____ Entrata

AOO_003/ 0849 del 13 MAG. 2013

OGGETTO: **Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, commi 11 e 12. Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi, prevista all'art. 3, commi 11 e 12 della l.r. 44/2012. Verbale dell'incontro del 09/05/2013.**

Alle ore 12.30 del 09/05/2013,presso la Sala Paesaggio della Regione Puglia, plesso ex ENAIP (Via delle Magnolie, 6/8, Modugno), ha avuto luogo l'incontro di avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi afferenti al settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", svolta nell'ambito del processo di emanazione del regolamento attuativo previsto all'art. 3, commi 11 e 12 della l.r. 44/2012.

Sono presenti Lucia Patrizia CALIANDRO, delegata a rappresentare la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia** (giusta nota prot. n. 6629 del 09/05/2013, in corso di acquisizione al prot. del Servizio Regionale Ecologia); Giovanni D'ATTOLI, Dirigente del Settore Ambiente della **Provincia di Foggia**; Caterina ANNESE, delegata a rappresentare la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** (giusta nota prot. n. 3945 dell'08/05/2013, in corso di acquisizione al prot. del Servizio Regionale Ecologia); Gregorio RAHO, Dirigente dell'Area Tecnica, in rappresentanza del **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi**; Sallustio LAGATTOLLA, funzionario dell'**Autorità Idrica Pugliese**; Antonio DI SANTO, Segretario Generale dell'**Autorità di Bacino della Puglia**; Nicola ROBLES, **ARPA Puglia**; Rocco LABBELARTE, funzionario dell'Energie e Reti Energetiche, afferente al **Servizio Regionale Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo**; Angela D'INNELLA, funzionaria dell'Area Regionale Politiche per la mobilità e qualità urbana; Alessandra ARRIVO, funzionaria dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS; Alessandro BONIFAZI, consulente PON GAT presso il Servizio Regionale Ecologia; Benedetta RADICCHIO, consulente PON GAT presso il Servizio Regionale Ecologia.

Sono inoltre presenti, in rappresentanza delle strutture regionali proponenti del regolamento in oggetto: l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo NICASTRO; l'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela BARBANENTE; il Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Antonello ANTONICELLI; il Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, Roberto Carlo GIANNÌ; la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, Francesca PACE; la Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, Caterina DIBITONTO.

Preliminarmente all'inizio dell'incontro, il Direttore ANTONICELLI dà conto delle deleghe richiamate al paragrafo precedente, e delle comunicazioni pervenute da due degli enti convocati:

1) nota prot. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto n. 7969 del 09/05/2013, con la quale si comunicava l'impossibilità di partecipare all'incontro, per impegni programmati anzitempo;

2) messaggio di posta elettronica (privo di protocollo in uscita) del Direttore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con il quale si manifestava condivisione della proposta di regolamento e non si richiedeva alcuna modifica e/o integrazione al testo sottoposto a consultazione.

L'Assessore NICASTRO introduce brevemente il tema dell'incontro, sottolineando la natura attuativa del regolamento proposto con riferimento alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica – VAS), inquadrando in particolare la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi nelle previsioni ivi contenute all'art. 3 (commi 11 e 12), ed evidenziando la continuità fra l'incontro odierno e l'articolato percorso di consultazione e partecipazione che l'amministrazione regionale ha promosso in occasione della presentazione del disegno di legge in materia di VAS.

L'Assessore BARBANENTE dichiara la propria piena condivisione del testo sviluppato d'intesa fra l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente e l'Assessorato alla Qualità del Territorio. L'Assessore sottolinea la necessità di distinguere la logica e gli obiettivi della valutazione ambientale strategica (VAS) da quelli della valutazione d'impatto ambientale (VIA), dovendosi più opportunamente collocare la prima ad un livello decisionale in cui la discrezionalità tecnico-amministrativa delle amministrazioni competenti sia ampia, con specifico riferimento all'aspetto della valutazione delle alternative, ivi incluso lo scenario zero, ovvero la mancata realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione. Nel settore di pertinenza del regolamento in discussione, ovvero quello della programmazione pianificazione urbanistica di livello comunale, sono senz'altro i Piani urbanistici generali (PUG) ad offrire le condizioni ideali per tale forma di valutazione ambientale pienamente strategica. Perché tali condizioni siano soddisfatte, occorre che la VAS sia considerata uno strumento di aiuto alla decisione che accompagna la redazione dei piani sin dall'avvio del processo di elaborazione e fornisce concrete indicazioni su come migliorare la qualità delle scelte ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e promozione dello sviluppo territoriale sostenibile. Anche in coerenza con tale accezione della VAS, appare necessario evitare forme di aggravio procedimentale che appaiono tanto più ingiustificate in un paese caratterizzato da processi di programmazione e realizzazione degli interventi decisamente più lunghi rispetto a quelli degli altri paesi europei e da pesanti e spesso ingiustificati oneri burocratici. L'Assessore BARBANENTE, infine, si auspica che l'emanazione e l'attuazione del regolamento si accompagni ad un percorso formativo rivolto ai diversi soggetti coinvolti a vario titolo nei processi di VAS.

Interviene il Direttore ANTONICELLI, illustrando brevemente la struttura e i contenuti della bozza di regolamento, ed evidenziando l'intento semplificatorio riscontrabile in particolare nella declinazione dell'ambito di applicazione della normativa in materia di VAS, tratteggiato solo in termini generali e attraverso l'enunciazione di criteri sia nella normativa comunitaria sia in quella nazionale. Il Direttore Antonicelli puntualizza che, in esito all'approvazione del regolamento, l'insieme dei piani e programmi urbanistici comunali risulterà inquadrato in quattro possibili iter procedurali (VAS diretta, verifica di assoggettabilità a VAS, verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, esclusione dalla VAS subordinata all'espletamento di una procedura di registrazione sul Portale VAS, a garanzia della trasparenza nell'azione amministrativa delle autorità procedenti). Attesa la natura del regolamento, che esplicherà dunque i suoi effetti in senso generale su intere tipologie di piani e programmi, e anche al fine di garantire il rigoroso rispetto della normativa nazionale (art. 7, comma 7 del d.lgs. 152/2006) e comunitaria (art. 3, par. 5 della Direttiva 2001/42/CE), corre l'obbligo di sottolineare l'importanza del contributo dei soggetti competenti in materia ambientale. Tuttavia, in ragione della complessità dell'iter di approvazione del regolamento – che prevede anche l'audizione del pubblico interessato e la presentazione in V Commissione Consiliare permanente "Ambiente – Assetto e utilizzazione del Territorio" – il Direttore ANTONICELLI propone di limitare ad ulteriori 7 giorni a partire dalla data odierna (e in aggiunta al tempo trascorso dalla trasmissione della bozza di regolamento, avvenuta con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 4424 del 02/05/2013) il termine di presentazione di pareri e osservazioni, fermo restando che sarà cura dell'amministrazione regionale informare puntualmente i soggetti competenti in materia ambientale di ogni sviluppo, e prendere in considerazione ogni successiva integrazione ai propri pareri, che gli stessi vorranno presentare. Inoltre, in relazione a quanto rappresentato dall'Assessore BARBANENTE in merito all'opportunità di predisporre percorsi formativi in materia di VAS, il Direttore ANTONICELLI richiama l'intensa attività già svolta nel 2012 in

collaborazione con il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del PON GAS 2007-2013 (il quale prevede ulteriori azioni nel corso del 2013), e comunica che sono di imminente avvio delle ulteriori attività progettate in collaborazione con il FORMEZ.

L'incontro prosegue con gli interventi di alcuni dei rappresentanti degli enti convocati. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia DI SANTO, chiede che le aree a pericolosità geomorfologica elevata, di cui all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005) siano rimosse dall'Allegato I alla proposta di regolamento (recante l'elenco delle zone ad elevata sensibilità ambientale), in quanto la disciplina dettata dal PAI per tali aree non ne giustifica l'equiparazione alle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, ivi operata. Inoltre, lo stesso DI SANTO osserva che il termine di 7 giorni proposto da ANTONICELLI per l'espressione del parere sul regolamento appare eccessivamente ridotto, e propone di portarlo a 10 giorni. Il funzionario delegato a rappresentare l'Autorità Idrica Pugliese, SALLUSTIO, chiede se sia sempre necessario nel corso dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS esprimere il parere di competenza anche laddove non si disponga delle informazioni di dettaglio inerenti alle condizioni di infrastrutturazione delle zone interessate dagli interventi (nel qual caso l'Autorità segnala l'opportunità di consultare il gestore del Servizio Idrico Integrato (AQP), oppure non si ravveda alcuna criticità. Nel dibattito che si svolge sui predetti punti, l'Assessore BARBANENTE puntualizza che le questioni sollevate da SALLUSTIO sono riconducibili a due problemi nettamente distinti, e sulla necessità di rendere disponibili le informazioni necessarie in sede di verifica di assoggettabilità a VAS ritiene opportuni approfondimenti in merito al coordinamento fra i diversi enti che le detengano. Sulla obbligatorietà dei pareri richiesti ai soggetti competenti in materia ambientale, invece, interviene il Direttore ANTONICELLI per evidenziarne l'importanza come supporto all'autorità competente preliminarmente all'adozione dei provvedimenti in materia di VAS, la quale peraltro si caratterizza anche per la natura collegiale delle attività istruttorie.

Infine, rilevato che non vi sono richieste di ulteriori interventi da parte dei presenti, il Direttore ANTONICELLI dichiara concluso l'incontro, ringraziando i presenti per la disponibilità manifestata ed i contributi offerti, e **fissando in 10 giorni il termine per la presentazione in forma scritta di pareri sul regolamento**, coerentemente con la volontà comune consolidatasi nel corso del dibattito.

La seduta si conclude alle ore 13.30.

La verbalizzante

Arch. Benedetta RADICCHIO

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, commi 11 e 12. Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi, prevista all'art. 3, commi 11 e 12 della l.r. 44/2012. Resoconto sintetico dell'incontro del 09/05/2013 fra i Servizi regionali afferenti all'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

Alle ore 15.30 del 16/05/2013, presso la Sala Riunioni del Servizio Ecologia, plesso ex ENAIP (Via delle Magnolie, 6/8, Modugno), ha avuto luogo un incontro convocato dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche per condividere con i Servizi afferenti alla medesima Area la proposta di regolamento attuativo previsto all'art. 3, commi 11 e 12 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica – VAS). Tutti i Servizi in parola, come di seguito elencati, sono consultati nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi afferenti al settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" (che si svolge nel corso del processo di emanazione del regolamento attuativo, e ne costituisce presupposto essenziale in base alle disposizioni del comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012): Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica; Servizio Lavori Pubblici; Servizio Risorse Naturali; Servizio Protezione Civile; Servizio Rischio industriale.

All'incontro intervengono, oltre al Direttore dell'Area Antonello Antonicelli: per il Servizio Tutela delle Acque – Andrea Zotti (Dirigente dell'Ufficio Attuazione e Gestione) e Marianna Pedalino (Dirigente dell'Ufficio Programmazione e regolamentazione); per il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica – Oronzo Simone (funzionario); per il Servizio Risorse Naturali – Giuseppe Lazazzera (funzionario dell'Ufficio Difesa Suolo); per il Servizio Lavori Pubblici – Lucia Di Lauro (Dirigente dell'Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia); per il Servizio Ecologia – Caterina Dibitonto (Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS) e Alessandro Bonifazi (Consulente Senior PON GAT 2007-2013, Linea 2 "VIA/VAS").

Nel corso dell'incontro, dopo una breve illustrazione dei contenuti della proposta di regolamento da parte del Direttore Antonicelli, la discussione si concentra su due aspetti:

1) chiarimenti in merito a specifici aspetti (sia formali sia sostanziali) del regolamento;
2) segnalazione di modifiche e integrazioni ritenute necessarie (come nel caso di una integrazione delle "aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale" fra le aree tutelate ai sensi del Piano di Tutela delle Acque nelle quali non sono applicabili le disposizioni di cui alle lettere *d* ed *e*, comma 2, art. 7 del regolamento) o comunque auspicabili (come una maggiore chiarezza nella distinzione terminologica fra le procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS, e l'esplicitazione delle disposizioni applicabili alle varianti urbanistiche puntuali);
3) riflessioni sulle modalità per rendere più efficace la partecipazione dei Servizi coinvolti come soggetti competenti in materia ambientale nei procedimenti di VAS.

In merito al secondo punto dell'elenco precedente, si concorda che i Servizi intervenuti invieranno eventuali pareri sul regolamento per iscritto **entro 10 giorni**, anche per formalizzare le considerazioni espresse in forma preliminare nel corso dell'incontro.

L'incontro si conclude alle ore 16:30.

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente **Assessorato alla Qualità del Territorio**

Controdeduzioni e modalità di recepimento dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali resi nel corso della consultazione preventiva.

NOTE:
1) per le osservazioni ed i pareri che non richiedono un riscontro si rimanda direttamente alla Sezione 3.1 della "Relazione tecnica";
2) la presente versione è aggiornata rispetto a quella pubblicata in data 12/06/2013 nella sezione del portale ambientale regionale (all'indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it/regolamentovas), come comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5758 del 12/06/2013.

N.	Soggetto competente in materia ambientale	Partizione	Parere	Controdeduzioni e modalità di recepimento
1	**Autorità di Bacino della Puglia – nota prot. n. 6659 del 15/05/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (SER) n. 89/4821 del 20/05/2013.**	**Allegato I**	- Si propone di eliminare le "Aree a pericolosità geomorfologica elevata" dall'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato, e di includervi le "Aree a media pericolosità idraulica"; - Si segnala la necessità di correggere il riferimento all'atto di approvazione del Piano di Bacino-Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato istituzionale **n. 39** del 30/11/2005 e s.m.i.	**RECEPITA**
2	**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, sentite la Soprintendenza per i**	**Allegato I**	"… *si ritiene opportuno segnalare la necessità di prevedere una verifica di coerenza tra gli obiettivi del presente Regolamento e quelli definiti dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale,*	**CHIARIMENTO** La verifica segnalata, di cui si condivide appieno la necessità, è stata in effetti operata nell'ambito del tavolo interassessorile attivato al fine di predisporre lo

	Beni Archeologici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – nota prot. n. 4862 del 20/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/5096 del 28/05/2013.		*in fase di approvazione. In particolare, la suddetta verifica andrebbe estesa all'individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale, per le quali si dovrebbe definire e verificare la corrispondenza rispetto alle aree ed ai beni soggetti a vari livelli di prescrizione da parte del PPTR*".	schema di regolamento. Eventuali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in ragione della ridefinizione dei contenuti del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale nel corso delle fasi di adozione e approvazione, saranno tempestivamente considerate dai Servizi regionali competenti. Si osserva che l'oggetto della presente segnalazione attiene alla questione più generale della transizione fra i sistemi di tutela del patrimonio culturale propri del vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) e quelli previsti dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in corso di formazione, in merito alla quale si osserva quanto segue. L'impostazione del PPTR risponde, oltre che all'esigenza di recepimento dei nuovi orientamenti alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, così come articolati nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), anche alla volontà di superare i limiti maturati nell'attuazione del PUTT/P. Nel PPTR, viene pertanto accentuata la valenza di Piano territoriale – in assenza di un Piano di indirizzo territoriale regionale: l'intento è quello di concorrere complessivamente a promuovere nei piani urbanistici e territoriali di competenza degli enti locali non soltanto il recepimento dei vincoli, ma soprattutto un diverso modo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente qualificante l'intero territorio e le sue trasformazioni; la suddivisione in ambiti e la formulazione di obiettivi di qualità per l'intero territorio, contribuiscono ad un elevamento complessivo della qualità del paesaggio del territorio. Inoltre, la valenza di Piano territoriale ha consentito di caratterizzarne fortemente la connotazione strategica e progettuale, fino alla predisposizione di veri e propri progetti di territorio per il paesaggio regionale. In questa ottica, uno dei capisaldi del PPTR è aver assunto la complessità e

				multisettorialità di obiettivi proposti dal Codice laddove investe, trattando l'intero territorio regionale, problemi di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione di paesaggi – paesaggi intesi, secondo la Convenzione Europea, come mondi di vita delle popolazioni, attribuendo dunque al Piano una funzione progettuale e strategica. **Pertanto, risulterebbe fuorviante inserire le "*aree ed i beni soggetti a vari livelli di prescrizione*" nel PPTR fra le "zone ad elevata sensibilità ambientale", poiché tale scelta veicolerebbe una presunta gerarchia di valori che gli approcci contemporanei alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi (come sinteticamente richiamati in precedenza) non contempla.** Per quanto invece riguarda le competenze statali, si osserva che tutti i sistemi di tutela pertinenti sono stati inclusi nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale".
3	**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, *nota citata*.**	**Art. 4.1**	"*Si rileva l'opportunità di introdurre nell'elenco all'art. 4.1 [recante l'elenco dei piani e programmi direttamente soggetti a VAS, n.d.r.] anche i piani e programmi urbanistici che interessano gli ambiti di Zona A e B dei PRG/PUG comunali vigenti, in quanto i perimetri urbani che caratterizzano il territorio pugliese risultano essere di dimensioni tali da implicare il solo procedimento di assoggettabilità a VAS secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 5), mentre, sarebbe opportuno che le proposte operative sui tessuti storici, date le loro peculiarità, venissero sottoposte direttamente a procedura VAS*".	**PARZIALMENTE RECEPITA** Si condivide la motivazione di fondo dell'osservazione, consistente nel riconoscimento di una particolare sensibilità degli ambiti urbani storici. Tuttavia, nel merito della modifica proposta, si osserva che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani urbanistici comunali assicura pienamente la valutazione preventiva della significatività dei possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale, anche in virtù della consultazione obbligatoria dei soggetti competenti in materia ambientale – fra i quali si annoverano sempre, come previsto alla lettera g, comma 5, art. 6 della l.r. 44/2012, le strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competenti per il territorio interessato. **In ogni caso, si ritiene opportuno inserire nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" – di cui all'Allegato I allo schema di regolamento – le "zone territoriali omogenee A", ovvero « *le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano***

				carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi **» individuate dagli strumenti urbanistici comunali generali (vigenti all'atto della presentazione dell'istanza) in conformità con l'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.** Si osserva che, in ragione della modifica operata, risulteranno dimezzate le soglie dimensionali per l'assoggettamento diretto a VAS dei piani urbanistici comunali che interessino zone territoriali omogenee A (art. 4.1 della l.r. 44/2012), e si rimanda al riscontro all'**osservazione n. 5** per l'illustrazione di modifiche ulteriormente cautelative che riguardano i medesimi ambiti urbani storici.
4	**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, *nota citata*.**	**Art. 6.2**	"*Si fa rilevare che la tempistica proposta al punto 6.2 (consultazione degli Enti competenti in materia) risulta di difficile applicazione rispetto ai tempi tecnici legati alla gestione amministrativa degli atti*".	**CHIARIMENTO** Premesso che la disposizione citata – che prevede dei termini per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata ridotti rispetto a quanto stabilito in via ordinaria all'art. 8 della l.r. 44/2012 –, comporta una maggiore celerità nelle attività amministrative prevalentemente per l'autorità competente, si chiarisce che la diversa tempistica introdotta per l'espressione del parere dei soggetti competenti in materia ambientale risponde esclusivamente ad un intento acceleratorio, **fermo restando che è facoltà degli enti consultati, previa semplice comunicazione da inviare entro 15 giorni dall'avvio della consultazione, esprimere il proprio parere entro i termini ordinari (30 giorni)**.
5	**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, *nota citata*.**	**Art. 7**	"*Si propone di escludere dalle procedure previste all'art. 7 del Regolamento in oggetto, tutti gli interventi proposti all'interno di aree ad elevata sensibilità ambientale, comprendendo le zone A e B dei PRG/PUG comunali vigenti, al fine di non precludere la possibilità di valutare la significatività*	**PARZIALMENTE RECEPITA** Si osserva che, come chiarito al comma 1, art. 7 dello schema di regolamento sottoposto a consultazione, "*l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,*

			degli impatti potenziali di piani e programmi che, seppur di minima entità, andrebbero ad interessare aree particolarmente rilevanti ai fini della tutela".	*licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale*" sia relativamente agli stessi piani sia con riferimento ai progetti di interventi per la cui approvazione tali piani costituiscono quadro di riferimento. Tale circostanza appare sufficiente ad assicurare – **nella maggior parte dei casi di esclusione previsti all'art. 7** – che non possa essere omessa la valutazione di possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in ragione dell'esclusione dalle sole procedure di VAS. **Tuttavia, si ritiene opportuno modificare le previsioni delle lettere c), d), ed e) del comma 7.2, subordinandone l'applicabilità all'ulteriore condizione che i piani urbanistici comunali soggetti a tali previsioni non interessino le "zone territoriali omogenee A"**, così come definite nel riscontro fornito all'**osservazione n. 3**.
6	**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, *nota citata*.**	**Art. 7**	"*Si rileva una particolare criticità nell'esclusione dagli adempimenti in materia di VAS dei piani urbanistici comunali (art. 7) riportati al … comma 2, lettera a), ai punti* *iii. [precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione];* *v. [modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a, b, c, d della legge 5 agosto 1978, n. 457];* *vi. [modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., di cui all'articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento, a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità*	**PARZIALMENTE RECEPITA** Richiamato quanto già osservato in premessa al riscontro all'**osservazione n. 5**, si ritiene che: - le modifiche proposte ai punti iii, v e vi della lettera 7.2.a) non siano condivisibili, in quanto lo schema di regolamento conferma l'orientamento già consolidato nella normativa regionale vigente in materia di governo del territorio – legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e s.m.i., la quale prevede (all'art. 12, comma 3) che "*la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale*" (anche nei casi in oggetto), poiché nel merito **le varianti in oggetto non appaiono suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente, in confronto alle disposizioni previgenti negli strumenti urbanistici pertinenti**; - le modifiche proposte alle lettere c), d) ed e) del

			e/o riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi]; *… oltre che ai punti compresi nelle lettere* *c) [piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, ovvero inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)];* *d) [si veda la proposta di regolamento];* *e)[si veda la proposta di regolamento];* *In tutti i casi precedentemente elencati, infatti, sia le modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, sia i piani comunali di riqualificazione interessanti superfici minime poste a soglia, potrebbero produrre impatti ed effetti significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico*".	comma 7.2 siano condivisibili nel senso che **si ritiene opportuno subordinarne l'applicabilità all'ulteriore condizione che i piani urbanistici comunali non interessino le "zone territoriali omogenee A"**, così come definite nel riscontro fornito all'**osservazione n. 3**.
7	**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, *nota citata*.**	**Art. 7**	"*In particolare [si veda l'osservazione n. 6, n.d.r.], per ciò che concerne le "segnalazioni archeologiche", così come individuate negli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P, escluse nella presente bozza, si chiede che nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, lettere c), d), e) vengano inserite tra le zone ad elevata sensibilità ambientale, comprendendo le loro aree annesse (fascia di profondità di m. 100 o come diversamente definite dai piani urbanistici legittimamente adeguati al PUTT/P*".	**CHIARIMENTO** Si condivide la motivazione di fondo della presente osservazione, tuttavia si osserva che essa attiene alla questione più generale della transizione fra i sistemi di tutela del patrimonio culturale del vigente PUTT/P e quelli previsti dal nuovo PPTR in corso di formazione. Per quanto riguarda agli Ambiti Territoriali Distinti (previsti dal PUTT/P), si sottolinea che poiché la VAS è finalizzata ad accompagnare la formazione di "piani e programmi", si è ritenuto opportuno inserire nelle "zone ad elevata sensibilità ambientale" solo quelle tutele di livello territoriale (ovvero gli Ambiti Territoriali Estesi di tipo A e B) già classificate nel PUTT/P come maggiormente sensibili. Occorre d'altronde ricordare che tutte le tutele puntuali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di competenza statale, sono state inserite nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale, mentre per gli orientamenti alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi del PPTR si rimanda al riscontro all'**osservazione n. 2**.

8	**Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, prot. n. 6303 del 17/05/2013 – acquisita al prot. SER n. 89/5056 del 27/05/2013.**		Si esprime "*per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, parere favorevole alla bozza di regolamento della L.R. 44/2012 per le tipologie di piani e programmi afferenti al settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*".	
9	**Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, *nota citata*.**	**Art. 7**	- Si segnala come elemento di criticità il mancato inserimento delle "segnalazioni archeologiche", individuate come Ambiti Territoriali Distinti nel PUTT/P nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato al regolamento in parola, in quanto "*tali segnalazioni, infatti, sono di fondamentale importanza in una fase di valutazione dei possibili effetti di determinati piani/programmi, oltre che dei loro potenziali impatti, anche cumulativi, sul patrimonio archeologico*". - Si ritiene pertanto opportuno "*che anche le 'segnalazioni archeologiche' del PUTT/P, comprese le loro aree annesse, costituite da una fascia della profondità di mt 100 o come diversamente definite nei piani urbanistici comunali legittimamente adeguati al PUTT/P, siano considerate 'zone ad elevata sensibilità ambientale', esclusivamente nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, lettere c), d), e) della bozza di regolamento*".	**CHIARIMENTO** Si rimanda al riscontro fornito all'**osservazione n. 7**.
10	**Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, *nota citata*.**	**Art. 7**	Si chiede che "*siano meglio specificati modalità e tempi dei chiarimenti, in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione, che potrebbero essere richiesti a quest'Ufficio in qualità di soggetto competente in materia ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del sopracitato regolamento*".	**CHIARIMENTO** A partire dalla presente osservazione, il tavolo interassessorile ha ritenuto opportuno rivedere le procedure di controllo della legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione, per cui **si rimanda alla nuova versione del comma 7.4 dello schema di regolamento**, precisando che alla tempistica prevista per l'espressione dell'eventuale parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale si applicano le stesse considerazioni svolte in riscontro all'**osservazione n. 4**.

11	**Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, – osservazione presentata nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)**	Generale	Si rappresenta l'esigenza di introdurre atti regolamentari riguardanti altri settori di pianificazione, compreso quello inerente alla conservazione della natura e alla gestione delle aree protette.	Le strutture regionali proponenti, cui compete l'iniziativa per gli atti normativi di cui si richiede l'introduzione, ne valuteranno l'opportunità nell'ambito delle previsioni degli artt. 1.4 e 3.11 della l.r. 44/2012.
12	**Comune di Conversano, anche in qualità di ente di gestione della "Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore", – osservazione presentata nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)**	Generale	Si rileva una differenza relativamente modesta (generalmente stabilita in un rapporto di 1:2, n.d.r.) fra le soglie applicabili nelle "zone ad elevata sensibilità ambientale" e quelle altrimenti valide nel resto del territorio regionale, citando per contrasto la disciplina del PUTT/P che sarebbe riconducibile ad un rapporto di 1:5 (*ad esempio, si vedano gli ampliamenti consentiti ai manufatti legittimamente esistenti nell'area annessa alla fascia litoranea, ai sensi dell'art. 3.7.3 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, n.d.r.*).	**NON CONDIVISIBILE** Premesso che, come chiarito nel verbale dell'incontro pubblico svoltosi in data 13/06/2013 (si veda l'**Allegato V** alla Relazione tecnica), il senso dell''osservazione sembra essere quello di aumentare le soglie dimensionali applicabili al territorio regionale non interessato da "zone ad elevata sensibilità ambientale", non lo si può condividere in quanto si ritiene che i parametri quantitativi citati, differenziati in base al diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate (ai sensi del comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012) e di concerto con i parametri qualitativi riferiti alle specifiche caratteristiche dei piani o programmi, rispondano efficacemente all'esigenza di applicare il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – nel senso della selezione preventiva della procedura di VAS che risulti al contempo idonea, necessaria e adeguata.

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente **Assessorato alla Qualità del Territorio**

Elenco delle organizzazioni sociali, ambientali ed economiche consultate in qualità di pubblico interessato.

ANCE PUGLIA

CONFINDUSTRIA PUGLIA

CONFAPI PUGLIA

CONFARTIGIANATO PUGLIA

CNA PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CASARTIGIANI PUGLIA

CGIL PUGLIA

CISL PUGLIA
PUGLIA.CISL.IT

UIL PUGLIA

UGL PUGLIA

ANCI PUGLIA

UPI PUGLIA

UNCEM PUGLIA

LEGACOOPERATIVE PUGLIA

CONFCOOPERATIVE PUGLIA

CONFCOMMERCIO PUGLIA

CONFESERCENTI PUGLIA

CONFAGRICOLTURA PUGLIA

COLDIRETTI PUGLIA

CIA PUGLIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

ASSOCIAZIONE REGIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI DI PUGLIA (ARIAP)

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI

SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE (SIGEA)

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

ASSOCIAZIONE BIOLOGI AMBIENTALISTI PUGLIESI (ABAP)

ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI (AIN)

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

COLLEGI DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

TARANTO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE PUGLIESE

WWF ITALIA - SEZIONE REGIONALE PUGLIA

ITALIA NOSTRA

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU)

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI URBANISTI (SIU)

ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA (INBAR)

FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU)

GREENPEACE

AMICI DELLA TERRA

SCHEMA DI REGOLAMENTO VAS/RELAZIONE TECNICA/**ALLEGATO V**

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente **Assessorato alla Qualità del Territorio**

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, commi 11 e 12. Audizione del pubblico interessato nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi, prevista all'art. 3, commi 11 e 12 della l.r. 44/2012. VERBALE DELL'INCONTRO DEL 13/06/2013.

Alle ore 15.30 del 09/05/2013, presso il Cineporto di Bari (Fiera del Levante, Bari), ha avuto luogo un incontro con le organizzazioni ambientali sociali ed economiche maggiormente rappresentative nel territorio regionale, al fine di avviare l'audizione del "pubblico interessato" nel corso della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi afferenti al settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", svolta nell'ambito del processo di emanazione del regolamento attuativo previsto all'art. 3, commi 11 e 12 della l.r. 44/2012. Si evidenzia che l'invito a partecipare all'incontro è' stato esteso ad alcuni enti territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della l.r. 44/2012), al fine di coinvolgerli nella consultazione avviata con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 89/4424 del 02/05/2013.

I partecipanti, così come rilevati dall'apposito registro (integrato con i nominativi degli intervenuti), sono elencati nella **tabella** seguente.

ORGANIZZAZIONE/ENTE	NOMINATIVO	QUALIFICA
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – Puglia	Donato Petruzzi	Vicepresidente
Italia Nostra	Giacinto Giglio	Responsabile regionale Territorio
CLAAI Puglia, Federazione Regionale di Associazioni Aderenti alla Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane	Pietro Petruzzelli	Funzionario
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto	Giovanni Farese	Presidente
	Giuseppe Ancona	Delegato
Ordine dei Geologi della Puglia	Mauro Palombella	Vicepresidente
Università degli Studi di Foggia	Francesco Violante	Ricercatore, delegato del Rettore
Legambiente Puglia	Domenico Delle Foglie	*non specificata*
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Taranto	Angelo Marangella	Consigliere Direttivo
Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) – Puglia	Giacomo Amendolara	Direttore
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) – Sezione Puglia	Carmelo M. Torre	Presidente
Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia	Giuseppe D'Angelo	Vicepresidente

ORGANIZZAZIONE/ENTE	NOMINATIVO	QUALIFICA
Ente Parco Nazionale del Gargano	Matteo Totaro	Funzionario
	Michele Guidato	Funzionario
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia	Chiara Mattia	Funzionaria
Autorità Portuale del Levante	Annunziata Attolico	Impiegato tecnico
Capitaneria di Porto di Bari	Giorgio Bisanti	Capitano di vascello
	Luana L'Abbate	Sottotenente di vascello
Comune di Cerignola (FG)	Custode Amato	Dirigente del Settore Ambiente
Comune di Bitetto (BA)	Angelo Turchiano	Consigliere comunale
Comune di Bitonto (BA)	Maria Anna Rita Cannito	Istruttrice tecnica
Comune di Conversano (BA)	Erminio D'Aries	Funzionario
Comune di Gravina in Puglia (BA)	Angela Varvara	Responsabile Servizio Urbanistica
	Antonio Santeramo	Istruttore tecnico Servizio Urbanistica
Comune di Triggiano (BA)	Vito Innamorato	Impiegato tecnico
Comune di Laterza (TA)	Gianfranco Lopane	Sindaco
Comune di Sava (TA)	Giovanni Desantis	Responsabile Area Ecologia
	Luigi De Marco	Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Cavallino (LE)	Giuseppe Ciccarese	Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

Sono inoltre presenti, in rappresentanza delle strutture regionali proponenti del regolamento in oggetto: l'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela BARBANENTE; il Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Antonello ANTONICELLI; il Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, Roberto Carlo GIANNÌ; la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, Francesca PACE; la Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, Caterina DIBITONTO; la Responsabile P.O. VAS, Simona Ruggiero; il consulente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (PON GAT 2007-2013) presso il Servizio Regionale Ecologia, Alessandro BONIFAZI; il funzionario del Servizio Regionale Urbanistica, Giuseppe ORLANDO.

L'Assessore BARBANENTE – dopo aver porto i saluti da parte dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, NICASTRO, assente per motivi di salute –, introduce il tema dell'incontro sottolineando che l'efficacia delle politiche di tutela ambientale e del patrimonio culturale che la valutazione ambientale strategica (VAS) mira a promuovere, è fortemente condizionata, a maggior ragione nelle attuali contingenze sociali ed economiche, dalla capacità di integrare i diversi settori delle politiche pubbliche, in una prospettiva di necessaria semplificazione dell'azione amministrativa, che non banalizzi tuttavia i fondamentali valori (costituzionalmente rilevanti) in causa.

Il Direttore ANTONICELLI – dopo aver dato conto della comunicazione pervenuta (con nota priva di protocollo, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5181 del 18/06/2013) dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)-Puglia, la quale si riserva di presentare in seguito osservazioni e proposte di integrazioni – svolge due premesse: in primo luogo, richiama la natura non esaustiva della proposta di regolamento oggetto della discussione, alla luce della complessità della materia e della molteplicità di settori di pianificazione e programmazione che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS; in secondo luogo, evidenzia la responsabilità condivisa dalla Regione e dai Comuni, i quali intervengono nella VAS non solo come autorità procedenti titolari della pianificazione urbanistica nel proprio territorio, ma hanno anche la facoltà di attivare la delega della competenza per la VAS stessa prevista all'art. 4 della l.r. 44/2012. ANTONICELLI prosegue illustrando l'articolato della proposta di regolamento, soffermandosi sulla necessità di predisporre un apparato normativo di dettaglio, sia in ragione della natura attuativa

del regolamento sia al fine di disciplinare efficacemente l'ambito di applicazione della VAS, la cui indeterminatezza appare come una delle maggiori criticità riscontrate nell'introduzione di tale forma di valutazione ambientale.

Giacinto GIGLIO (Italia Nostra-Puglia) anticipa i contenuti di un parere scritto recante una serie di osservazioni formulate congiuntamente con altre organizzazioni – fra le quali si annoverano la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), l'Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) e l'Associazione Sviluppo Sostenibile – di cui si richiamano nel seguito i punti salienti:

- eccessivo dettaglio del regolamento, rispetto al contenuto della norma nazionale di riferimento (il d.lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda);
- importanza della prevenzione del consumo di suolo;
- rischio che la struttura farraginosa del regolamento consenta agli "eco-furbi" di sfruttarne eventuali falle – a tale proposito si espone l'esempio di una variante allo strumento urbanistico generale finalizzata all'adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), che contempli anche 3 Piani di Interventi dl Recupero Territoriale (*PIRT, ai sensi dell'art. 7.08 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, n.d.r.*);
- dubbi sull'utilità della verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (*disciplinata all'art. 6 della proposta di regolamento, n.d.r.*) e sull'apparente incoerenza fra le soglie dimensionali introdotte nel regolamento e quelle contenute nell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (relative ai progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale in sede regionale);
- motivazione del mancato inserimento nell'elenco delle "Zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato alla proposta di regolamento dei "Siti d'Importanza Regionale" (identificati nell'ambito del progetto Bioitaly e menzionati nella d.g.r. n. 3310 del 23/07/1996) e degli uliveti monumentali (identificati ai sensi della l.r. 14/2007 e s.m.i.);
- informazioni circa l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (disciplinata in Puglia dalla legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione") al regolamento.

Chiara MATTIA (Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia), rilevato che l'oggetto del regolamento è limitato ai piani urbanistici, rappresenta l'esigenza di introdurre atti regolamentari riguardanti altri settori di pianificazione, compreso quello inerente alla conservazione della natura e alla gestione delle aree protette.

Erminio D'ARIES (Comune di Conversano, anche in qualità di ente di gestione della "Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"), rileva una differenza relativamente modesta (*generalmente stabilita in un rapporto di 1:2, n.d.r.*) fra le soglie applicabili nelle "zone ad elevata sensibilità ambientale" e quelle altrimenti valide nel resto del territorio regionale, citando per contrasto la disciplina del PUTT/P che sarebbe riconducibile ad un rapporto di 1:5 (*ad esempio, si vedano gli ampliamenti consentiti ai manufatti legittimamente esistenti nell'area annessa alla fascia litoranea, ai sensi dell'art. 3.7.3 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, n.d.r.*).

Sul punto precedente, dopo un chiarimento con il rappresentante del Comune di Conversano che consente di comprendere che lo stesso propone di aumentare le soglie dimensionali applicabili al territorio regionale non interessato da "zone ad elevata sensibilità ambientale", interviene l'Assessore BARBANENTE in merito alla necessità che si affermi una concezione della VAS come processo di accompagnamento alla pianificazione e non come mero adempimento burocratico, con un'attenzione prevalente per i casi di esclusione.

Il Direttore GIANNÌ sottolinea come la VAS vada considerata uno degli strumenti a disposizione per migliorare la qualità della pianificazione territoriale e urbanistica, inscrivendosi in un processo di innovazione che ha avuto nel Documento Regionale di Assetto Generale (*recante indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali, approvato con d.g.r. n. 1328 del 03/08/2007, n.d.r.*) un passaggio fondamentale, i cui effetti, anche in termini di contenimento dei consumi di suolo cominciano a manifestarsi. Sulla VAS, in particolare, è importante cogliere lo spostamento di significato che con il regolamento si cerca di operare, da una prassi ancora confinata all'adempimento burocratico tardivo e inevitabilmente formalistico ad un approccio alla pianificazione che, proprio in ragione della relativa complessità, appare opportuno focalizzare sulle tipologie di piani marcatamente strategici (in ossequio al principio di proporzionalità), senza per questo che i piani oggetto in prima battuta delle sole procedure di verifica debbano essere considerati degli "*enfants perdus*".

Alessandro BONIFAZI informa della pubblicazione della relazione illustrativa sul portale ambientale regionale, all'interno della quale trovano ampia motivazione la struttura e i contenuti del regolamento, in quanto ancorati alla definizione dell'ambito di competenza regionale stabilito dal legislatore statale al comma 7 dell'art. 7 del d.lgs.

152/2006, con riferimento alla possibilità di introdurre ulteriori modalità per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS, a condizione che siano rispettate le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Dal punto di vista sostanziale, il consumo di suolo è stato uno dei principi guida nell'elaborazione della proposta di regolamento, come si può evincere dalla diversa considerazione (anche in termini di soglie dimensionali applicabili) riservata ai piani di riqualificazione di tessuti urbani già edificati rispetto a quelli di nuova costruzione.

Francesco VIOLANTE (Università degli Studi di Foggia) propone di includere nelle "Zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato I al regolamento anche gli ulteriori contesti paesaggistici, individuati nel nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) (*ai sensi della lettera e, comma 1, art. 143 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., n.d.r.*).

L'Assessore BARBANENTE manifesta il suo disaccordo in merito ad un diffuso ampliamento dell'elenco delle zone ad elevata sensibilità ambientale, specificando che l'identificazione di tali aree è guidata, da un lato, da un principio di *necessità* con riferimento alle sensibilità ambientali esplicitamente considerate tra i criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e, dall'altro lato, al principio di *precauzione* che ha portato a selezionare alcune tipologie di aree proprio perché non già soggette a forme istituzionalizzate di controllo ai sensi della norma vigente. In effetti, laddove siano già contemplati nell'ordinamento dei pareri obbligatori (e spesso vincolanti) a tutela di determinate sensibilità ambientali (fra le quali ricadono anche alcune di quelle citate negli interventi precedenti), potrebbe risultare ridondante rafforzare le procedure di VAS, determinando un complessivo e non giustificato appesantimento dell'iter amministrativo.

Giuseppe D'ANGELO (Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia) pone due quesiti relativi alle disposizioni applicabili ai piani urbanistici esecutivi (PUE) di piani urbanistici generali (PUG) non soggetti alle disposizioni del già richiamato DRAG, nonché alle modalità per l'attribuzione della delega ai Comuni (*prevista all'art. 4 della l.r. 44/2012, n.d.r.*), sinteticamente riscontrati dai rappresentanti degli Assessorati proponenti che rimandano ai pertinenti articoli della proposta di regolamento sul primo aspetto e alla d.g.r. n. 566 del 28/03/2013 con sui veniva attribuita la delega al Comune di Brindisi, per il secondo.

Carmelo M. TORRE (INU Puglia) richiama l'attenzione sui principî (diversità della VAS dalla VIA dei progetti, in quanto la prima accompagna il processo di pianificazione raccontandone le implicazioni ambientali, e non può "bocciare" un piano perché non avrebbe senso contrapporre due interessi pubblici di pari rango) piuttosto che sui dettagli del regolamento, evidenziando il buon esempio di collaborazione istituzionale fornito dai due Assessorati proponenti e rilanciando la necessità di procedere a modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia di governo del territorio (l.r. 20/2001 e DRAG) al fine di rafforzare il ruolo delle Conferenze di Copianificazione. Di tale strumento si rilevano le criticità, a partire dalla disparità di interesse che si traduce in una partecipazione massiccia degli enti solo per i PUG delle città più importanti, proponendo come rimedio di renderle cogenti in quanto Conferenze di Servizi (*decisorie, n.d.r.*) in modo da perseguire più efficacemente il coordinamento dei pareri, con particolare riferimento alla responsabilizzazione degli enti competenti e alla sincronizzazione nell'espressione dei diversi pareri.

Domenico DELLE FOGLIE (Legambiente Puglia) torna sull'argomento dell'individuazione delle "Zone ad elevata sensibilità ambientale", richiamando le "oasi faunistiche", e chiede un impegno ad istituzionalizzare momenti di partecipazione pubblica, anche alla luce delle previsioni dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006.

Giacomo AMENDOLARA (ANCE Puglia) consegno un documento contenente osservazioni strutturate e riferite a specifici punti del regolamento, sul quale il Direttore ANTONICELLI, dopo averne anticipato brevemente i contenuti ai presenti, si riserva di fornire un riscontro sistematico all'interno della relazione illustrativa, puntualizzando unicamente la necessità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione e la manifesta illegittimità di eventuali norme transitorie che escludessero dall'ambito di applicazione della VAS dei piani in ragione dello stato di avanzamento dei relativi procedimenti di formazione.

L'Assessore BARBANENTE, dopo aver ribadito l'assoluta inderogabilità della VAS al di là delle semplificazioni che proprio il regolamento proposto introduce, fornisce alcuni chiarimenti in materia di tutele paesaggistiche in relazione al PPTR, enfatizzandone le politiche di indirizzo e rassicurando in merito alla permanenza delle disposizioni di salvaguardia degli Ambiti Territoriali Estesi, laddove previste da leggi o regolamenti, nelle more dell'adeguamento di queste ultime al nuovo piano paesaggistico.

Infine, rilevato che non vi sono richieste di ulteriori interventi da parte dei presenti, il Direttore ANTONICELLI dichiara concluso l'incontro, ringraziando i presenti per la disponibilità manifestata ed i contributi offerti, e **fissando in 7 giorni il termine per la presentazione in forma scritta di osservazioni sul regolamento**, al fine di concludere in tempi rapidi l'iter di approvazione del regolamento (i cui termini ordinatori, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 44/2012, sono già decorsi), il

quale procederà attraverso l'adozione in Giunta, la discussione in V Commissione Consiliare, e la definitiva approvazione da parte del Governo regionale.

L'incontro si conclude alle ore 17.30.

Il verbalizzante

Dott. Alessandro BONIFAZI

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente **Assessorato alla Qualità del Territorio**

ALLEGATO VI: Riscontro alle osservazioni del pubblico interessato.

NOTE:
1) Il pubblico interessato comprende, ai sensi della lettera n, comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012, le organizzazioni ambientali, sociali ed economiche maggiormente rappresentative nel territorio regionale
2) Per le osservazioni che non richiedono un riscontro si rimanda direttamente alla Sezione 3.2 della "Relazione tecnica" dello schema di Regolamento

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
1	**Italia Nostra-Puglia, Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) e Associazione Sviluppo Sostenibile – osservazioni presentate nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)**	Generale	Si rileva un eccessivo dettaglio del regolamento, rispetto al contenuto della norma nazionale di riferimento (il d.lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda), e si paventa il rischio che la struttura farraginosa del regolamento consenta agli "eco-furbi" di sfruttarne eventuali falle;	**CHIARIMENTO E PARZIALE RECEPIMENTO** Il regolamento di attuazione, come previsto dalla l.r. 44/2012 all'art. 3 (comma 11), disciplina le "***ulteriori*** *modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS*", conformemente alla definizione dell'ambito di competenza legislativo regionale stabilito dal d.lgs. 152/2006 (al comma 7, art. 7) e assicurando il necessario livello di dettaglio per garantire un efficace coordinamento con la normativa in materia di governo del territorio, sulla quale la Regione esercita potestà legislativa. Per quanto riguarda la preoccupazione che norme più dettagliate consentano azioni amministrative non conformi, si osserva che tale rischio dovrebbe essere valutato rispetto alla situazione attuale in cui l'ambito di applicazione della VAS è largamente indeterminato a causa del carattere generale delle disposizioni vigenti. In ogni caso, in virtù di questa e di altre osservazioni, si è ritenuto opportuno:

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				1) introdurre esplicitamente (all'art. 10.1) le modalità di monitoraggio periodico dell'attuazione del regolamento e di eventuale revisione laddove emergessero criticità, con riferimento anche a possibili tentativi di elusione della normativa in materia di VAS; 2) prevenire la possibilità che si verifichi la sistematica elusione della normativa in materia di VAS attraverso la frammentazione di previsioni insediative riconducibili ai medesimi processi di trasformazione territoriale, introducendo la seguente ulteriore condizione "*che non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui al punto 7.2.a.vi*", alle lettere 7.2.c, 7.2.d, 7.2.e.
2	Italia Nostra-Puglia e altri, fonte citata.	Generale	Si sottolinea l'importanza della prevenzione del consumo di suolo.	**CHIARIMENTO** L'attenzione dedicata dalle strutture regionali proponenti al problema del consumo di suolo è alla base di alcune delle classificazioni più importanti operate nello schema di regolamento, fra le quali appare opportuno evidenziare la distinzione fra *piani urbanistici comunali di riqualificazione* e *piani urbanistici comunali di nuova costruzione* (art. 2.1.b e art. 2.1.c) – ai quali si applica una disciplina nettamente più cautelativa –, nonché l'introduzione, come condizione per l'applicabilità di alcune forme di semplificazione procedurale, della rinuncia alla trasformazione di aree agricole in edificabili (si vedano, fra gli altri, gli artt. 5.1.b.ii e 6.2.a.viii).
3	Italia Nostra-Puglia e altri, fonte citata.	Generale	Si chiedono informazioni circa l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR, disciplinata in Puglia dalla legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione") al regolamento.	**CHIARIMENTO** Il processo di elaborazione dello schema di regolamento è pienamente coerente con le previsioni della l.r. 29/2011. Infatti, nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti all'art. 10 della l.r. 29/2011 (in assenza dei quali non risultano determinati i casi in cui deve essere effettuata l'AIR), le strutture regionali proponenti hanno garantito lo svolgimento delle "*idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa*" (previste all'art. 5 della l.r. 29/2011), mentre l'Analisi Tecnico Normativa (ATN) di cui all'art. 7 della l.r. 29/2011 sarà effettuata dal Servizio Legislativo della Giunta regionale in seguito alla presa d'atto dello schema di regolamento da parte della Giunta regionale e prima dell'adozione definitiva, come disposto dal Regolamento interno della Giunta regionale "Disciplina del procedimento

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale", adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 23/11/2010.
4	Italia Nostra-Puglia e altri, fonte citata.	Art. 6	Si manifestano dubbi sull'utilità della verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (*disciplinata all'art. 6 dello schema di regolamento, n.d.r.*) e sull'apparente incoerenza fra le soglie dimensionali introdotte nel regolamento e quelle contenute nell'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (relative ai progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale in sede regionale).	**CHIARIMENTO** Il regolamento si limita ad esplicitare la procedura che deve desumersi dal combinato disposto del comma 12, art. 6 e dei commi 1 e 2, art. 13 del d.lgs. 152/2006 (nonché dei corrispondenti comma 7, art. 8 e commi da 1 a 5, art. 9 della l.r. 44/2012). Tali norme, da un lato, stabiliscono che la VAS di modifiche o strumenti attuativi di piani già sottoposti a VAS "*si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati*" e, dall'altro, dispongono le modalità per l'impostazione del processo di VAS, fase preliminare nella quale appare opportuno collocare l'interazione fra autorità procedente e autorità competente (sentiti i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati) volta a definire il perimetro dei temi che non siano già stati considerati nella VAS dello strumento urbanistico generale. Per quanto concerne la relazione fra le soglie introdotte dallo schema di regolamento e quelle contenute all'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, si osserva che: 1) sebbene la sovrapposizione fra gli ambiti di applicazione della normativa in materia di VIA e di VAS sia ben nota anche a livello comunitario – come si evince dal "Report on the Application and Effectiveness of the Directive on Strategic Environmental Assessment (Directive 2001/42/EC), COM 2009-469, redatto dalla Commissione delle Comunità Europee – le due categorie di soglie sono distinte, e quelle introdotte nel regolamento in esito ad una verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi nel rigoroso rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria (si vedano in particolare, rispettivamente, il paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE, e la sentenza pronunciata il 22/09/2011 dalla Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C 295/10) rispondono alla necessità di fornire definizioni specifiche del concetto di "piccole aree ad uso locale"; 2) si osserva inoltre che le soglie contenute nell'Allegato IV

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, non riscontrabili nella normativa comunitaria della quale il predetto decreto costituisce recepimento (direttiva 85/337/CEE e s.m.i., oggi sostituita dalla direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011), sono al centro della procedura di infrazione n. 2009/2086 promossa dalla Commissione Europea – per risolvere la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto una modifica al d.lgs. 152/2006 (art. 23 del disegno di "Legge Europea 2013", approvato in data 08/07/2013 dal Senato della Repubblica, e attualmente in discussione alla Camera dei Deputati) che ne prevede l'abrogazione e la sostituzione con criteri e soglie elaborati dalle Regioni coerentemente con linee guida emanate dal predetto Ministero (sentita la Conferenza Stato-Regioni), e in ossequio agli stessi principî normativi e giurisprudenziali comunitari cui è ispirato lo schema di regolamento proposto.
5	Italia Nostra-Puglia e altri, fonte citata.	Allegato	Si chiede di conoscere la motivazione del mancato inserimento nell'elenco delle "Zone ad elevata sensibilità ambientale" dei "Siti d'Importanza Regionale" (identificati nell'ambito del progetto Bioitaly e menzionati nella d.g.r. n. 3310 del 23/07/1996).	**CHIARIMENTO** Non si è ritenuto opportuno inserire i "Siti d'Importanza Regionale" di cui alla d.g.r. 3310 del 23/07/1996 per due motivi, l'uno formale, l'altro sostanziale: 1) **tali siti non hanno ricevuto alcuna formalizzazione in seguito alla citazione nella predetta deliberazione** – nella quale, è opportuno ricordarlo, la Giunta regionale si limitava a dare atto che risultava in corso di svolgimento la pertinente fase del progetto avviato su richiesta dell'allora Ministero dell'Ambiente con d.g.r. n. 2305 del 30/05/1995, al fine di realizzare sul territorio regionale il censimento dei Siti d'Importanza Comunitaria (I fase) e dei biotopi di importanza regionale o locale (II fase); 2) i perimetri a suo tempo proposti, come peraltro già osservato nella citata deliberazione, coincidono in larga misura con aree sottoposte a tutela ai sensi della normativa in materia di protezione della natura o salvaguardia del paesaggio.
6	Italia Nostra-Puglia e altri, fonte citata.	Allegato	Si chiede di conoscere la motivazione del mancato inserimento nell'elenco delle "Zone ad elevata sensibilità ambientale" degli uliveti monumentali (*identificati ai sensi della l.r. 14/2007 e s.m.i.*).	**CHIARIMENTO – PARZIALE RECEPIMENTO** Sebbene in linea generale si rimandi alle considerazioni svolte in riscontro alle **osservazioni nn. 7 e 10**, si ritiene opportuno inserire un riferimento agli ulivi monumentali e agli altri alberi monumentali, tutelati dalla l.r. 14/2007 e dalla l. 10/2013.
7	**Università degli Studi di**	Allegato	Si propone di includere nelle "Zone ad elevata sensibilità	**NON CONDIVISIBILE**

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
	Foggia, – osservazione presentata nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)		ambientale" anche gli "ulteriori contesti paesaggistici", individuati nel nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) (*ai sensi della lettera e, comma 1, art. 143 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., n.d.r.*).	L'impostazione del PPTR risponde, oltre che all'esigenza di recepimento dei nuovi orientamenti alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, così come articolati nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), anche alla volontà di superare i limiti maturati nell'attuazione del PUTT/P. Nel PPTR, viene pertanto accentuata la valenza di Piano territoriale – in assenza di un Piano di indirizzo territoriale regionale: l'intento è quello di concorrere complessivamente a promuovere nei piani urbanistici e territoriali di competenza degli enti locali non soltanto il recepimento dei vincoli, ma soprattutto un diverso modo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente qualificante l'intero territorio e le sue trasformazioni; la suddivisione in ambiti e la formulazione di obiettivi di qualità per l'intero territorio, contribuiscono ad un elevamento complessivo della qualità del paesaggio del territorio. Inoltre, la valenza di Piano territoriale ha consentito di caratterizzarne fortemente la connotazione strategica e progettuale, fino alla predisposizione di veri e propri progetti di territorio per il paesaggio regionale. In questa ottica, uno dei capisaldi del PPTR è aver assunto la complessità e multisettorialità di obiettivi proposti dal Codice laddove investe, trattando l'intero territorio regionale, problemi di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione di paesaggi – paesaggi intesi, secondo la Convenzione Europea, come mondi di vita delle popolazioni, attribuendo dunque al Piano una funzione progettuale e strategica. Pertanto, risulterebbe fuorviante inserire gli "ulteriori contesti paesaggistici" previsti dal PPTR in ottemperanza all'art. 143 del Codice, fra le "zone ad elevata sensibilità ambientale", poiché tale scelta veicolerebbe una presunta gerarchia di valori che gli

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				approcci contemporanei alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi (come sinteticamente richiamata in precedenza) non contempla. Per quanto invece riguarda le competenze statali, si osserva che tutti i sistemi di tutela pertinenti sono stati inclusi nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale".
8	**Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia – osservazione presentata nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)**	Generale	Quali disposizioni sono applicabili ai piani urbanistici esecutivi (PUE) di piani urbanistici generali (PUG) non soggetti alle disposizioni del Documento Regionale di Assetto Generale - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali, approvato con d.g.r. n. 1328 del 03/08/2007 (nel seguito, DRAG/PUG, n.d.r.).	**CHIARIMENTO** Premesso che, in termini generali, qualsiasi strumento urbanistico esecutivo ricade nell'ambito di applicazione della l.r. 44/2012, le uniche disposizioni specifiche per i PUE (intesi come gli strumenti attuativi dei piani urbanistici generali conformi alla l.r. 20/2001) sono relative ai casi in cui i PUG siano stati sottoposti a VAS (**6.1**.a e **7.2.f**).
9	**Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) – Sezione di Puglia–, osservazione presentata nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)**	Generale	Si propone di intervenire sull'integrazione procedimentale fra VAS e pianificazione, rendendo cogenti le conferenze di copianificazione in quanto Conferenze di Servizi (*decisorie, n.d.r.*) in modo da perseguire più efficacemente il coordinamento dei pareri, con particolare riferimento alla responsabilizzazione degli enti competenti e alla sincronizzazione nell'espressione dei diversi pareri.	*Si vedano **le osservazioni n. 20 e seguenti**, presentate in seguito in forma scritta.*
10	**Legambiente Puglia, osservazione presentata nel corso dell'incontro pubblico del 13/06/2013 (cfr. Allegato V)**	Allegato	Si propone di includere nelle "Zone ad elevata sensibilità ambientale" le "oasi faunistiche" (*di cui all'art. 3.13.1 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, n.d.r.*).	**NON CONDIVISIBILE** Si comprende la motivazione di fondo della presente osservazione, tuttavia si osserva che essa attiene alla questione più generale della transizione fra i sistemi di tutela del patrimonio culturale del vigente PUTT/P e quelli previsti dal nuovo PPTR in corso di formazione. Per quanto riguarda agli Ambiti Territoriali Distinti (previsti dal PUTT/P), si sottolinea che poiché la VAS è finalizzata ad accompagnare la formazione di "piani e programmi", si è ritenuto opportuno inserire nelle "zone ad elevata sensibilità ambientale" solo quelle tutele di livello territoriale (ovvero gli Ambiti Territoriali Estesi di tipo A e B) già classificate nel PUTT/P come maggiormente sensibili. Occorre d'altronde ricordare che le tutele puntuali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di competenza statale, sono state inserite nell'elenco delle "zone ad elevata

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				sensibilità ambientale, mentre per gli orientamenti alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi del PPTR si veda il riscontro all'**osservazione n. 7**.
11	Legambiente Puglia	Generale	Si chiede un impegno ad istituzionalizzare momenti di partecipazione pubblica, anche alla luce delle previsioni dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006.	**RISCONTRO** Si condivide l'importanza della promozione della partecipazione pubblica nei processi decisionali in materia ambientale, come peraltro già stabilito nella l.r. 44/2012 (agli artt. 12.1 e 19 – commi 8 e 9), ma si precisa che lo schema di regolamento proposto non contiene disposizioni di dettaglio in proposito, per le quali si rimanda ad ulteriori atti della Giunta adottati ai sensi dell'art. 1.4 della l.r. 44/2012. Il richiamo all'art. 34 del d.lgs. 152/2006 porta in rilievo responsabilità condivise, sebbene differenziate. Da un lato, si auspica che l'associazione che ha presentato l'osservazione che qui si riscontra partecipi attivamente, attraverso la propria struttura nazionale di coordinamento e rappresentanza all'elaborazione sia delle Norme tecniche in materia di valutazione ambientale sia della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, come espressamente previsto al citato art. 34 del d.lgs. 152/2006 (rispettivamente, al comma 2 e al comma 3). Da parte loro, le strutture regionali proponenti sono impegnate a contribuire alla realizzazione delle attività di competenza regionale previste al medesimo art. 34 (comma 4), sia in merito all'elaborazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile sia con riguardo alla promozione di analoghe attività delle amministrazioni locali, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale – rispetto alle quali potrebbero essere individuate sinergie nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione delle politiche strutturali.
12	**Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Puglia (documento consegnato a mano in occasione dell'incontro pubblico del 13/06/2013, e acquisito al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 6101 del 21/06/2013)**	Art. 3.2, secondo periodo	*Valutazione* La norma, benché già prevista anche dalla legge regionale VAS, sembrerebbe attribuire all'autorità competente anche la facoltà di poter individuare insindacabilmente (quindi senza una eventuale consultazione con l'autorità procedente) ulteriori piani e programmi da sottoporre a VAS ovvero anche ulteriori o diverse modalità attuative della procedura. In ogni caso si attribuisce all'autorità competente un compito che non le è proprio e che non trova riscontro né nel Codice Ambientale (D. Lgs. 152/2006) né in altre disposizioni	**CONDIVISIBILE**, si dispone: 1) di eliminare il periodo in oggetto, ferme restando la facoltà dell'Autorità Competente di revocare i propri provvedimenti per le motivazioni richiamate (ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990 e s.m.i., rispetto al quale, in effetti, in questo contesto la disposizione oggetto di osservazione appare pleonastica) e le funzioni di controllo introdotte all'art. 7; 2) di esplicitare (inserendo l'art. 10.1) le modalità per la revisione del regolamento in esito al monitoraggio della sua attuazione, da svolgersi nell'ambito del monitoraggio già

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
			regionali. *Proposta* Chiarire la portata della norma che altrimenti genera confusione e il rischio che per ”qualsiasi” motivo di pubblico interesse o per mutamento della situazione originaria possano essere derogate le norme di legge in modo piuttosto arbitrario.	previsto dal comma 8, art. 7 del d.lgs. 152/2006; 3) di prevenire la possibilità che si verifichi la sistematica elusione della normativa in materia di VAS attraverso la frammentazione di previsioni insediative riconducibili ai medesimi processi di trasformazione territoriale, introducendo la seguente ulteriore condizione “*che non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui al punto 7.2.a.vi*”, alle lettere 7.2.c, 7.2.d, 7.2.e.
13	ANCE-Puglia, nota citata.	Art. 4.1, lettere “b” e “c”	*Valutazione* Le voci b) e c) prevedono l’automatica sottoposizione a VAS di piani di riqualificazione (quindi piani di livello attuativo) senza operare una distinzione se trattasi di piani che recepiscono o meno i contenuti del piano generale sovraordinato (già sottoposto a VAS). La norma sembrerebbe porsi in contrasto con l’articolo 3 comma 8 della legge regionale VAS che stabilisce il criterio in base al quale i piani attuativi non devono essere sottoposti né a VAS né a verifica di assoggettabilità. La norma del Regolamento, invece, stabilisce una presunzione assoluta di necessità della VAS per tale tipo di piani. *Proposta* Le voci b) e c) andrebbero modificate specificando che tali piani sono sottoposti a VAS solo qualora comportino variante al piano sovraordinato ovvero lo stesso non è sia stato sottoposto, durante la sua adozione, al procedimento di VAS. In alternativa, si potrebbe inserire, nelle disposizioni allegate al Regolamento, una serie di criteri o condizioni che, se soddisfatti, determinano per questo tipo di piani l’automatica sottoposizione a VAS (es. perché, a titolo puramente indicativo, interessano aree a forte dissesto idrogeologico, perché sono in grado di determinare un notevole consumo di suolo ecc.).	**NON CONDIVISIBILE** I piani urbanistici attuativi sono sottoposti ad una specifica disciplina dal legislatore statale (ultimo comma dell’art. 16 della l. 1150/1942, così come introdotto dal comma 8, art. 5, del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l.106/2011) **esclusivamente nei casi in cui essi non comportino variante ad uno strumento urbanistico generale già sottoposto a VAS**, risultando inoltre determinata la procedura applicabile (esclusione o verifica di assoggettabilità semplificata) in base all’avvenuta definizione (o meno) di determinati parametri urbanistico-ambientali in sede di VAS del piano urbanistico generale. Lo schema di regolamento non può che muoversi nell’ambito di competenza definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, e lo fa declinando i suddetti parametri cui è subordinata l’esclusione d’ufficio dalla VAS degli strumenti attuativi (lettera f, comma 2, art. 7) – coerentemente con la peculiare normativa in materia di governo del territorio sulla quale la regione esercita potestà concorrente – e disciplinando lo svolgimento della procedura semplificata (art. 6), evocata ma non specificata nella norma statale. Tuttavia, le disposizioni oggetto di osservazione, in virtù della definizione di “piani urbanistici comunali” fornita all’art. 1.1, si applicano ad una casistica ben più ampia, la quale include le varianti ai piani urbanistici generali e i piani attuativi di strumenti generali non sottoposti a VAS. Inoltre, il primo periodo del primo comma dell’art. 4, facendo salve le disposizioni dei successivi artt. 6 e 7, **assicura che gli strumenti attuativi che non comportino variante a piani urbanistici generali già sottoposti a VAS non possano essere sottoposti a VAS diretta, ma risultino esclusi d’ufficio, oppure sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS** a

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				seconda che siano o meno soddisfatte le condizioni stabilite alla lettera f, comma 2, art. 7. Ad ulteriore conferma dell'orientamento qui delineato, si veda la **Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013**.
14	ANCE-Puglia, nota citata.	Art. 4.2	*Valutazione* Non è ben chiaro cosa debba intendersi per "modalità concordate" tra autorità procedente e autorità competente. Sembrerebbe che, per le modifiche non minori, le modalità semplificate per lo svolgimento della VAS possano, caso per caso, essere valutate durante l'avvio del procedimento. *Proposta* Sarebbe opportuno individuare almeno dei criteri di massima per lo svolgimento di tale modalità semplificate. A meno che non debbano ritenersi applicabili le modalità di cui al successivo articolo 6. Poiché la norma si presta a una dubbia interpretazione sarebbe opportuna una sua riscrittura.	**CHIARIMENTO** Si rimanda alla prima parte del riscontro all'**osservazione n. 2**.
15	ANCE-Puglia, nota citata.		*Valutazione* L'articolo 5 dovrebbe essere coordinato con quanto previsto dagli articoli 3 comma 8 e 17 comma 4 della legge regionale VAS. *Proposta* 1) Con riferimento alla lettera a) andrebbe chiarito che tali piani debbono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità solo se comportano variante al piano sovraordinato. 2) Inoltre, si potrebbe prevedere che laddove detti piani riguardino esclusivamente progetti di sviluppo come definiti dall'Allegato IV del D. Lgs. 152/2006 si può fare riferimento a quanto previsto all'articolo 10 comma 4 del medesimo decreto (recepito dall'articolo 17 comma 4 della legge regionale Vas). 3) Con riferimento alla lettera c) sarebbe preferibile invertire la formulazione della norma e prevedere cioè che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale non espressamente menzionati nel Regolamento, siano di norma, esclusi dalla VAS. Eventualmente si	1) **NON CONDIVISIBILE** La prima modifica proposta è fondata solo nei termini già discussi in riferimento all'**osservazione n. 13**, cui si rimanda per le relative controdeduzioni, confermando che si ritiene corretta, esaustiva e comprensibile la formulazione attuale. 2) **RECEPITA** Alla luce della presente osservazione, si è provveduto ad inserire un nuovo comma 4 all'art. 4, come di seguito illustrato: "*Le procedure di VIA dei progetti e di VAS dei piani urbanistici comunali funzionali alla loro realizzazione si svolgono secondo modalità coordinate o comuni, alle condizioni e nei termini stabiliti all'art. 17 della legge VAS*". 3) **NON CONDIVISIBILE** La terza modifica proposta appare illegittima, sotto due distinti profili: a) escludere dall'ambito di applicazione della VAS tutti piani urbanistici comunali non esplicitamente menzionati nel regolamento invertirebbe le scelte operate dal legislatore nazionale, coerentemente con i

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
			potrebbe anche prevedere che l'autorità competente, su richiesta dell'autorità procedente, possa esprimersi in merito ad un eventuale assoggettamento a VAS di un determinato strumento urbanistico. In tal caso l'autorità competente dovrà però esprimersi con provvedimento motivato entro un termine massimo di quindici giorni decorsi i quali l'autorità procedente avvierà il normale iter di adozione/approvazione del piano/programma.	vincoli derivanti dal diritto dell'Unione, secondo le quali tutti i piani che "*definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti*" debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS. A tale proposito, si osserva che gli unici aspetti innovativi contenuti nel regolamento traggono legittimità da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi – approccio previsto al paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE –, la cui attivazione è nelle facoltà delle regioni in virtù della definizione dell'ambito di competenza legislativa regionale in materia di VAS operata dal legislatore nazionale al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 (come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 129/2011 e n. 58/2013). Appare evidente che tale verifica per tipologie non avrebbe potuto riguardare fattispecie ignote di piani e programmi, i quali pertanto devono rimanere sottoposti alla disciplina generale stabilita dal d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 44/2012, e opportunamente richiamata nella disposizione del regolamento oggetto della presente osservazione. b) Il ricorso a meccanismi di *silenzio-assenso* nell'ambito dei procedimenti di VAS è escluso sia dalla normativa generale (comma 7, art. 14-ter della l. 241/1990 e s.m.i.) sia dalla normativa speciale (comma 1, art. 15 del d.lgs. 152/2006).
16	ANCE-Puglia, nota citata.	Art. 6.1, lettera "d"	*Valutazione* La norma contiene un elenco dei casi ai quali è possibile applicare la procedura di Vas semplificata. Le modifiche di cui alla lettere d) potrebbero essere escluse sia dalla VAS che dalla verifica di assoggettabilità in quanto per dimensioni e tipologia si ritiene che non abbiano impatti significativi sull'ambiente. Andrebbero quindi ricomprese tra le ipotesi di esclusione. *Proposta* Si dovrebbe sopprimere la lettera d).	**NON CONDIVISIBILE** La disposizione contiene già un rinvio alla corrispondente lettera b, comma 2, art. 7 del regolamento, recante le ulteriori condizioni necessarie ad assicurare che nessun piano urbanistico comunale suscettibile di determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale possa risultare escluso dalla procedura di VAS, senza una preventiva verifica di assoggettabilità caso per caso, ancorché semplificata in virtù della peculiare natura delle modifiche in oggetto.
17	ANCE-Puglia, nota citata.	Art. 7	*Valutazione* Il regolamento disciplina una procedura, di cui non si comprende l'utilità e che non sembra trovare riscontro in altre disposizioni regionali. Si prevede, infatti, che	**CHIARIMENTO E PARZIALE RECEPIMENTO** La procedura di registrazione dei casi di esclusione, disciplinata all'art. 7 (commi 3 e 4) è, di norma, limitata ad un singolo passaggio consistente in una semplice

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
			qualora un piano o programma rientri tra quelli per cui sono escluse sia la Vas che la verifica di assoggettabilità (paragrafo 7.2) l'autorità procedente lo debba comunicare all'autorità competente fornendo eventualmente la necessaria documentazione ai fini del controllo di regolarità in cui possono peraltro intervenire anche i soggetti competenti in materia ambientale. Tale procedura ha tempi minimi di 45 giorni. *Proposta* Il procedimento volto alla verifica della legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione andrebbe abrogato o comunque drasticamente ridotto ad un solo passaggio formale che può consistere in una semplice attestazione formale dell'autorità procedente che il piano o programma rientra tra i casi di esclusione.	comunicazione da parte dell'autorità procedente, anche al fine di garantire la trasparenza nelle attività di pianificazione e governo del territorio e l'accesso alle informazioni in materia ambientale, principi ormai consolidati nell'ordinamento nazionale, come dimostra, da ultimo, l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (si vedano, rispettivamente, l'art. 39 e l'art. 40). Le attività amministrative richiamate nell'osservazione attengono piuttosto alle modalità attraverso cui si esplica un controllo a campione, introdotto in analogia con quanto già previsto nell'ordinamento regionale (ad esempio, in materia di esercizio delle funzioni di controllo dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica rilasciati dagli enti delegati ai sensi del d.lgs. 42/2004, della l.r. 20/2009 e del PUTT/P). In ogni caso, si ritiene condivisibile il richiamo alla necessità di garantire, nei soli casi selezionati per il controllo a campione, una maggiore celerità nella conclusione delle procedure previste al comma 7.4: di conseguenza, e coerentemente con le disposizioni generali sul procedimento amministrativo recate dalla l. 241/1990, **i termini di 45 giorni sono stati ridotti a 30 giorni**.
18	ANCE-Puglia, nota citata.	Art. 8	*Valutazione* La norma transitoria non tiene conto che allo stato attuale vi sono numerosi piani/programmi che hanno praticamente terminato l'iter di formazione/approvazione ma senza l'attivazione della VAS. Né si può pensare di avviare la VAS al termine dell'iter di adozione solo per ottenere "il bollo ambientale". *Proposta* Si dovrebbe prevedere altresì che non debbano essere assoggettati a VAS i piani e programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale (o del Regolamento), il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento della procedura di VAS. In tutti gli altri casi in cui è stato avviato l'iter di formazione di un piano o programma senza la VAS, laddove prevista, si dovrebbe prevedere un suo svolgimento con modalità semplificate e termini ridotti.	**CHIARIMENTO E PARZIALE RECEPIMENTO** La modifica proposta configurerebbe una chiara elusione della normativa in materia di VAS, attribuendo peraltro al regolamento di attuazione una competenza che non è propria nemmeno della l.r. 44/2012. Si ricorda che l'obbligo di sottoporre a VAS i piani e programmi è stato introdotto nell'ordinamento statale con il d.lgs. 152/2006 (entrato in vigore il 31/07/2007) e che, a partire dal 13/02/2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008 che ha interamente sostituito la parte seconda del predetto d.lgs. 152/2006), oppure dal 13/02/2009 (laddove risultavano vigenti delle norme regionali in materia di VAS) non sono più in vigore le disposizioni transitorie originarie, in virtù delle quali ai procedimenti amministrativi in corso al 31/07/2007 si applicavano le disposizioni previgenti, fra le quali non era contemplata la VAS (se non in alcuni ordinamenti regionali). Questa ricostruzione, che per quanto attiene alla cronologia è mutuata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2009, informa orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (cfr. Consiglio di Stato,

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				Sezione Sesta, sentenza n. 2755/2011). Si rinvia all'art. 21 della l.r. 44/2012 per le disposizioni transitorie che si applicano ai procedimenti di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge (per le quali si riconosce l'opportunità di concordare forme di semplificazione che valorizzino gli approfondimenti e le attività di valutazione e consultazione già svolte), e si sottolinea che le disposizioni transitorie contenute all'art. 8 del regolamento assicurano la piena prevenzione di ingiustificati aggravi dell'attività amministrativa, atteso che il regolamento non si applica ai procedimenti in corso, a meno che non sia la stessa autorità procedente (sentito il proponente) a richiederlo. Si osserva che si è comunque provveduto ad introdurre dei chiarimenti in merito all'applicazione di alcune disposizioni della l.r. 44/2012 che, nel caso di piani urbanistici comunali già adottati alla data di entrata in vigore della predetta normativa, avrebbero potuto determinare un aggravio ingiustificato delle attività necessarie alla conclusione de procedimento di pianificazione – **si vedano i commi di nuova introduzione 4.5, 5.2 e 6.4**.
19	**Ing. Mario E. de Gennaro (comunicazione del 27/06/2013, priva di segnatura di protocollo, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 6570 del 04/07/2013).**	Art. 4	La dizione "nelle zone ad elevata sensibilità ambientale" può essere interpretata nel senso che basta la presenza anche di una minima superficie rientrante fra quelle indicate nell'allegato I per applicare la riduzione a 10 ettari o che il limite di dieci ettari è da intendersi specificatamente riferito alle zone ad elevata sensibilità ambientale … entrambe le interpretazioni porterebbero ad un'applicazione distorsiva del principio di precauzione poiché, nella realtà, quest'ultimo andrebbe riferito all'incidenza percentuale delle zone ad elevata sensibilità ambientale rispetto al totale delle superfici interessate dal Piano.	**CHIARIMENTO** Sebbene in linea di principio la motivazione dell'osservazione presentata appaia condivisibile, l'applicazione pratica di una norma strutturata nel modo suggerito richiederebbe dei calcoli che la renderebbero più complessa (e foriera di controversie) rispetto alla mera verifica di intersezione fra le aree interessate dal piano urbanistico comunale e quelle incluse nell'elenco delle "Zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato I. Questo approccio si inscrive nel solco della norma e della prassi consolidate, in materia sia di VIA sia di verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica.
20	**INU Puglia (nota del 04/07/2013, priva di segnatura di protocollo, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 6642 del 05/07/2013)**	Artt. 6.1.a e 7.2.f	*Motivazione* Non si deve trascurare la distinzione fondamentale introdotta dalla L.R. 20/2001 tra previsioni strutturali e previsioni programmatiche del PUG. La rilevanza di tale scelta è descritta nel DRAG/PUG Parte I – Un nuovo approccio alla pianificazione "Perché è necessario un piano articolato in componenti strutturale e programmatica", in cui si "assegna quindi ai contenuti "strutturali" il valore di quadro delle scelte di	**CHIARIMENTO** Premesso che l'intera impostazione dello schema di regolamento muove dalla scelta di organizzare le disposizioni non già in base alla tipologia di procedimenti di pianificazione (a seconda cioè che essi siano regolati dalla l.r. 20/2001 oppure dalla precedente – e tuttora vigente – l.r. 56/1980), si osserva che **l'art. 18 della l.r. 20/2001 definisce già in quali casi lo strumento urbanistico esecutivo non debba essere considerato "in variante"**

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
			lungo periodo, ai contenuti "operativi" una dimensione capace di adattarsi ai mutamenti della domanda sociale, delle opportunità di investimenti, dei vincoli di mercato e dell'evoluzione tecnologica. La doppia articolazione, tra l'altro, comporta la possibilità di procedure diverse nell'ipotesi di variante: più complesse per i contenuti "strutturali", più semplici per i contenuti "operativi". *Proposta* Nel regolamento occorre chiarire se la variante, nel caso di PUG, si riferisca alla componente strutturale o programmatica? Considerato l'art. 2 della l.r. 20/2001 e le considerazioni precedentemente esposte indicano che, nel caso di PUG, ci si riferisca alla variante alle previsioni strutturali.	**a quello generale**.
21	INU Puglia, nota citata	Art. 7.2.a.vii	Si propone di integrare la disposizione in oggetto con le specificazioni di seguito indicate (a caratteri maiuscoli): "viii. modifiche ai piani urbanistici comunali che non comportino incremento del dimensionamento insediativo globale (**DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI STRUTTURALI IN CASO DI PUG**), degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto e dei rapporti di copertura, non trasformino in edificabili aree a destinazione agricola (**comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, AL DI FUORI DI QUELLE GIA' PREVISTE COME POSSIBILI CONTESTI DELLA TRASFORMAZIONE NELLE PREVISIONI STRUTTURALI DEI PUG**), e non determinino una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.	**CHIARIMENTO** Premesso che l'intera impostazione dello schema di regolamento muove dalla scelta di organizzare le disposizioni non già in base alla tipologia di procedimenti di pianificazione (a seconda cioè che essi siano regolati dalla l.r. 20/2001 oppure dalla precedente – e tuttora vigente – l.r. 56/1980), si ritiene che la disposizione oggetto della presente osservazione possa essere correttamente applicata alle modifiche ai piani urbanistici generali, coerentemente con quanto previsto dalla l.r. 20/2001 e dal DRAG/PUG.
22	INU Puglia, nota citata	Art. 7.2.f.iv	Si propone di modificare la disposizione in oggetto, come di seguito indicato (a caratteri maiuscoli): "… con particolare riferimento alle altezze massime consentite (O, IN ALTERNATIVA, AL NUMERO MASSIMO DI PIANI CONSENTITO)…"	**RECEPITA CON MODALITÀ DIFFERENTI** Atteso che i parametri urbanistico-edilizi citati nel testo oggetto dell'osservazione sono allo stato quelli largamente più utilizzati in Puglia, **si ritiene opportuno aggiungere ai punti 7.2.a.vii e 7.2.f.iv la dicitura "*(o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale)*"**.
23	INU Puglia, nota citata	Art. 7.2.g	*Motivazione* Non ha senso limitare ulteriormente [*l'applicabilità delle condizioni di esclusione in oggetto, n.d.r.*] inserendo	**NON CONDIVISIBILE** Atteso che la disposizione oggetto della presente osservazione costituisce un'applicazione estensiva del

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
			ulteriori specifiche al dettato normativo nazionale); *Proposta* Si propone di eliminare la frase tra parentesi quadre: "le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica [*a condizione che l'applicazione delle predette disposizioni sia espressamente prevista nel provvedimento conclusivo della VAS o della verifica*]"	principio sancito dal legislatore statale con l'introduzione dell'ultimo comma all'art. 16 della l. 1150/1942, e s.m.i., operata con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) – in quanto si applicherà in presenza di strumenti urbanisti generali che non siano stati sottoposti a VAS –, appare necessario che l'autorità competente valuti caso per caso la sussistenza delle pertinenti condizioni ambientali e urbanistiche.
24	INU Puglia, nota citata	Art. 7.2.f	Inserire "in sede di VAS" esclude la gran parte (se non tutti) i PUG conclusi fino ad ora, svilendo il senso della norma nazionale che invece intende evitare duplicazioni per i piani che contengono gli aspetti elencati nel regolamento. coerentemente alla norma nazionale si esprime anche la l.r. 44/2012, per cui non si comprende perché il regolamento possa e debba ridurre il campo di applicazione della norma nazionale e regionale, rendendola inapplicabile per la gran parte degli strumenti in vigore. si propone di eliminare tale condizione riportandosi al caso nazionale.	**NON CONDIVISIBILE** Sul punto, lo schema di regolamento non ha inserito alcuna ulteriore condizione atteso che la norma nazionale (già richiamata nel riscontro all'**osservazione n. 23**) recita testualmente "…*lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca*…", come letteralmente ripreso dalla corrispondente norma regionale (comma 11, art. 3 della l.r. 44/2012). Diversamente dal riscontro all'osservazione precedente, si osserva tuttavia che in questo caso l'applicazione della norma in oggetto è unicamente subordinata al rispetto delle condizioni sostanziali previste, le quali possono essere verificate anche in mancanza di un riferimento esplicito nel provvedimento di VAS (parere motivato) alla predetta disposizione.
25	INU Puglia, nota citata	Generale	Come evidenziato nella stessa relazione illustrativa della proposta di Regolamento Regionale (3.2 Audizione del pubblico interessato), l'Audizione del pubblico interessato ha previsto, fino ad ora, un solo incontro (13 giugno 2013) rispetto a quanto invece effettuato per la Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Pertanto, si chiede di riconvocare un'ulteriore Audizione del pubblico interessato, per discutere eventuali osservazioni proposte, per non rendere soltanto formale la partecipazione e consentire un'effettiva discussione dei temi sollevati.	**CHIARIMENTO** Si osserva che anche la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati ha previsto un unico incontro dal vivo (in data 09/05/2013), e che entrambe le forme di coinvolgimento di enti e organizzazioni – anche attraverso il supporto della pubblicazione sistematica delle informazioni pertinenti in una pagina dedicata del portale ambientale della Regione Puglia – denotano una convinta adesione degli Assessorati proponenti ai principi di apertura dei processi decisionali e di trasparenza stabiliti in via generale all'art. 5 della l.r. 29/2011 e in via speciale dal comma 12 della l.r. 44/2012. Nel merito degli esiti di tali forme di coinvolgimento, lungi dal risultare soltanto formale, la partecipazione di enti e organizzazioni ha offerto un contributo fondamentale alla qualità della normazione, come testimoniato dai riscontri

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
				contenuti nel presente Allegato (relativamente alle osservazioni del pubblico interessato) e nell'Allegato III (comprendente le controdeduzioni ai pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali), e dalle modifiche e integrazioni allo schema di regolamento che ne sono scaturite. In ogni caso, al fine di promuovere la più ampia condivisione del processo di formazione del regolamento, si ritiene opportuno trasmettere l'elenco degli enti e delle organizzazioni consultate alla competente Commissione Consiliare affinché, se lo riterrà opportuno, possa convocarli nel corso delle audizioni preliminari all'espressione del parere previsto al comma 2, art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1345

Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010 e decreto del direttore generale per l'Armonizzazione del mercato e la Tutela dei consumatori del 6 agosto 2010. Programma regionale di interventi per l'attuazione di iniziative a vantaggio dei consumatori denominato La Puglia Tutela il Consumo. Conferma presa d'atto.

L'Assessore allo Sviluppo Economico avv. Loredana Capone, d'intesa con l'Assessore al Bilancio dott. Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dai dirigenti dei Servizi Attività Economiche Consumatori e Ragioneria, riferiscono quanto segue:

Con DGR n. 2241 del 10.10.2010 la Giunta regionale ha approvato il programma generale denominato "La Puglia Tutela il Consumo" per l'ammissione al contributo, così come disposto dall'art. 5 del decreto di attuazione del 6 agosto 2010, articolato in due distinti moduli d'attuazione.

Con nota n. 0187724 del 13.12.2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del programma su indicato, consentendo alla Regione di portare a termine il primo modulo del Programma.

In data 4/07/2012 il Mise, con nota prot. n. 0151942/2012, ha comunicato l'impegno e la liquidazione a favore della Regione Puglia dell'importo complessivo di €500.007,66 per l'attuazione del secondo modulo funzionale previsto nel programma di cui alla DGR n. 2241/2010. Tale importo è stato iscritto in bilancio con variazione approvata dalla DGR n. 2238/2012.

Con DGR n. 924/2013 la Giunta regionale ha manifestato, in un quadro complessivo di estrema criticità, gli indirizzi alle strutture regionali in ordine alla modulazione degli impegni e dei pagamenti al fine di perseguire il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013.

Nell'ambito di tale programmazione non è stato possibile assicurare gli adeguati spazi finanziari al programma di cui alla presente deliberazione.

Tale condizione di bilancio è stata rappresentata al Ministero, pur confermando la volontà della Regione Puglia a portare avanti il programma. Il MISE con nota prot. n. 119989 del 15/07/2013 ha sottolineato che il decreto del 6/08/2010 prevede l'effettiva disponibilità delle risorse e che il mancato avvio del programma e la sua corretta esecuzione comportano la perdita delle risorse.

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di programmazione approvati dalla Giunta Regionale e dal MISE si rende, quindi, necessario proporre alla G.R. la conferma di tali atti ed allo stesso tempo autorizzare l'impegno ed il pagamento delle spese in argomento a valere, in anticipazione, sulle disponibilità residue di cui al para. 2, punto 3, della predetta Dgr 924/2013.

Si demanda, infine, al Dirigente di servizio competente l'adozione dei conseguenti adempimenti contabili di competenza e di cassa.

Si propone pertanto l'approvazione del Programma regionale denominato "La Puglia Tutela il Consumo"

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La copertura finanziaria relativa al presente provvedimento è assicurata dalla disponibilità della somma di €. 500.007,66 sul capitolo di spesa 351030 del bilancio 2013, residui stanziamento 2012 "Spesa per l'attuazione del Programma Generale di Intervento "La Puglia tutela il Consumo" DGR 2241/2010. L. 388/2000 e D.M. 28 maggio 2010"

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 comma 4 lettera k della L.R. n. 7/1997.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art.4. comma 4, lettere f) e k), della L.R.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori proponenti;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai responsabili;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa;

- di confermare l'approvazione del programma generale di intervento denominato La Puglia Tutela il Consumo di cui alla DGR 2241/2010;

- di autorizzare, ai fini del patto di stabilità interno, l'impegno ed il pagamento delle spese di cui trattasi a valere sulle disponibilità residue di cui al para. 2, punto 3, della predetta Dgr 924/2013;

- di demandare al dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori l'adozione di tutti gli atti contabili conseguenti al fine della corretta attuazione del programma;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1470

Avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006. Proroga termini.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. n. 1035 del 4 giugno 2013 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006, l'avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Regione Puglia.

Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, la Giunta Regionale ha ritenuto di avvalersi per il predetto avviso - ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'Amministrazione digitale"*) - di una procedura telematica.

L'avviso, infatti, prevede espressamente che:

- Le istanze debbano essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it, nella sezione *"Bandi in corso - Aggiornamento Albi DA/DS SSR"*, che sarà resa accessibile per la durata di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- I soggetti interessati devono essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una **firma digitale** ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di una **"casella di posta elettronica certificata (PEC)"** ad essi intestata, rilasciata gratuitamente da uno dei Gestori di PEC di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce "PEC - Elenco pubblico gestori").
- A conclusione della procedura telematica, i candidati devono inoltrare - tramite la propria PEC ed entro le ore 14.00 del quarantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P. - il modello di domanda generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, comprensivo di tutte le dichiarazioni sostitutive e del curriculum professionale anch'essi firmati digitalmente, all'indirizzo avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it

La citata D.G.R. n. 1.035/2013 recante approvazione dell'avviso in parola è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 2 luglio 2013 e, pertanto, le relative istanze potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 3/7/2013 alle ore 14.00 del 16/8/2013.

Considerato tuttavia:

- Il notevole ritardo della data di pubblicazione della D.G.R. n. 1035/2013 sul B.U.R.P. (2 luglio 2013), e della relativa decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, rispetto alla data di approvazione del medesimo atto deliberativo da parte della Giunta Regionale (4 giugno 2013);
- Il trasferimento del competente Servizio PAOS presso la nuova sede regionale, effettuato in data

11 e 12 luglio 2013 con un preavviso circa l'ordine cronologico degli spostamenti di soli 10 giorni, che sta determinando inevitabili ritardi operativi nell'attività dei singoli Uffici;
- La concomitanza dei 45 giorni previsti dell'Avviso per la presentazione delle istanze sia con il predetto trasferimento presso la nuova sede regionale che con le ferie estive del personale regionale - ivi compreso il responsabile del procedimento del medesimo Avviso - e del personale della Società Innovapuglia addetta al Servizio Informazioni telematico disponibile sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it, nella sezione *"Bandi in corso - Aggiornamento Albi DA/DS SSR Bando on-line"*;
- Il carattere innovativo della procedura telematica adottata per l'avviso in oggetto, che potrebbe comportare necessità di chiarimenti, supporto ed affiancamento sulle procedure per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

Per quanto sopra, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, si propone di integrare la D.G.R. n. 1035 del 4 giugno 2013, prorogando di 30 giorni la scadenza del termine per l'invio delle istanze da parte degli interessati, in modo tale che la procedura telematica sia accessibile sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it per la durata di 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che, conseguentemente, l'invio delle istanze da parte degli interessati debba essere effettuato tramite PEC all'indirizzo avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regione e a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione dei conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- Di integrare la D.G.R. n. 1035 del 4 giugno 2013, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, prorogando di 30 giorni la scadenza del termine per l'invio delle istanze da parte degli interessati;

- Di stabilire, in applicazione della suddetta proroga dei termini, che la procedura telematica sia accessibile sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it per la durata di 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che, conseguentemente, l'invio delle istanze da parte degli interessati debba essere effettuato tramite PEC all'indirizzo avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P.;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale sella Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, ed ai soli fini pubblicitari sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.sanita.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

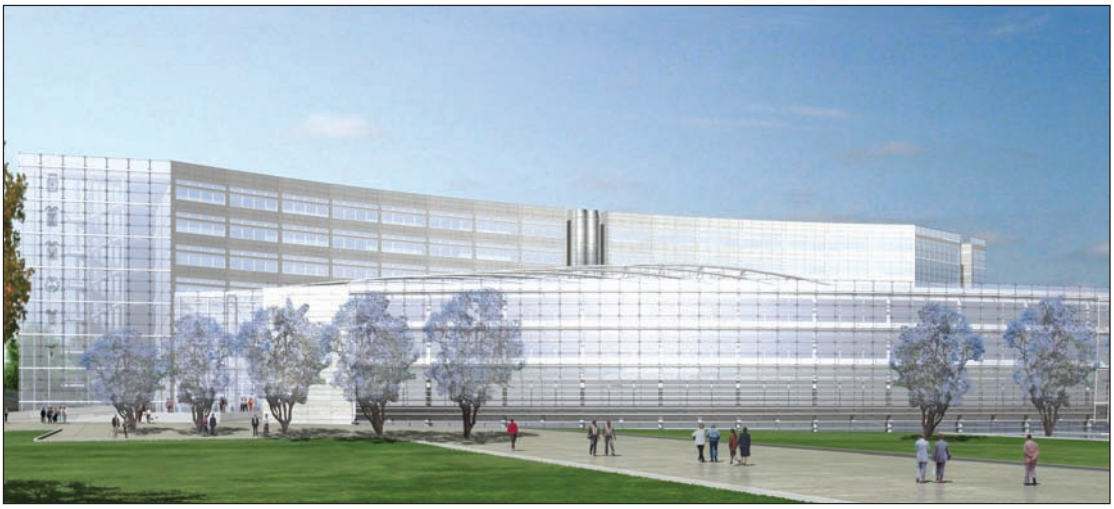

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza